

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	<i>Pag.</i>	223
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	3
GIUSTIZIA (II)	»	33
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	54
DIFESA (IV)	»	69
FINANZE (VI)	»	76
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	99
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	129
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	133
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	152
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	173
AFFARI SOCIALI (XII)	»	174
AGRICOLTURA (XIII)	»	180
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	212

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	<i>Pag.</i>	219
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	»	222
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	268

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 193/2016 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	31

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto-Alternativa Libera-Possibile, il deputato Tancredi Turco entra a far parte della I Commissione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-*bis* Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base

della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione n. 2 e n. 8 contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di

altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilan-

cio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Domenico MENORELLO (CI), *relatore*, osserva che si deve in via preliminare ricordare, come già comunicato dal Presidente, che, con la recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio. Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva in precedenza, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies del-

l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all'*ex* disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all'ulteriore divieto (commi 1-*ter* ed 1-*quinquies* dell'articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme

o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio. Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all'articolo 11, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*) ed *h*) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola *ex* legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n. 196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo,

a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

Passando ad esaminare il contenuto della prima sezione, quanto ai profili di competenza della I Commissione, rileva che all'articolo 21 si prevedono sensibili stanziamenti pluriennali di circa 11 miliardi di euro in materia di interventi strategici sui seguenti settori: *a)* trasporti e viabilità, *b)* infrastrutture, *c)* ricerca, *d)* difesa del suolo e dissesto idrogeologico, *e)* edilizia pubblica e scolastica, *f)* attività industriale ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, *h)* prevenzione del rischio sismico.

A fronte di una sì ampia gamma di risorse la facoltà attribuita al Governo di decidere nel merito degli interventi finanziabili dovrebbe assicurarne, ove necessario, il raccordo con le Regioni interessate nelle materie in cui è prevista anche una competenza regionale ex articolo 117 della Costituzione, quali quelle di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del citato articolo 21.

L'articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato. La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni. Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi

trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani. Il comma 1 inserisce l'articolo 26-*bis* nel testo unico immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, che consente l'ingresso e il soggiorno nello Stato per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare: un investimento di almeno 2 milioni di euro in titoli emessi dal governo italiano, da mantenere per almeno 2 anni; un investimento di almeno 1 milione di euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, mantenuto anche esso per almeno 2 anni; una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici. Sono richieste le seguenti, ulteriori condizioni per i soggetti predetti. Essi devono: dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi degli importi corrispondenti agli investimenti o donazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia; presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi predetti per effettuare un investimento o una donazione filantropica, secondo i criteri delle richiamate lettere *a)*,

b) e c), entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia; dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui sono titolari e beneficiari (di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia. Il comma 2 dell'articolo 26-bis demanda l'individuazione della procedura per l'accertamento dei predetti requisiti (su richiesta dello straniero) ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Inoltre stabilisce che lo straniero debba presentare i seguenti documenti: copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto; documentazione comprovante la disponibilità della somma minima necessaria ad effettuare investimenti e donazioni (di cui al comma 1, lettera c), numero 1) dell'articolo 26-bis), e che la somma in questione può essere trasferita in Italia; certificazione della provenienza lecita dei medesimi fondi; dichiarazione scritta contenente l'impegno a utilizzare i fondi per lo scopo di legge (effettuare un investimento o una donazione filantropica, di cui al comma 1, numero 2), che contenga una descrizione dettagliata delle caratteristiche e del destinatario/destinatari dell'investimento o donazione. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-bis si prevede che l'autorità amministrativa individuata con le disposizioni attuative delle norme in esame, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione « visto investitori ». Il comma 4 dell'articolo 26-bis dispone il rilascio, al titolare del visto per investitori, di un permesso di soggiorno biennale conforme alla normativa nazionale, re-

cante la dicitura « per investitori » e revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa competente (individuata con il decreto di cui al comma 3: *rectius* comma 2) comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia. Si dispone con il comma 5 dell'articolo 26-bis che il permesso di soggiorno « per investitori » è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa competente, della documentazione comprovante che la somma da destinare a investimenti o donazioni filantropiche è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari individuati dalla legge. Per il rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi del comma 6, l'autorità amministrativa competente, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno. Infine con le disposizioni del comma 7, secondo le ordinarie regole relative all'immigrazione, – ai sensi dell'articolo 29, comma 4 del Testo unico – è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con cui è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29 del Testo unico. Ad essi è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del Testo unico. I commi da 5 a 7 e da 10 a 12 dell'articolo 22 introducono un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero. Il comma 8 dell'articolo 22 affida a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi intende usufruire delle agevolazioni trasferendo la propria residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 24-bis del Testo unico sulle imposte sui redditi, introdotto dal medesimo arti-

colo 22 del disegno di legge in esame, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali. Il comma 9 affida a un decreto dei medesimi ministeri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno), nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, l'individuazione di forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

L'articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziata nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative. Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cosiddetto Fondo pari opportunità). Il predetto capitolo è al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, a 19,7 milioni per il 2018 e a 17,1 milioni di euro per il 2019.

L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca disposizioni concernenti l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva

entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Per tale finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalità di cui al citato comma 2 è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel dettaglio, per quanto riguarda i profili di più stretta competenza della Commissione, il comma 1 dispone lo stanziamento complessivo destinato alle finalità indicate ai commi 2, 3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e di 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. Il comma 2 prevede l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. La dotazione del Fondo è pari a: 1,48 miliardi per il 2017; 1,93 miliardi a decorrere dal 2018. Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del Consiglio (su proposta del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*): la copertura (ma la disposizione – con termine che va precisato – recita: « la determinazione ») degli « oneri aggiuntivi » (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall'ultima legge di stabilità) per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per « i miglioramenti economici » del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico; la definizione del finanziamento – per il 2017 e dal 2018 – di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma

4 del decreto legislativo n. 165 del 2001); la definizione dell'incremento – dal 2017 – del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle previsioni della legge-delega n. 124 del 2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero – alternativamente – finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.

L'articolo 54 proroga fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Scopo della disposizione è quello di garantire la prosecuzione degli interventi delle forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013).

L'articolo 57 istituisce un fondo, con risorse per 45 milioni di euro per l'anno 2017, per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7).

L'articolo 60, commi 1-7, prevede il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite: individuazione di nuovi strumenti di acquisto

centralizzato sulla base di uno studio svolto dal Ministero dell'economia e delle finanze, tramite Consip; sperimentazione su due ministeri e due categorie merceologiche in cui il Ministero dell'economia e delle finanze procede come acquirente unico; estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica. Nel dettaglio relativamente alle misure di centralizzazione delle stazioni appaltanti, l'articolo 60 specifica ulteriormente quanto previsto, fra l'altro, dall'articolo 37 del nuovo Codice degli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella misura in cui, al comma 5 della citata disposizione, si consente che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si renda obbligatorio il ricorso alla Consip per «ulteriori amministrazioni», si dovrebbe prevedere che qualora la portata di tale norma possa riferirsi anche alle Amministrazioni regionali, si proceda preventivamente ad un raccordo con le medesime.

L'articolo 61, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 63, comma 4, nonché gli articoli 65, commi 26 e 30, e 66, prevedono un riparto dei fondi a favore dei Comuni.

L'articolo 64, comma 5, lettera c), prevede il riparto del Fondo di solidarietà per euro 1.885.643.345,70 sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica, ma circoscrivendo detta distribuzione «ai comuni delle regioni a statuto ordinario». All'articolo 65 appare da va-

lutare la giustificazione dei trattamenti specifici disposti per alcune regioni a statuto speciale, con particolare riferimento ai commi 21 e 22.

I commi 7 e 8 dell'articolo 74 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

L'articolo 79 istituisce un fondo allocato sul bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Si prevede una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017.

L'articolo 80 dispone uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

L'articolo 84 introduce la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento e accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio. Il testo proposto utilizza, per il vero, la locuzione « stranieri irregolari », che andrà opportunamente precisata con il termine « immigrati ».

Passando ad esaminare la seconda sezione, osserva che la riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento. Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli

modificare, la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto: dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno; delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*); dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*). Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato », che costituirà l'unità di voto. L'unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione. Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d'investimento. Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in « rimodulabili » e « non rimodulabili », in favore di una più

puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa. La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).

Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.

Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione affari costituzionali si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8). Inoltre assumono rilevanza anche altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Lo stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) si articola in 6 missioni e 12 programmi, che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare. Si segnala che, a partire da questo esercizio, avvalendosi della possibilità di riorganizzare missioni e programmi delle amministrazioni (ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196 del 2009), come riformata dal recente decreto legislativo n. 90 del 2016), il numero e la denominazione dei programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno varia rispetto allo scorso anno (7 missioni e 15

programmi). Lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017 prevede spese finali, in conto competenza, nel bilancio integrato pari a 21.018,4 milioni di euro per il 2017, 20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019.

Evidenzia le modifiche che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa cosiddette integrate del nuovo disegno di legge di bilancio. Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2017, il disegno di legge di bilancio in esame espone, a legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (Tabella 8), al netto del rimborso delle passività finanziarie, spese finali pari a 20.715,5 milioni di euro, in riduzione del 6,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016 (-1.428,4 mln di euro). Con le modifiche apportate dalla II Sezione, le previsioni finali di spesa del Ministero dell'interno ammontano a 21.018 milioni di euro, in aumento di 292,6 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV). Il Ministero dell'interno si è avvalso della possibilità di procedere a variazioni relative alle autorizzazioni legislative di spesa, che incrementano le previsioni finali di spesa del Ministero di 292,6 milioni di euro per il 2017, dei quali si darà conto in dettaglio analizzando le singole Missioni. Per gli anni successivi le variazioni comportano riduzioni di spesa pari a 26 milioni nel 2018 e 24,4 milioni nel 2019. In questa sede, si può anticipare che gli effetti della sezione II nel triennio sono imputabili, al rifinanziamento di 320 mi-

lioni di euro per il 2017, per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2) e ai risparmi di spesa previsti per tutti i Ministeri ai sensi dell'articolo 61 della sezione I del disegno di legge di bilancio, che per il Ministero dell'interno sono pari a 27,4 milioni nel 2017, 26 nel 2018 e 24,4 nel 2019. A questi due dati si devono aggiungere poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione del disegno di legge, che nel caso specifico del Ministero dell'interno sono pari a 10,4 milioni di euro nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019. In proposito, si evidenzia tuttavia che i dati esposti nella sezione II del bilancio includono anche gli effetti finanziari delle disposizioni oggetto di stralcio nella seduta del 2 novembre 2016, che per il Ministero dell'interno ammontano a 8,5 milioni di euro nel 2017. Il disegno di legge di bilancio – integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione – propone, dunque, stanziamenti complessivi per il Ministero pari a 21.018,4 per il 2017 (in riduzione di 1.125,4 mln rispetto ai dati dell'assestamento 2016), 20.638,1 milioni per il 2018 e 20.499,8 milioni per il 2019. Gli stanziamenti finali dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2017, in conto competenza, risultano pari al 3,5 per cento della spesa finale del bilancio statale (in lieve flessione rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Quanto alle previsioni di bilancio per ciascuna missione e per ciascun programma di spesa del Ministero dell'interno, per il 2017, a raffronto con i dati dell'assestamento dell'esercizio 2016, si evidenziano altresì le modifiche che il disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa cosiddette integrate del nuovo disegno di legge di bilancio. Da una analisi delle dotazioni finanziarie, si evince come, anche per l'esercizio finanziario 2017, la maggior entità delle risorse stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'interno viene assorbita dalla Missione Relazioni finanziarie con le au-

tonomie territoriali (circa il 42 per cento), in quanto essa comprende gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali. A seguire, la Missione Ordine pubblico e sicurezza pesa per un 35,2 per cento sul totale delle spese del Ministero. La missione che è maggiormente interessata da un significativo aumento degli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017 è Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, che all'interno dello stato di previsione del Ministero cresce dal 6,2 nel 2016 al 10 per cento nel 2017.

Passa ad un'analisi più dettagliata delle previsioni di spesa per ciascuna missione e relativi programmi. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di governo e di Stato sul territorio è assegnata una dotazione pari a 570,8 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quella dell'esercizio 2016 (+ 13,1 milioni di euro rispetto alla legge di bilancio 2016) e quasi integralmente corrispondente (+0,5 milioni) ai dati dell'assestamento 2016. Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 542,3 milioni di euro nel 2018 e a 515,7 milioni di euro nel 2019. Le sezioni I e II della legge di bilancio non apportano variazioni ai predetti stanziamenti. Lo stanziamento finale coincide dunque con quello a legislazione vigente. Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali è assegnata una dotazione pari a 8.863,5 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-1.014,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -1.389,3 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 8.843,2 milioni di euro nel 2018 e a 8.827,0 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, modificati a seguito della ristrutturazione del bilancio: 2.1. *Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali* (3.8); 2.2. *Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti*

delle autonomie locali (3.9); 2.3. Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione. La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 1,5 milioni di euro nel 2017, 3,5 milioni di euro nel 2018 e 8,5 milioni di euro nel 2019. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento di 8,5 milioni di euro nel 2017, di 73,9 milioni di euro nel 2018 e di 69,5 milioni di euro nel 2019. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 8.870,5 milioni di euro nel 2017, 8.913,6 milioni di euro nel 2018 e 8.888,0 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II (-1,5 milioni nel 2017, -3,5 nel 2018 e -8,5 nel 2019) riguarda il programma 2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10). L'incremento ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I (di 8,5 milioni nel 2017, 73,9 milioni nel 2018 e 69,5 milioni di euro nel 2019) riguarda anch'esso il programma 2.3. *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (3.10). Sono in particolare interessati i seguenti capitoli: – cap. 1322: Trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale IRPEF a seguito di modifiche normative della disciplina IRPEF, aumentato di 71,1 milioni di euro per il 2018 e 69,5 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 133,0 milioni; 2018: 191,4 milioni; 2019: 190,2 milioni); cap. 1331/5: Erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province (somme da assegnare al comune di Lecce in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291/2015), incrementato di 8,5 milioni di euro per il 2017 e 2,8 milioni per il 2019 (dotazione finale: 2017: 10,8 milioni; 2018: 4,0 milioni; 2019: 1,2 milioni).

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione *Ordine pub-*

blico e sicurezza è assegnata una dotazione pari a 7.422,1 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-120,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -430,4 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 7.371,9 milioni di euro nel 2018 e a 7.291,2 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 3 programmi di spesa, la cui denominazione resta invariata rispetto al bilancio 2016: 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* (7.8); 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica; 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia. La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 20,9 milioni di euro nel 2017, 17,5 milioni di euro nel 2018 e 10,9 milioni di euro nel 2019. Gli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio comportano invece un incremento per il solo 2017 di 1,9 milioni di euro. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 7.403,0 milioni di euro nel 2017, 7.354,4 milioni di euro nel 2018 e 7.280,2 milioni di euro nel 2019. Si segnala inoltre che le disposizioni della sezione I (articolo 52, comma 2, e articolo 80) istituiscono due nuovi Fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati, tra l'altro, al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'acquisto di mezzi strumentali per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I predetti fondi sono allocati nell'ambito della missione 23. In relazione alla missione Ordine pubblico e sicurezza nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, il definanziamento operato dalla sezione II (-20,9 milioni nel 2017, -17,5 nel 2018 e -10,9 nel 2019) riguarda: il programma 3.1. *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che registra un definanziamento di 11,1 milioni di euro nel 2017, 10, 7 milioni di euro nel 2018 e 4,1 milioni

di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 6.367,8 milioni; 2018: 6.325,5 milioni; 2019: 6.250,3); il programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un definanziamento di 3 milioni di euro nel 2017, 4,5 milioni di euro nel 2018 e 4,5 milioni di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 429,4 milioni; 2018: 422,3 milioni; 2019: 421,7); il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un definanziamento di 6,8 milioni di euro nel 2017, 2,3 milioni di euro nel 2018 e 2,3 milioni di euro nel 2019 (dotazione finale: 2017: 605,9 milioni; 2018: 606,8 milioni; 2019: 608,3 milioni). L'incremento ascrivibile agli effetti finanziari delle disposizioni recate dalla sezione I (1,9 milioni di euro per il 2017) riguarda: il programma 3.1. Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 1,2 milioni di euro per il 2017, che interessa pressoché integralmente il cap. 2501, Competenze fisse e accessorie al personale della Polizia di Stato al netto dell'IRAP; il programma 3.2. Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017, relativo al cap. 2534, Fondo per le competenze accessorie per il personale dell'Arma dei Carabinieri al netto dell'IRAP; il programma 3.3. Pianificazione e coordinamento delle forze di polizia, che registra un incremento conseguente alle disposizioni della sezione I di 0,3 milioni di euro per il 2017, relativo al cap. 2538, Fondo per le competenze accessorie per il personale della Guardia di finanza al netto dell'IRAP.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Soccorso civile è assegnata una dotazione pari a 1.925,4 milioni di euro, con una lieve riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-5,6 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -17,5 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente

sono inoltre pari a 1.941,3 milioni di euro nel 2018 e a 1.927,3 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 2 programmi di spesa: 4.1. Gestione del sistema nazionale di difesa civile (8.2); 4.2. Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (8.3). La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento pari a 4 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 1.921,3 milioni di euro nel 2017, 1.937,3 milioni di euro nel 2018 e 1.923,3 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II (4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019) incide sul programma 4.2 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico (8.3), in cui confluisce la quasi totalità delle risorse della missione.

Nel bilancio di previsione a legislazione vigente 2017, alla missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – è assegnata una dotazione pari a 1774,0 milioni di euro, in aumento rispetto all'esercizio 2016 (+458,1 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e +395 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019. La sezione II della legge di bilancio opera sull'unico programma della missione un rifinanziamento pari a 320 milioni di euro nel 2017, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sul programma. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 2.094,0 milioni di euro nel 2017, 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019. Il rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 della sezione II riguarda il cap.

2351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, che a legislazione vigente dispone di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. La dotazione finale del cap. 2351/2 risulta dunque pari a 1.320 milioni per il 2017 e 1.000 milioni per il 2018 ed il 2019. Lo stanziamento è altresì comprensivo dell'incremento di 200 milioni di euro a regime per adeguamento al fabbisogno. Anche il cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, dotato di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, secondo quanto risulta da una nota, è stato incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 per adeguamento al fabbisogno.

Secondo l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (tomo III), l'autorizzazione di spesa di 320 milioni di euro per il 2017 è quella recata dal decreto-legge n. 451 del 1995, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia (cap-pg: 2351/2).

Si segnala altresì che, in base a quanto indicato nella nota integrativa del bilancio di previsione al programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2): per il cap. 2351/2 – Spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri è stata chiesta l'integrazione di 750 milioni di euro per le urgenti ed indispensabili spese dei contratti di gestione delle strutture per l'accoglienza dei cittadini stranieri; per il cap. 2352 – Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo è stata chiesta l'integrazione di 60 milioni di euro per l'accoglienza SPRAR dei posti già ammessi a finanziamento e di ulteriori 10.000 nuovi posti necessari per fronteggiare le continue esigenze; per il cap. 2353 – Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata chiesta l'integrazione di oltre 114 milioni in ragione del consistente aumento di presenze e dei conseguenti oneri connessi da parte degli enti locali. Si ricorda in proposito che per il programma 5.1 Flussi migratori, interventi

per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) risultano stanziati nel bilancio integrato 2.094,0 milioni di euro nel 2017, 1.734,8 milioni di euro nel 2018 e a 1.732,3 milioni di euro nel 2019, a fronte di una dotazione di 1.315,8 milioni di euro della legge di bilancio 2016 e di 1.378,1 milioni di euro nell'assestamento 2016.

Ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche è assegnata una dotazione pari a 175,4 milioni di euro, con una riduzione rispetto all'esercizio 2016 (-18,7 milioni rispetto alla legge di bilancio 2016 e -15,9 milioni rispetto ai dati dell'assestamento 2016). Le previsioni a legislazione vigente sono inoltre pari a 173,1 milioni di euro nel 2018 e a 178,4 milioni di euro nel 2019. La missione continua ad essere articolata in 2 programmi di spesa: 6.1 Indirizzo politico (32.2) e 6.2. Servizi ea affari generali delle amministrazioni pubbliche (32.3). La sezione II della legge di bilancio opera sulla missione un definanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mentre le disposizioni recate dalla sezione I della legge di bilancio non hanno effetti finanziari sulla missione. Lo stanziamento finale della missione (integrato con gli effetti della sezione I e II) risulta dunque pari a 174,4 milioni di euro nel 2017, 172,1 milioni di euro nel 2018 e 177,4 milioni di euro nel 2019. Il definanziamento operato dalla sezione II, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, riguarda il programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) e, in particolare, il cap. 3001 – Fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'amministrazione (dotazione finale: 2017: 13,1 milioni; 2018: 12,9 milioni; 2019: 13,1 milioni). Si segnala infine che l'allegato al disegno di legge di bilancio relativo al Ministero dell'interno (AC 4127, tomo III) indica anche i definanziamenti cumulati per gli anni 2020 e successivi.

Per quanto riguarda le competenze della I Commissione (Affari costituzionali) assumono rilevanza anche ulteriori stan-

ziamenti previsti in specifici capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

Viene, in primo luogo, in evidenza la Missione n. 1 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri), il cui obiettivo consiste nel trasferimento di risorse per il funzionamento degli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale. Diversamente da quanto avviene per la maggior parte delle altre missioni, che comunemente hanno carattere interministeriale, gli stanziamenti destinati alla missione n. 1 compaiono esclusivamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A partire dall'esercizio finanziario 2017, nell'ambito di tale missione è stato soppresso il programma « *Organi a rilevanza costituzionale* » (1.2) e le relative risorse finanziarie, destinate al funzionamento di tali organi, sono oggetto di tre nuovi programmi specifici, sempre all'interno dello stato di previsione del MEF. Solo le risorse per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) rimangono nell'ambito della Missione n. 1 e sono ora ricomprese nel programma « *Organi costituzionali* », già esistente (1.1). In particolare, gli stanziamenti di competenza della Missione a legislazione vigente (BLV) ammontano a circa 2.266,5 milioni di euro per il 2017. All'interno della Missione non sono previste rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi (articolo 23, comma 3, lettera *a*), mentre si registrano variazioni in aumento (determinate ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), pari a complessivi 59,9 milioni di euro. Accanto a ciò gli effetti contabili della prima sezione aumentano le previsioni di spesa della Missione di ulteriori 45 milioni. Pertanto, le previsioni complessive della Missione n. 1, nel bilancio integrato, risultano pari a 2.371,38 milioni di euro nel 2017, 2.242,25 milioni nel 2018 e 2.234,46 nel 2019. Come accennato, a partire dal 2017 la missione n. 1 si articola in due programmi: il programma 1.1 relativo agli

Organi costituzionali; il programma 1.3 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quanto agli organi costituzionali, le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.1, sono pari a 1.768,31 milioni di euro per il 2017 e si mantengono costanti per il 2018 e 2019. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, determinate sulla base delle esigenze delle varie strutture interessate e del monitoraggio delle somme effettivamente erogate nel tempo. Per quanto riguarda gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica (cap. 2101), del Senato della Repubblica (cap. 2103), della Camera dei deputati (cap. 2104) e della Corte costituzionale (cap. 2105) nel 2017 non registrano variazioni particolari rispetto alle previsioni per l'anno 2016. Più in generale, negli ultimi anni le dotazioni degli organi costituzionali si sono mantenute complessivamente entro il livello fissato per l'esercizio finanziario 2010. Inoltre, a partire dall'esercizio 2013, le dotazioni sia della Camera che del Senato sono diminuite ulteriormente rispetto al livello del 2010; in via analoga, a partire dal 2015 la dotazione richiesta dalla Presidenza della Repubblica risulta inferiore rispetto al livello fissato nel 2010. Per quanto riguarda il 2017, le previsioni di spesa relative alla Corte costituzionale registrano un incremento pari a 2,5 milioni di euro. All'interno del programma in esame, si segnala, inoltre, l'invarianza del capitolo 1999, istituito nell'esercizio finanziario 2013, in cui sono appostate le risorse per il funzionamento dell'Ufficio parlamentare di bilancio in attuazione della legge n. 243 del 2012: le somme destinate sono pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. A decorrere dal 2017, nell'ambito del programma è allocato il capitolo 2178 (finora ricompreso nel soppresso programma « *Organi a rilevanza costituzionale* »), destinato alle somme da assegnare al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che

risultano pari a 7,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Quanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a partire dal 2017 – in conseguenza della ristrutturazione del bilancio conseguente all'introduzioni delle « Azioni » quali ulteriori articolazioni dei programmi di spesa – all'interno del programma in esame viene inclusa l'Azione « Riqualificazione periferie e aree urbane degradate », con il conseguente spostamento dei trasferimenti alla Presidenza per l'attuazione del Piano nazionale per riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate (capitoli 2097 e 2099), già allocati presso altri programmi all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma 1.3, sono pari a 498,15 milioni di euro per il 2017. Per il 2017, all'interno del programma non sono previste rimodulazioni compensative di spese (articolo 23, comma 3, lettera *a*), mentre la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento a legislazione invariata (articolo 23, comma 3, lettera *b*), di 59,9 milioni di euro. Il programma è al contempo definanziato di circa 240 mila euro nel 2018 e di circa 1,4 milioni di euro nel 2019. Accanto a ciò gli effetti contabili della prima sezione aumentano le previsioni, solo per il 2017, di ulteriori 45 milioni. All'esito di tali operazioni, le previsioni complessive del programma nel bilancio integrato risultano pari a 603,1 milioni di euro nel 2017, 473,95 milioni nel 2018 e 466,14 nel 2019. All'interno del programma, le previsioni di competenza a legislazione vigente, destinate alle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri, ammontano complessivamente a 332,28 milioni di euro per il 2017, a 330,49 mln per il 2018 e 330,27 milioni di euro per il 2019. La I e la II sezione del disegno di legge di bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente, che non registrano per il 2017 scostamenti significativi rispetto alle previsioni di bilancio e assestate 2016. Nell'ambito del programma in esame, si segnalano, inoltre: il rifinanzia-

mento per 60 milioni del cap. 2127, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinate al pagamento delle spese derivanti dai contenziosi, solo per il 2017, le cui previsioni a legislazione vigente risultano pari a 80 milioni di euro. Pertanto, le previsioni del bilancio integrato ammontano a 140 milioni nel 2017 e 80 milioni nel 2018 e 2019. La nota al capitolo chiarisce che la variazione proposta per il 2017 è necessaria alla definizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania; la costituzione di un nuovo capitolo 2095 (Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G/7), le cui risorse ammontano a 45 milioni per il 2017, in dipendenza dell'articolo 57 della sezione I del disegno di legge di bilancio 2017-2019; il rifinanziamento per 1,5 milioni di euro del cap. 2191, relativo alle somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale in favore delle future generazioni, per gli anni 2017 e 2018. In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 309, della legge n. 147 del 2013 ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Come anticipato, gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziati nell'ambito del programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. In particolare, tra gli interventi riconducibili agli ambiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di interesse della I Commissione, si ricordano: gli stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 16, *Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)*, al programma Rapporti con le confessioni religiose (27.7), le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano

a 1.088,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; stanziamenti dedicati nell'ambito della Missione 14, *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia* (24) al programma: 14.1. Protezione sociale per particolari categorie (24.5), nel cui ambito si collocano due Azioni di interesse: Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108 relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (cd. Fondo pari opportunità), le cui previsioni di spesa nel bilancio a legislazione vigente risultano pari a 20,53 milioni per il 2017, 20,31 nel 2018 e 17,59 nel 2019. Rispetto a tali stanziamenti, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108. Lo stesso viene al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019. Pertanto, nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.

Si ricorda altresì che l'articolo 50 della sezione I del disegno di legge di bilancio prevede la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi dei Fondi europei; Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a 1,04 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 843,3 mila euro. La sezione II del bilancio opera un definanziamento di entrambi i capitoli per ciascun anno, complessivamente pari a 75 mila euro nel 2017, 90 mila nel 2018 e 91 mila nel 2019.

Con riferimento alle competenze della Commissione Affari costituzionali possono assumere rilevanza anche ulteriori stanziamenti contenuti in specifici capitoli di spesa dello stato di previsione del Mini-

sterio dell'economia e delle finanze. Si segnalano, in particolare, le previsioni relative: alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, confluite in attuazione dell'articolo 29 della legge n. 124 del 2007 nel capitolo 1670 nell'ambito della missione 5 *Ordine pubblico e sicurezza* (7), programma 5.2 Sicurezza democratica (7.4); al Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale (cap. 2185), nell'ambito del programma 18.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (30.2), il cui stanziamento di competenza per l'anno 2017 ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 112,24 milioni di euro. La sezione II del bilancio propone un definanziamento del capitolo di circa 976 mila euro nel 2017 e di 1,9 milioni di euro nel 2018 e nel 2019. Pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 111,3 milioni nel 2017, 108,5 milioni nel 2018 e 110,3 milioni di euro nel 2019; alla somma da assegnare alla Scuola nazionale della amministrazione – SNA (cap. 5217) che, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 14,14 milioni di euro per il 2017, 14,13 per il 2018 e 14,18 milioni per il 2019. La sezione II del bilancio propone un definanziamento del capitolo di circa 311 mila euro nel 2017, 337 mila nel 2018 e 342 mila nel 2019. Pertanto le previsioni del bilancio integrato risultano pari a circa 13,8 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; alle spese per l'azione Agenzia per l'Italia digitale nell'ambito del programma 22.3 *Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* (32.4), della Missione 22, *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* (32); alle somme da corrispondere alla Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.); il capitolo 2116 reca previsioni di competenza nel bilancio a legislazione vigente, pari a 4,27 milioni di euro per il 2017, 4,23 per il 2018 e 4,27 per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; alle

spese per l'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680), pari nel bilancio a legislazione vigente a 183,1 milioni di euro per il 2017, (+6,7 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2016), 181,7 per il 2018 e 181,9 per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; ai trasferimenti alla Corte dei conti (cap. 2160), pari nel bilancio a legislazione vigente a 262,6 milioni di euro per il 2017, (analogamente alle previsioni assestate per il 2016), 261,6 milioni per il 2018 e circa 262 milioni per il 2019. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tali previsioni; alle spese relative al Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni e dall'attuazione dei referendum (cap. 3020) nell'ambito della missione 23 *Fondi da ripartire (33), programma 23.1, Fondi da assegnare (33.1)*. Nel bilancio a legislazione vigente, il capitolo reca uno stanziamento pari a 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, così ridotto a partire dal 2014, in conseguenza delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) in materia elettorale. Le sezioni del bilancio non apportano variazioni a tale stanziamento.

Andrea CECCONI (M5S) desidera porre due questioni riguardanti aspetti di competenza della I Commissione. La prima riguarda l'articolo 52 e lo sblocco di fondi destinati alla contrattazione collettiva della pubblica amministrazione. Ricorda che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il blocco della contrattazione con riferimento agli anni 2015 e successivi e rileva che lo stanziamento disposto dal disegno di legge, a suo avviso già di per sé insufficiente, riguarda solo il triennio 2017-2019 e non copre, quindi, gli anni 2015 e 2016. Si tratta di una disposizione che non tiene conto della sentenza della Corte e di cui la I Commissione dovrebbe rilevare l'illegittimità costituzionale. Sottolinea come sussista anche un aspetto politico della questione, dato che non si restituisce quanto dovuto a cittadini con stipendi non certo elevati, mentre non si

vuole intervenire su quanto percepito, ad esempio, dai parlamentari.

La seconda questione riguarda l'articolo 22 in materia di permesso di soggiorno per coloro che investono nel nostro paese. Si tratta, a suo avviso, di una norma di carattere ordinamentale, dato che non sono certe le stime e che andrebbe stralciata quindi dal disegno di legge di bilancio. Si chiede se si tratti di una fattispecie nuova all'interno del testo unico sull'immigrazione con la previsione di controlli diversi e meno stringenti di quelli previsti per i migranti che sbarcano sulle nostre coste al bordo di barconi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente al deputato Cecconi che la relazione che la I Commissione dovrà fornire alla Commissione bilancio riguarda aspetti di merito del provvedimento, di competenza della I Commissione medesima, mentre il parere di costituzionalità sarà reso sul testo predisposto per l'esame in Assemblea. Osserva, inoltre, che la disposizione dell'articolo 52 si inquadra all'interno del bilancio pluriennale 2017-2019, oggetto del disegno di legge in esame. Fa presente che a suo avviso l'articolo 22 non reca disposizioni di natura ordinamentale e che la stima delle entrate derivanti dalle medesime disposizioni non è certa in quanto si tratta di una nuova disciplina.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 novembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la Conferenza unificata, in data 3 novembre scorso, ha espresso il proprio parere sul provvedimento in esame, che è in corso di trasmissione da parte della Presidenza della Camera. Avverte altresì che il testo del parere, che è pubblicato sul sito istituzionale della Conferenza, è in distribuzione.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, presenta una prima proposta di parere con condizioni e osservazioni (vedi allegato 1) che non tiene conto del parere della Conferenza unificata, anche se molte delle osservazioni ivi formulate sono già ricomprese nella sua proposta di parere. Si riserva di presentare nella seduta di domani una nuova proposta di parere che tenga conto sia del suddetto parere che delle osservazioni che emergeranno dal dibattito. Valuta con favore l'impegno che il Governo ha assunto, in sede di Conferenza unificata, di procedere in sintonia con gli enti territoriali, mediante l'istituzione di un tavolo tecnico.

Nell'illustrare la propria proposta di parere, fa presente che la lunga premessa è dovuta all'esigenza di fornire una sintesi di un provvedimento molto complesso. Le

numerose condizioni e osservazioni tengono conto del parere del Consiglio di Stato, anche al fine di evitare successivi contenziosi e hanno lo scopo di permettere di avere una dirigenza della pubblica amministrazione efficiente e innovativa.

Andrea CECCONI (M5S) anticipa che il suo gruppo trasmetterà informalmente alla relatrice le sue puntuali osservazioni. Ritiene che il lavoro svolto dalla relatrice sia apprezzabile ma non sufficiente a intervenire su un provvedimento a suo avviso viziato all'origine. Rileva, infatti, come non sia possibile avere una riforma a costo zero e come non sia legittimo costituzionalmente l'accentramento di competenze proprie delle Regioni. Osserva che servirà un'intesa blindata con le Regioni per evitare i sicuri ricorsi di queste alla Corte costituzionale. Evidenzia come il provvedimento si basi sulla valutazione del merito dei dirigenti in assenza di direttive sulla valutazione della *performance*, aspetto prima di competenza dell'Autorità nazionale anticorruzione e ora passato al Dipartimento della funzione pubblica che non ha emanato al riguardo le necessarie linee guida. Osserva inoltre l'illogicità di sottoporre a valutazione l'operato di un anno di un dirigente, quando il programma di attività viene talvolta emanato ad agosto.

In merito alla composizione della Commissione di valutazione, sottolinea come questa sia fuori dai criteri della legge di delega e come sia impossibile che le funzioni ad essa attribuite siano svolte direttamente da soggetti che ricoprono altri alti incarichi e che affideranno, quindi, il compito a funzionari dei loro uffici. Ritiene poi sbagliato prevedere che ruoli del tutto diversi, come quello del dirigente dell'amministrazione centrale e di un ente locale possano essere interscambiabili. Si tratta di una serie di contraddizioni difficilmente rimediabili, come quella che dispone che un piccolo comune con pochi fondi paghi sia il dirigente con valutazione negativa sia colui che lo rimpiazza.

Non sono sufficienti poi le norme transitorie previste. Si chiede infatti come sia

possibile per un ente, a fronte di un percorso di formazione e reclutamento di almeno cinque anni, avere a disposizione un dirigente subito dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo.

A suo avviso, dovrebbe essere prorogato per legge il termine per l'esercizio della delega, per ottenere un provvedimento attuabile e che non sia destinato ad un sicuro fallimento come altri che lo hanno preceduto.

Roberta AGOSTINI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e desidera porre alcune puntuali osservazioni su un provvedimento così articolato e che forse, a suo avviso, poteva essere diviso in più decreti legislativi.

Riguardo alla prima condizione del parere della relatrice, ritiene che potrebbero essere previste puntuali e graduali forme di attuazione dello schema, in particolare per gli enti locali. Riguardo poi ai dirigenti privi di incarico, ritiene che debbano essere disposte adeguate garanzie sul piano economico. Osserva che le percentuali relative all'attribuzione di incarichi a soggetti esterni all'ente pubblico siano elevate e che andrebbe perlomeno previsto un criterio che leghi tali percentuali all'esito negativo dell'interpello del personale interno. In merito alla condizione n. 21 sulla predisposizione dei regolamenti attuativi, ritiene che debba essere prevista la consultazione delle organizzazioni sindacali. Sull'osservazione lettera *n*), sottolinea che dovrebbe essere prevista esplicitamente l'obbligatorietà della motivazione nel caso di mancata proroga di un dirigente con valutazione positiva. Infine, con riguardo all'articolo 8, comma 10, dello schema ritiene che il riferimento ai premi che ciascun dirigente può attribuire annualmente a non più di un decimo dei dipendenti in servizio nella propria struttura, vada espunto e devoluto alla contrattazione collettiva.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, nel ringraziare i deputati intervenuti per le loro osservazioni, ribadisce che presenterà una nuova proposta

di parere da sottoporre alla discussione in Commissione nella seduta di domani.

Andrea GIORGIS (PD) si riserva di intervenire nella seduta di domani sulla nuova proposta di parere della relatrice.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 8 novembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 193/2016 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica (Atto n. 328).**PROPOSTA DI PARERE**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « Disciplina della dirigenza della Repubblica » (atto 328), adottato in attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

tenuto conto del parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata e preso atto dei rilievi espressi dalla VII Commissione Cultura e del parere del Comitato per la legislazione;

premesso che:

la legge n. 124 del 2015 ha previsto l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, con particolare riferimento ai profili dell'inquadramento, dell'accesso ai ruoli, della formazione, del conferimento degli incarichi, della valutazione e della responsabilità;

lo schema di decreto legislativo in esame, in particolare, dispone l'articolazione del « sistema della dirigenza pubblica » nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale, ai quali si accede tramite procedure di reclutamento e requisiti omogenei, sulla base del principio che la qualifica dirigenziale è unica e che ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possa ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale;

uno degli obiettivi più innovativi della riforma, infatti, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quello di

superare il perimetro della singola amministrazione e di creare un più ampio « mercato della dirigenza », coincidente con il territorio nazionale, che favorisca la mobilità sia orizzontale sia verticale, incentivando così un sistema potenzialmente virtuoso nel quale la domanda dell'amministrazione e l'offerta della figura dirigenziale possano incontrarsi e trovare reciproco soddisfacimento;

i ruoli della dirigenza regionale e locale sono istituiti previa intesa, rispettivamente, in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ed autonomie locali così come, — previa intesa in tali sedi — è prevista l'istituzione delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale e la definizione dei contenuti formativi del corso concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché la definizione dei criteri generali che competono alle Commissioni;

lo stesso parere del Consiglio di Stato, ha del resto messo in evidenza come la creazione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con previsione di un meccanismo collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

la Corte costituzionale ha poi più volte sottolineato come gli articoli 97 e 98 della Costituzione costituiscano corollari del principio di imparzialità, sottolineando

in particolare l'importanza della distinzione «tra l'azione di governo – normalmente legata agli interessi di una parte politica espressione delle forze di maggioranza – e l'azione dell'amministrazione che nell'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento», ed evidenziando in tale quadro la rilevanza del fatto che il rapporto di lavoro dirigenziale sia «circondato da garanzie» (sentenze n. 453 del 1990 e n. 104 del 2007 n. 104 del 2007);

al fine di valorizzare la trasparenza, il buon funzionamento e l'imparzialità nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, la delega ha previsto l'istituzione di tre Commissioni per la dirigenza pubblica, e nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione Affari costituzionali, nonché nel parere del Consiglio di Stato, è stato più volte messo in evidenza il ruolo di primaria importanza ad esse attribuito nell'ambito del complessivo disegno riformatore per assicurare il funzionamento dei meccanismi che presiedono al nuovo sistema della dirigenza pubblica;

a tali Commissioni, infatti, la riforma attribuisce funzioni di estremo rilievo in tutte le fasi nevralgiche del nuovo sistema, da quella iniziale fino al momento della cessazione dell'incarico, con la finalità di assicurare che la relazione tra politica e amministrazione rimanga nella logica della differenziazione di funzioni coordinate, e non in quella della commistione di compiti politici e gestionali;

la legge delega ha coerentemente previsto che esse siano costituite con «modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali»;

tra le funzioni che le Commissioni per la dirigenza pubblica sono chiamate a svolgere vi è anche quella di provvedere

alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso ai sensi dell'articolo 28-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche se andrebbero meglio specificate con quali modalità e secondo quali criteri si procede alla nomina delle suddette commissioni;

la legge n. 124 del 2015 ha delegato il Governo anche ad operare una revisione complessiva dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), con eventuale trasformazione della sua natura giuridica, anche prevedendo collaborazioni con istituzioni nazionali e internazionali di prestigio, e l'avvalimento – per le attività di reclutamento – di istituzioni di formazione selezionate con procedure trasparenti, e lo schema di decreto in esame, ne ha disposto, conseguentemente, la trasformazione in agenzia;

appare indispensabile, per la piena attuazione della riforma, riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre esperienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello va altresì considerato che il provvedimento in esame è intrinsecamente legato alla previsione dell'articolo 17, comma 1, lettera r) della legge n. 124 del 2015 che ha delegato il Governo, in particolare, ad adottare norme di semplificazione in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché di razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

appare dunque necessario prevedere forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, anche a livello regionale e locale, per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa

accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame;

alla luce della centralità del principio di trasparenza per realizzare un'autentica riforma della dirigenza appare dunque necessario assicurare, quanto più possibile, forme congrue e diffuse di pubblicità degli avvisi per il conferimento degli incarichi, valutando l'opportunità di specificare, anche nell'ambito della disposizione in esame, l'obbligo di provvedere alla pubblicazione della banca dati su un sito istituzionale;

in sede di prima applicazione è affidata al Dipartimento della funzione pubblica una ricognizione degli uffici coperti mediante incarichi dirigenziali, anche tenuto conto dell'istituzione, negli enti locali privi della dirigenza, della figura del dirigente apicale e, a decorrere dalla predetta ricognizione, tale Dipartimento – di concerto con il Dipartimento della ragioneria generale – autorizza annualmente procedure concorsuali assicurando una « giusta proporzione » tra personale dirigenziale e personale non dirigenziale nelle diverse amministrazioni;

appare opportuno chiarire – in sede di prima attuazione della riforma in esame – le modalità di inserimento nel ruolo della dirigenza locale degli attuali segretari comunali e provinciali, con particolare riguardo ai limiti assunzionali vigenti che non contemplano la figura dei segretari comunali e provinciali nell'ambito dei ruoli della dirigenza locale;

appare altresì necessario definire con maggiore chiarezza il quadro normativo di riferimento ed i requisiti richiesti dalla legge per la nuova figura apicale introdotta dal provvedimento in esame, che attualmente reca solo una norma per la prima applicazione che dispone il conferimento dell'incarico agli attuali segretari comunali e provinciali, oltre al richiamo all'articolo 19-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

è inoltre opportuno precisare maggiormente le competenze e le funzioni

della nuova figura dei dirigenti apicali negli enti locali, anche rispetto al loro inserimento nella dotazione organica ed ai limiti vigenti, valutando altresì le ricadute nei comuni di minori dimensioni demografiche, che in molti casi non sono dotati della figura dirigenziale, e le modalità di assunzione nel caso di unioni di comuni;

il nuovo articolo 19-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che per ogni incarico dirigenziale il termine generale sia di quattro anni, rinnovabile di ulteriori due anni, per una sola volta, a condizione che il dirigente abbia conseguito una valutazione positiva e vi sia una decisione motivata dell'amministrazione;

in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, appare necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata, come evidenziato anche dal Consiglio di Stato, da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

il Consiglio di Stato ha altresì messo in evidenza come sia necessario che la fase di attuazione della disciplina dei dirigenti privi di incarico, che comprende, ad esempio, l'esercizio delle funzioni amministrative di individuazione dei posti disponibili, si svolga di intesa con il sistema delle Conferenze;

va altresì ricordato che in via transitoria è previsto che gli attuali dirigenti di I fascia, categoria ad esaurimento, conservano una priorità per almeno il 30 per cento dei posti di livello generale, al fine di salvaguardarne le professionalità acquisite; questa misura va commisurata alle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e al complessivo numero di incarichi;

quanto all'applicazione delle disposizioni in esame alle regioni a statuto speciale, occorre ricordare che la legge delega n. 124 del 2015 prevede all'articolo

22, in via generale, che le disposizioni della legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, conseguendone pertanto che le disposizioni in esame si applicheranno nei loro confronti secondo criteri e modalità stabiliti dalle norme di attuazione dei rispettivi Statuti, e fermo restando quanto già previsto per la Regione Valle d'Aosta e la provincia autonoma di Bolzano dall'articolo 70 del decreto legislativo, n. 165 del 2001;

il Consiglio di Stato, nel proprio parere, ha tra le altre cose evidenziato come uno degli elementi che può incidere sul funzionamento concreto di molti degli innovativi meccanismi previsti dalla riforma è costituito dal principio della invarianza di spesa, ed è pertanto auspicabile provvedere quanto prima alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza;

appare altresì di fondamentale importanza prevedere il Parlamento possa procedere ad un costante monitoraggio delle fasi attuative della riforma, al fine di « accompagnare » i diversi passaggi previsti dal nuovo testo ed intervenire, ove necessario, per garantire l'organicità e l'effettività delle nuove previsioni;

è necessario infine prevedere che il regolamento attuativo di cui al nuovo articolo 28-*sexies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che dovrà definire una serie di criteri attuativi della riforma, dalla composizione e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi-concorso, dei concorsi e degli esami di conferma alle modalità di svolgimento delle prove concorsuali – sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e – per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali – nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) valutare forme e modalità graduali di attuazione delle nuove disposizioni, sia a livello regionale e locale, sia per consentire che il nuovo quadro normativo di riforma del sistema di valutazione di cui all'articolo 17 della legge 124 del 2015 possa accompagnare la piena attuazione del provvedimento in esame, anche stabilendo un cronoprogramma dettagliato delle diverse fasi di attuazione della riforma in discussione nonché assicurando che la banca dati « delle competenze » di cui all'articolo 19-*bis* abbia piena operatività;

2) in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, è necessario che la disciplina prevista dal nuovo articolo 23-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativa ai dirigenti privi di incarico, sia accompagnata da adeguate garanzie soggettive ed oggettive;

3) si valuti l'esigenza di provvedere quanto prima, anche in altro provvedimento, alla destinazione delle risorse necessarie a garantire la piena fattibilità del nuovo sistema della dirigenza, così da assicurare la piena operatività del nuovo sistema definito dalla riforma;

4) individuare, quanto alla composizione delle istituende Commissioni per la dirigenza statale, modalità che consentano di tenere conto pienamente delle previsioni della legge delega, anche valutando un ampliamento da 7 a 9 del numero dei componenti, con una contestuale riduzione dei componenti di diritto, una loro scadenza differenziata, e l'acquisizione di un previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla proposta di nomina, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, dei membri non di diritto delle Commissioni;

5) individuare modalità di selezione dei componenti delle Commissioni per la dirigenza regionale e locale che, coerentemente con i principi espressi nella legge delega, assicurino anche intense forme di raccordo per assicurare il pieno rispetto del riparto di competenze legislative costituzionalmente definito tra lo Stato e le regioni, improntate al principio di leale collaborazione;

6) dotare le Commissioni per la dirigenza pubblica di un adeguato *staff* di supporto tecnico, composto da persone con comprovata esperienza e idonee qualifiche, anche in materia di organizzazione, gestione delle risorse umane e finanziarie, al fine di consentire una «fattibilità concreta» delle numerose funzioni che esse sono chiamate a svolgere per il funzionamento del sistema che coinvolge una platea molto estesa di dirigenti pubblici;

7) prevedere l'obbligo, e non la mera facoltà, di provvedere all'articolazione del ruolo in sezioni speciali, al fine di valorizzare le specifiche professionalità acquisite nell'esercizio di determinate funzioni dirigenziali;

8) stabilire con maggior chiarezza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), che l'attribuzione della gestione del ruolo unico dei dirigenti regionali e locali è affidata, rispettivamente, alle istituende Commissioni per la dirigenza regionale e locale, mentre la «gestione tecnica» di tali ruoli è attribuita al Dipartimento della funzione pubblica;

9) fermo restando il principio cardine della valorizzazione dell'interscambio di professionalità e di esperienze tra i ruoli, sia salvaguardata l'autonomia regionale e locale nella ricognizione dei posti dirigenziali disponibili, nella programmazione del fabbisogno e negli ambiti di rilevanza organizzativa e formativa, individuando forme di raccordo improntate al principio di leale collaborazione, pur nel rispetto degli obiettivi di riduzione di spesa fissati dalla legislazione vigente;

10) riorganizzare in maniera profonda la SNA, sul modello di altre espe-

rienze internazionali, al fine di assicurare una effettiva formazione di una classe dirigenziale autonoma e competente, sotto il profilo di merito e dal punto di vista della migliore gestione e valorizzazione delle risorse umane, calibrando altresì gli obiettivi di formazione della Scuola sulle effettive esigenze e necessità di una dirigenza di alto livello;

11) riesaminare le previsioni che attengono ai rapporti tra gli organi della SNA ed alle modalità di scelta dei loro componenti, in particolare ampliando la rosa di candidati a far parte del Comitato direttivo, considerato che dalla formulazione attuale della norma si evince che sono scelti 5 soggetti nell'ambito di una rosa di 6 candidati, nonché prevedendo che una parte dei 10 membri previsti del Comitato scientifico della nuova Agenzia siano designati dalla Conferenza Stato-regioni e dalla Conferenza Stato-città;

12) al fine di assicurare stabilità e certezza nel nuovo quadro di riferimento, prevedere che le risorse attualmente nella disponibilità della SNA siano trasferite, al momento della trasformazione, all'istituenda agenzia;

13) siano indicate, anche nel regolamento attuativo, le modalità e i criteri secondo i quali si procede alla nomina delle commissioni per l'esame di conferma dei vincitori del concorso;

14) rivedere la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso, con il consenso delle rispettive amministrazioni, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonché quello della carriera dirigenziale penitenziaria, in ragione delle peculiari specialità di tali categorie;

15) chiarire, con riferimento alla disciplina di cui all'articolo 19-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che riguarda la procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, che la partecipazione alle procedure selettive e

comparative, ivi previste, è consentita anche ai dirigenti appartenenti ai ruoli della dirigenza;

16) al comma 5 dell'articolo 19-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001 sia definito con chiarezza il numero dei candidati selezionati dalla Commissione, specificando in particolare se sia pari a cinque o a tre;

17) prevedere una disciplina afferente i requisiti professionali necessari per gli incarichi di dirigente apicale negli enti locali, anche correlata alle diverse dimensioni demografiche nonché alla complessità organizzativa degli enti medesimi e che tenga conto delle competenze e del ruolo ricoperto (responsabile dell'attuazione del programma, direzione e valutazione del personale, coordinamento amministrativo e controllo della legalità);

18) risolvere la contraddizione tra la previsione dell'articolo 9 dello schema di decreto legislativo, che reca l'obbligo per gli enti locali di dotarsi di un dirigente apicale, e quella dell'articolo 10, comma 2, che prevede che i segretari comunali di cui alle fasce A e B, siano assunti dalle amministrazioni che conferiscono loro incarichi dirigenziali nei limiti delle dotazioni organiche, chiarendo in particolare che le nuove figure apicali, sostituiranno quelle dei segretari comunali e provinciali – attualmente a carico degli enti locali e non previsti nelle relative piante organiche – nell'ambito delle risorse che deriveranno dalla prevista soppressione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

19) istituire un apposito Fondo perequativo che, nel nuovo sistema delineato dalla riforma, consenta ai comuni di non doversi gravare dei costi connessi ai dirigenti privi di incarico, inclusi i dirigenti apicali, soprattutto alla luce delle stringenti previsioni normative in materia di equilibrio di bilancio e di facoltà assunzionali, anche tenendo conto delle risorse attualmente destinate alla gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui è disposta la soppressione all'articolo 10;

20) rivedere, anche ampliando, la previsione dell'articolo 6, comma 2, dello schema di decreto legislativo che, per la fase transitoria, riserva il trenta per cento degli incarichi dirigenziali generali ai dirigenti di prima fascia, al fine di valorizzarne adeguatamente le professionalità alla luce delle effettive esigenze derivanti dalle reali consistenze del personale dirigenziale in servizio e al complessivo numero di incarichi;

21) prevedere che il regolamento attuativo, di cui al nuovo articolo 28-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001, sia adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, per la parte riguardante la fase di accesso per i dirigenti regionali e locali, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le regioni;

e con le seguenti osservazioni:

a) valutare l'opportunità che l'istituzione dei ruoli dei dirigenti regionali e locali debba essere preceduta da un'intesa forte con il sistema delle Conferenze Stato-Regioni o Conferenza unificata, con la previsione di un procedimento collaborativo che permetta di giungere, in ogni caso, ad una decisione finale, e regolando altresì la fase e le conseguenze di un eventuale mancato raggiungimento dell'intesa;

b) in corrispondenza con quanto previsto per la Commissione per la dirigenza statale, per la quale è prevista l'istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica, valutare l'opportunità di prevedere – ferma restando l'articolazione del sistema della dirigenza in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento – che le Commissioni per la dirigenza regionale e locale siano istituite presso le Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali;

c) valutare l'esigenza che, nella fase transitoria e fino alla piena operatività della riforma, sia comunque assicurata e favorita la mobilità tra le amministrazioni dei vari comparti coinvolti dalla riforma;

d) chiarire, all'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la portata della previsione in base alla quale « resta ferma la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali », con riguardo al nuovo sistema della dirigenza articolato nei tre ruoli della dirigenza statale, regionale e locale;

e) valutare l'opportunità di definire, all'articolo 2 dello schema di decreto, in che modo le attuali norme che disciplinano il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse – di cui agli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 – si coordinino con il nuovo sistema della dirigenza articolato in tre ruoli unici;

f) introdurre una disposizione transitoria volta a definire meglio e in maniera graduale la prevista trasformazione della SNA in agenzia; valutare altresì l'opportunità che nella convenzione triennale di cui al comma 4 dell'articolo 28-*quinquies* sia assicurato anche il coinvolgimento dei Presidenti delle Conferenze Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali; prevedere infine che alla nuova agenzia sia assicurato il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

g) in merito al personale della SNA, valutare l'esigenza di prevedere, da un lato, che siano mantenuti fino alla loro naturale scadenza i contratti di docenza a tempo pieno, temporanei o integrativi in corso al momento dell'istituzione dell'Agenzia e che i docenti possano svolgere anche attività di programmazione e di coordinamento delle attività didattiche; dall'altro lato, per il personale tecnico-amministrativo, che sia mantenuto il contratto collettivo in essere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, per garantire la continuità del personale e tenendo conto dell'incardinamento della nuova agenzia presso la Presidenza del Consiglio, valutare l'opportunità di mantenere a favore del personale che non opta ai sensi dell'articolo 28-*quinquies*, comma 17, il trattamento in essere alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;

h) al fine di assicurare nell'attività di formazione un ampio coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, così come espressamente previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge delega, valuti il Governo, anche alla luce della riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato prevista dall'articolo 8 della medesima legge, la possibilità di avvalersi di organismi che operano nel settore, anche come società *in house* delle amministrazioni statali e locali;

i) impostare – nel nuovo assetto normativo definito dalla riforma – il rapporto tra corso-concorso e concorso sulla base del dato oggettivo determinato dal rapporto « posti fissi » e « posti disponibili » anziché sulla sola valutazione del Dipartimento della funzione pubblica fondata sul presupposto della sussistenza di « esigenze non coperte dalla programmazione triennale »; valutare altresì – quanto al concorso – la possibilità che allo stesso possano avere accesso anche soggetti esterni alla pubblica amministrazione, purché in possesso di una comprovata esperienza dirigenziale o di titoli specialistici adeguati;

l) valorizzare, in tale quadro, il ruolo svolto dalla SNA, nel nuovo assetto delineato dal provvedimento in esame, quale « hub » in cui confluiscono le valutazioni di fabbisogno dei tre ruoli ed in cui sono definite le migliori pratiche per assicurare una formazione specialistica e di alto livello della classe dirigenziale;

m) si valuti l'opportunità, in ragione dell'autonomia che caratterizza le autorità indipendenti, nonché la Consob, di prevedere da un lato, che il ruolo unico dei dirigenti delle autorità indipendenti sia articolato in sezioni speciali, che tengano conto delle specifiche professionalità; e dall'altro, fermo restando quanto previsto dal decreto legge n. 90 del 2014 sulle procedure concorsuali unitarie, sia rivista la previsione che consente di reclutare con il corso-concorso e con il concorso anche i dirigenti di tali Autorità;

n) prevedere che – in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità – l'ob-

bligo di motivazione sia esteso ad ogni decisione relativa al rinnovo degli incarichi;

o) si valuti l'opportunità di coordinare le previsioni previste per i dirigenti privi di incarico, che fanno riferimento ad un arco temporale di 2 anni, con il termine più ampio di 4 anni previsto dal comma 4 dell'articolo 10, concernente i segretari comunali e provinciali confluiti nel ruolo unico dei dirigenti locali;

p) valutare l'opportunità di chiarire le previsioni dettate al comma 5 dell'articolo 10 relative all'immissione in ruolo degli attuali segretari comunali e provinciali, già iscritti all'Albo, di fascia C e dei vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera, già avviate alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riguardo al rinvio previsto all'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 101/2013, dove non è chiaro se l'assegnazione alle amministrazioni statali avvenga in via diretta da parte del Dipartimento della funzione pubblica oppure debba essere disposta solo all'esito delle procedure concorsuali ivi previste;

q) valutare l'opportunità di prevedere un'apposita sezione professionale dei dirigenti apicali, nell'ambito del ruolo della dirigenza degli enti locali, alla luce della obbligatorietà di questa nuova figura e del profilo professionale richiesto;

r) alla luce del nuovo articolo 27-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di dirigenza degli enti locali e dell'articolo 10 dello schema di decreto sulle norme transitorie, sia definita la disciplina applicabile agli enti di area vasta, tenuto conto del numero di deleghe loro attribuite, del numero degli abitanti interessati e delle funzioni da essi svolte;

s) riguardo alla disciplina generale dei dirigenti privi di incarico di cui all'articolo 23-*ter*, si valuti l'opportunità che le Commissioni per la dirigenza pubblica definiscano i criteri per l'assegnazione d'ufficio a coloro che rimangono privi di incarico, tenendo conto, ad esempio, del

caso in cui gli avvisi pubblici siano andati deserti o della priorità da assegnare ad incarichi posti nelle vicinanze territoriali rispetto al precedente incarico;

t) si valuti l'opportunità di prevedere l'inquadramento nel ruolo unico dei dirigenti statali anche per quei soggetti che hanno prestato servizio come segretari comunali ai sensi dell'articolo 1, comma 49 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e che prestano o hanno prestato servizio quali dirigenti di pubbliche amministrazioni;

u) valutare l'opportunità di prevedere che le Commissioni per la dirigenza pubblica, nella definizione dei criteri generali relativi ai requisiti per il conferimento degli incarichi dirigenziali tengano conto delle ultime valutazioni conseguite prima del collocamento in aspettativa, o del distacco o di analogo provvedimento, nonché delle attività prestate dal dirigente per lo svolgimento di funzioni istituzionali previste e garantite dalla legge e per le quali è obbligatorio il collocamento in aspettativa; definire, in particolare, una disciplina pienamente coerente con le previsioni dell'articolo 51, ultimo comma, della Costituzione in base alle quali « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro »;

v) valutare l'opportunità di specificare che per tali soggetti restano fermi l'iscrizione ai ruoli delle amministrazioni di appartenenza, il trattamento giuridico in corso alla data di collocamento in aspettativa, distacco o analogo provvedimento e, ove spettante, il relativo trattamento economico;

z) fermo restando la necessità di garantire l'interscambio tra le professionalità appartenenti ai diversi ruoli, valutare l'opportunità di mantenere l'istituto del comando, in via transitoria e fin quando la riforma in esame non sarà pienamente operativa, per tutti i dirigenti e, una volta che la stessa sarà a pieno regime, per i soli dirigenti che non rientrano nei tre ruoli unici.

ALLEGATO 2

DL 193/2016 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4110 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

osservato che sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in particolare, « sistema tributario e contabile dello Stato », « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », « diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea », « immigrazione », « difesa e Forze armate », « ordinamento civile » e « previdenza sociale », attribuite alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, nonché « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » e « grandi reti di trasporto e di navigazione », di competenza concorrente tra Stato e Regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che alcune disposizioni del decreto-legge prevedono che gli interventi previsti decorrano a partire da una determinata data come, in particolare, l'articolo 1, che dispone la soppressione del gruppo Equitalia dal 1° luglio 2017 e l'articolo 4 che introduce dal 1° gennaio 2017 una comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e, sempre con

decorrenza 1° gennaio 2017, una comunicazione IVA periodica per finalità di monitoraggio;

preso atto che nel preambolo al decreto-legge i requisiti di straordinaria necessità e urgenza, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, sono ricondotti alle esigenze di finanza pubblica e all'esigenza « di ottimizzare l'attività di riscossione adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, primo comma, della Costituzione », in base al quale lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico;

preso atto, altresì, che nel medesimo preambolo è richiamato, al fine delle misure da adottare per le predette finalità, il contenuto del rapporto Italia – Amministrazione fiscale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), del 19 luglio 2016 e, in particolare, il capitolo 6, rubricato « riscossione coattiva delle imposte: problemi specifici identificati »;

preso atto, infine, che, sempre nel preambolo, è affermata la « straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i termini della procedura di collaborazione volon-

taria nonché di prevedere misure di contrasto all'evasione fiscale » e di « procedere alla revisione della disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini dell'attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalità » e di « prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili »;

evidenziato che il decreto-legge reca interventi volti ad incidere su diverse materie e settori dell'ordinamento, quali, in particolare, materia fiscale, Fondo occupazione, missioni internazionali, trasporto regionale, accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, Fondo PMI;

ricordato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, ha collegato il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per l'emanazione di un decreto-legge ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico e che la medesima Corte ha affermato che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 – che prescrive che il contenuto del decreto-legge deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al

titolo – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza;

rilevato, con favore, che l'articolo 12 dispone misure finanziarie per i comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri e, in particolare, il comma 1 incrementa di 600 milioni di euro per l'anno 2016 le spese inerenti l'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattamento e di accoglienza per stranieri mentre il comma 2 prevede il concorso dello Stato agli oneri che sostengono i Comuni che accolgono le persone richiedenti la protezione internazionale, autorizzando la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e istituendo nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo iscritto nella missione « Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti », programma « Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	33
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	42
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo SI-SEL</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	41
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	52

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta inizia alle 13.35.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) alla quale ha apposto una condizione affinché Equitalia Giustizia S.p.A sia esclusa, con le modalità ritenute più congrue, dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano, al momento della entrata in vigore

del decreto legge, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.

Come ha avuto modo di sottolineare nella precedente seduta, lo scioglimento Equitalia Giustizia S.p.A avrebbe effetti negativi sulla gestione del Fondo Unico Giustizia, in quanto tale attività non può essere svolta in alcun modo dall'Agenzia delle entrate-Riscossione o dall'amministrazione giudiziaria, che è priva delle risorse e delle professionalità necessarie allo svolgimento di tale attività.

Vittorio FERRARESI (M5S) nel condire quanto affermato dalla relatrice, ritiene che il vero problema relativo al Fondo Unico Giustizia sia la circostanza che la ripartizione delle risorse confluite in questo possa essere modificata ogni anno a discrezione del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il rischio di vedere sostanzialmente ridotta la quota per ora riservata al Ministero della Giustizia. Osserva, infatti, come la specifica destinazione delle predette risorse dipenda, in misura rilevante, dalla diversa « sensibilità » per le questioni di giustizia del soggetti competente a determinare le quote delle ripartizioni del fondo tra i Ministeri della giustizia, dell'interno e dell'economia.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatrice*, nel prendere atto delle considerazioni del deputato Ferraresi, ricorda che la normativa vigente, già attualmente, prevede le risorse del Fondo unico Giustizia debbano essere destinate al Ministero della giustizia in misura non inferiore ad un terzo, che quindi costituisce un limite minimo per la discrezionalità del Presidente del Consiglio. Ciò premesso, pur concordando in ordine al fatto che le modalità di ripartizione delle risorse del FUG dovrebbe essere stabilita da una fonte normativa di rango primario, e non da un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, ritiene che quella appena rappresentata dal collega sia una questione piuttosto delicata e complessa, sulla quale occorrerà fare una seria riflessione che, tuttavia, non può essere svolta in questa sede.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente e relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Walter VERINI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame, nella seduta odierna, del disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis). Prima di soffermarsi sui contenuti del provvedimento, per la parte di stretta competenza della Commissione giustizia, rammenta che con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, rileva che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Ciò premesso, nel passare all'esame, per i profili di competenza della II Commissione, della prima sezione del provvedimento, segnala le disposizioni contenute, rispettivamente, negli articoli 7, 21 e 75.

L'articolo 7 prevede l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con riferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto « prima casa »).

Nello specifico, le lettere *a)* e *b)* di cui al comma 1, allungano i termini previsti dalla legge per il ritrasferimento degli immobili ceduti a imprese, in seno a procedure giudiziarie con imposizione indiretta agevolata.

A tal fine si interviene sulle norme (contenute nell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2016) che prevedono l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (dunque agevolata) sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, se l'acquirente è soggetto che svolge attività d'impresa.

Con le modifiche di cui alla lettera *a)* si allunga da due a cinque anni il periodo di tempo entro il quale l'acquirente imprenditore che ha usufruito dell'agevolazione è tenuto a ritrasferire i beni immobili oggetto della transazione.

Viene conseguentemente modificato il comma 2 del medesimo articolo 16, che si occupa delle misure sanzionatorie previste nel caso di mancato tempestivo ritrasferimento del bene: in tale ipotesi le imposte sono dovute nella misura ordinaria (9 per

cento) e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora.

Con le norme in esame, per l'opportuno coordinamento, le sanzioni sono applicate nel caso di mancato ritrasferimento entro il quinquennio (in luogo del biennio).

Ricordo che, ai sensi del vigente comma 2, dalla scadenza del biennio decorre inoltre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

Con la lettera *c)* (che modifica il comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 18 del 2016) si allungano di 6 mesi i termini di operatività dell'agevolazione, che si applica ai trasferimenti stipulati entro il 30 giugno 2017, in luogo del 31 dicembre 2016.

La norma modificata si riferisce all'insieme di agevolazioni di cui all'articolo 16, dunque l'operatività delle stesse è prorogata sia nei confronti degli acquirenti imprenditori, sia degli acquirenti non imprenditori che acquistano la « prima casa ».

L'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica.

In particolare, il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il Fondo è destinato a finanziare interventi in diversi settori, tra cui l'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria.

L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello

Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

I criteri e le modalità di erogazione sono definiti, ai sensi del comma 11, da provvedimenti adottati dal commissario straordinario, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

L'articolo 75 attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata (comma 1).

Tale strategia, elaborata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, in coerenza con le indicazioni contenute nel Piano nazionale di riforma contenuto nel DEF 2015 e 2016, dovrà essere sottoposta all'approvazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Sono poi disciplinate le attività dei titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, in coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE. Tali soggetti dovranno pianificare specifiche azioni per la valorizzazione dei beni e delle aziende e, a tal fine, dovranno seguire le modalità di cui all'articolo 1, comma 194, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

L'Agenzia nazionale, entro il 30 settembre di ogni anno, presenterà al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale, nella quale darà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate.

È poi previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per la crescita sostenibile – già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate – possano essere incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti.

In proposito, rammenta che legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 195), ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo; il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale; la tutela dei livelli occupazionali; la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare; la tutela della salute e della sicurezza del lavoro; il sostegno ad alcune tipologie di cooperative. Il supporto ha luogo nell'ambito dei procedimenti penali per una serie di gravi delitti e in procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Ai sensi del comma 196 del citato articolo 1, i 10 milioni di euro complessivamente stanziati per ciascun anno del triennio 2016-2018 confluiscono direttamente:

nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

(articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996), destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195);

nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il comma 2 dell'articolo 75 provvede poi a rifinanziare direttamente, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l'incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel successivo comma 196, e dunque:

per 3 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;

per 7 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

Ricorda, infine, che il disegno di legge S. 2134, già approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, nel modificare in più parti il Codice antimafia, propone significative modifiche all'attuale gestione dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, intervenendo anche sui compiti, l'organizzazione e le funzioni dell'Agenzia nazionale.

Nel passare all'esame delle disposizioni contenute nella seconda sezione del disegno di legge in titolo, segnala che l'articolo 92, comma 1, del disegno di legge in titolo, prima sezione, autorizza l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione di cui alla tabella 5 (comma 1).

Il comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, con riguardo alle spese:

per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati;

per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali;

per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.

Si tratta delle spese comprese nel programma « amministrazione penitenziaria » e nel programma « giustizia minorile e di comunità », afferenti alla missione « giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2017.

Tale stato di previsione (A.C. 4127-bis, Tab. 5) prevede spese finali pari a 7.932,2

milioni di euro e si articola in due missioni (e sei programmi):

1) pro quota (con tale espressione intendendosi che alcuni programmi della medesima missione sono compresi nello stato di previsione di altri ministeri) la missione n. 6, denominata Giustizia, articolata in quattro programmi di spesa;

2) pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, cui fanno riferimento due programmi di spesa.

Rispetto al 2016, il disegno di legge di bilancio 2017 prevede per il Ministero della giustizia stanziamenti pressoché invariati (con un incremento di 16,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2016).

In particolare, rispetto al bilancio assestate 2016, il bilancio a legislazione vigente prevede per il 2017 stanziamenti maggiori (con un incremento di 31,6 milioni di euro), che sono stati però ridotti attraverso alcuni definanziamenti (per complessivi 15,1 milioni di euro) disposti dalla seconda sezione del disegno di legge.

Rammenta, infatti che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2017 possono incidere, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile. L'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso: la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse; la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto

previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma). In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Il Ministero della giustizia non si è avvalso di questa possibilità e dunque non risultano in sezione II rimodulazioni. Tale Ministero si è, invece, avvalso della possibilità di procedere a definanziamenti – che ha operato per 15,1 milioni di euro – relativi a singoli programmi.

Così determinato il bilancio integrato del Ministero della giustizia in 7.932,2 milioni di euro, risulta che le spese del medesimo ministero corrispondono all'1,3 per cento del totale delle spese finali dello Stato, che risultano pari a 606.595 milioni di euro. Al riguardo, dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 2006-2017 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente diminuita passando dall'1,7 per cento del 2006 all'odierno 1,3 per cento. Nel corso della XVI legislatura, la percentuale ha oscillato tra l'1,4 per cento e l'1,6 per cento per scendere all'1,3 per cento a partire dall'esercizio 2013; dato confermato dalle previsioni 2017.

Passando ad una più dettagliata analisi della spesa articolata per missioni e programmi, segnala preliminarmente che la missione n. 6, « Giustizia », dotata di stanziamenti di competenza pari a 8.207,2 milioni di euro, a partire da questo esercizio, non è più di integrale pertinenza del Ministero della Giustizia.

Dei sette programmi che la compongono, infatti, solo 4 sono attribuiti ai centri di responsabilità del ministero e sono esposti in tabella n. 5; i restanti 3 sono di pertinenza del Ministero dell'economia e sono esposti in tabella n. 2.

Per quanto riguarda i programmi di competenza del Ministero della Giustizia, nel disegno di legge di bilancio integrato, alla missione Giustizia è assegnata una dotazione pari a 7.806,1 milioni di euro (+136,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016).

La missione è, a partire da quest'anno, articolata in quattro programmi di spesa:

1.1. Amministrazione penitenziaria, per 2.665,2 milioni di euro;

1.2. Giustizia civile e penale, per 3.861,1 milioni di euro;

1.3. Giustizia minorile e di comunità, per 236,4 milioni di euro;

1.4. Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, per 1.043,4 milioni di euro.

Nello specifico, per quanto concerne il programma relativo all'Amministrazione penitenziaria (1.1), gestito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP), evidenzia che il relativo stanziamento, nel bilancio di previsione 2017, è pari a 2.665,2 milioni di euro (di cui 2.604,2 milioni per spese correnti, 61 milioni per spese in conto capitale).

Riguardo al programma relativo alla giustizia civile e penale (1.2), ora interamente gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi (DOG), il corrispondente stanziamento, nel bilancio di previsione 2017, è pari a 3.861,1 milioni di euro (di cui 3.811,2 milioni per spese correnti, 49,9 milioni per spese in conto capitale).

Con riferimento al programma concernente la giustizia minorile e di comunità (1.3), gestito dall'omonimo Dipartimento, richiama l'attenzione sul fatto che, a partire da questo esercizio finanziario, è data pienamente attuazione al regolamento di riorganizzazione del ministero (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015), che prevede il passaggio delle competenze e del personale degli uffici per l'esecuzione esterna dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria al nuovo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (DGMC).

Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento per la giustizia minorile e di comunità di 236,4 milioni di euro (di cui 228,6 milioni di spese correnti e 7,8 milioni di spese in conto capitale). Le risorse

sono evidentemente aumentate rispetto al bilancio 2016 (151,7 milioni di euro) in relazione alle nuove competenze assunte dal Dipartimento.

Quanto al nuovo programma relativo ai servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (1.4), inserito nella missione n. 6 Giustizia a partire dal bilancio 2017 e interamente gestito dal Dipartimento degli affari di giustizia (DAG), il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 1.043 milioni di euro, integralmente imputato a spese correnti. Anche per questo programma non sono previste rimodulazioni né rifinanziamenti o definanziamenti.

Relativamente alla missione n. 32 relativa ai servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, sottolinea che la stessa, rispetto alla quale il Ministero della Giustizia gestisce 126,1 milioni di euro, è articolata in 2 programmi di spesa:

2.1 Indirizzo politico, per 31,8 milioni di euro;

2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, per 94,3 milioni di euro.

Il programma « Indirizzo politico » (2.1) è interamente gestito dal Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 31,8 milioni di euro pressoché integralmente imputato a spese correnti e, nello specifico, a redditi da lavoro dipendente (circa 27 milioni di euro). Anche per questo programma non sono previste rimodulazioni né rifinanziamenti o definanziamenti.

Quanto al programma « Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza » (2.2), gestito dal Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il bilancio di previsione 2017 reca uno stanziamento di 94,3 milioni di euro, pressoché integralmente imputato a spese correnti.

Con riferimento, infine, ad ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione giustizia, richiama l'attenzione

sul fatto che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia (tabella n. 2).

In particolare: il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma n. 6.5., Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 193,3 milioni di euro; il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma n. 6.7, Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 173,3 milioni di euro (lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 171,3 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia); il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura, per il quale sono stanziati 34,4 milioni di euro.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel far presente che il suo gruppo parlamentare presenterà proposte emendative al provvedimento in titolo direttamente presso la V Commissione, stigmatizza il fatto che non siano nello stesso previsti interventi destinati ad incrementare l'efficienza del sistema giustizia. Al riguardo, fa notare, infatti, come gli stanziamenti per l'anno finanziario 2017 siano rimasti sostanzialmente immutati rispetto a quelli già previsti negli anni precedenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che il termine per la presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al provvedimento in titolo, per la parte di competenza della Commissione giustizia, è fissato per le ore 10 di domani, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

Atto n. 344.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in discussione (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SI-SEL) presenta ed illustra una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 3*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta di parere della relatrice, la proposta di parere alternativa presentata dal gruppo parlamentare Sinistra Italiana non sarà posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Atto n. 345.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.

Atto n. 346.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Micaela CAMPANA (PD), *relatrice*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in titolo (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il disegno di legge n. 4110, diretto a convertire il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

rilevato che:

l'articolo 1 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2017, lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

il gruppo Equitalia è organizzato in Holding Equitalia S.p.A., Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. ed Equitalia Giustizia S.p.A.;

Equitalia Giustizia S.p.A., istituita nel 2008, è il gestore del Fondo Unico di Giustizia (FUG), nel quale confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e in applicazione delle misure di prevenzione antimafia, i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata, nonché i libretti di risparmio e i titoli di credito sequestrati, che vengono gestiti provvisoriamente. La gestione del FUG, pertanto, si sostanzia nel versare allo Stato le risorse confiscate, l'utile della gestione finanziaria delle risorse liquide del FUG e una quota delle risorse sequestrate stabilita con Decreto Ministeriale, nella restituzione delle risorse dissequestrate, nell'assicurare la gestione finanziaria delle risorse liquide, garantendo la fruttuosità delle stesse nel periodo di gestione e, quindi, nel garantire

allo Stato la riassegnazione delle somme del FUG secondo la ripartizione prevista dalla legge. Equitalia Giustizia, inoltre, gestisce i crediti di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), operando, per questa attività, sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari;

Equitalia Giustizia S.p.A. non effettua alcuna attività di riscossione, ma solo le attività esecutive funzionali alla riscossione delle spese di giustizia e delle pene pecuniarie conseguenti a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o diventati definitivi;

le somme versate da Equitalia Giustizia S.p.A. allo Stato sono destinate nella misura del 49 per cento, secondo quanto previsto da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ogni anno (la legge prevede in misura non inferiore a 1/3), al ministero della Giustizia per il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari;

ritenuto che:

il decreto-legge, pur non occupandosi dell'attività svolta da Equitalia giustizia, ha tuttavia espressamente previsto lo scioglimento di tutte le società del gruppo Equitalia;

pertanto la soppressione di Equitalia Giustizia, da un lato, non appare coerente con al *ratio* del decreto legge, che nel preambolo al decreto stesso è individuata nella straordinaria necessità e ur-

genza « di ottimizzare l'attività di riscossione » per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, in quanto Equitalia Giustizia non svolge alcuna attività di riscossione e, dall'altro, non tiene conto che le funzioni di gestione del Fondo Unico Giustizia impediscono il loro trasferimento all'interno del nuovo ente incaricato della riscossione dei crediti, e specificamente ad un'articolazione interna dello stesso, esigendosi invece un'autonomia contabile e funzionale, come premessa indispensabile dell'imputazione soggettiva della titolarità delle somme che confluiscono nel Fondo;

dallo scioglimento di Equitalia giustizia, in quanto società del gruppo Equitalia, e, soprattutto dalla mancata espressa disciplina del trasferimento delle funzioni ad essa attribuite, conseguirebbe l'attribuzione di tali funzioni all'amministrazione giudiziaria, che è priva delle risorse e delle professionalità necessarie allo svolgimento delle suddette attività;

sottolineata pertanto l'esigenza di prioritaria di assicurare la continuità delle gestione delle risorse che confluiscono nel FUG, nonché un'adeguata attività di coordinamento e controllo del Ministero della Giustizia sulla suddetta attività di gestione, è escludere Equitalia Giustizia S.p.A dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che attualmente regolano, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1 Equitalia Giustizia S.p.A sia esclusa, con le modalità ritenute più congrue, dallo scioglimento di Equitalia, facendo salva l'applicazione di tutte le disposizioni che regolano, al momento della entrata in vigore del decreto-legge, le attività di Equitalia Giustizia S.p.A.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (Atto n. 344).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

osservato che:

lo schema di decreto è diretto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n.76, recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», prevedendo il necessario coordinamento della legislazione riguardante la materia della disciplina delle registrazioni di stato civile ed adeguando l'ordinamento di stato civile con le previsioni della predetta legge relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione civile;

una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, con il

quale sono state dettate le disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile fino all'entrata in vigore della nuova normativa;

per quanto attiene alla scelta del cognome, l'articolo 70-*octies* del decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*), dello schema di decreto, prevede che «le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e che la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile»;

nella relazione illustrativa si sottolinea che la disciplina della scelta del cognome differisce da quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che, «a seguito della dichiarazione relativa al cognome, gli ufficiali dello stato civile procedono all'annotazione dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica». Si è ritenuto, infatti, di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome co-

mune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – nel senso che tale eventuale dichiarazione non determina una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile. Per tale ragione, lo schema di decreto ha previsto che « per le parti dell'unione civile le schede (anagrafiche) devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile » (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2);

in attesa dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esplicherà i propri effetti, per cui, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile dovranno effettuare le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2, di tale decreto;

appare, pertanto, necessario introdurre una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

in materia di rettifica del sesso la legge n. 76 del 2016 prevede che « la sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso » (articolo 1, comma 26) e che « alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. » (articolo 1, comma 27). Quest'ultima disposizione è diretta a dare attuazione concreta alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1984 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e, di conseguenza, dell'articolo 31, comma 6, del decreto

legislativo n. 150 del 2011, « nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da stabilirsi dal legislatore »;

lo schema di decreto in esame, alla luce di quanto previsto dal comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, prevede al comma 5 dell'articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (articolo 1, comma 1, lettera t)) l'ufficiale di stato civile come destinatario della dichiarazione dei due coniugi di non voler sciogliere il matrimonio o di non volerne cessare gli effetti civili, prescrivendogli, all'esito di tale dichiarazione, di procedere automaticamente all'iscrizione dell'unione civile nel registro degli atti del matrimonio e delle unioni civili;

quest'ultima disposizione, così come formulata, suscita alcune perplessità sia per il riferimento al registro degli atti del matrimonio, che quindi dovrebbe essere eliminato, per la possibile sfasatura temporale intercorrente tra il momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi, annotando contestualmente l'unione civile. In particolare, potrebbe determinarsi, in mancanza di una ulteriore specificazione sui tempi e modi di effettuazione della dichiarazione, il pericolo che l'ufficiale di stato civile proceda alla rettificazione di sesso con il conseguente scioglimento del matrimonio, prima che sia data la possibilità alle parti di effettuare la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, venendosi così a determinare uno sfasamento temporale tra i due momenti, in

contrasto sia con l'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016 sia con la giurisprudenza costituzionale, secondo cui la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata;

alla luce delle considerazioni che precedono, l'interpretazione più corretta della legge n. 76 del 2016, consente di ritenere che la modifica normativa, per un corretto esercizio della delega – da effettuarsi sia ai sensi dell'articolo 1, comma 28 lettera *a*) che ai sensi della lettera *c*) – debba incidere a monte, sulla fase giudiziaria del procedimento per la rettificazione di sesso, prevista dalla legge n. 164 del 1982 e dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, anziché sul momento meramente dichiarativo costituito dall'annotazione della rettificazione di sesso nei registri dello stato civile. Il procedimento previsto per la rettificazione di sesso potrebbe essere quindi modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;

l'articolo 1, comma 1, lettera *t*), introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 l'articolo 70-*undecies* in materia di opposizione all'unione civile, che ricalca totalmente l'analogo articolo che disciplina l'opposizione al matrimonio, che prevede quali soggetti legittimati all'opposizione sia il pubblico ministero, in base all'indicazione contenuta nell'articolo 59 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che soggetti privati individuati dall'articolo 102 del codice civile. Considerato che l'articolo 102 del codice civile non è tra le norme richiamate dalla legge n. 76 del 2016, deve ritenersi che l'opposizione alla costitu-

zione dell'unione civile possa essere effettuata solo dal p.m. Per tale ragione, l'articolo 70-*undecies* dovrebbe essere modificato nella rubrica, eliminando il riferimento « agli altri soggetti legittimati »;

all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo dovrebbero essere previste le modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione « unioni civili »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso « 70-*octies* » sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso « 70-*octies* », comma 5, siano eliminate le parole: « degli atti di matrimonio e »;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso « 70-*octies* », il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso « 70-*undecies* », nella rubrica siano eliminate le parole: « del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati »;

5) all'articolo 5 sia prevista la modifica delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione « unioni civili ».

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (Atto n. 344).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO SI-SEL

La II Commissione Giustizia,

esaminato ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);

con riferimento al Regolamento di stato civile:

nel nuovo articolo 70-*decies*, primo comma, viene richiamato un articolo 58-*ter* che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo esonerare l'ufficio dello stato civile dalle verifiche di cui all'articolo 70-*ter* è quest'ultimo a dover essere richiamato;

nel nuovo articolo 70-*quaterdecies* nelle lettere *b*) e *c*) del primo comma, viene richiamato un articolo 57-*quater* che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo fare riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita di cui all'articolo 70-*decies* è quest'ultimo a dover essere richiamato;

lo schema di decreto ha trascurato di novellare l'articolo 94, rubricato « Annotazioni ed altre formalità », il quale prescrive che in caso una persona cambi o modifichi il nome o il cognome, i decreti che lo devono essere annotati, su richiesta degli interessati anche nell'atto di matrimonio del medesimo. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio, che deve provvedere ad analogo annotazione. L'articolo va novellato inserendo il riferimento all'atto di unione civile accanto a quello di matrimonio, in quanto anche il primo necessita di essere aggiornato in caso di modifica del nome o del cognome;

è abnorme la scelta di una certificazione specifica solo per le unioni civili (articolo 70-*quinqüesdecies*) con dati assolutamente irrilevanti ai fini della certificazione medesima, quale la residenza dei testimoni. La certificazione – trattandosi di un regolare atto di stato civile – deve seguire le disposizioni degli articolo 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;

con l'introduzione dell'articolo 134-*bis* nel Regio Decreto 1238 del 1939 non viene chiarita la procedura di trascrizione

del matrimonio celebrato all'estero e della sua equiparazione – negli effetti – all'unione civile. Non è precisato come avverrà, cosa si riporterà negli atti anagrafici degli interessati e cosa nelle relative certificazioni. Occorre preliminarmente considerare che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – tali sono in base alla legge del luogo di celebrano e tali restano anche in Italia, anche se i loro effetti giuridici vengono degradati a quelli dell'unione civile esistente in Italia. Trattandosi di veri e propri matrimoni la cui esistenza e validità non è revocata in dubbio dall'ordinamento italiano, anzi è confermata dalla legge 76 (articolo 1, comma 28, lettera b)), che chiede di trascriverli, oltre che da precedente giurisprudenza della cassazione (sentenza n. 4184/2012), lo schema di decreto legislativo deve disporre che vengano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni (e non in quello delle unioni civili); che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;

la Relazione illustrativa riporta che si è scelto di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – che tale eventuale dichiarazione non determini una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile, similmente a quanto accade nel matrimonio. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, inserendovi il comma 3-bis (articolo 3, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo) nel quale si specifica che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile». La nuova dizione contenuta nell'articolo 70-octies non appare

realizzare l'interpretazione prescelta dal legislatore delegato, ma al contrario conserva la stessa impostazione di cui all'articolo 1, comma 10 della legge 76/2016. La sola modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica 223/89, in cui si stabilisce che la scheda anagrafica continui ad essere intestata con le generalità precedenti, non appare idonea o sufficiente a determinare che la scelta del cognome non incide sulle generalità anagrafiche della persona. A tal proposito sarebbe necessario valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-octies o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate;

fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile effettueranno le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2. Lo schema di decreto legislativo non contiene una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non più in vigore;

l'articolo 5 dello schema novella gli articoli 204 e 834, inserendovi il riferimento alle unioni civili, ma non sono state modificate in maniera consequenziale le rispettive rubriche, inserendovi l'espressione «unioni civili»;

la stampa ha riportato numerosi casi di sindaci che hanno rifiutato di procedere alla costituzione delle unioni civili all'interno delle stesse sale dove si celebrano i matrimoni, o negli stessi giorni, disponendo che la loro costituzione avvenisse anche in sgabuzzini o di fronte ad uno sportello senza alcuna solennità, come l'atto richiede, o senza il necessario rispetto delle persone che si uniscono e dei loro invitati. Lo schema di decreto legislativo ignora completamente questa rile-

vante problematica sociale. È indispensabile, pertanto, che il decreto legislativo novelli il Regolamento di stato civile stabilendo che la costituzione delle unioni civili avvenga nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;

i matrimoni, le unioni civili o altri istituti con diversi nomi contratti all'estero tra due persone dello stesso sesso hanno discipline giuridiche anche molto diverse che non coincidono con quella dell'unione civile italiana. Sarebbe necessario che il Regolamento di stato civile prevedesse che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero la coppia possano scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

nel nuovo articolo 70-*decies*, primo comma sostituire il richiamo all'articolo 58-*ter* con l'articolo 70-*ter*;

nel nuovo articolo 70-*quaterdecies* nelle lettere *b)* e *c)* del primo comma, sostituire – dovunque ricorra – il richiamo all'articolo 57-*quater* con l'articolo 70-*decies*;

all'articolo 94 inserire accanto al matrimonio il riferimento all'unione civile;

modificare l'articolo 70-*quinquiesdecies* consentendo che la certificazione delle unioni civili, che è un regolare atto di stato civile – seguire le disposizioni degli articoli 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;

disporre che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – siano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni e non in quello delle unioni civili e che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;

modificare le rubriche degli articoli 204 e 834, novellati dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi l'espressione « unioni civili »;

introdurre una disposizione nel Regolamento di stato civile che disponga la costituzione delle unioni civili nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;

novellare il Regolamento di stato civile stabilendo che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, la coppia possa scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia e che esso venga annotato sull'atto;

e con le seguenti osservazioni:

valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-*octies* o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate in caso sia aggiunto al proprio il cognome dell'altro unito civilmente;

valutare l'inserimento di una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cognome.

Daniele Farina, Sannicandro,
Nicchi, Carlo Galli

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (Atto n. 345).

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 345, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), introduce nella legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 32-*bis*, secondo cui il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana;

ritenuto che:

la formulazione dell'articolo 32-*bis* non appare condivisibile in quanto non distingue l'ipotesi in cui il matrimonio sia celebrato all'estero da persone dello stesso sesso straniera da quella in cui tali persone siano cittadine italiane;

l'articolo 32-*bis*, qualora fosse riferito anche a cittadini stranieri dello stesso sesso che abbiano celebrato all'estero il matrimonio, costituisce una deroga al principio di diritto internazionale sancito dalla stessa legge n. 218 del 1995, secondo cui si applica la legge nazionale comune dei nubendi e dei coniugi;

la predetta deroga costituisce una discriminazione ai danni delle coppie omosessuali straniere coniugate che, a differenza di quelle eterosessuali, vedrebbero

applicata inderogabilmente al loro matrimonio la legge italiana in luogo della loro legge nazionale;

tale discriminazione non appare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione di ordine costituzionale, basandosi esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia;

il predetto articolo 32-*bis*, pertanto, dovrebbe trovare applicazione unicamente nei confronti dei cittadini italiani dello stesso sesso che contraggono matrimonio all'estero considerato che l'ordinamento italiano non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre non dovrebbe essere applicato anche ai cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero;

premesso che il diritto a costituire una unione civile costituisce diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti, per cui sono da considerare in contrasto con l'ordine pubblico gli impedimenti determinati dalla legislazione di uno Stato estero nei confronti di un proprio cittadino che intenda costituire in Italia un'unione civile con persona dello stesso sesso cittadina italiana;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in applicazione di tale principio, prevede all'articolo 32-*ter*, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ai fini del nulla osta (dichiarazione dell'autorità straniera competente che non verrebbe concessa da quegli Stati che addirittura considerano l'omosessualità

come un reato) di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti;

rilevato che la dichiarazione dell'autorità straniera competente è comunque diretta, in primo luogo, a certificare che la persona straniera non sia già sposata o non abbia rapporti di parentela impeditivi con l'altra parte, per cui la mancanza del nulla osta per motivi contrari all'ordine pubblico determinerebbe anche una situazione di incertezza giuridica;

ritenuto necessario prevedere in tali casi che il nulla osta sia sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero, considerato che in alcuni casi l'autorità straniera potrebbe rifiutarsi di rilasciare anche tale certificato, da un atto equipollente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 32-*bis* », le parole: « da persone dello stesso sesso » siano sostituite dalle seguenti: « da cittadini italiani dello stesso sesso »

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso « Art. 32-*ter* », comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: « Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero da un atto equipollente ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (Atto n. 346).

PARERE APPROVATO

la Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 346, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera *c*), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad effettuare le modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento, con la legge istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), modifica il primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile in costanza di coabitazione l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari;

ritenuto la *ratio* della previsione del requisito della costanza di coabitazione deve essere individuata nell'esigenza di applicare la predetta causa di non punibilità quando l'unione civile si trovi in una fase paragonabile di fatto a quella della separazione, considerato che il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato e che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile;

rilevato che in realtà dalla circostanza di fatto dell'assenza della costanza di coabitazione non si può desumere con l'assoluta certezza necessaria per l'applicazione

di una norma di natura penale che le parti dell'unione civile siano di fatto separate, in quanto ciò potrebbe dipendere anche da ragioni organizzative;

ritenuto che la previsione del requisito della costanza di coabitazione potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti delle unioni civili, dipendendo l'applicazione di una causa di non punibilità da una situazione di fatto che potrebbe avere giustificazioni diverse caso per caso e non riconducibile alla *ratio* di tale causa di non punibilità che la legislazione vigente limita ai coniugi non separati;

tenuto conto che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile, stabilendo all'articolo 1, comma 24, che L'unione civile si scioglie, oltre che in determinati casi previsti dal comma 23, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;

ritenuto che:

dalla mancata previsione dell'istituto della separazione per l'unione civile dovrebbe conseguire la formulazione di una causa di non punibilità che non tenga conto del dato di fatto della coabitazione, potendosi eventualmente fare riferimento alle fasi del procedimento dello scioglimento dell'unione civile disciplinato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016;

in quest'ultimo caso la causa di non punibilità potrebbe trovare applicazione a condizione che non sia stata manifestata anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, prevedendo che successivamente a tale manifestazione di volontà e prima che sia stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, i fatti di cui all'articolo 649, secondo comma, siano punibili a querela della persona offesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), siano soppresse le parole: « , in costanza di coabitazione »;

2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), sia inserita la seguente: *c-bis*) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole « a danno del coniuge legalmente separato » sono inserite le seguenti: « ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia stato pronunciato lo scioglimento della stessa ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca, guidata dal presidente Taha Özhan	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno approvato dalla Commissione</i>)	65
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	66

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere entro oggi, considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da giovedì 10 novembre.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa al parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.30.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI DI
PARLAMENTI ESTERI**

Martedì 8 novembre 2016.

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca, guidata dal presidente Taha Özhan.

L'incontro informale si è svolto dalle 14.10 alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 18.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 29 emendamenti (*vedi allegato 2*) e un ordine del giorno (*vedi allegato 3*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, esprime parere favorevole sul complesso degli emendamenti presentati, nonché sull'ordine del giorno.

Il viceministro Mario GIRO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo su tutti gli emendamenti riferiti agli altri articoli 52, 54 e 61, riservandosi di esprimersi in seguito sugli ulteriori emendamenti.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Quartapelle Procopio 4127-bis/III/52.1, 4127-bis/III/52.2, 4127-bis/III/52.3, gli emendamenti Manciuoli 4127-bis/III/54.1 e 4127-bis/III/54.2, Porta 4127-bis/III/61.1, 4127-bis/III/61.2, Gianni Farina 4127-bis/III/61.3 e Porta 4127-bis/III/61.4.

Maria Edera SPADONI (M5S) chiede di poter disporre di una breve sospensione per poter approfondire le tematiche connesse agli emendamenti riferiti agli ulteriori articoli di competenza della Commissione.

La seduta, sospesa alle 18.10, è ripresa alle 18.25.

Maria Edera SPADONI (M5S) preannuncia il voto favorevole sulle quattro proposte emendative presentate dalla collega Locatelli con riferimento all'articolo 74, manifestando l'astensione del suo gruppo su tutti gli ulteriori emendamenti presentati.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni e in modo unanime, gli emendamenti Locatelli 4127-bis/III/74.1, 4127-bis/III/74.2, 4127-bis/III/74.3 e 4127-bis/III/74.4.

Maria Edera SPADONI (M5S), con riferimento agli identici emendamenti Carozza 4127-bis/III/74.5 e Cimbri 4127-bis/III/74.6, chiede chiarimenti sul fondo di cui all'articolo 81, comma 2, del provvedimento in esame, al fine di meglio comprendere le modalità di finanziamento delle pur condivisibili finalità delle due proposte emendative.

Maria Chiara CARROZZA (PD) precisa che il fondo in questione è stato istituito per finanziare esigenze indifferibili ed è

stato rifinanziato dal provvedimento in esame, come si evince dalla lettura dell'articolo 81, comma 2.

La Commissione quindi, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Carrozza 4127-*bis*/III/74.5 e Cimbri 4127-*bis*/III/74.6, Cimbri 4127-*bis*/III/74.7, gli identici emendamenti Carrozza 4127-*bis*/III/74.8 e Cimbri 4127-*bis*/III/74.9, nonché gli emendamenti Cimbri 4127-*bis*/III/74.10, Quartapelle Procopio 4127-*bis*/III/74.11, 4127-*bis*/III/74.12, La Marca 4127-*bis*/III/74.14, Porta 4127-*bis*/III/74.15 e Gianni Farina 4127-*bis*/III/74.16.

Franco MONACO (PD), cofirmatario dell'emendamento Miotto 4127-*bis*/III/79.1, ne annuncia il ritiro.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Quartapelle Procopio 4127-*bis*/III/79.2 e 4127-*bis*/III/83.1.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, intervenendo sull'emendamento Garavini 4127-*bis*/III/Tab.A.1, di cui è cofirmataria, precisa che gli interventi in esso previsti sono da intendersi riferiti al capitolo relativo alle scuole paritarie italiane all'estero.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) preannuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento Garavini 4127-*bis*/III/Tab.A.1.

Gianni FARINA (PD) illustra l'emendamento 4127-*bis*/III/Tab.A.2 Porta, di cui è cofirmatario, finalizzato al sostegno dell'Istituto Italo-Latino Americano e, quanto alle maggiori risorse per il 2017, al finanziamento delle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della sua fondazione. A tale proposito, sottolinea che tale ricorrenza è di notevole importanza per il nostro Paese e per la nostra comunità di connazionali in America Latina, tenuto conto del ruolo svolto dall'Istituto durante gli anni bui delle dittature in Sudamerica.

Auspica, pertanto, un voto favorevole da parte della Commissione sull'emendamento in questione.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Garavini 4127-*bis*/III/Tab.A.1 e Porta 4127-*bis*/III/Tab.A.2.

Laura GARAVINI (PD) illustra, quindi, l'ordine del giorno 0.4127-*bis*/III/1 di cui è prima firmataria, con il quale sviluppa i contenuti dell'intervento da lei svolto nella seduta precedente e chiede al Governo di assicurare agli enti gestori 6 milioni di euro, necessari a neutralizzare i tagli che diversamente produrrebbero effetti assai dannosi sul settore. L'ordine del giorno è pertanto finalizzato a sensibilizzare il Governo anche sulla necessità di tenere conto della opportuna tempistica, nell'obiettivo di assicurare agli enti gestori lo svolgimento naturale delle proprie attività, con particolare riferimento al regolare e puntuale avvio dei corsi.

Il viceministro Mario GIRO esprime il consenso del Governo sull'ordine del giorno Garavini 0.4127-*bis*/III/1, pur sottolineando che i fondi risultano già inseriti nello stato di previsione del MAECI, in coerenza con una sensibilità di cui il Governo si è già reso interprete.

La Commissione approva quindi all'unanimità l'ordine del giorno Garavini 0.4127-*bis*/III/1.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO, *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo, di cui dà lettura (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva, quindi, la proposta di relazione favorevole come formulata dalla relatrice. Nomina, infine, l'onorevole Lia Quartapelle Procopio relatrice presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 18.50.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4110, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n.193 del 2016 recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili;

rilevato che:

l'articolo 7 riapre i termini per esperire la procedura per la collaborazione volontaria di cui alla legge n. 186 del 2014, prevedendo agevolazioni sanzionatorie in specifiche ipotesi di entrata in vigore di trattati internazionali volti all'effettivo scambio di informazioni fiscali;

l'articolo 9, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « *Operazione Ippocrate* » e alla missione delle Nazioni Unite denominata « *United Nation Support Mission in Lybia* (UNSMIL) »;

l'*Operazione Ippocrate* risponde alle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj, in coerenza con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con la linea, peraltro sempre tenuta dall'Italia, di sostegno al governo libico legittimo e di impegno umanitario, che si è già concretizzato con l'invio di farmaci e supporti sanitari;

lo scorso 13 settembre, dopo aver udito le comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Libia, nelle quali veniva annunciata l'Operazione Ippocrate, le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato la risoluzione n. 8-00200, con la quale hanno impegnato il Governo: a dare piena attuazione agli indirizzi oggetto delle comunicazioni rese in relazione alla Libia; a provvedere, in particolare, alla costruzione di strutture ospedaliere campali militari, prevedendo anche l'impiego di militari in grado di garantire la sicurezza del personale sanitario operante; e a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione;

la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (UNSMIL) è coerente con la linea sempre seguita dall'Italia rispetto alla vicenda libica, atteso che la missione, guidata da Martin Kobler in qualità di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha il mandato di assistere il popolo libico nella transizione verso la democrazia;

apprezzato che l'articolo 12 del provvedimento reca misure a favore dei comuni in materia di accoglienza di stranieri, incrementando considerevolmente le risorse per fare fronte agli oneri sostenuti per l'accoglienza dei richiedenti asilo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 52.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro *con le seguenti:* 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni ».

4127-bis/III/52. 1. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbri.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 *aggiungere le seguenti:* e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,

ai sensi del Capo IV della legge 11 agosto 2014, n. 125.

4127-bis/III/52. 2. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini, Cimbri.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.

4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni ».

4127-bis/III/52. 3. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Cimbri, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

ART. 54.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero è autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di

personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/III/54. 1. Manciuilli, Quartapelle Procopio, Tacconi.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'invio di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, come integrate dal primo periodo, al suddetto personale, ancorché non ricopra un posto di organico nella rappresentanza diplomatica o nell'ufficio consolare di destinazione, spetta il trattamento economico di cui al quinto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, quando l'assegnazione è disposta per un periodo che, anche per effetto di eventuali proroghe, non sia complessivamente superiore ad un anno.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

4127-bis/III/54. 2. Manciuilli, Quartapelle Procopio, Tacconi, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

ART. 61.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/III/61. 1. Porta, Quartapelle Procopio, Garavini, Tacconi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.

4127-bis/III/61. 2. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 4.000.000

2018: – 4.000.000

2019: – 4.000.000

4127-bis/III/61. 3. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro versato da persone adulte per domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in proporzione delle percezioni realizzate. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 4.000.000
2018: – 4.000.000
2019: – 4.000.000

4127-bis/III/61. 4. Porta, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.

(Approvato)

ART. 74.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Ai fini dell'adozione del nuovo Piano di Azione in attuazione della Riso-

luzione n. 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e risoluzioni seguenti, specificamente per azioni di monitoraggio e valutazione per la predisposizione dello stesso e per le conseguenti azioni previste, a decorrere dal 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/III/74. 1. Locatelli, Bueno, Carrozza, Cimbri, Fitzgerald Nissoli, Garavini, La Marca, Pinna, Sereni, Tidei, Zampa, Villecco Calipari, Gribaudo.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) a favore di una campagna informativa internazionale per il contrasto ai matrimoni precoci e forzati e contro le mutilazioni genitali femminili.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/III/74. 2. Locatelli, Bueno, Carrozza, Cimbri, Fitzgerald Nissoli, Garavini, La Marca, Pinna, Sereni, Tidei, Zampa, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni a decorrere dal 2017 per il sostegno all'attività del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) per la promozione su tutto il territorio nazionale di iniziative contro l'omofobia in attuazione degli impegni assunti dall'Italia per l'attuazione del Rapporto della *Fundamental Rights Agency* dell'Unione Europea sui diritti LGBTI in Europa e delle raccomandazioni accettate

dall'Italia al Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

4127-bis/III/74. 3. Locatelli, Bueno, Carrozza, Cimbrow, Fitzgerald Nissoli, Garavini, La Marca, Pinna, Sereni, Tidei, Zampa, Villecco Calipari.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In attuazione degli impegni assunti dall'Italia per il conseguimento dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'Obiettivo n. 3 « Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età » e all'Obiettivo n. 5 « Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze », è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 2017 per interventi di promozione della salute e dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, delle adolescenti e delle bambine nell'ambito della *Global Strategy for Women's, Children's and Adolescents' Health, 2016-2030* dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/III/74. 4. Locatelli, Bueno, Carrozza, Cimbrow, Fitzgerald Nissoli, Garavini, La Marca, Pinna, Sereni, Tidei, Zampa, Villecco Calipari.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

* **4127-bis/III/74. 5.** Carrozza, Quarta-pelle Procopio, Cimbrow, Tacconi, Nicoletti, Garavini.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

* **4127-bis/III/74. 6.** Cimbrow.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000
2018: – 10.000.000
2019: – 10.000.000

4127-bis/III/74. 7. Cimbrow.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

* **4127-bis/III/74. 8.** Carrozza, Quarta-pelle Procopio, Cimbrow, Tacconi, Nicoletti, Garavini.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

* **4127-bis/III/74. 9.** Cimbrow.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000

2018: – 5.000.000

2019: – 5.000.000

4127-bis/III/74. 10. Cimbri.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curricolari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurricolari; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curricolari ed extracurricolari svolti con le modalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.

4127-bis/III/74. 11. Quartapelle Procopio, Nicoletti, Tacconi, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo per il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare, per la cui dotazione finanziaria è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2017. I programmi di tirocinio curriculare di cui al presente comma sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta, in tutto o in parte, in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo può cofinanziare, nell'ambito delle risorse iscritte nel proprio bilancio, tirocini curricolari svolti con le modalità di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299,5 milioni.

4127-bis/III/74. 12. Quartapelle Procopio, Nicoletti, Tacconi, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

10-bis. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero si dispongono per il 2017 i seguenti interventi: a) 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero; b) 1 milione di euro, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 1.300.000

4127-bis/III/74. 14. La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Porta, Tacconi.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare alle seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati; c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a dall'anno 2017 con le seguenti: 296 milioni di euro per il 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

4127-bis/III/74. 15. Porta, Quartapelle Procopio, Tacconi, Garavini.

(Approvato)

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 294 milioni.

4127-bis/III/74. 16. Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta, Tacconi.

(Approvato)

ART. 79.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di favorire comunità resilienti anche mediante progetti di promozione della salute per la popolazione più vulnerabile come mamme e bambini.

4127-bis/III/79. 1. Miotto, Monaco.

(Ritirato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.

4127-bis/III/79. 2. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

ART. 83.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « per ciascuno degli anni 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2016 ».

4127-bis/III/83. 1. Quartapelle Procopio, Tacconi, Nicoletti, Carrozza, Garavini.

(Approvato)

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2019: – 1.000.000 di euro

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: Italia in Europa e nel mondo, programma:

Promozione del sistema Paese, *apportare le seguenti variazioni:*

2019: + 1.000.000 euro

4127-bis/III/Tab. A. 1. Garavini, Porta, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Tacconi.

(Approvato)

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 800.000

2018: – 300.000

2019: – 300.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione: Italia in Europa e nel mondo, Programma: Cooperazione economica e relazioni internazionali, apportare le seguenti variazioni:

2017: + 800.000

2018: + 300.000

2019: + 300.000

4127-bis/III/Tab. A. 2. Porta, Gianni Farina.

(Approvato)

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**ORDINE DEL GIORNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

rilevato che il disegno di legge di bilancio, raccogliendo un'insistente domanda proveniente dalle comunità italiane all'estero e da una vasta platea di italo-fili, istituisce all'articolo 74, commi 9 e 10, un fondo pluriennale per il sostegno alla promozione della lingua italiana all'estero, dotato per il 2017 di 20 milioni di euro, la cui ripartizione è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

rilevato, altresì, che nel bilancio pluriennale per i corsi di lingua e cultura promossi dagli enti gestori (Cap. 3153 nella competenza della Direzione generale per gli italiani all'estero) sono previsti 5,8 milioni di euro, rispetto ai 12 milioni consolidati negli ultimi esercizi;

considerato che il sistema dei corsi degli enti gestori rappresenta una parte essenziale dell'intervento di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sempre più strategico ai fini dell'internazionalizzazione del Paese, sia perché coinvolge circa 300.000 alunni in diverse aree del pianeta sia per la sua capacità di assicurare l'integrazione dei

corsi nei sistemi scolastici dei Paesi di residenza, spesso con il concorso anche finanziario delle autorità locali;

preso atto delle dichiarazioni più volte espresse da rappresentanti del Governo di garantire il reintegro delle dotazioni del Cap. 3153 della Tabella 6 del MAECI, evitando un irrecuperabile squilibrio di sistema;

apprezzate le dichiarazioni, rese in III Commissione dal Governo, circa la volontà di assegnare agli enti gestori 6 dei 20 milioni in dotazione al Fondo per la promozione dei corsi di lingua e cultura nel mondo, di cui all'articolo 74 del disegno di legge di bilancio 2017,

impegna il Governo

nel decreto di cui all'articolo 74, comma 10, del provvedimento in esame, a tenere conto delle esigenze operative degli enti gestori, impegnati ad assicurare la chiusura del corrente anno formativo e l'apertura di quello seguente, al fine di evitare per mancanza di risorse disponibili di dover rinunciare ad un numero imprecisato di corsi e di dover realizzare onerose operazioni di anticipazioni bancarie, che ne minerebbero la stabilità e l'autonomia.

0.4127-bis/III/1. Garavini, Quartapelle Procopio, Gianni Farina, Fedi, La Marca, Porta, Tacconi.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione Affari esteri e comunitari,

apprezzate le innovazioni di carattere procedurale introdotte dalla legge n. 163 del 4 agosto 2016 che, a compimento di un percorso di riforma della manovra finanziaria, persegue con coerenza la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza;

con riferimento alla prima sezione del provvedimento in titolo, preso atto che:

il Governo, coerentemente con quanto dichiarato in Parlamento, si accinge a porre in essere interventi di sostegno all'economia per 35,7 miliardi, derivanti da riduzioni dell'entrata ed in aumenti di spesa derivanti, quanto ai primi – pari a 16,2 miliardi – dal disinnescamento degli aumenti automatici dell'IVA e delle accise preventivate per far quadrare i conti nelle finanziarie precedenti (le cosiddette clausole di salvaguardia), nonché gli effetti già inclusi nella legislazione vigente, il più importante dei quali è la riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5 al 24 per cento, e, quanto ai secondi, da aumenti di spesa pubblica, per tre quarti da incrementi di spesa corrente e un quarto da aumenti di spesa in conto capitale;

sul versante della promozione degli investimenti, è da segnalare la creazione di un fondo unico per garantire il loro finanziamento e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con dotazione di 1,9 miliardi nel

2017 (3,15 nel 2018, 3,5 nel 2019 e 3 miliardi l'anno dal 2020 al 2032) per settori quali viabilità, dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, tra cui quella scolastica, e soprattutto per la prevenzione del rischio sismico e la gestione del fenomeno migratorio;

per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi a decorrere dal 2018, di cui parte è destinata al rinnovo del contratto, alle assunzioni in deroga al *turn over* e al riordino delle forze di polizia come pure all'incremento dell'organico della scuola e di altri enti e agenzie, tra le quali deve essere doverosamente annoverata l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ad oggi sotto organico, dalla cui piena operatività dipende la capacità della stessa Agenzia di spendere bene le risorse finanziarie destinate al settore e la cui piena funzionalità, grazie a personale che affianchi le risorse contrattate localmente, è condizionale all'attuazione della riforma della cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge n. 125 del 2014;

con riferimento alle misure per attrarre investimenti esteri in Italia, di cui all'articolo 22, si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori, modificare i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base im-

nibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti e introducendo un'imposta sostitutiva forfetaria sui redditi prodotti all'estero;

con riferimento alla razionalizzazione delle spese dei ministeri, richiamata l'audizione della Segretaria Generale della Farnesina del 26 ottobre scorso, l'articolo 61, comma 2, consente una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero, facenti capo alla rete diplomatico-consolare;

è previsto, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme individuate, l'accantonamento nello stato di previsione del MAECI della somma di 26 milioni di euro per ciascuna annualità 2017 e 2018, nonché la somma di 16 milioni per il 2019, al netto di quanto effettivamente versato in ciascuna annualità del triennio, a valere sul finanziamento annuale all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del MAECI;

vengono, inoltre, acquisiti, in via permanente, all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall'aumento della tariffa dei diritti consolari (articolo 61, comma 3), mentre rimangano parimenti acquisite all'entrata del bilancio dello Stato i pregressi maggiori introiti, rispetto all'esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento, laddove appare da sostenere con convinzione che le cosiddette percezioni consolari siano acquisite alla disponibilità contabile degli stessi consolati e sedi all'estero per finalità riguardanti i servizi consolari erogati ai connazionali all'estero;

appare, inoltre, doveroso provvedere affinché i proventi derivanti dal versamento di 300 euro, effettuato a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, siano riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale, il quale trasferisce tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che abbiano operato la percezione del contributo; le somme accreditate ai consolati sono, quindi, da destinare al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari;

tra gli interventi innovativi e che contribuiscono al rafforzamento dell'azione di politica estera nel mondo si distinguono l'istituzione del fondo per la realizzazione d'interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 (articolo 57), l'istituzione di un fondo per le strutture preposte alla promozione della lingua e cultura italiana nel mondo (articolo 74, commi 8 e 10) e, in coerenza con gli impegni assunti dal Governo italiano in occasione della Conferenza ministeriale Italia-Africa del 18 maggio 2016, il fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo e collaborazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017 nell'ambito del *Migration Compact* e di una Strategia per un « *Piano Marshall* » per l'Africa, promossa dall'Italia e condivisa dall'Unione europea;

sono da approvare e sostenere le ripetute dichiarazioni di esponenti del Governo sulla volontà di integrare la somma prevista per i corsi di lingua e cultura italiana con un importo di 6 milioni di euro, nel Cap. 3153 della Direzione generale degli italiani all'estero, a valere sul fondo pluriennale di 20 milioni previsti per il 2017 istituito dal Governo per la promozione della lingua e cultura italiana nel mondo; il reintegro di tale somma consente di tutelare il livello di investimento raggiunto per i corsi di lingua e cultura degli enti gestori, che hanno un

valore essenziale nell'intero sistema di promozione linguistica e culturale italiana;

è da evidenziare, infine, il sistema della stampa italiana all'estero e di quello camerale come parte del sistema che aiuta e accompagna lo sforzo del Governo verso l'internazionalizzazione;

e con riferimento alla seconda sezione, del provvedimento in titolo, preso atto che:

quanto allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), da valutare in modo integrato con quello del Ministero dell'economia e delle finanze, nel cui stato di previsione compaiono poste di bilancio di rilevanza per la materia internazionale, rispetto ai dati del bilancio assestato 2016, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta un incremento di circa 214 milioni per il 2017, passando da 2.392,8 a 2.547 milioni di euro complessivamente l'incidenza dello stato di previsione del MAECI per il 2017 sul bilancio dello Stato ammonta allo 0,4 per cento, in analogia con i due esercizi finanziari precedenti;

per quanto attiene alle principali variazioni complessivamente apportate agli stanziamenti riferiti ai diversi programmi di spesa del Ministero, vengono in rilievo quelle riguardanti la cooperazione allo sviluppo, gli Italiani nel mondo e le politiche migratorie, la proiezione nel mondo ed il sistema Paese, la rappresentanza all'estero ed i servizi ai cittadini ed alle imprese, a fronte di una riduzione del programma « Promozione della pace e sicurezza internazionale » così come del

programma « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari »;

è divenuto non più rinviabile l'esigenza di rendere strutturale il meccanismo che destinava parte delle risorse del cosiddetto « Fondo La Pergola » alla cooperazione allo sviluppo, di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183;

sono definanziate, per ragioni di *spending review*, le autorizzazioni di spesa riguardanti l'attuazione degli accordi istitutivi dell'OCSE, il finanziamento italiano della PESC, l'esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite, mentre vengono rifinanziate le risorse per la partecipazione italiana agli aumenti di capitale delle banche multilaterali di sviluppo, così come il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente;

tra i finanziamenti 2017 per gli interventi di cooperazione allo sviluppo si segnalano in particolare il Cap. 2306 che espone la somma di 470 milioni per l'esecuzione degli accordi di cooperazione tra l'Unione europea e gli Stati dell'Africa, Caraibi e Pacifico; per contributi alle spese della Nazioni Unite, dell'OSCE e del Consiglio d'Europa ed il Cap. 3109 recante fondo da ripartire per i Paesi africani coinvolti dalle rotte migratorie verso l'Europa, con l'importo di 200 milioni;

il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza 2017 – raggiunge la somma di 4.819,95 milioni di euro,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	69
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 351 (<i>Esame e rinvio</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	72
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	75

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 351.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, a martedì 22 novembre 2016, fermo restando che la Presidenza della Camera può prorogare il termine di non più di dieci giorni.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relattrice*, introduce l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo ricordando che le associazioni combattentistiche e quelle d'arma sono destinatarie di due distinti contributi. Le prime beneficiano dello stanziamento previsto dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, così come sostituito dall'articolo 1, comma 271, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha autorizzato, per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni in questione, una spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Le seconde, e cioè le associazioni di categoria e d'arma, sono invece destinatarie del contributo esposto nella Tabella C della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che è pari, per l'anno 2016, a 688.285 euro. Osserva, peraltro, che gli importi di entrambi gli stanziamenti sono stati ridotti per effetto dei vari provvedimenti di revisione della spesa dei Ministeri intervenuti nel tempo.

Rileva, quindi, che in concreto lo schema in esame provvede a ripartire in tutto 1.543.778 euro, di cui 887.269 euro a beneficio delle associazioni combattentistiche e partigiane e 656.509 euro a favore delle associazioni d'arma, di categoria e di specialità. La somma è nel complesso superiore a quella ripartita per il 2015, che ammontava a 1.466.906 euro, di cui 842.494 destinati alle associazioni combattentistiche e 624.412 destinati alle associazioni d'arma. Per la precisione, l'incremento rispetto all'anno precedente è, rispettivamente, di 44.775 euro e di 32.097 euro.

Evidenzia, poi, che lo schema in esame ripartisce le somme anzidette tra le associazioni beneficiarie secondo proporzioni diverse rispetto a quelle dell'anno precedente. Quanto ai criteri adottati per il riparto, la relazione del Governo evidenzia che è stata istituita un'apposita commissione interna al Gabinetto e che questa ha operato la ripartizione sulla base di alcuni principi. In primo luogo, è stato comunque garantito a tutti i sodalizi un contributo per i costi fissi di funzionamento delle

strutture sociali. A tal fine, le associazioni sono state distribuite in fasce sulla base del numero di soci effettivi. In secondo luogo, sia per le associazioni combattentistiche e partigiane, sia per le associazioni d'arma, di categoria e di specialità, è stata operata una selezione dei progetti di attività assistenziali e promozionali presentati da ciascuna associazione. Infine, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto per i costi fissi di funzionamento nei confronti di quei sodalizi che non abbiano presentato alcun progetto ovvero abbiano presentato progetti che non sono stati ritenuti meritevoli di finanziamento. Tale decurtazione è stata applicata anche nei confronti dei sodalizi che per il secondo anno consecutivo non hanno presentato progetti o hanno presentato progetti non meritevoli di finanziamento e che, quindi, già nell'anno passato avevano subito una decurtazione del 20 per cento.

Al riguardo, ricorda che tale metodologia di riparto – basata sulla valutazione di progetti presentati dalle associazioni – è stata adottata per la prima volta in occasione del riparto dei contributi per il 2014 e risponde a un'esigenza di trasparenza ed efficacia sottolineata da questa Commissione già nel parere espresso il 22 gennaio 2014 sullo schema di decreto ministeriale di riparto dei contributi per il 2013 (atto n. 73). In particolare, in quell'occasione la Commissione aveva invitato il Governo a valutare l'adozione di misure per « promuovere la trasparenza e l'efficacia nella ripartizione dei contributi alle associazioni combattentistiche e d'arma, facilitando il reperimento dei relativi bilanci ed integrando i parametri che regolano la ripartizione dei fondi con una valutazione di risultato riferita alle attività svolte dalle associazioni nel perseguimento delle proprie finalità statutarie ».

Anche la riduzione dei contributi nei confronti delle associazioni che non presentino progetti meritevoli di finanziamento è conforme alle indicazioni della Commissione, che, nel parere espresso il 27 novembre 2014 sullo schema di riparto dei contributi relativo all'anno 2014 (atto

n. 118), aveva tra l'altro invitato il Governo a « valutare la possibilità, a decorrere dal 2016, di ridurre ulteriormente, fino alla totale esclusione, i contributi assegnati per i costi fissi di funzionamento a quei sodalizi che non abbiano presentato progetti ritenuti meritevoli di finanziamento ».

Infine, ricorda che nel parere favorevole espresso sull'ultimo provvedimento di riparto sottoposto all'esame della Commissione, quello relativo ai contributi per il 2015 (atto n. 224), era stata posta una condizione con quale si richiedeva al Governo la trasmissione entro il gennaio 2016 dei rendiconti annuali dell'attività svolta dai sodalizi che beneficiano dei contributi erogati dal Ministero della difesa. Analoga indicazione era contenuta nei pareri espressi dalla Commissione in occasione dei precedenti riparti. Dopo l'espressione del parere, il Ministero della difesa ha reso noto alla Commissione che non era possibile trasmettere i rendiconti in quanto « la materiale erogazione dei contributi per il 2015 alle associazioni è effettivamente avvenuta a inizio 2016, sulla base dei progetti approvati » e pertanto — afferma il Ministero — « si potrà procedere alla rendicontazione degli stessi a chiusura del bilancio del corrente anno ».

Conclude osservando che ad oggi non risulta rifinanziato lo stanziamento triennale previsto per le associazioni combattentistiche dall'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare — che, come anticipato, si esaurisce con l'anno corrente — e informando i colleghi che è sua intenzione presentare un emendamento al disegno di legge di bilancio per rinnovare lo stanziamento di risorse da destinare a contributi in favore delle associazioni combattentistiche.

Donatella DURANTI (SI-SEL) ritiene opportuno che la Commissione svolga una riflessione approfondita su alcune questioni, in parte già evidenziate dalla relatrice.

Rileva, in primo luogo, che il Governo non ha soddisfatto la condizione posta

nel parere espresso sullo schema di decreto relativo ai contributi per il 2015 (atto n. 224), con la quale si chiedeva la trasmissione dei rendiconti annuali dell'attività svolta dai sodalizi che beneficiano dei contributi. Considerato che la trasmissione dei rendiconti delle associazioni è stata chiesta dalla Commissione non solo nell'ultima occasione, ma anche nelle precedenti, ritiene davvero inaccettabile che il Governo continui a non provvedere.

Con riferimento, poi, a quei sodalizi che per il secondo anno consecutivo non hanno presentato progetti o non ne hanno presentati di meritevoli di finanziamento — al punto che è stata loro applicata per la seconda volta una decurtazione del 20 per cento del contributo previsto per il funzionamento — esprime l'avviso la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di escluderli completamente dai contributi.

Infine, preannuncia che anche il proprio gruppo presenterà un emendamento al disegno di legge di bilancio per ripristinare la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, relativo ai contributi destinati alle associazioni combattentistiche. Auspica, quindi, che la questione possa essere evidenziata anche nella relazione che la Commissione Difesa dovrà trasmettere alla Commissione Bilancio sugli aspetti di propria competenza e che il relatore sul disegno di legge di bilancio sia quindi disponibile a sostenere l'intervento e a farne menzione nella sua proposta di relazione.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO** sottolinea che — come evidenziato anche nella risposta del Ministero della difesa richiamata dalla relatrice — la condizione posta dalla Commissione nel parere espresso sul precedente decreto ministeriale di riparto (atto n. 224) potrà essere soddisfatta solo quando saranno chiusi i bilanci del corrente anno 2016, considerato che i contributi oggetto di quel decreto sono stati erogati solo all'inizio di quest'anno. Conferma, dunque, che entro

gennaio 2017 il Governo invierà i rendiconti dei sodalizi che nel corso del 2016 hanno beneficiato del contributo.

Tatiana BASILIO (M5S) reputa non convincenti le delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo. Fa presente innanzitutto che la condizione posta nel parere espresso sul precedente schema di riparto chiedeva la trasmissione non del rendiconto delle attività svolte nel 2016, che ovviamente non poteva essere disponibile nel gennaio 2016, bensì – genericamente – dei «rendiconti annuali dell'attività svolta dai sodalizi che beneficiano dei contributi», e quindi dei rendiconti degli anni passati, tanto più che la trasmissione di questi rendiconti è stata chiesta dalla Commissione anche negli anni precedenti. A parte questo, osserva che non è accettabile che si debba attendere il 2017 per avere i rendiconti dell'attività del 2015 e sottolinea che la conoscenza dei rendiconti è essenziale per comprendere quale utilizzo queste associazioni facciano dei contributi pubblici che vengono loro erogati.

Carlo GALLI (SI-SEL) ritiene che sia opportuno chiedersi non solo in che modo sono stati utilizzati dalle associazioni i contributi erogati, ma anche in che modo, e dunque secondo quali criteri, si procede a ripartire tra le diverse associazioni le risorse complessivamente stanziata dalla legge. Chiede pertanto che il Governo trasmetta i verbali della commissione interna al Gabinetto incaricata di provvedere alla divisione delle risorse tra le diverse associazioni, in modo da mettere la Commissione in condizioni di capire le ragioni di tante forti differenze di trattamento tra associazione e associazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione di emendamenti in Commissione è scaduto alle 12 di oggi, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative, che si riserva di valutare ai fini dell'ammissibilità.

Giorgio ZANIN (PD) segnala l'esigenza di svolgere una riflessione, ai fini dell'eventuale inserimento nel provvedimento di finanza pubblica, su alcune questioni che interessano il modo militare e che sono peraltro prive di oneri finanziari.

Si riferisce, in particolare, all'esigenza di individuare misure volte a migliorare

la qualità della vita del personale militare, il quale potrebbe trarre benefici da disposizioni che da una parte rendano meno difficoltosi i trasferimenti in altra città e dall'altra agevolino la mobilità di chi si sposta per lavoro da una città all'altra. Un'altra misura che andrebbe valutata è quella di sospendere l'aggiornamento delle liste di leva, autorizzando in ogni caso il Governo a ripristinarle in caso di necessità, in modo da ridurre gli oneri a carico dei comuni. Evidenzia, infatti, che, nonostante la leva sia stata sospesa da più di un quindicennio, gli uffici dell'anagrafe continuano a inviare le liste dei cittadini che potrebbero essere coscritti.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, preannuncia che valuterà le questioni emerse nel dibattito – sia quelle poste dal deputato Zanin, sia quelle poste dalle deputate Villecco Calipari e Duranti in merito così all'opportunità di prevedere un rifinanziamento dei contributi da destinare alle associazioni combattentistiche. Invita quindi tutti i gruppi a fargli conoscere le questioni che essi ritengono debbano essere sottoposte alla Commissione Bilancio ai fini di un possibile inserimento nella proposta di relazione che sta predisponendo sul disegno di legge di bilancio.

Tatiana BASILIO (M5S) segnala che nel disegno di legge di bilancio è prevista la proroga dell'operazione « Strade sicure », che viene estesa anche alle esigenze derivanti dal prossimo G7. In generale riterrrebbe utile capire quali risultati stia dando l'impiego dei militari sul territorio nazionale per compiti di vigilanza. Poiché la relazione governativa non reca informazioni al riguardo, ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere al Governo di riferire in merito.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dopo aver avvertito che sostituirà il relatore, il quale ha comunicato che non potrà essere presente, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Luca FRUSONE (M5S) preannuncia che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere del presidente, essendo contrario alla partecipazione dell'Italia alle missioni in Libia, per le ragioni chiarite sia nella precedente seduta sia in occasione della discussione della risoluzione di maggioranza n. 8-00200. Conferma, inoltre, che il suo gruppo ha presentato alle Commissioni di merito un emendamento per sopprimere l'articolo 9 del decreto-legge.

Con l'occasione riferisce che nelle Commissioni di merito il Governo ha depositato un emendamento che incide sull'articolo 15, ma riguarda indirettamente l'articolo 9. L'emendamento in questione corregge un rimando interno contenuto all'articolo 15, comma 2, lettera c), prevedendo che si faccia riferimento, per la copertura di parte degli oneri del provvedimento, alle « maggiori entrate derivanti dalle misure » previste dall'articolo 9, anziché dall'articolo 8. Osserva che tale emendamento è incomprensibile, atteso che dalle misure dell'articolo 9 – che si limita ad autorizzare la spesa di circa 17,4 milioni di euro per le missioni in Libia – non deriva alcuna entrata. La manovra del Governo è tanto più incomprensibile in quanto la relazione tecnica, nel prospetto pubblicato a pagina 49 dell'atto Camera n. 4110, effettivamente ascrive all'articolo 9, come « effetti riflessi », entrate per 2,3

milioni di euro nel 2016. Reputa opportuno un chiarimento del Governo al riguardo.

Il sottosegretario **Gioacchino ALFANO**, premesso di non poter fornire all'impronta un chiarimento su una questione concernente la copertura complessiva del decreto-legge e relativa a un emendamento del Ministero dell'economia e delle finanze, ricorda, in ogni caso, che il decreto-legge non contiene solo misure di spesa, ma anche misure di entrata.

A proposito di emendamenti all'articolo 9, informa poi la Commissione che è stato sottoposto all'attenzione delle Commissioni di merito un emendamento volto a inserire la data di decorrenza delle missioni in Libia, che è il 14 settembre scorso.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente, sottolineando come le due missioni in Libia siano perfettamente coerenti con la linea

sempre tenuta dall'Italia rispetto alla Libia, ossia di sostegno al processo di transizione della Libia verso la democrazia e di appoggio alle richieste provenienti dal Governo riconosciuto dalla comunità internazionale. Ricorda che le due missioni sono funzionali al perseguimento dell'interesse dell'Italia, che è quello di creare le condizioni perché in Libia si formi uno Stato solido e democratico, in grado di assicurare l'ordine pubblico e la legalità sul proprio territorio.

Donatella DURANTI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del presidente, per le ragioni di contrarietà alle missioni in Libia già chiarite in precedenti interventi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo);

rilevato che:

l'articolo 9, comma 1, autorizza fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 17.388.000 euro per la partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia denominata « Operazione Ippocrate » e alla missione delle Nazioni Unite denominata « *United Nation Support Mission in Lybia* (UNSMIL) »;

l'Operazione Ippocrate risponde alle richieste rivolte all'Italia dal governo di al-Sarraj, in coerenza con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 2259 del 2015 e con la linea, peraltro sempre tenuta dall'Italia, di sostegno al governo libico legittimo e di impegno umanitario, che si è già concretizzato con l'invio di farmaci e supporti sanitari;

lo scorso 13 settembre, dopo aver udito le comunicazioni del Governo sugli

sviluppi della situazione in Libia, nelle quali veniva annunciata l'Operazione Ippocrate, le Commissioni riunite Affari esteri e Difesa della Camera hanno approvato la risoluzione n. 8-00200, con la quale hanno impegnato il Governo: a dare piena attuazione agli indirizzi oggetto delle comunicazioni rese in relazione alla Libia; a provvedere, in particolare, alla costruzione di strutture ospedaliere campali militari, prevedendo anche l'impiego di militari in grado di garantire la sicurezza del personale sanitario operante; e a tenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione;

la partecipazione alla missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (UNSMIL) è coerente con la linea sempre seguita dall'Italia rispetto alla vicenda libica, atteso che la missione, guidata da Martin Kobler in qualità di Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha il mandato di assistere il popolo libico nella transizione verso la democrazia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) . 76

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.

La seduta comincia alle 14.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata da oggi a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 4127-*bis*, recante il bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

A questo riguardo, ricorda che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, recata dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,

ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della Commissione Bilancio, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di

entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna Commissione dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative allo Stato di previsione dell'entrata e allo Stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle

parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, rammenta che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rammenta in primo luogo come la struttura dei documenti di bilancio abbia subito rilevanti modifiche a seguito della recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009: i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni, secondo quanto dispone il nuovo articolo 21 della legge di contabilità.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle dell'ex disegno di legge di bilancio.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va però considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanze o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La prima sezione – disciplinata dai nuovi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196 del 2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il contenuto della prima sezione, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità segnala in primo luogo come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 14 della legge di attuazione del pareggio di bilancio, la legge n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di « equilibrio » del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che, com'è noto, possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell'ambito del percorso di raggiungimento dell'obiettivo di medio ter-

mine (*Medium Term Objective*, MTO). Di conseguenza il nuovo disegno di legge di bilancio non reca più (a differenza di quanto finora per la legge di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.

Rileva inoltre come un'altra significativa novità possa ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora l'ulteriore divieto (di cui ai commi 1-ter ed 1-quinquies dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l'evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l'evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi confermate:

la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

la determinazione degli importi dei fondi speciali;

la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Segnala inoltre come non siano riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all'ex articolo 11, comma 3, lettere *d*), *e*), *f*) ed *h*) della predetta legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell'impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell'ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

Un diverso contenuto caratterizza altresì la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l'unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all'interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l'obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.

Nella relazione tecnica presentata a corredo del disegno di legge di bilancio sono indicati:

la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione;

i criteri essenziali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione;

elementi di informazione che diano conto della coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici contenuti nella Nota di aggiornamento del DEF.

I contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già prevista dalla legge n. 196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.

La seconda sezione – individuata dal nuovo comma 1-*sexies* dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 – indica le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dell'aggiornamento delle previsioni relative alle spese per oneri inderogabili e fabbisogno e delle proposte di variazioni di fattori legislativi.

Tali previsioni vengono inoltre integrate con gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione, alle quali viene assicurata una autonoma evidenza contabile (cosiddetto bilancio integrato).

La principale novità risultante dalla riforma recata dalla legge n. 163 del 2016 è costituita dal passaggio definitivo (in quanto per alcuni limitati aspetti anticipato dal progressivo ampliamento della flessibilità di bilancio all'interno del pre-vigente testo della legge n. 196 del 2009) da una concezione formale ad una concezione sostanziale del disegno di legge di bilancio, disponendosi che la seconda sezione possa incidere – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente sia di parte capitale previsti a legislazione vigente (comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità), e integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

In estrema sintesi, le novità più rilevanti che concernono i contenuti della seconda sezione rispetto all'ex disegno di legge di bilancio, riguardano:

l'ampliamento dei margini di flessibilità di bilancio sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:

la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (cosiddetta rimodulazione verticale);

la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l'adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);

l'introduzione della possibilità di apportare variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale, con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D e E;

la più puntuale articolazione della spesa di ciascun programma tra oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno.

Sulla base del nuovo quadro legislativo sinteticamente accennato, la previsione di spesa per ciascun programma – che, rammentata, costituisce l'unità di voto in sede parlamentare – si forma secondo una sequenza che, partendo dal dato contabile a legislazione vigente, può essere modificato prima dalle rimodulazioni compensative per fattori legislativi e cronoprogramma e poi dalle variazioni alle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, formandosi in tal modo il dato contabile di spesa risultante dalla seconda sezione; su questo va quindi inserito l'effetto finanziario determinato sul programma dalle eventuali modifiche risultanti dalla prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio « integrato », cioè comprensivo di entrambe le sezioni, che costituirà l'unità di voto.

In tale contesto rileva come, in termini analoghi, si proceda per l'unità di voto parlamentare delle entrate – vale a dire la tipologia delle stesse – per la quale, al dato contabile risultante dalla seconda sezione, formato sulla base della legislazione vigente, vanno inseriti gli effetti finanziari derivanti dalla prima sezione, determinandosi così il dato « integrato » delle due sezioni.

Passando ad esaminare il contenuto specifico del disegno di legge C. 4127-*bis*, recante la legge di stabilità 2016, evidenzia innanzitutto come in quest'ambito saranno illustrati solo gli aspetti rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che costituiscono peraltro uno dei profili qualificanti del provvedimento.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto *ecobonus*).

Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte

le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Viene disposta altresì la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dal-

l'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Viene inoltre disposta la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.

I commi da 3 a 6 dell'articolo 2 riconoscono, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, istituito dal decreto-legge

n. 83 del 2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.

L'articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

In particolare, il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi da 91 a 97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Con riguardo ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un

utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata).

Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano del ammortamento di cui al comma 2 e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B del disegno di legge, ossia *software* funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento. I successivi commi recano le procedure per fruire dei benefici illustrati.

L'articolo 4 estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. A decorrere dal 2017 la misura dell'agevolazione è elevata dal 25 al 50 per cento.

Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

L'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.

Sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ri-

cerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di « personale altamente qualificato ».

Le novità introdotte hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

Viene chiarito, infine, che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

L'articolo 5 modifica la tassazione dei redditi delle cosiddette imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza con il principio di cassa.

A tal fine, il comma 1 apporta numerose modifiche all'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR. Per effetto delle modifiche di cui alla lettera, le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata continuano a calcolare l'imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (sempre ai sensi dell'articolo 85 TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'articolo 89 TUIR) percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa.

Rispetto al passato, viene stabilito che entrano nel computo dell'imponibile anche i ricavi, di cui all'articolo 57 del TUIR, ovvero il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore. Continuano a computarsi in aumento i proventi immobiliari (articolo 90, comma 1, del TUIR), le plusvalenze (realizzate ai sensi dell'articolo 86 del TUIR) e le sopravvenienze attive (articolo 88); sono calcolate in diminuzione minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui all'articolo 101 del TUIR). Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze.

La lettera b) del comma 1 apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 66 del TUIR, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell'imponibile per le imprese minori, che non trovi più appli-

cazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile.

Essi dunque vanno computati per cassa. Viene altresì eliminato il riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 110 sulla determinazione dei componenti negativi.

Coerentemente alle modifiche apportate dal n. 1) della lettera *b*), il n. 2) della lettera *b*) elimina la disposizione secondo cui, nella determinazione del reddito delle imprese minori, i costi dei contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possono essere dedotti secondo gli ordinari criteri di competenza ovvero con riferimento alla registrazione ai fini IVA dei relativi documenti fiscali, ove l'importo del costo indicato del documento di spesa non sia superiore a 1000 euro (ultimi due periodi dell'articolo 66, comma 3, del TUIR).

Il comma 2 reca una disposizione transitoria, prevedendo che il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente, secondo il principio della competenza.

Il comma 3, con finalità di evitare salti o duplicazioni di imposizione, disciplina l'ipotesi di passaggio dalle regole specifiche per le imprese minori – ai sensi dell'articolo 66 del TUIR – a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa. In tal caso i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il comma 4 interviene sulla disciplina della base imponibile IRAP delle cosiddette imprese minori, inserendo a tal fine un comma *1-bis* nell'articolo *5-bis* del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che si occupa della determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP delle società di persone e delle imprese individuali).

Per i contribuenti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del TUIR viene previsto che i medesimi criteri siano utilizzati per l'individuazione della base imponibile IRAP. Pertanto, anche ai fini IRAP, rileva il nuovo criterio di cassa introdotto per le imprese minori ai fini delle imposte sui redditi; non rilevano, ad esempio, le rimanenze finali. In base al comma 5 a tali soggetti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 in materia di rimanenze finali e passaggio dal regime semplificato al regime ordinario, e viceversa.

Il comma 6 sostituisce integralmente l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 in tema di contabilità semplificata delle imprese minori.

Il comma 7 chiarisce la decorrenza delle nuove norme, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

L'articolo 6, introducendo un nuovo Titolo *V-bis* nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che comprende gli articoli da *70-bis* a *70-duodecies*, disciplina il gruppo IVA, esercitando così la facoltà espressamente accordata agli Stati membri dell'Unione europea dalla direttiva 2006/112/CE in materia di imposta sul valore aggiunto.

In sostanza si consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l'insieme di persone stabilite nel territorio dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Le nuove disposizioni sul gruppo IVA si applicano dal 1° gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall'anno successivo.

L'articolo 7 prevede l'allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata. La norma proroga al 31 dicembre 2017 l'operatività delle predette agevolazioni, anche con ri-

ferimento agli acquirenti non imprenditori in possesso dei requisiti di legge (acquisto « prima casa »).

L'articolo 8 innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

L'articolo 9 prevede, per il 2017, la riduzione del canone RAI per uso privato, da 100 a 90 euro.

L'articolo 10 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti. Conferma, sempre per l'anno 2017, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

L'articolo 11 prevede l'esenzione ai fini IRPEF, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

L'articolo 12 esclude le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nella misura del 96 per cento del loro ammontare.

L'articolo 13 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi.

Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono

ammessi alla misura agevolativa della « Nuova Sabatini » gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti « maggiorati » è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziare dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

Si consente inoltre un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul *plafond* costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi.

L'articolo 14 attiene agli incentivi fiscali previsti per le *start-up* innovative e per le PMI innovative, estendendone i requisiti di fruibilità in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale.

L'articolo 16 consente la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di società quotate che detengano una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento.

L'articolo 17 prevede che l'INAIL possa investire risorse, anche attraverso la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, ovvero la costituzione e partecipazione in società, in favore del settore delle imprese *start up* innovative.

L'articolo 18, ai commi da 1 a 10, prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro *asset*.

In particolare, i commi 1 e 2 consentono agli enti di previdenza obbligatoria

(Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, in:

azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;

azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile – SICAV, Società di investimento a capitale fisso – SICAF, Fondi di investimento alternativi – FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).

Il comma 3 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione.

Il comma 4 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie.

Il comma 5 consente alle forme di previdenza complementare (fondi pensione) di destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, negli investimenti qualificati indicati nel comma 2. Ai sensi del comma 6 gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Il comma 7 prevede che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti e pertanto non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 20 per cento.

Il comma 8 prevede che la ritenuta sui dividendi (di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) e l'imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. (di cui all'ar-

ticolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente detenuti per cinque anni.

Il comma 9 dispone la soppressione del credito d'imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015.

Il comma 10 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.

L'articolo 18, ai commi da 11 a 25, stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine. I piani individuali di risparmio (cosiddetti PIR) per beneficiare dell'esenzione devono essere detenuti per almeno 5 anni e devono investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30 mila euro all'anno e di 150 mila euro nel quinquennio. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

L'articolo 22 prevede una serie di agevolazioni fiscali e finanziarie volte ad attrarre investimenti esteri in Italia, introducendo una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali beneficiari di norme finanziarie di favore con l'obiettivo di attrarre investitori nel territorio dello Stato.

Inoltre, la disposizione interviene anche sugli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti.

Viene esteso ai lavoratori autonomi l'abbattimento della base imponibile IRPEF attualmente spettante ai lavoratori altamente qualificati o specializzati che rientrano in Italia, innalzando anche la misura dell'agevolazione.

La normativa introduce un'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all'estero: le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono optare per l'applicazione di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero, calcolata forfettariamente, a specifiche condizioni.

Le forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto d'ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia verranno definite da un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, il compito di individuare, al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali.

I medesimi Ministri (Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'interno) provvederanno ad individuare, con apposito decreto, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con *start-up* innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

L'articolo 23, al comma 1 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria agevolativa specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile

e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

In secondo luogo, il comma 1 integra il regime tributario relativo ad alcuni valori, somme o servizi (si tratta in sostanza di contributi previdenziali o di assistenza sanitaria o di azioni ricevute dal lavoratore), percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato – cosiddetto *welfare* aziendale.

Sempre in tema di *welfare* aziendale, i commi 2 e 3 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.

L'articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta *no tax area* per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.

L'articolo 40 introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

L'articolo 61, comma 1, definisce le modalità attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilità che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell'ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A.. La rimodulazione viene attuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

In tale ambito sono stati realizzati risparmi di spesa sul complesso dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio per oltre 700 milioni di euro tramite definanziamenti da Sezione II, di cui 490 milioni solo sul MEF.

L'articolo 61, comma 2, consente una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.

L'articolo 64, ai commi da 3 a 8, disciplina l'alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietà comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall'anno 2017.

Le disposizioni provvedono, in particolare:

al comma 4, a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, fermo restando la quota parte dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente;

al comma 5, a ridefinire i criteri di ripartizione del Fondo medesimo;

ai commi 5 e 6, ad aumentare progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard, prevedendo altresì un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione;

al comma 7, ad anticipare il termine per l'emanazione del decreto di riparto del Fondo, fissandolo al 31 ottobre dell'anno precedente.

L'articolo 67 prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta.

Al riguardo è prevista l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime.

La disposizione prevede, infine, l'indicazione del codice fiscale del cliente su

scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti.

L'articolo 68 reca la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) – da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa – per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017).

A tal fine il nuovo articolo 55-*bis* del TUIR prevede al comma 1 che il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, in regime di contabilità ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata (a titolo di IRI) con l'aliquota prevista dall'articolo 77 del TUIR (IRES), che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è fissata al 24 per cento (articolo 1, comma 61, della legge n. 208 del 2015). Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

In deroga al vigente regime fiscale (articolo 8, comma 3, del TUIR) delle perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e di quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, il comma 2 prevede che le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Nel caso di società in

nome collettivo e in raccomandata semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ai sensi del comma 3 la tassazione sarà quella ordinaria allorquando gli utili prodotti o precedentemente reinvestiti e assoggettati alla tassazione separata dell'IRI saranno prelevati dall'imprenditore individuale o distribuiti dalla società di persone.

In base al comma 4 gli imprenditori e le società di persone potranno optare per l'applicazione della nuova IRI a prescindere da qualsiasi parametro dimensionale e quindi il nuovo regime è fruibile anche da soggetti che, per loro natura, sono ammessi al regime di contabilità semplificata; l'opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta ed è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi.

Ai sensi del comma 5 per gli imprenditori individuali e per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice non si applica la disposizione contenuta nell'articolo 5 del TUIR limitatamente all'imputazione per trasparenza ed alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.

Il comma 6 prevede che le nuove disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili di periodi precedenti a quelli di applicazione dell'IRI.

Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

L'applicazione dell'ACE viene estesa alle persone fisiche, alle società in nome

collettivo e a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'otto per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Viene poi prevista, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancaimento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento.

L'articolo 70 prevede la riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini per l'assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e per l'estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale.

L'articolo 71 ripristina la regola secondo cui l'emissione di una nota di credito IVA, nonché l'esercizio del relativo diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, possono essere effettuati, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

L'articolo 73 reca disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita-Win for Life e Eurojackpot).

In particolare, il comma 1 reca le disposizioni per la procedura ad evidenza pubblica relativa ai giochi numerici a totalizzatore aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla falsariga di quella relativa alla concessione in scadenza, disciplinata dalla legge finanziaria per il 2007. Viene stabilito che la gestione delle predette attività sia affidata a uno o più soggetti con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in

possesso di capacità tecnico-infrastrutturali non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, muniti di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelti mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria.

Viene stabilito che la procedura in parola sia indetta alle seguenti condizioni essenziali:

durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;

selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;

versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;

aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;

espressa previsione, negli atti di gara, di tutte le pratiche o rapporti negoziali oggetto della concessione (ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 40 del 2010, sulla trasparenza nelle procedure di affidamento);

facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;

obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;

obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano d'investimento e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara.

Il comma 2 prevede che al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato (prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge n. 296 del 2006), l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

La citata lettera e) prevede che le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numeri a totalizzatore nazionale debba avvenire in modo che sia rispettata la coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità della progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

L'articolo 74, ai commi da 1 a 4, prevede la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le fondazioni di origine bancaria vorranno volontariamente destinare a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato, sino ad un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

Il comma 13 dell'articolo 74, che ampliava il novero dei soggetti e delle attività in favore dei quali può essere rilasciata la garanzia del Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Il comma 36 dell'articolo 74 prevede che gli enti previdenziali possono destinare una quota delle loro risorse finanziarie all'acquisto di immobili anche di proprietà di amministrazioni pubbliche adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva da parte di amministrazioni pubbliche. Le spese per gli interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono a carico degli enti previdenziali, mentre i progetti sono elaborati dall'Agenzia del demanio.

L'articolo 76 – che recava norme interpretative sul Fondo di risoluzione nazionale – è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

Il comma 2 dell'articolo 78, novellando l'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, aumenta da 400 euro a 640 euro per il 2016, 750 euro per il 2017 e 800 euro dal 2018 l'importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie (anche statali) di secondo grado.

In merito ricorda che, come riepilogato nella Nota Prot. 2076 del 23 febbraio 2016, concernente i limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2016/2017, le tasse scolastiche (di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994) sono dovute solo per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Dunque, rileva come, mentre il riferimento alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione presente nella citata lettera *e-bis*) – introdotta dall'articolo 1, comma 151, lettera *b*), della legge n. 107 del 2015 – riguarda solo le scuole paritarie, il riferimento alla scuola secondaria

di secondo grado riguarda – seppure per importi minimi – anche gli ultimi due anni delle scuole statali.

L'articolo 85 rinvia al 2018 gli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014.

Al riguardo rammenta che i commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una nuova clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta a incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Già la legge di stabilità 2016 aveva rinviato di un anno gli aumenti citati: per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'aliquota IVA del 10 per cento sarebbe incrementata di tre punti percentuali, vale a dire dal 10 al 13 per cento; l'aliquota IVA del 22 per cento aumenterebbe di due punti percentuali (dal 22 al 24 per cento), mentre dal 1° gennaio 2018 vi sarebbe l'aumento di un ulteriore punto percentuale (dal 24 al 25 per cento); è stato invece soppresso l'ulteriore incremento di 0,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018. Sono state inoltre ridotte della metà – da 700 a 350 milioni di euro – le maggiori entrate previste a decorrere dal 2018 mediante aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante.

Viene a tal fine modificato il citato comma 718 della legge di stabilità 2015 in più punti:

con una prima modifica alla lettera *a*), l'aumento dell'aliquota IVA del 10 per cento di tre punti percentuali (dal 10 al 13 per cento) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 2018;

con una modifica alla lettera *b*), l'aumento dell'aliquota IVA del 22 per cento di due punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2017 è posticipato al 1° gennaio

2018, anno in cui si somma con l'aumento di un ulteriore punto percentuale già previsto a legislazione vigente (cioè dal 22 al 25 per cento); è inoltre introdotto un nuovo aumento di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento).

Illustrando gli effetti finanziari di tali previsioni evidenzia come la differenza tra gli effetti della clausola modificata dalla legge di stabilità 2016, e quelli della nuova clausola è, per il 2017: -15.133 milioni di euro; per il 2018: 0; per il 2019: +3.679 milioni di euro.

Il comma 2 dell'articolo 85 elimina inoltre l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni per il 2017 e a 199 milioni per il 2018 già previsto dall'articolo 1, comma 626, della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), il quale viene abrogato.

L'articolo 86 quantifica in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame in sede referente delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera.

Passando ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ricorda preliminarmente che essa è costituita:

dallo stato di previsione dell'entrata;

dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

dal quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

In tale ambito gli articoli da 88 a 104 recano l'approvazione dei singoli stati di previsione dell'entrata e della spesa, recando per ciascuno di essi anche altre

disposizioni formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.

Ciascuno stato di previsione è corredato da una serie di elementi informativi, da aggiornare al momento dell'approvazione della legge di bilancio:

la nota integrativa al bilancio di previsione, contenente gli elementi informativi riferiti alle entrate e alle spese; per le entrate, la nota illustra i criteri utilizzati per la previsione relativa alle principali imposte e tasse; per la spesa, la Nota integrativa – per la quale è stata superata l'articolazione in due sezioni, ai sensi del decreto legislativo n. 90 del 2016, con sostanziale conferma dei contenuti – espone le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di economia e finanza (DEF) e nel DPCM relativo alla definizione degli obiettivi di spesa dei singoli Ministeri, di cui al nuovo articolo 22-*bis*; il contenuto di ciascun programma di spesa con riferimento alle unità elementari di bilancio sottostanti, indicando, per ciascuna unità, le risorse finanziarie per il triennio di riferimento con riguardo alle categorie economiche di spesa, nonché i riferimenti legislativi e i criteri di formulazione delle previsioni; il piano degli obiettivi, intesi come risultati che le amministrazioni intendono conseguire, correlati a ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna unità elementare di bilancio, e i relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi e di interventi;

l'elenco, per ogni programma, delle unità elementari di bilancio e dei relativi stanziamenti, distinti con riferimento alle voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-*ter*;

il riepilogo delle dotazioni di ogni programma secondo l'analisi economica e funzionale;

il *budget* dei costi della relativa amministrazione, che riporta i costi previsti dai centri di costo dell'amministrazione e

il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a quelle finanziarie di bilancio.

Di tali elementi informativi è richiesto l'aggiornamento al momento dell'approvazione della legge di bilancio.

In tale ambito rileva in primo luogo come per il 2017, a legislazione vigente, il saldo netto da finanziare – corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali – presenta un disavanzo di 23,6 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2016 (che indicava un SNF pari a 38,4 miliardi) che rispetto al dato assestato (39,8 miliardi).

Nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie nel corso del triennio (da 500,9 a 522,7 miliardi nel 2019, dovuto in larga parte al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno) viene evidenziato un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare, che si attesta a 16,6 miliardi di euro nel 2018 e a circa 2,4 miliardi nel 2019.

Le spese finali evidenziano, invece, una decrescita nel triennio, dai 597,1 miliardi del 2017 ai 594,6 miliardi del 2019.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, mostra un disavanzo pari a 88,3 miliardi di euro nel 2017, a 69,2 miliardi nel 2018 e a 52,5 miliardi nel 2019. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti incassi.

Segnala che, in applicazione della riforma della legge di contabilità, le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato (innovando rispetto a quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari, in cui i dati erano presentati sia al netto che al lordo delle regolazioni). Tali voci trovano esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi

programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Il disegno di legge di bilancio fissa inoltre l'indebitamento netto nominale – come ricorda la relazione illustrativa – ad un livello pari al -2,3 per cento del PIL nel 2017, al -1,2 per cento del PIL per il 2018 e a -0,2 per cento del PIL per il 2019.

In coerenza con gli obiettivi programmatici di deficit, il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato è determinato nel limite massimo di -38,6 miliardi nel 2017, -27,2 miliardi nel 2018 e -8,6 miliardi nel 2019, in termini di competenza.

In termini di competenza, i provvedimenti della manovra (disegno di legge di bilancio e decreto-legge n. 193 del 2016) comportano un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alla legislazione vigente di oltre 15 miliardi nel 2017, di 10,6 miliardi nel 2018 e di 6,3 miliardi nel 2019.

Ciò è dovuto al fatto che, per effetto delle disposizioni adottate, è attesa una riduzione delle entrate finali rispetto alla legislazione vigente per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 (da 573,6 miliardi a legislazione vigente a circa 568 miliardi). Per gli anni successivi, è previsto invece un incremento delle entrate finali di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019.

Le spese finali, invece, sono attese in aumento rispetto all'andamento tendenziale a legislazione vigente, per circa 9,5 miliardi nel 2017 (da 597,1 miliardi a legislazione vigente a 606 miliardi), di 14,5 miliardi nel 2018 e di 10,9 miliardi nel 2019.

Per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella 1), oggetto dell'articolo 88 del disegno di legge, le previsioni relative alle entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 573.553 milioni nel 2017, a 582.135 milioni nel 2018 e a 592.242 milioni nell'ultimo anno del triennio di previsione.

Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2016, pari a 565.971 milioni, le

entrate finali del 2017 presentano un incremento complessivo di 7.582 milioni. La variazione beneficia delle maggiori entrate tributarie per 13.346 milioni in parte compensate dalla riduzione delle entrate extra tributarie per 5.084 milioni e dagli introiti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali che evidenziano un decremento di 681 milioni.

Per quanto riguarda, in particolare, l'evoluzione delle entrate di natura tributaria, questa dipende in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. L'incremento nel triennio è dunque per lo più riconducibile all'evoluzione prevista a legislazione vigente nel 2017. Un contributo positivo, seppure modesto, è dovuto comunque anche agli effetti della manovra negli anni successivi.

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, il decreto-legge n. 193 del 2016 e la manovra determinano, per le entrate finali, una riduzione per un importo pari a circa 5,6 miliardi nel 2017 e un incremento di circa 3,9 miliardi nel 2018 e di 4,6 miliardi nel 2019.

Al riguardo segnala come incida, in particolare nel 2017, la sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, da cui deriva un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale – sottolinea la relazione illustrativa – pari a oltre 15,1 miliardi.

Le maggiori risorse derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e per la razionalizzazione delle attività di riscossione spiegano in larga parte l'incremento delle entrate ascrivibili alla manovra negli esercizi successivi. In particolare, il decreto-legge n. 193 prevede entrate da recupero di evasione per 2.260 milioni nel 2017, 4.430 milioni nel 2018 e 2.970 milioni nel 2019. Ulteriori entrate sono ascrivibili alle cartelle erariali per 1.560 milioni nel 2017, 312 milioni nel 2018 e 234 milioni nel 2019.

Tali risorse sono destinate al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, intervenendo, come già illu-

strato, mediante la proroga e il rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, in particolare nei confronti di investimenti in nuovi beni strumentali ad alto contenuto tecnologico; l'introduzione di una nuova disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (con l'istituzione dell'IRI) finalizzata a favorire anche la capitalizzazione delle imprese; la proroga e l'introduzione di detrazioni fiscali per le spese relative ad interventi di ristrutturazioni edilizie, di riqualificazione energetica, nonché per interventi antisismici.

Per le entrate extra-tributarie, le previsioni integrate presentano un andamento in linea con le stime a legislazione vigente.

Per il 2017, incide sulle entrate extra tributarie, in particolare, la disposizione introdotta nella prima sezione che prevede l'autorizzazione, per i titolari dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazione in banda 900 e 1800 Mhz, al cambio di tecnologia, con la contestuale proroga delle concessioni in essere al 2029, stabilendo il pagamento anticipato ed in unica soluzione dei contributi dovuti per l'intero periodo della concessione.

Considerando le entrate per categorie economiche, evidenzia come, con riferimento alle entrate tributarie, la variazione positiva rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2016 sia dovuta in gran parte alle prospettive di aumento degli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari, contrapposte a valutazioni di riduzione del gettito per le imposte sul patrimonio e sul reddito, quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico e dell'evoluzione del gettito monitorato nel corso del 2016.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, evidenzia l'incremento previsto per le entrate rientranti nella categoria relativa ai recuperi, rimborsi e contributi, principalmente per effetto dell'aumento del concorso alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali definito dalla legislazione vigente, nonché delle sanzioni amministrative connesse alla riscossione delle imposte indirette.

Analizzando le principali imposte, nel bilancio 2017, integrato con gli effetti della manovra, il gettito IRPEF viene indicato in 193.093 milioni (+2 per cento rispetto al dato assestato 2016), il gettito IRES in 41.689 milioni (-4,9 per cento), mentre quello IVA è indicato in 146.156 milioni (+3,5 per cento).

In questo contesto ricorda che – ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 – allo stato di previsione dell'entrata è allegato un rapporto annuale sulle spese fiscali, che elenca qualunque forma di esenzione, esclusione, riduzione dell'imponibile o dell'imposta ovvero regime di favore, derivante da disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle introdotte nell'anno precedente e nei primi sei mesi dell'anno in corso.

Il rapporto, redatto dalla Commissione istituita con decreto del MEF il 28 aprile 2016, dopo aver chiarito la metodologia utilizzata per individuare le spese fiscali da monitorare, elenca un totale di 444 spese fiscali, suddivise in 20 missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato. Sono riportate inoltre le spese fiscali locali (166), ovvero quelle riferite agli enti territoriali di governo distinte per i vari tipi di tributo.

Per ogni voce sono indicati la norma di riferimento, la descrizione della misura, il tipo di tributo (IRPEF, IRES, IVA, IRAP, ecc.), il termine di vigenza, la natura della misura di agevolazione (esenzione, deduzione, detrazione di imposta, crediti di imposta, imposte sostitutive, rimborso di imposta, riduzioni di aliquota, differimento di imposta), gli effetti finanziari sul gettito (negli anni 2017, 2018 e 2019), il numero dei beneficiari (frequenze), l'importo pro-capite, i soggetti e le categorie dei beneficiari (persone fisiche, giuridiche, enti non commerciali, ecc.), se si tratta di spese fiscali in vigore da più di 5 anni.

Il Rapporto non indica il valore complessivo degli effetti delle spese fiscali in termini di gettito. La Commissione ha ritenuto, infatti, in accordo con la dottrina internazionale, che la quantificazione delle spese fiscali in termini finanziari sia og-

getto di un certo margine di arbitrio nelle scelte metodologiche. Tra i motivi a supporto ricorda che la somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde all'effetto combinato delle stesse a causa dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. Inoltre talora la stima degli effetti in termini di gettito delle singole misure non è quantificabile per ragioni tecniche oppure per la loro trascurabile entità.

La missione che presenta il numero più elevato di spese fiscali (111) è « politiche economico-finanziarie e di bilancio », seguita dalla missione « competitività e sviluppo delle imprese » (59), dalla missione « diritti sociali, politiche sociali e famiglia » (51) e dalla missione « politiche per il lavoro » (49).

Oltre all'elenco delle 444 spese fiscali vigenti, con i medesimi indicatori sono elencate le spese fiscali in scadenza nel 2016 (24), le spese fiscali entrate in vigore nel 2015 (40), le spese fiscali introdotte nel primo semestre del 2016 (3), le spese fiscali relative ai tributi locali, distinte per tributo (166).

Tra i vari modelli teorici di riferimento per individuare le spese fiscali (richiamati nel Rapporto), la Commissione ha scelto di utilizzare il metodo del sistema fiscale vigente (*current tax law*). Pertanto, per ciascuna disposizione agevolativa, è stato valutato se essa rappresenti o meno un elemento di carattere strutturale, riferendosi cioè all'assetto di base (normale) del tributo, oppure segni un allontanamento da tale assetto. La valutazione è basata, da un lato, sull'esame di carattere sistematico del tributo, a partire dalle norme istitutive e della loro giustificazione da parte del legislatore (relazioni di accompagnamento e altri documenti ufficiali); dall'altro sulla considerazione della portata dimensionale della disposizione, sia sotto il profilo delle implicazioni finanziarie in termini di gettito, sia del numero dei soggetti destinatari del provvedimento.

Un impatto finanziario molto elevato e un'ampia platea di beneficiari sono stati considerati un elemento di rilievo per escludere che possa trattarsi di un trat-

tamento di natura particolare e la disposizione possa essere pertanto qualificata come spesa fiscale. Ci si è anche affidati all'esame letterale della disposizione, poiché in alcuni casi l'intenzione del legislatore di concedere un trattamento particolare, in deroga alla struttura di base e alla natura del tributo, emerge con chiarezza dalla formulazione della norma.

Infine, per quel che riguarda il versante della spesa, con riferimento allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), oggetto dell'articolo 89 del disegno di legge segnala innanzitutto, per quanto riguarda i settori di competenza della Commissione Finanze, come la dotazione dell'Agenzia delle entrate (di cui al capitolo 3890) preveda uno stanziamento di circa 2.975 milioni, con un definanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, rispetto al bilancio a legislazione vigente.

Per quanto riguarda invece l'Agenzia del demanio il capitolo 3901 espone uno stanziamento di 89 milioni, con un definanziamento di 1 milione per ciascun anno del triennio.

Con riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il capitolo 3920 espone uno stanziamento di 887 milioni, con un definanziamento di 10 milioni per ciascun anno del triennio.

Al Fondo da destinare alla CONSOB per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori (capitolo 1599) sono destinati 250 milioni per ciascun anno del triennio.

Relativamente ai Centri di assistenza autorizzata fiscale (CAAF) il capitolo 3845 reca stanziamenti per 247 milioni nel 2017 e nel 2018 e per 216 milioni nel 2019.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2017 sono inoltre previsti stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e rimborsi d'imposta IVA.

Per quanto riguarda i rimborsi IVA il capitolo 3810 reca risorse per 1.070 milioni.

Per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanziava risorse per 2.620 milioni per ciascuna annualità.

Le disponibilità del capitolo 3813, relativo a restituzioni e rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali risultano pari a 16.132 milioni.

Le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 27.775 milioni nel 2017, 27.611 milioni nel 2018 e 27.605 milioni nel 2019.

Con riferimento alle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta, segnala il capitolo 3887 (relativo al credito d'imposta fruito dagli enti creditizi e finanziari per le imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdite d'esercizio, derivanti dal riallineamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali per effetto di operazioni straordinarie – rivalutazione di quote in Banca d'Italia), dotato di 1.534 milioni nel 2017, 1.148 milioni nel 2018 e 804 milioni nel 2019.

Nel disegno di legge di bilancio sono inoltre esposti stanziamenti relativi a diversi altri crediti d'imposta:

crediti d'imposta fruiti dagli esercizi ricettivi, dalle agenzie di viaggio e dai *tour operator* per i costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (capitolo 7766): dotato di 15 milioni;

crediti d'imposta fruiti dalle imprese turistico-alberghiere per i costi sostenuti per gli interventi destinati alla ristrutturazione edilizia ed alla riqualificazione del settore (capitolo 7767), dotato di 50 milioni a legislazione vigente. Per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I si prevede una riduzione di 8 milioni nel 2017 e un incremento di 52 milioni nel 2018 e di 87 milioni nel 2019.

credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (capitolo 7801), dotato

di 519 milioni nel 2017 e di 547 milioni nel 2018 e nel 2019. Per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I si prevede un incremento di 727 milioni nel 2018 e nel 2019.

Segnala inoltre il capitolo 7818, relativo ai crediti d'imposta fruiti dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, dotato di 408 milioni nel 2017 e nel 2018 e di 204 milioni nel 2019 e il capitolo 7819 relativo al credito d'imposta fruito dai soggetti IRES e IRPEF per l'ACE, a riduzione dell'IRAP, dotato di 78 milioni nel 2016, per il quale rispetto al bilancio a legislazione vigente si prevede un incremento degli stanziamenti nel 2018 e nel 2019 per effetto delle disposizioni contenute nella Sezione I (106 milioni nel 2018 e 136 milioni nel 2019).

Per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza, segnala che i capitoli relativi al Corpo e al suo adeguamento operativo (cap. 4315 e 4282), nell'ambito del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», sono stati defianziati rispettivamente di 4,1 e di 1,1 milioni, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, e prevedono uno stanziamento di circa 28 milioni e di circa 7 milioni per il triennio.

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale (capitolo 3833), istituito dalla legge di stabilità 2014 nel quale sono destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché le risorse che si stima di incassare, in sede di Documento di economia e finanze, a titolo di maggiori entrate, rispetto alle previsioni di bilancio, dalle attività di contrasto all'evasione fiscale, è stato completamente defianziato di 565 milioni annui: l'importo complessivo è utilizzato a copertura degli oneri della manovra. (nota al capitolo 3833 nella Tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del MEF)

Il capitolo utilizzato per il pagamento delle spese derivanti dai contenziosi (2127) è stato finanziato in aumento di 60 milioni per l'anno 2017: la nota riferisce che la somma aggiuntiva è necessaria alla defi-

nizione delle procedure transattive conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione dei rifiuti della regione Campania.

Il comma 16 dell'articolo 104 stabilisce che le somme destinate al CONI per il finanziamento dello sport (capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nonché quelle destinate alla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico per il finanziamento del monte premi delle corse (capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), affluiscono, fino alla adozione del decreto di destinazione di tali somme ai predetti enti (ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge n. 311 del 2004) alle entrate derivanti da giochi pubblici.

Nel riservarsi di formulare una proposta di relazione sul provvedimento, propone di fissare nella mattinata di domani il termine per la presentazione degli emendamenti alle parti del provvedimento relative agli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

Daniele PESCO (M5S) non crede che, seguendo tale tempistica, il gruppo M5S potrà presentare direttamente presso la Commissione Finanze emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, auspicando che sia possibile presentare le proposte emendative al provvedimento anche direttamente presso la Commissione Bilancio.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, chiarisce che tutti gli emendamenti al disegno di legge di bilancio possono essere presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, rilevando, al riguardo, come la maggior parte delle proposte emendative sia di solito presentata direttamente presso la V Commissione. Rileva inoltre come l'organizzazione dei lavori in sede consultiva sul provvedimento debba coordinarsi con l'organizzazione dei lavori per l'esame, in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Bilancio e Fi-

nanze, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016.

Daniele PESCO (M5S) stigmatizza come il Parlamento sia costretto ad esaminare contemporaneamente: il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale determina maggiori entrate che sono utilizzate dal Governo a copertura di misure recate dal disegno di legge di bilancio prima ancora che lo stesso decreto-legge sia formalmente convertito; il medesimo disegno di legge di bilancio, nonché i due decreti-legge recanti misure per le aree del centro Italia colpite dai recenti eventi sismici.

Sottolinea quindi come tale modo di procedere del Governo stia mettendo gra-

vamente in difficoltà il Parlamento nello svolgimento della sua attività legislativa.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, alla luce dell'andamento del dibattito, avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti del disegno di legge C. 4127-*bis*, recante il bilancio 2017 e il bilancio pluriennale 2017-2019, attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, è fissato alle ore 10 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis (per le parti di competenza) (Relazione alla V Commissione) (Esame e rinvio)	99
ALLEGATO (Emendamenti presentati)	107

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.

La seduta comincia alle 11.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis (per le parti di competenza).
(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è scaduto ieri, 7 novembre, alle ore 14. Sono stati presentati circa 80 emendamenti, il cui fascicolo provvisorio è in distribuzione (vedi allegato). Ha effettuato, ai sensi di Regolamento, una valutazione di ammissibilità delle proposte emendative presen-

tate. Alla luce di tale vaglio, risultano inammissibili, in quanto privi di compensazione, gli emendamenti Vacca 36.4, 36.6, 36.8 e 36.9, gli identici emendamenti Malpezzi 40.1 e Pisicchio 40.2, gli articoli aggiuntivi Malpezzi 40.0.2 e 42.0.1, gli emendamenti Narduolo 53.10, 74.3 e 74.4. È altresì inammissibile l'emendamento Rostellato 74.5. Avverte, poi, che sono stati ritirati la parte consequenziale dell'emendamento 37.4 Ghizzoni e gli emendamenti Di Lello 52.2 e Iori 53.2 e 53.6. Avverte che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso tali pronunzie è fissato per le ore 13 di oggi. La seduta riprenderà alle ore 13.15.

La seduta, sospesa alle 11.45, è ripresa alle 13.15.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che non sono pervenuti ricorsi.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, ricorda, preliminarmente, che, a seguito della riforma della legge di contabilità, il disegno di legge di bilancio si articola in due sezioni, che corrispondono ai contenuti dei due precedenti disegni di legge (stabilità e bilancio). In particolare, la prima sezione, contenente interventi normativi, corri-

sponde all'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda, rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale, che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare, assume ora un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni, o rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni (operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità, attraverso le tabelle C, D ed E) – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione. Ricorda, altresì, che, al fine di dotare le amministrazioni di strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, è stata ampliata la flessibilità di bilancio, in particolare attraverso la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa all'interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione. L'unità di voto è sempre rappresentata dai Programmi.

Nell'ambito della prima sezione, per quanto concerne la scuola, le novità sono le seguenti: si stanziavano risorse – euro 140 milioni per il 2017 ed euro 400 milioni dal 2018 – per l'incremento dell'organico dell'autonomia, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta in misura numericamente pari dal contingente dell'organico di fatto; si stanziavano ulteriori 128 milioni di euro per il 2017 per la prosecuzione, fino al 31 agosto 2017, del programma #scuole belle e si prorogano – sempre fino al 31 agosto 2017 – le disposizioni in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici. Si incrementano (da euro 12,2 milioni a euro 24,24 milioni annui), a decorrere dal 2017, le risorse per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, e si assegna alle scuole materne paritarie (che comprendono, ai sensi della legge n. 62 del 2000, sia quelle

comunali sia quelle private) per il 2017, un contributo aggiuntivo di euro 25 milioni; si aumenta (da euro 400) a euro 640 per il 2016, euro 750 per il 2017 e euro 800 dal 2018 l'importo massimo per studente per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19 per cento, relativamente alle spese sostenute per la frequenza delle scuole paritarie dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché delle scuole secondarie, non solo paritarie ma anche statali, di secondo grado; si posticipa all'anno scolastico 2019-2020 la soppressione della possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi; in materia di edilizia scolastica, si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di euro 300 milioni. Inoltre, si inseriscono fra le finalità di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e dotato di risorse pari 1,900 milioni per il 2017 e 3,150 milioni per il 2018, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica; relativamente al PON « Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento » relativo al periodo di programmazione 2014-2020, si riconosce, tra l'altro, al MIUR la possibilità di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti; si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro; infine, si introduce una specifica disciplina, all'interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno

un milione di euro a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell'istruzione.

In materia di università, le novità sono le seguenti: si ridefinisce la disciplina in materia di contributi, in particolare istituendo, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, la c.d. « *no tax area* » per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a euro 13.000, e prevedendo riduzioni fino a euro 25.000. Conseguentemente, si incrementa di euro 40 milioni per il 2017 e di euro 85 milioni dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario; dal 2017, si incrementa di euro 50 milioni il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell'assegnazione del fondo in misura proporzionale agli stessi e l'istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio; si prevede l'assegnazione annuale, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilità, ciascuna del valore di euro 15.000 annui, destinate a favorire l'iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o ai corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare. Si prevede l'organizzazione, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l'organizzazione, da parte delle sole università, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si incrementa il FFO di euro 5 milioni dal 2017; si introduce la possibilità di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori; si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, il « Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca », destinato a incentivare l'attività base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori, entrambi in servizio a tempo pieno, delle università statali, e dotato di uno stanziamento di euro

45 milioni annui dal 2017. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attività di ricerca delle stesse università statali; si istituisce, sempre nell'ambito del FFO, dal 2018, il « Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza », con uno stanziamento di euro 271 milioni annui, da assegnare sulla base dei risultati della VQR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo.

In materia di ricerca: si incrementa di euro 25 milioni, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR, destinando tale incremento al sostegno delle Attività di ricerca a valenza internazionale; si istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori di salute, genomica, alimentazione e scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca « *Human Technopole* »; si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si facilita l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 milione di euro a sostegno di progetti di ricerca scientifica; si inseriscono fra le finalità del nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture anche gli interventi in materia di ricerca; è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per gli anni 2017 e 2018 e di euro 20 milioni per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l'altro, a centri di ricerca europei ed internazionali.

In materia di cultura, gli interventi sono in minor numero, sia perché, con le leggi di stabilità 2015 e 2016 e con gli interventi straordinari in sede di programmazione CIPE, sono state stanziati importanti risorse per la tutela del patrimonio culturale; sia in quanto sono state già

approvate o sono in corso di definizione rilevanti iniziative legislative in materia di attività culturali (il riferimento è alla legge sul cinema e sull'audiovisivo, approvata in via definitiva dal Parlamento lo scorso giovedì 3 novembre, con cui sono stati previsti ulteriori 150 milioni di euro per il settore sin dal 2017, con la costituzione di un apposito Fondo di oltre 400 milioni di euro).

Quanto alle misure inserite nella legge di bilancio di quest'anno, in particolare si facilita l'ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno un milione di euro a sostegno di un progetto relativo alla cultura e al recupero dei beni culturali e paesaggistici; si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli esteri un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, con una dotazione di euro 20 milioni per il 2017, euro 30 milioni per il 2018 ed euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; si assegna la *Card* cultura per i giovani anche ai soggetti che compiono 18 anni nel 2017. Infine, si prevede la riduzione (da euro 100) a euro 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017.

In materia di sport, a seguito degli stralci effettuati preventivamente dalla Commissione Bilancio (progetto *RYDER CUP*, Credito Sportivo, Interventi infrastrutturali mondiali di sci Cortina d'Ampezzo 2020/2021) non ci sono previsioni.

In merito alla seconda sezione, ricorda che la Nota integrativa allo stato di previsione del MIUR indica gli obiettivi per il 2017. Per l'istruzione scolastica rientrano tra le linee di intervento: il completamento dell'attuazione del Piano sulla « La Buona scuola » attraverso: la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nel triennio di vigenza delle graduatorie del concorso bandito nel 2016; l'emanazione del bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, con la ridefinizione delle modalità di formazione iniziale e reclutamento dei docenti; il potenziamento dell'offerta formativa; la messa a regime di tutti i percorsi di

alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato; il rafforzamento del programma di sostegno e potenziamento delle politiche di innovazione tecnologica, anche attraverso la costituzione di laboratori di nuova generazione; la ridefinizione dei tempi di assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie; la valutazione dei dirigenti scolastici e l'implementazione della valutazione esterna delle scuole; la prosecuzione di interventi in materia di edilizia scolastica, indirizzati all'incremento della sicurezza e alla realizzazione di edifici innovativi; la messa a sistema di interventi finalizzati all'inclusione e all'integrazione scolastica per il contrasto, fra l'altro, di fenomeni di dispersione, bullismo e diverse dipendenze e per il potenziamento dell'orientamento e del diritto allo studio; la ricerca e la diffusione di modalità metodologico/didattiche innovative; la realizzazione delle azioni del PON scuola 2014-2020.

Con riferimento all'istruzione universitaria, sono messi in evidenza: l'adozione di strumenti che possano favorire politiche di diversificazione e caratterizzazione coerenti con il posizionamento e il contesto in cui operano le università; la revisione dei processi di accreditamento, per favorire più flessibilità nella progettazione dei corsi di studio; il rafforzamento delle chiamate dirette e l'ampliamento della flessibilità delle relative formule contrattuali; la promozione del diritto allo studio universitario e nelle istituzioni AFAM, con interventi omogenei sul territorio, in raccordo con le regioni, soprattutto nell'ottica di una maggiore disponibilità di servizi e posti-letto e, più in generale, nell'ottica dello sviluppo dell'edilizia destinata agli studenti. Inoltre, si ribadisce la necessità di definire i LEP. Con specifico riferimento al sistema AFAM, si ribadisce la revisione della *governance* e del meccanismo di reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo, la revisione della struttura dell'offerta formativa, la razionalizzazione territoriale. Per la ricerca, le linee di intervento concernono, in particolare: la creazione di un « ecosistema dell'innovazione », per favorire la coesione delle po-

litiche, con particolare riferimento a tempi delle procedure amministrative, velocità e correttezza dell'uso delle risorse, trasparenza; l'individuazione di nuovi modelli di *governance* e di interazione tra il settore della ricerca pubblico e quello privato, anche attraverso un efficace coordinamento dei vari enti e l'ottimizzazione dei processi di finanziamento; la revisione dei meccanismi di monitoraggio e di sfruttamento dei risultati, secondo logiche di *accountability*; il corretto utilizzo dei Fondi strutturali; la realizzazione dell'Anagrafe nazionale della ricerca.

Con riferimento alla struttura amministrativa, gli obiettivi sono costituiti dall'implementazione del processo di dematerializzazione e semplificazione delle procedure, dal perfezionamento di un sistema informatizzato di controllo di gestione e dalla definitiva entrata in vigore del nuovo sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del MIUR reca per il 2017, spese in conto competenza per euro 56.151,8 milioni, di cui euro 53.709,1 milioni (95,6 per cento) per spese correnti ed euro 2.419,6 milioni (4,3 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a euro 23,1 milioni.

L'incidenza percentuale delle spese finali del MIUR – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari al 9,3 per cento (a fronte del 9,2 per cento riferito al dato assestato 2016). In particolare, rispetto a tale dato, si registra un aumento di euro 642,2 milioni. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2017 è di euro 1.702,2 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 56.426,4 milioni.

I Programmi di spesa sono 14, a fronte dei 16 dell'esercizio precedente. In particolare, i precedenti quattro programmi relativi agli ordini di istruzione scolastica sono stati accorpati in due: Istruzione del

primo ciclo, comprendente istruzione prescolastica, primaria e secondaria di I grado, e Istruzione del secondo ciclo. È stato, inoltre, istituito il nuovo programma Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico.

L'81,7 per cento dello stanziamento, pari a euro 45.875,5 (+ euro 465,2 milioni rispetto all'assestamento 2016), è assegnato alla Missione Istruzione scolastica. I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti sono: Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica (+ euro 465,2 milioni), Istruzione del primo ciclo (+ euro 178,3 milioni) e Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (+ euro 103,5 milioni). La riduzione più importante, invece, si registra per il programma Istruzione del secondo ciclo (- euro 323,6 milioni).

Più nel dettaglio: le risorse del Fondo «La Buona Scuola» pari a euro 391,3 milioni (+ euro 390,8 milioni) sono destinate in larga misura all'attuazione delle deleghe previste dalla Legge 107/2015 (formazione iniziale e reclutamento personale docente; sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6; inclusione alunni con disabilità; diritto allo studio; revisione dei percorsi di istruzione professionale; sistema di valutazione; promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e riordino della normativa in materia di istituzioni scolastiche all'estero; revisione del testo unico); il Fondo per il funzionamento ha stanziamenti pari a euro 861,8 milioni; i contributi alle scuole paritarie sono pari a euro 526,6 milioni, cui però si sommano euro 25 milioni, allocati su un nuovo capitolo, quale contributo aggiuntivo da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie sia comunali sia private; le risorse per la fornitura gratuita dei libri di testo nella scuola dell'obbligo ed il comodato nella scuola superiore – che dallo stato di previsione del Ministero dell'interno sono state spostate – sono pari a euro 103 milioni; anche per il 2017, euro 70,0 milioni – che per il 2016 erano stati appostati nello stato di previsione del

MEF – sono destinati alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

Lo stanziamento per la Missione Istruzione universitaria e formazione post universitaria, pari a euro 7.909,9 milioni, corrisponde al 14,1 per cento. Il programma che registra gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestato 2016 è Sistema universitario e formazione post-universitaria. Più nel dettaglio: per il 2017, il FFO ha una dotazione di euro 6.966,9 milioni (+ euro 47,5 milioni); lo stanziamento per i collegi universitari di merito è pari a euro 13,3 milioni (- euro 3,5 milioni), mentre il Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio ha uno stanziamento di euro 216,8 milioni che stabilizza i 50 milioni in più stanziati con la Legge di Stabilità 2016.

Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari a euro 2.284,0 milioni, corrisponde al 4,1 per cento (+ euro 360,3 milioni rispetto all'assestamento 2016). Più nel dettaglio: il FOE ha uno stanziamento di euro 1.702,5 milioni (- euro 10,7 milioni), il FIRST di euro 48,3 milioni (- euro 18,9 milioni). Risultano inoltre spostati nello stato di previsione del MIUR il FISR, con euro 25,8 milioni, nonché le risorse per il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo per il monitoraggio del rischio sismico, con euro 0,6 milioni, fino al 2016 allocati nello stato di previsione del MEF.

Lo stanziamento assegnato alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, pari a euro 82,5 milioni, corrisponde allo 0,1 per cento (- euro 9,0 milioni rispetto all'assestamento 2016).

Quanto alle tabelle, nella tab. A, recante i fondi speciale di parte corrente destinati alla copertura di provvedimenti che potrebbero essere approvati nel corso dell'anno, non sono presenti stanziamenti relativi al MIUR. Nella tab. B, recante i corrispondenti fondi speciali di parte, sono presenti euro 10 milioni per il 2017, euro 20 milioni per il 2018 ed euro 30 milioni

per il 2019. Sottolinea che la relazione illustrativa al disegno di legge, peraltro, non fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse.

Per quanto concerne il Mibact, la Nota integrativa fa presente che si è proceduto alla definizione delle priorità politiche per il triennio 2017-2019 e alla connessa programmazione strategico-finanziaria tenendo conto dell'attuale situazione economica e delle correlate esigenze di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Si sofferma, inoltre, ampiamente sulla riforma del Ministero operata con il DPCM n. 171 del 2014, che ha determinato una struttura più snella ed efficiente, nonché con i successivi decreti ministeriali che, in particolare, hanno previsto la creazione delle Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio e dell'Istituto centrale per l'archeologia, l'istituzione di parchi archeologici di interesse nazionale, di musei e istituti della cultura con autonomia speciale, nonché dei poli museali regionali, la definizione di nuovi criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura. Sottolinea, inoltre, che i musei e i luoghi della cultura sono stati inseriti fra i servizi pubblici essenziali con il decreto-legge n. 146 del 2015. Evidenzia, infine, che il nuovo volto assunto dal Ministero si accompagna con una rinnovata disponibilità finanziaria, testimone dell'importanza attribuita al settore della cultura e del turismo, quale traino della ripresa della crescita economica del Paese. Al contempo, deve essere proseguito il cammino volto ad un sempre maggior coinvolgimento dei privati.

Per quanto concerne gli stanziamenti, lo stato di previsione del Mibact per il 2017 reca spese in conto competenza per euro 2.107,4 milioni, di cui euro 1.615,4 milioni (76,7 per cento) per spese correnti ed euro 446,4 milioni (21,2 per cento) per spese in conto capitale. La restante parte è rappresentata da un'autonoma previsione di spesa dovuta ad operazioni di rimborso di passività finanziarie, pari a

euro 45,6 milioni. Rispetto alle previsioni assestate 2016 si registra una diminuzione di euro 49,0 milioni.

L'incidenza percentuale delle spese finali del Mibact – escluse dunque le spese relative alle operazioni di rimborso di passività finanziarie – sul totale delle spese finali del bilancio dello Stato è pari allo 0,3 per cento, invariata rispetto al dato assestate 2016. La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2017 è di euro 545,2 milioni. Le autorizzazioni di cassa ammontano a euro 2.435,6 milioni.

I Programmi di spesa sono 15, come nell'esercizio precedente, ma con alcune variazioni. In particolare, è stato istituito un programma specifico per cinema e audiovisivo, dove confluiscono le risorse finanziarie gestite dalla Direzione generale Cinema, in precedenza collocate nel programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, che ora resta univocamente gestito dalla Direzione generale Spettacolo.

Lo stanziamento assegnato alla Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici è pari ad euro 1.956,2 milioni e corrisponde al 92,8 per cento dello stanziamento del Ministero (- euro 70,3 milioni rispetto all'assestate 2016). I programmi che registrano gli incrementi più rilevanti rispetto al bilancio assestate 2016 sono Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (+ euro 52,3 milioni) e Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (+ euro 10,3). Le riduzioni più importanti, invece, si registrano per i programmi Tutela del patrimonio culturale (- euro 63,9 milioni), tutela dei beni archeologici (- euro 43,5 milioni) sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (- euro 12,3 milioni). In particolare: il FUS ha una disponibilità di euro 418,9 milioni (- euro 10,8 milioni rispetto al dato assestate 2016), il Fondo per la tutela del patrimonio culturale di euro 100 milioni; per il Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», sono stanziati euro 70 milioni (+ euro 20 milioni); le risorse destinate a enti culturali *ex* articolo 32, commi 2 e 3,

legge n. 448 del 2001 sono pari a euro 15,1 milioni, mentre i contributi ad enti culturali *ex* legge 534 del 1996, sono pari a euro 12,7 milioni.

Lo stanziamento per la Missione Ricerca e innovazione, pari, a euro 24,3 milioni, corrisponde all'1,2 per cento (+ euro 2,1 milioni rispetto all'assestate 2016), mentre quello relativo alla Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche pari, a euro 80,7 milioni, corrisponde al 3,8 per cento (+ euro 19,6 milioni rispetto all'assestate 2016).

Quanto alle tabelle, nella tab. A, sono presenti euro 5 milioni per il 2017, euro 10 milioni per il 2018, euro 15 milioni per il 2019. La relazione illustrativa, peraltro, non fornisce specifiche indicazioni sulla destinazione di tali risorse. Nella tab. B, invece, non sono presenti stanziamenti relativi al Mibact.

Per quanto concerne le dotazioni finanziarie del MEF di interesse della VII Commissione, il programma Sostegno all'editoria reca stanziamenti in conto competenza pari ad euro 163,9 milioni (+ euro 6,0 milioni rispetto all'assestate 2016). Segnalo, però, che non sono ancora considerate le modifiche derivanti dalla legge n. 198 del 2016, istitutiva del nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, pubblicata nella GU del 31 ottobre 2016 (dunque, successivamente alla presentazione del disegno di legge di bilancio). Corrispondentemente, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, si riscontrano ancora le risorse relative all'emittenza radiotelevisiva locale (euro 1,4 milioni per il rimborso degli oneri ed euro 67,9 milioni per il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla legge di stabilità 2015) che, invece, in base alla stessa legge 198 del 2016, confluiscono nel nuovo Fondo.

La dotazione assegnata per l'anno 2017 al programma Ricerca di base e applicata è pari a euro 109,4 milioni (- euro 67,5 milioni rispetto all'assestate 2016). In particolare, nel programma sono allocati euro 98,6 milioni per la valorizzazione

dell'Istituto italiano di tecnologia ed euro 10,0 milioni da assegnare alla Fondazione per la realizzazione del progetto *Human Technopole*. La dotazione assegnata per l'anno 2017 al programma Attività ricreative e sport è pari a euro 668,5 milioni (-euro 16,3 milioni rispetto all'assestamento 2016). Infine, esprime gratitudine agli uffici del Servizio Studi per la consueta e

puntuale predisposizione della documentazione e collaborazione nel lavoro dei membri della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis).**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 13.

Al comma 4, dopo le parole: aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti, aggiungere le seguenti: in servizi culturali e creativi,.

4127-bis/VII/13. 1. Ascani.

ART. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Tax credit per le opere musicali di giovani artisti).

1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 2047, 2018 e 2019 » e alla fine sopprimere le parole: « fino all'importo massimo di 200.000 euro nei tre anni di imposta »;

b) al comma 2, le parole: « opere prime o seconde » sono sostituite dalle seguenti parole: « opere prime, seconde o terze »;

c) sostituire il comma 4 con il seguente: « Le imprese di cui al comma 1

non devono essere controllate da parte di un editore di servizi media audiovisivi »;

d) al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: « L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea ».

2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019.

4127-bis/VII/15. 1. Vignali.

ART. 25.

Al comma 14, lettera d), Allegato C, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori della scuola.

4127-bis/VII/25. 1. Ventricelli, Coscia, Blažina, Carocci, Rocchi, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato.

ART. 36.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: tra i diversi corsi di laurea aggiungere le seguenti: e di laurea magistrale.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 con le seguenti: di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 » con le seguenti: « dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 »;

al comma 4, lettera a), dopo le parole: « 5 dicembre 2013, n. 159 » aggiungere le seguenti: « nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89 »;

al comma 4, lettera b) sostituire le parole: « laurea o laurea magistrale a ciclo unico » con la parola: « studio »;

al comma 4 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso di iscrizione al primo anno accademico l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a) »;

al comma 5 sostituire le parole: « 25.000 euro » con le parole: « 30.000 euro », nonché le parole: « 8 per cento » con le seguenti: « 7 per cento »;

al comma 6 sostituire le parole: « 25.000 euro » con le parole: « 30.000 euro »;

al comma 9 sostituire le parole: « commi 2, 4, 5 e 6 » con le seguenti: « commi 4, 5 e 6 »;

dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

« 9-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca sono esonerati dal paga-

mento di tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 3 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.

9-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati gli articoli 2 e 3 »;

al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 40 milioni di euro con le parole: 50 milioni di euro e le parole: 85 milioni di euro con le parole: 100 milioni di euro;

all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: di 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 290 milioni di euro per il 2017 e di 285 milioni di euro a decorrere dal 2018.

4127-bis/VII/36. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dei corsi di laurea e di laurea magistrale con le seguenti: iscritti ai corsi universitari attivati per il rilascio dei titoli di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, articoli 1, lettere a), b) e c) e 7.

4127-bis/VII/36. 2. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 1, secondo periodo dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22,23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e.

4127-bis/VII/36. 3. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione

economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è inferiore o eguale a 13.000 euro.

Gli studenti iscritti oltre il primo anno dei corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;

b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;

c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

Conseguentemente:

a) *al comma 5 premettere il seguente periodo:* Gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;

b) *al primo capoverso sostituire le parole:* Per gli studenti con le seguenti: Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi.

4127-bis/VII/36. 4. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: a ciclo unico.

4127-bis/VII/36. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4, lettera b), inserire in fine le seguenti parole: aumentato di uno.

4127-bis/VII/36. 6. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione;

b) *inserire in fine le seguenti parole:* nell'ultimo anno accademico frequentato.

4127-bis/VII/36. 7. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. I commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono abrogati.

4127-bis/VII/36. 8. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato ».

4127-bis/VII/36. 9. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

ART. 37.

Al comma 1 dopo le parole: borse di studio *inserire le seguenti:* , di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: dell'accesso alle *con le seguenti:* della gestione delle;

al comma 2, sostituire: al comma 1 *con:* all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 2 dopo le parole: medesimi servizi, *inserire le seguenti:* ; l'ente erogatore prevede un organismo di amministrazione composto da un massimo di 5 membri, di cui almeno due eletti tra gli studenti iscritti nelle università avente sede legale nella regione.

4127-bis/VII/37. 2. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4 dopo le parole: delle finanze *inserire le seguenti:* e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.

4127-bis/VII/37. 3. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 4, sostituire le parole: venti giorni *con le seguenti:* sessanta giorni.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana il decreto per l'istituzione dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Di detto decreto legislativo sono altresì modificati i seguenti commi:

« 2. L'Osservatorio è un organismo coordinato, nelle sue attività, dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, che si avvale, a tal fine, del supporto degli enti aderenti all'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. L'Osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, del Consiglio nazionale degli studenti universitari, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del Convegno permanente dei direttori e dei dirigenti dell'università, dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da esperti del settore.

3. I membri dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro e restano in carica tre anni. L'osservatorio è presieduto da un rappresentante dell'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario. ».

4127-bis/VII/37. 4. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 5 sostituire le parole: al comma 1 *con:* all'articolo 18, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

4127-bis/VII/37. 5. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

ART. 38.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.

(Abrogazioni).

Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'articolo 9 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

4127-bis/VII/38. 1. Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 3 dopo le parole: la Fondazione *aggiungere le seguenti:* , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente:

b) al comma 4, lettera a), dopo le parole: 5 dicembre 2013 n. 159 *aggiungere le seguenti:* nonché dall'articolo 2-*sexies* del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, come modificato dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89;

c) al comma 10, dopo le parole: corso di laurea, *aggiungere le parole* « o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello;

d) al comma 11 sostituire le parole: di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *con le parole:* di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549;

e) al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo: La quota parte delle risorse di cui al comma 14 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui al presente articolo confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di

studio e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. ».

4127-bis/VII/38. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) il punteggio riportato a seguito del superamento dell'esame di stato previsto al termine del secondo ciclo di istruzione, che non deve essere inferiore a 90/100.

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 4, lettere a) e c) *con le seguenti parole:* comma 4, lettere a), c) e d).

4127-bis/VII/38. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

Al comma 6 sostituire le parole: su proposta del collegio dei docenti *con le seguenti:* su proposta dei relativi consigli di classe.

4127-bis/VII/38. 4. Centemero, Palmieri, Crimi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

16-*bis*. All'articolo 24, comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, ovvero

di contratti di scuole di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ovvero a tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale relativa allo specifico settore concorsuale.

4127-bis/VII/38. 5. Vignali.

ART. 39.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Conseguentemente:

Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con 6 milioni;

All'articolo 78, sopprimere il comma 3.

4127-bis/VII/39. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le università, con le istituzioni scolastiche e formative e con le istituzioni Afam per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.

4127-bis/VII/39. 2. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 40.

Al comma 1, lettera a), dell'A.C. 4127-bis dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni for-

mative accreditate per l'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dei Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

***4127-bis/VII/40. 1.** Malpezzi.

Al comma 1, lettera a), dell'A.C. 4127-bis dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di Istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, lettera b), dopo le parole: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, aggiungere le seguenti: nonché le istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dei Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

***4127-bis/VII/40. 2.** Pisicchio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di 13 milioni di euro a decor-

rere dall'anno 2017. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.

4127-bis/VII/40. 3. Ghizzoni, Malpezzi, Coscia, Rocchi, Carocci, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

40-bis. Per rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla quota parte destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori, è incrementata di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2017. Quota parte pari a 13 milioni della citata autorizzazione di spesa è ripartita tra gli ITS tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con 287.

4127-bis/VII/40. 0. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. All'articolo 1, comma 145 della legge 15 luglio 2016, n. 107 dopo le parole « sistema nazionale di Istruzione »

inserire le seguenti: « e delle istituzioni formative accreditate per l'erogazione di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ».

4127-bis/VII/40. 0. 2. Malpezzi.

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

40-bis. – 1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per Vanno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

2. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto alla normativa vigente.

Conseguentemente:

all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con: 287.

4127-bis/VII/40. 0. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 41.

Al comma 2 sopprimere le parole: a tempo pieno.

Conseguentemente:

al comma 3 dopo le parole: i ricercatori aggiungere le seguenti: e i professori di seconda fascia.

al comma 6, lettera a), sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le parole: di cui al comma 3.

al comma 3 sostituire le parole: al comma 207 con le parole: ai commi ai commi da 207 a 212 abrogare le parole: dal « Fondo per gli investimenti nella ricerca di base » (FIRB).

c) sostituire il comma 4 con il seguente: L'importo annuale del finanziamento individuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 6, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 7 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate da ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.

d) al comma 6, lettera b) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 60 per cento dei ricercatori in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

al comma lettera c) sopprimere le parole: una quota, compatibilmente con le risorse disponibili, pari al 20 per cento dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali; tale quota è costituita da.

4127-bis/VII/41. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono riconosciuti, per intero ai fini giuridici e per il 50 per cento ai fini economici » le classi e gli scatti di carriera maturati nel quinquennio 2011-2015 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, ma

non goduti in applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai professori e ai ricercatori universitari che hanno preso servizio successivamente alla data del 1° gennaio 2011 le classi e gli scatti sono riconosciuti per intero sia ai fini giuridici che economici. Al fine di sostenere i bilanci delle università per i pagamenti di questi emolumenti e degli incrementi stipendiali correnti del personale docente stabiliti dalla legge, a decorrere dal 2017 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro e il contributo alle università non statali di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 » è incrementato di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 190 milioni.

4127-bis/VII/41. 2. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Allo scopo di incrementare il potenziale di ricerca delle università statali italiane, nei comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole « dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017 ». A tal fine il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.

4127-bis/VII/41. 3. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è autorizzata l'assunzione a decorrere dall'anno 2017 di ulteriori 15 unità di Area terza del CCNL Ministeri (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e ulteriori 2 unità di Area seconda del CCNL Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del d.lgs n. 165/2001. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede nei limiti delle risorse assegnate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca già stanziata nella parte II (sezione II – Gap. 1688) della presente legge.

4127-bis/VII/41. 4. Ascani, Ghizzoni, Coscia, Carocci, Rocchi, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 42.

Dopo l'articolo 42 aggiungere il seguente:

42-bis. Le risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del

1999, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per finanziare ulteriori percorsi formativi di qualifica professionale, di durata triennale, da avviarsi nell'anno formativo 2017/2018 presso le istituzioni formative accreditate a norma del Capo III del decreto legislativo 17 luglio 2005, n. 226, nelle regioni in cui gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione e formazione professionale presso le istituzioni medesime sono meno del 2 per cento degli studenti iscritti alle scuole di istruzione secondaria superiore.

4127-bis/VII/42. 0. 1. Malpezzi.

ART. 45.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di favorire le modalità di utilizzazione dei finanziamenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 43 e 44, sono apportate le seguenti modifiche alla legge 30 dicembre 2010, n. 240:

a) all'articolo 23, comma 4, dopo le parole: « ruoli universitari » sono aggiunte le seguenti parole: « ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4 »;

b) all'articolo 24, comma 3, lettera b) è sostituita dalla seguente: « contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16, ovvero siano in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché di assegni di ricerca di cui all'articolo 22, o di borse post-dottorato ai

sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

4127-bis/VII/45. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 52.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il concorso alle finalità di cui al comma 1 il Fondo « La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.

(Personale della scuola).

1. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, anche costituiti tra più scuole, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.

2. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma 1, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.

4. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1.11 piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.

6. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « titoli ed esami », sono aggiunte le seguenti: « banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo ».

7. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114 ».

4127-bis/VII/52. 1. Malpezzi, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: e al reclutamento del per-

sonale docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 115 milioni.

4127-bis/VII/52. 2. Di Lello, Sgambato, Di Gioia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli scopi di cui al comma 3, nella lettera a) del comma 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale » sono inserite le seguenti: « o non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, alcuna sentenza definitiva ».

4127-bis/VII/52. 3. Mongiello, Ventricelli, Ginefra, Di Gioia, Cimbrotto.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento).

1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente, cui si aggiunge il 100 per cento dei posti vacanti della dotazione organica. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 1 non si procede a conversioni di cattedre esistenti o variazioni di organico che siano in grado, ad ogni modo, di incidere sul totale delle cattedre destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui al predetto comma 1.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per il triennio 2017-2019, si provvede ai sensi del comma 2 dell'articolo 52.

4127-bis/VII/52. 0. 1. Mongiello, Bordo, Di Gioia, Ventricelli, Ginefra.

ART. 53.

Alla fine del primo periodo del comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole: anche costituiti tra più scuole *aggiungere le seguenti:* comprensivi, in misura non inferiore al 50 per cento della quota complessiva di incremento, dei posti di sostegno in deroga.

4127-bis/VII/53. 1. Iori.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole.

4127-bis/VII/53. 2. Iori.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2013, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: « Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono rideterminate, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, fermi restando i soggetti che vi sono iscritti, per coloro che hanno conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, con attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito for-

mativo universitario pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48, acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante.

Conseguentemente, all'articolo 53 sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 3. D'Ottavio, Coscia, Carrocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, al corso-concorso sono ammessi, previa valutazione dei titoli, i soggetti che abbiano superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio o abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 4. Sgambato, Rocchi.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni di-

dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4a serie speciale – n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto ed alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 5. Cimbro, Bossa, Mongiello, Mazzoli, Vezzali, Zanin, Venitelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sono istituite graduatorie nazionali per ciascuna delle classi di concorso nelle cui graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici regionali si prevede che il numero dei candidati iscritti sia inferiore al numero dei posti a concorso nella regione.

2-ter. I candidati che hanno superato la prova concorsuale regionale, iscritti e non iscritti nella relativa graduatoria di merito, possono chiedere l'iscrizione alla graduatoria nazionale della propria classe di concorso, conservando il punteggio e i titoli di preferenza e riserva registrati, indicando in ordine di gradimento le graduatorie regionali nelle quali sono stati

rilevati posti vacanti e alle quali intendono concorrere. L'iscrizione alla graduatoria nazionale non comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale di appartenenza.

2-quater. Le graduatorie nazionali hanno la stessa durata ed efficacia delle graduatorie regionali e concorrono esclusivamente alla copertura dei posti di cui al Disegno di legge 107 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo grado. La loro validità cessa comunque con la cessazione di validità delle rispettive graduatorie di merito.

2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto a definire le norme di applicazione delle graduatorie nazionali senza oneri aggiuntivi per la spesa pubblica.

4127-bis/VII/53. 6. Iori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.

Il presente articolo è ad invarianza di costi per lo Stato, avvalendosi della ridu-

zione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4127-bis/VII/53. 7. Vignali.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori del corso-concorso di cui al comma 1 possono avvenire anche in corso d'anno scolastico. Conseguentemente la decorrenza giuridica del contratto di lavoro coincide con l'anno scolastico di assunzione e la decorrenza economica con la presa di servizio.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 8. Carocci, Rocchi, Coscia, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fermo restando che il computo dei trentasei mesi su posto vacante e disponibile di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015 n. 107 decorre dal 1° settembre 2016, il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della citata legge n. 107 del 2015, è rifinanziato, per gli anni 2017, 2018 e 2019, per euro 5 milioni annui. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuna delle

annualità indicate, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Personale della scuola).

4127-bis/VII/53. 9. Blažina, Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Ascani, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 223, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 2017/2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018/2019 ».

4127-bis/VII/53. 10. Narduolo, Miotto.

ART. 59.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i nuovi iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale stipulano un apposito contratto annuale di formazione specialistica ai sensi degli articoli 37,38,39,40 e 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 dell'importo lordo di euro 25.000. Il contratto non dà titolo di accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale o dell'università né costituisce rapporto di lavoro con tali enti.

2. Ai corsi di formazione in Medicina Generale iniziati entro l'anno 2017 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di cui al comma 1 si fa fronte

con l'importo dei fondi vincolati nel Fondo sanitario nazionale precedentemente destinati ai corsi di formazione specifica in Medicina generale secondo la disciplina vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Tali fondi sono incrementati di 50 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 500 milioni di euro annui per l'anno 2017 e 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.

4127-bis/VII/59. 01. Crimì, Lenzi, Coscia, Gelli.

ART. 60.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle istituzioni universitarie per l'acquisto di beni e servizi destinati esclusivamente all'attività di ricerca.

4127-bis/VII/60. 1. Ghizzoni, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 61.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di garantire risparmi strutturali della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, assicurando altresì maggiori entrate derivanti dalla bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali del medesimo Ministero si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di

cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 31 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti parole: « il 31 gennaio 2017 ».

4127-bis/VII/61. 1. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 71.

Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.

(Misure per il sostegno al settore dello spettacolo di musica dal vivo).

1. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi anche i contratti funzionali alla produzione e all'organizzazione dello spettacolo.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 6 milioni di euro annui.

4127-bis/VII/71. 0. 1. Vignali.

ART. 74.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di fa-

vorire le erogazioni liberali assoggettate alla agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito nella legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui in favore di tali enti. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 1. Manzi, Bonaccorsi, Coscia, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dall'anno 2017, sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i teatri classificati nella categoria catastale D/3.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti parole: 270 milioni.

4127-bis/VII/74. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente.

7-bis. La Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 121, primo periodo, è modificata come segue: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, degli educatori e dei dirigenti scolastici e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado».

Conseguentemente, il comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è modificato come segue: Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, educativa e dirigenziale, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo e dei dirigenti scolastici è obbligatoria, permanente e strutturale.

Agli oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4127-bis/VII/74. 3. Narduolo, Iori.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. La Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 121, primo periodo, è modificata come segue: «Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e degli educatori e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e dell'educatore di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.».

Conseguentemente, il comma 124 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è modificato come segue: Nell'ambito degli adempimenti

connessi alla funzione docente ed educativa, la formazione in servizio dei docenti e degli educatori di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.

Agli oneri derivanti si provvede, a decorrere dall'anno 2017, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4127-bis/VII/74. 4. Narduolo, Iori.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

8-bis. In relazione a quanto disposto dalla lettera d) del comma 7, al fine di promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita politica, le scuole di ogni ordine e grado incentivano la conoscenza delle istituzioni locali, nazionali ed europee anche attraverso visite nei luoghi istituzionali in cui si svolgono i processi decisionali. A tal fine gli istituti potranno accedere al rimborso spese di viaggio per i propri studenti e insegnanti tramite apposita richiesta al Ministero dell'istruzione. A copertura delle spese verranno utilizzati i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con apposito decreto ministeriale il ministero dell'istruzione determinerà modalità di rimborso ed eventuali limitazioni.

4127-bis/VII/74. 5. Rostellato, Fabbri, Piccione, Patriarca, Carra, Verini, Ribaudo, Valiante, Tacconi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2017, all'articolo 1, comma 332, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le

parole: « assistente amministrativo » sono aggiunte le seguenti: « per i primi 30 giorni di assenza ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 288,81 milioni.

4127-bis/VII/74. 6. Rocchi, Coscia, Carocci, Ascani, Ghizzoni, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di rendere effettivo il processo di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, in considerazione dell'incremento del fondo « La Buona Scuola » di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 come disposto dalla presente legge in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 185, della citata legge n. 107 del 2015, il termine per l'adozione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera a) della legge n. 107 del 2015, è prorogato di 6 mesi.

4127-bis/VII/74. 7. Rocchi, Coscia, Carocci, Ghizzoni, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di 39 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché per le finalità di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del medesimo decreto-legge.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 261 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 8. Carocci, Coscia, Crimì, Manzi, Ascani, Bonaccorsi, Blažina, Coccia, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

4127-bis/VII/74. 10. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

All'articolo 74, comma 9 le parole: 20 milioni sono sostituite con le seguenti: 25 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.

4127-bis/VII/74. 11. Santerini, Fitzgerald Nissoli.

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

36-bis. All'articolo 10 del decreto legge 8 agosto 2013 n.91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da « e la misura della riduzione dei consumi intermedi » fino a « è pari all'8 per cento » sono sostituite dalle seguenti parole « e, a decorrere dall'anno 2017, non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni di euro.

4127-bis/VII/74. 12. Malisani, Coscia, Ascani, Blažina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

ART. 78.

Alla rubrica e ovunque ricorra nell'articolo, sostituire la parola: materna con: scuola dell'infanzia.

4127-bis/VII/78. 1. Centemero, Palmieri, Crimi.

Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-*quinquies* del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 86, è abrogato.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sostituire il comma 4 con il seguente: 4. A partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.

4127-bis/VII/78. 2. Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

Al comma 1, sostituire il capoverso commi 1 e 1-bis con i seguenti:

1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che

accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.

1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

1-ter. Il contributo di cui al comma precedente è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento ad esclusione di una quota pari allo 0.02 per cento del contributo stesso, da erogare entro il 31 maggio dello stesso anno scolastico sulla base dell'aggiornamento del numero di alunni con disabilità realmente frequentanti ciascuna scuola paritaria.

4127-bis/VII/78. 3. Centemero, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: 24,4 milioni di euro annui con: 50 milioni di euro annui. Il limite è aggiornato con cadenza triennale.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 32, sostituire la parola: 300 con: 274,4.

4127-bis/VII/78. 4. Centemero, Palmieri, Crimi.

Al comma 1, capoverso comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: Il limite è aggiornato con cadenza triennale.

4127-bis/VII/78. 5. Centemero, Palmieri, Crimi.

Sopprimere il comma 3.

4127-bis/VII/78. 6. Centemero, Palmieri, Crimi.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

4127-bis/VII/78. 7. Centemero, Palmieri, Crimi.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge 62/2000.

4-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1 comma 39 della legge 107/2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

4-quater. All'articolo 1 comma 1-bis della legge 440/1997 dopo le parole: « presso le istituzioni scolastiche statali » aggiungere: « e paritarie ».

4-quinquies. All'articolo 11 comma 1 della legge 128/2013 dopo le parole: « alle istituzioni scolastiche statali » aggiungere: « e paritarie ».

4127-bis/VII/78. 8. Centemero, Palmieri, Crimi.

ART. 82.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.

(Rifinanziamento bonus cultura 18enni).

1. Al comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « per l'acquisto di libri » sono inserite le seguenti: « e di musica registrata ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età

nell'anno 2017 nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella sezione seconda della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornati i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

4127-bis/VII/82. 3. Vignali.

Al comma 1, dopo le parole: anno 2017 inserire le seguenti: , i quali possono utilizzare la Carta elettronica anche per l'acquisto di musica registrata.

Conseguentemente, sostituire le parole: Restano fermi i relativi criteri e le relative modalità attuative disciplinati con le seguenti: Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato.

4127-bis/VII/82. 2. Rampi, Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per contrastare l'analfabetismo di ritorno e il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1° gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

1-ter. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

1-quinquies. Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura».

1-sexies. Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL), costituito presso il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

1-septies. Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie

indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

1-octies. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

1-nonies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7.

1-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1 « nonies, quantificati in euro 60 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte con le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4127-bis/VII/82. 1. Piccoli Nardelli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale per l'attuazione del comma 1 e di promuovere le attività educative e di ricerca dei musei, nonché favorire il mecenatismo culturale, ciascun istituto o luogo della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, può costituire una segreteria tecnica, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione

vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di 24 mesi, entro i limiti di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per sostenere il buon andamento degli istituti. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, si provvede, per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo.

4127-bis/VII/82. 4. Bonaccorsi, Coscia, Manzi, Rampi, Ascani, Blažina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Piccoli Nardelli, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.

(Misure in favore delle imprese di produzione spettacoli musica popolare dal vivo).

1. Nei limiti delle risorse stanziare, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le Imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro del beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni.

4127-bis/VII/82. 0. 1. Molea.

TAB. A.

Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000;
2019: – 2.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 13 – Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale, azione: Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei, apportare le seguenti variazioni:

2017:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2018:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

4127-bis/VII/Tab. A/1. Narduolo, Malisani.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
Decreto-legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ERRATA CORRIGE	131

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-*bis* Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Chiara BRAGA (PD) *relatrice*, nel riserbarsi di valutare anche gli emendamenti che saranno presentati ai fini della predisposizione della proposta di parere, fa

presente che quest'ultima recherà osservazioni anche sulla base di quanto emerso nel dibattito della seduta precedente. Segnala molto sinteticamente che, per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, le osservazioni verteranno sugli incentivi agli interventi di riqualificazione energetica, sulla questione dell'amianto, sia relativamente all'incentivazione sia relativamente allo smaltimento sia relativamente all'installazione di discariche specializzate, nonché sull'inserimento ai fini della detrazione delle spese per la classificazione e verifica sismica degli immobili, anche indipendentemente dall'esecuzione di misure antisismiche sul fabbricato. Avverte che la proposta di parere conterrà inoltre osservazioni relativamente all'allentamento dei vincoli di bilancio per i comuni che, disponendo delle risorse finanziarie necessarie, effettuino interventi di bonifica da agenti inquinanti nonché relativamente al potenziamento del personale operante presso le

Agenzie regionali di protezione ambientale. In relazione allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, oltre alle osservazioni sulle politiche abitative e sulla ripartizione del fondo per la progettazione, propone di riprendere il tema affrontato in sede di esame del provvedimento sul consumo del suolo, relativo al vincolo di destinazione degli oneri di urbanizzazione per investimenti, manutenzioni delle opere pubbliche e riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge di bilancio 2017 è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, mercoledì 9 novembre.

Decreto-legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.

C. 1533-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Samuele SEGONI (Misto-AL-P) *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il testo della proposta di legge Mariani C. 1533-B, recante interventi per sostenere gli studi delle scienze geologiche e la ricerca nel medesimo ambito, come risultante dall'approvazione da parte della Camera e dalle successive modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Ricorda, in proposito, che l'VIII Commissione ha più volte trattato la questione della prevenzione del rischio sismico ed idrogeologico, che rappresenta un problema non solo ambientale ma, per molti aspetti, anche culturale. In ragione delle caratteristiche del nostro territorio e della fragilità che esso dimostra – purtroppo anche di recente – si richiedono infatti maggiore professionalità e competenza, per passare dalla cultura dell'emergenza a quella dell'analisi e della conoscenza di fenomeni che ci costano molto in termini di vite umane, di ripristino delle infrastrutture e di riorganizzazione delle comunità.

La suddetta proposta di legge – che si prefigge l'obiettivo di rilanciare il ruolo del geologo a tutti i livelli nella comunità tecnico-scientifica nazionale e di contrastare la forte contrazione che la comunità accademica delle scienze geologiche sta subendo da diversi anni – persegue pertanto obiettivi coerenti con l'orientamento emerso su tali problematiche in seno alla stessa Commissione, che nel corso dell'esame in prima lettura aveva espresso un parere favorevole.

Prima di passare alla sintetica descrizione del contenuto, segnala che gli interventi emendativi del Senato sono di natura prevalentemente finanziaria.

L'articolo 1, totalmente riscritto dal Senato, dispone che dall'anno 2017 una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea nel campo delle scienze geologiche.

L'articolo 2, comma 1, come modificato dal Senato, dispone che per il 2016 l'1 per

cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico (destinato, tra l'altro, a studi di microzonazione sismica e a interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico) è riservato al finanziamento dell'acquisto, da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e prevenzione dei rischi geologici. Le risorse sono assegnate a seguito di appositi bandi pubblici emanati entro il primo trimestre 2017 dal Dipartimento della protezione civile. Il comma 2 del medesimo articolo non è stato sostanzialmente modificato dal Senato, se non per aggiornare il periodo di validità della previsione e per includere gli enti pubblici di ricerca tra i beneficiari, al pari della disposizione del comma precedente. Ricorda che viene autorizzata una spesa di 1 milione di euro per il 2016 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici. Il finanziamento è attribuito a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 3, sul quale il Senato non è intervenuto, modifica l'articolo 2, comma 2, lettera *b*), della legge n. 240 del 2010 al fine di consentire la costituzione dei dipartimenti con un numero minimo di 20 unità tra professori, ricercatori di ruolo e

a tempo determinato, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato dell'università, appartenenti ad una stessa area disciplinare. La disposizione consentirà pertanto la costituzione dei dipartimenti di Scienze della terra che, dall'approvazione della legge n. 240 del 2010, hanno subito una notevolissima riduzione e l'accorpamento con altre discipline non appartenenti alla medesima area disciplinare.

Ciò premesso, nel ricordare che la proposta di legge in esame è stata oggetto di ampia condivisione da parte delle diverse forze politiche ed è stata approvata all'unanimità tanto alla Camera, in esito all'esame in sede legislativa presso la Commissione di merito, quanto al Senato, rilevato che le modifiche introdotte al Senato nulla ostano al prosieguo dell'*iter*, propone di formulare una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 717 di giovedì 3 novembre 2016, a pagina 109, prima colonna, terza riga, dopo la parola «REALACCI», devono intendersi aggiunte le seguenti parole: «*Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo*».

ALLEGATO

Decreto-legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili » (C. 4110, Governo);

valutato l'articolo 2 che, dopo aver posticipato al 1° giugno 2017 il termine entro cui le società agenti della riscossione cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate, prevede che gli enti locali, con deliberazione da adottare entro il 1° giugno 2017, possano continuare ad avvalersi del soggetto preposto alla riscossione nazionale, per sé e per le società da essi partecipate, per l'esercizio dell'attività di riscossione, consentendo in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione allo stesso soggetto preposto alla riscossione nazionale;

ritenuto che la disposizione sopra richiamata sembra escludere, a regime, per l'affidamento dell'attività di riscossione degli enti locali, la procedura ad evidenza pubblica;

verificato che il nuovo codice degli appalti e delle concessioni (decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che la concessione o un appalto pubblico aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o privato, non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *a)* l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; *b)* oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; *c)* nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'effettiva opportunità della disposizione di cui all'articolo 2 che sembra escludere le procedure ad evidenza pubblica per l'esercizio dell'attività di riscossione dei tributi locali.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	133
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologica Libertà</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	150

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda preliminarmente che la recente ri-

forma della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 4 agosto 2016, n. 163, attuativa dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243), ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, rileva che è a disposizione dei colleghi un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, che la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti. In esso si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, sono ora accolti in un unico provvedimento il disegno di legge di bilancio i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere.

Il testo è quindi composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione – oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione – saranno esaminate le Tabelle del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) per alcuni specifici programmi di spesa nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10) contenute nella seconda sezione. L'esame si conclude con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore.

Resta fermo che possono essere presentate relazioni di minoranza e che la

relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza.

A tale proposito, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati. In particolare, nel predetto documento trasmesso dalla Presidente della Camera, cui fa integralmente rinvio, sono indicate le specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con fina-

lità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Ricorda inoltre che, secondo quanto stabilito nella riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo del 25 ottobre 2016, l'esame in Assemblea del disegno di legge di bilancio avrà inizio giovedì 24 novembre 2016 e che i termini per l'esame in sede consultiva e per l'esame in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 9 e al 22 novembre 2016.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, nell'illustrare i punti di stretta competenza della Commissione, segnala che gli interventi di maggior rilievo per quanto riguarda la sezione I si rinvencono negli articoli 72 e 77.

Procedendo con ordine evidenzia, in primo luogo, il contenuto dell'articolo 9 che sancisce la riduzione a 90 euro annui del canone Rai. Si tratta di un'ulteriore riduzione dell'importo del canone, già ridotto – sempre con intervento legislativo – da 113,50 euro dovuti per il 2015 a 100 euro dovuti per il 2016.

La relazione tecnica evidenzia che, dalle prime informazioni ottenute dagli operatori tramite i quali avviene il versamento del canone, risulta che le nuove modalità di riscossione dello stesso intro-

dotte dalla legge di stabilità 2016 hanno determinato un aumento della platea dei contribuenti che lo pagano.

Involge altresì profili di interesse della Commissione l'articolo 21, che prevede l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo. Il Fondo riguarda numerosi settori di spesa tra i quali il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti (gli altri settori essendo difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica).

Il Fondo ha una dotazione pari a 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 miliardi per ciascun anno tra il 2020 e il 2032.

L'articolo 55 sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145. Le relative risorse erano destinate al cosiddetto Fondo volo istituito presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

L'articolo 61, comma 5, prevede la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici per le navi iscritte al Registro internazionale con riferimento al personale componente gli equipaggi. Tale sgravio, originariamente totale, era stato già ridotto al 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, al 57,5 per cento per l'anno 2015 e al 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016; con la norma in commento, a decorrere dal 2017 viene corrisposto nel limite del 48,7 per cento. La relazione tecnica recita che « la norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria dal capitolo di bilancio n. 1485 – « Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare » –

dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali». Da tale precisazione sembrerebbe desumersi che la norma si riferisca solo a tale tipologia di imprese.

L'articolo 72 stabilisce che i diritti d'uso delle frequenze assegnate alla telefonia mobile GSM in banda 900 Mhz (cioè lo standard internazionale aperto di telefonia cellulare detto «2G») e a quelle UMTS in banda 1800 Mhz (la telefonia cellulare 3G, evoluzione del GSM), che sono in scadenza al 30 giugno 2018, possano su domanda dei titolari essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche. Esse possono essere oggetto di « proroga » con decorrenza dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2029 prevedendosi il pagamento forfetario dei contributi per il loro utilizzo entro il 30 settembre 2017.

Circa le modalità per la richiesta ed i relativi costi per l'utilizzo delle frequenze, si prevede la presentazione di un'unica istanza entro il 15 febbraio 2017. La misura dei contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal canone di affitto delle frequenze, fissato dalle delibere 541/08/CONS e 282/11/CONS dell'AGCOM, maggiorato del 30 per cento. Il MISE provvederà quindi, nel caso di accoglimento dell'istanza, a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1° luglio 2017 e scadenza al 31 dicembre 2029.

Si prevede inoltre lo svolgimento di una gara pubblica entro il 30 giugno 2017 per i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per cui non vengano concesse proroghe. L'importo minimo di base d'asta è pari ad almeno il valore dei contributi maggiorato del 10 per cento. Si prevede l'assegnazione entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri che saranno definiti entro il 31 marzo 2017 dall'AGCOM. I maggiori introiti per il 2017 da tali norme sono stimati in 2.010 milioni di euro.

Altre disposizioni di interesse si riscontrano all'articolo 74. Il comma 7 autorizza una spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il supporto alle attività del Commissario

straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, il comma 8 prevede che, in aggiunta a questo stanziamento, possono concorrere al finanziamento delle medesime iniziative del Commissario ulteriori risorse pari al massimo a 9 milioni di euro. A questo stanziamento si fa fronte con le risorse dei relativi programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020.

L'articolo 77 prevede l'incremento delle risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, estendendone le finalità allo scopo di realizzare un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

La dotazione del Fondo è incrementata per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Si prevede che, per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.

Il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile è destinato fondamentalmente al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative. Nell'ambito del Piano strategico si prevede infine un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Per il sostegno agli investimenti produttivi con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare.

Passando all'esame della sezione seconda, l'intervento più rilevante è quello relativo alla missione 13 « diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto » il cui programma 13.8, concerne il Sostegno allo sviluppo del trasporto a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Esso riguarda le risorse relative agli investimenti sulla rete ferroviaria italiana: dispone una riduzione di risorse sull'anno 2017 (-345 milioni di euro) e sull'anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l'anno 2018. Analizzando l'allegato conoscitivo si comprende come il definanziamento di 1.400 milioni di euro debba leggersi come una riprogrammazione della spesa con un'anticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019.

Occorre ricordare che il recentissimo decreto-legge n. 193 del 2016 ha assegnato a Rete ferroviaria italiana 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018 da utilizzare nell'ambito dell'aggiornamento 2016 al contratto di programma vigente.

Stando così le cose la riduzione di 345 milioni di euro appare compensata dai 400 milioni di euro riconosciuti per il 2018 uniti agli ulteriori 720 milioni assegnati in ragione del decreto-legge citato, con un saldo positivo pari a 775 milioni di euro circa (come del resto indicato nella relazione illustrativa).

Con riferimento alle ulteriori spese pluriennali, ora riportate nella sezione II si segnalano diversi definanziamenti.

In primo luogo si registra una riduzione pari nel complesso a 51 milioni di euro (di cui solo 2,5 nel periodo 2017-2019) con riferimento alle risorse attribuite dal regolamento per l'ammissione all'uso del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Un analogo definanziamento (anche in tal caso operativo per una quota modestissima – pari a 4,5 milioni di euro – nel triennio di riferimento) riguarda il finanziamento statale ad Enac.

Si prevede poi la cancellazione delle risorse destinate a far fronte agli oneri di servizio pubblico imposti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotona e i principali aeroporti nazionali.

Un definanziamento, pari nel triennio a 13 milioni di euro, concerne il programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. E segnatamente: una riduzione (pari complessivamente a 8 milioni di euro di cui 6 nel triennio di riferimento) concerne la manutenzione straordinaria di opere marittime relative ai porti di competenza statale di seconda categoria – seconda classe – nonché delle aree di preminente interesse nazionale escluse dalla delega alle regioni, in attuazione del programma triennale delle opere marittime; è ridotto di un milione di euro per il 2017 il contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina; è ridotto di 2 milioni di euro annui (rispetto ai 5 annui assegnati dalla legge finanziaria per il 2015) il contributo ventennale per il finanziamento di progetti innovativi di prodotto o di processo in ambito navale, avviati o in fase di avvio.

Un rifinanziamento per 20 milioni annui nel triennio incrementa invece il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito dalla scorsa legge di stabilità presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale confluivano altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Per il Fondo, che pertanto ora ammonta a circa 67 milioni di euro nel triennio, è previsto per gli anni successivi al 2019 un ingente rifinanziamento per ulteriori 1.600 milioni di euro.

Per quanto concerne l'analisi degli stati di previsione, risultano di interesse della IX Commissione specifici programmi di

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) e del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3) nonché gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella 10).

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il principale programma di interesse della Commissione è il citato 13.8, concernente il Sostegno allo sviluppo del trasporto e al quale afferiscono la massima parte delle risorse destinate agli investimenti nell'infrastruttura ferroviaria nazionale e il sostegno al trasporto ferroviario che rappresentano generalmente tra l'80 ed il 90 per cento della spesa totale del programma.

Per il 2017 gli stanziamenti del programma ammontano complessivamente a 3.737,17 milioni di euro. Le previsioni assestate 2016 evidenziano una spesa prevista di 3.222,32 milioni di euro mentre nel rendiconto 2015 il programma 13.8 recava una spesa a consuntivo di 3.527,61 milioni di euro, in competenza.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), è iscritto anche il programma 15.3 che reca stanziamenti relativi ai servizi postali e telefonici, tra cui i trasferimenti correnti a Poste Italiane S.p.a. per lo svolgimento degli obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Per il programma 15.3 si prevede per il 2017 una spesa in termini di competenza di 448,25 milioni di euro, in aumento di 121 milioni di euro rispetto alle previsioni dell'Assestamento 2016.

Occorre inoltre considerare gli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico relativi ai seguenti programmi della missione 15 « Comunicazioni »: 15.5, Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione dell'inquinamento elettromagnetico»; 15.8, « Servizi di Comunicazione elettronica, di Radiodiffusione e Postali » e 15.9, « Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti ». Riguardo ai tre programmi sopra ricordati si rinvengono

modeste variazioni di spesa nel triennio, salvo quanto ricordato a proposito del citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

Nulla cambia riguardo al programma 17.18 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione.

In totale le spese finali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conto competenza, sono pari a 13.388,41 milioni di euro nel 2017, rappresentando il 2,2 per cento del bilancio delle spese complessive, con una riduzione di circa 714,77 milioni di euro rispetto alle spese finali assestate 2016, pari a 14.103,18 milioni.

Le spese correnti sono pari a 6.843 milioni di euro e quelle in conto capitale a 6.544 milioni di euro. La previsione pluriennale delle spese finali del MIT, vede nel 2018 una previsione di spesa pari a 14.131,34 milioni di euro, in linea con la spesa prevista per il 2016 ma in aumento di circa 742 milioni di euro rispetto alla spesa prevista nel 2017. Per il 2019 si evidenzia invece la previsione di una forte riduzione della spesa finale, sia rispetto al 2017 (-1.115,81 milioni di euro) che rispetto al 2018 (-1.858,7 milioni di euro).

La riduzione delle risorse per il 2017 si riverbera anche sulla spesa relativa alle missioni di competenza della Commissione.

La Missione n. 13 « Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto », articolata in 6 Programmi, presenta uno stanziamento complessivo per il 2017 di 7.487,98 milioni di euro (erano 7.847,93 milioni di euro nel bilancio assestato 2016), con una riduzione sul 2016 di 359,95 milioni di euro. Ricorda che oltre i tre quarti delle risorse assegnate alla missione 13 concernono il programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale che finanzia il Fondo per il sostegno al trasporto pubblico locale che vede una riduzione di risorse per 170 milioni di euro circa.

La Missione n. 7 – Ordine pubblico e sicurezza comprende il programma 7.7 « Sicurezza e controllo nei mari, nei porti

e sulle coste» per il quale nel 2016 vengono stanziati 724,04 milioni di euro, con una riduzione di circa 30 milioni di euro rispetto ai 752,41 milioni di euro delle previsioni assestate 2016.

Si segnala lo stanziamento di 545,57 milioni di euro del programma (13.5) Sistemi ferroviari, Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, in diminuzione di circa 70 milioni di euro rispetto all'Assestamento 2016, i cui obiettivi principali riguardano la promozione del trasporto ferroviario merci (obiettivo n. 177) e le attività di vigilanza su RFI (obiettivo n. 221); si registra una rimodulazione di 5 milioni di euro, per gli anni 2018 e 2019, sul cap. 7290 relativo alle spese per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus.

È inoltre soppressa la Missione n. 17 - Ricerca e innovazione comprende programma «Ricerca nel settore dei trasporti», che conteneva un modesto importo di circa 4 milioni di euro destinato all'Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Architettura Navale (I.N.S.E.A.N.) e al Centro per gli studi di Tecnica Navale (CE.TE.NA.). Le risorse di tale programma sono ora confluite nel programma 13.9 «Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne».

Si riserva quindi di formulare la proposta di relazione al termine della discussione.

Arianna SPESSOTTO (M5S) esprime molte perplessità, in specie, su quanto previsto all'articolo 21 del testo, che istituisce il Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Preme evidenziare che tale fondo ha la finalità di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in vasti e diversificati settori di spesa, che vanno da quello relativo ai trasporti e alla viabilità, alle infrastrutture, alla ricerca, alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica, alle attività

industriali ad alta tecnologia e al sostegno alle esportazioni, all'informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria a quello concernente la prevenzione del rischio sismico.

Ritiene, peraltro, che ancor più criticabile la riduzione ad un solo titolare del fondo medesimo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e alle modalità del suo utilizzo disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ancorché la norma preveda che ciò avvenga, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.

Conclude chiedendosi se i finanziamenti degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese sarà deciso nelle segrete stanze di palazzo Chigi e se per capire quali siano il Parlamento dovrà attendere i decreti governativi.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) segnalando la difficoltà di lettura che pongono i diversi volumi che compongono la legge di bilancio esprime il timore che non sia agevole vedere con chiarezza i collegamenti tra il testo dell'articolato e il contenuto delle tabelle del disegno di legge, ciò soprattutto in funzione della presentazione degli emendamenti che dovranno fare riferimento alle tabelle medesime.

Sul merito del testo per il momento intende portare all'attenzione una questione che riguarda una conseguenza della riforma del Trasporto Pubblico Locale (Tpl) dovuta anche ai mutamenti nel tempo. Si riferisce al decreto legislativo n. 422 del 1997 che ha conferito alle Regioni, tra le altre cose, le competenze afferenti le ferrovie in concessione ivi comprese quelle in Gestione Commissariale Governativa stabilendo inoltre, all'articolo 8, anche il trasferimento dallo Stato alle medesime Regioni del complesso immobiliare delle ex gestioni governative, disponendo che il trasferimento fosse esente da imposte e tasse.

La situazione complessiva del Tpl nel corso degli anni successivi, si è evoluta in modo spesso incoerente, al punto che ancora oggi si discute sull'apertura al mercato e sul rilancio delle ferrovie regionali sia in termini di riqualificazione infrastrutturale che di riprogrammazione dei servizi. Il problema della limitatezza delle risorse finanziarie ha indubbiamente rallentato taluni programmi per cui ogni utile azione mirata a velocizzare processi di efficientamento e di valorizzazione degli *asset* non può che favorire la competitività e la più efficace strutturazione dell'intero comparto del trasporto pubblico regionale.

In tale contesto di ristrettezza delle risorse finanziarie si inserisce l'azione, da parte di alcune Regioni, volta a conferire i beni non direttamente correlati con l'esercizio, ovvero non più utilizzati né più utilizzabili, alle società di Tpl costituite dalle ex Gestioni Commissariali Governative; ciò, da una parte, per potenziare la struttura patrimoniale delle società in oggetto e, dall'altra, per avviare un processo di valorizzazione di significativi *asset* patrimoniali altrimenti destinati a depauperarsi in modo spesso irreversibile.

In molti casi, tuttavia, non è stato possibile concretizzare queste operazioni in ragione del gravoso onere finanziario connesso alle imposte di registro relativa ad ogni trasferimento immobiliare. Ritene utile però precisare che le società costituite dalle ex Gestioni Commissariali Governative sono, attualmente, a totale controllo pubblico e quindi soggette alle disposizioni del T.U. sulle società a partecipazione pubblica ed al controllo diretto delle Amministrazioni di competenza. Ciò posto, ed anche in coerenza con la disposta esenzione da ogni imposta e tassa del trasferimento dei beni delle ex gestioni governative dallo Stato alle Regioni, disposta con predetto articolo 8, comma 4, del citato decreto n. 422 ritiene che sarebbe utile estendere tale esenzione anche ai casi di conferimento di parte di tali beni alle società costituite dalle ex gestioni governative: per lo Stato e per le Regioni.

Sotto il profilo finanziario, tale esenzione dovrebbe essere neutrale atteso che

con l'assoggettamento all'imposta si genera un'uscita finanziaria per la società pubblica beneficiaria del conferimento con un corrispondente aumento di gettito d'imposta per l'erario neutralizzato, tuttavia, dall'esborso, da parte dell'Ente conferente, rappresentato dal trasferimento di risorse alla medesima società beneficiaria a titolo di copertura degli oneri sostenuti per accettare i beni oggetto del conferimento. Nondimeno il perdurare dell'assoggettamento all'imposta alla fine andrebbe a disincentivare possibili iniziative virtuose mirate alla valorizzazione patrimoniale di un compendio non più necessario per l'esercizio ferroviario ed al recupero in autofinanziamento di risorse da utilizzare per il miglioramento ed il potenziamento delle infrastrutture di trasporto ferroviario regionale.

Considerato quanto esposto, si riserva di proporre nell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio un'apposita proposta emendativa, su cui auspica una ampia convergenza.

Mario TULLO (PD) inviata i colleghi a prestare particolare attenzione al tema delle spese sostenute dai lavoratori marittimi italiani per il conseguimento nonché il rinnovo di specifici certificati e abilitazioni.

In tal senso, ricorda che, in attuazione della direttiva 2012/35/UE, il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ha ridefinito la disciplina riguardante i requisiti minimi di formazione della gente di mare, imponendo alle autorità competenti in materia di assicurare, da un lato, che i lavoratori marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti di cui alla Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione della gente di mare, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739 («Convenzione STCW»), e siano in possesso dei rilevanti certificati nonché, dall'altro lato, che gli equipaggi siano abilitati in conformità con la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa

esecutiva con l. 23 marzo 1980, n. 313, e siano in possesso dei medesimi certificati.

Per l'ottenimento e il rinnovo dei predetti certificati, il citato decreto legislativo n. 71/2015, richiede, tra l'altro, l'espletamento da parte dei lavoratori marittimi delle attività di formazione, aggiornamento e adeguamento previste, a livello internazionale, dalla Convenzione STCW, come recentemente emendata dalle Risoluzioni adottate in occasione della Conferenza di Manila del 2010. Si tratta di prescrizioni assolutamente rilevanti per lo svolgimento dell'attività di lavoratore marittimo, posto che, a norma dell'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 71/2015, è onere della compagnia di navigazione presso cui tali soggetti sono imbarcati assicurare che gli stessi siano in possesso dei certificati, a pena di sanzioni pecuniarie oppure del fermo della nave.

Alla luce di queste circostanze, assume immediato e preminente interesse che i lavoratori marittimi italiani, o residenti in Italia, espletino le attività di formazione per l'ottenimento ovvero il rinnovo dei certificati necessari a prestare la propria attività lavorativa posto che, con circolare n. 8 del 27 dicembre 2011, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha disposto la scadenza di tutti i certificati di competenza per il 1° gennaio 2017.

Trattandosi di disposizione che attua obblighi internazionali cui l'Italia è vincolata il termine del 1° gennaio 2017 non appare prorogabile e la mancata sostituzione con nuovi certificati di quelli in scadenza determinerà l'impossibilità per i lavoratori marittimi italiani di continuare a prestare la propria opera lavorativa, costringendo per contro gli armatori ad assumere i provvedimenti necessari al fine di dotarsi di equipaggi qualificati.

A partire da tale data, quindi, i certificati in questione dovranno essere rilasciati con le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 71/2015, attuate da alcuni decreti recentemente adottati dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che hanno predisposto e/o aggiornato la disciplina relativa all'addestramento della marineria italiana in confor-

mità con le innovazioni introdotte dagli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW. Tenendo in considerazione l'onerosità dei corsi di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati di cui alla Convenzione STCW, ritiene necessario prevedere e finalizzare incentivi a favore dei lavoratori marittimi italiani che partecipino ai citati corsi.

Segnala, tuttavia, che considerato il livello salariale medio del comparto, e la sopravvenienza di una normativa di radicale modifica dei titoli abilitativi, dovrebbe costituire esigenza di interesse generale, e sociale, per il comparto marittimo e per i suoi lavoratori, che per l'adeguamento dei titoli alle norme sopravvenute venisse fornito un sostegno economico, come peraltro avviene per categorie di lavoratori soggetti a migliori condizioni socio-economiche e reddituali, come i liberi professionisti.

Per quanto riguarda l'impatto economico sul bilancio dello Stato dovuto alla predetta detrazione fiscale, prevede un impegno pari a circa 5.500.000,00 euro nel prossimo quinquennio, considerando che i certificati ottenuti e/o rilasciati ai lavoratori marittimi hanno durata quinquennale, secondo le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo n. 71/2015. Infatti, secondo i dati forniti dalle associazioni di settore, si stima che il numero dei marittimi italiani imbarcati sulle navi nazionali ed estere sia pari a 40.000, inclusi gli equipaggi delle navi da diporto. Di tali soggetti, il 10 per cento deve ottenere per la prima volta i certificati richiesti dalla Convenzione di STCW ed è quindi chiamato a sostenere costi di formazione pari a circa 1.000,00 euro ciascuno. Il restante 90 per cento dovrà invece partecipare esclusivamente alle attività di aggiornamento/adeguamento necessarie per il rinnovo di certificati già conseguiti, con spese di formazione di circa 500,00 euro ciascuno.

Segnala, quindi, che il totale complessivo delle spese sostenute dai lavoratori marittimi per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati sia stimabile in euro 22.000.000,00 nel quinquennio che, considerato il livello di tassazione media ap-

plicabile al personale marittimo italiano (circa il 25 per cento), dovrebbe significare un livello complessivo di detrazioni fiscali pari a circa 5.500.000,00 euro.

Intende, inoltre, favorire l'ingresso di nuove forze tra gli organici del Corpo delle capitanerie di porto, quantificandole in almeno 300 soggetti, per venire incontro alle sempre più incalzanti incombenze che, come è noto, investono il Corpo.

Concludendo, annuncia quindi l'intenzione di proporre emendamenti in tal senso.

Roberta OLIVARO (CI) ricordando che l'articolo 22 del disegno di legge di bilancio è rubricato « misure di attrazione degli investimenti », ritiene che sarebbe opportuno cogliere l'occasione per legiferare, finalmente, sull'istituzione delle cosiddette « zone economiche speciali ».

Ricorda che una zona economica speciale è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di regimi particolari e ritiene che creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella zona economica speciale di aziende internazionali che svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione sia vantaggioso non solo per quelle aziende ma anche, a parte ovviamente per la zona medesima, per i territori circostanti e le loro economie. Ricordando che le predette zone sono presenti un po' ovunque nel mondo, anche all'interno dell'Unione europea (in Polonia ve ne sono addirittura 14 di queste zone), ritiene che sia arrivato il momento di introdurre tali zone anche nell'ordinamento giuridico italiano e si chiede se un apposito emendamento al disegno di legge di bilancio non possa rappresentare un mezzo opportuno.

Paolo COPPOLA (PD) a parte ogni valutazione nel merito, osserva che andrebbero fatti maggiori sforzi, da parte del Governo e dei suoi uffici, per migliorare talune parti del disegno di legge di bilancio. Si riferisce, in particolare, alle schede

contenute nella parte relativa alle « Note integrative » che incorporano un contenuto estremamente deludente che non aiuta a capire ciò che dovrebbero illustrare. A titolo di esempio rileva che nelle schede relative al Ministero delle attività produttive un solo obiettivo strategico sembra corredato da indicatori che ne agevolino, anche, la comprensione e la reale misurazione. Segnala, peraltro, che in una delle schede relative alla missione dell'internazionalizzazione del sistema produttivo, in tema di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, uno degli obiettivi ha come valore indicativo di outcome (indicatore di impatto) un valore almeno maggiore di zero del volume di esportazione. Conclude ritenendo che quantomeno prova di scarsa ambizione.

Vincenzo GAROFALO (AP) considerando la presenza nel testo di diffusi interventi recanti definanziamenti in molti settori, avrebbe preferito che il Governo fosse presente alla riunione in modo da essere maggiormente informati e per discutere nel merito in modo fattivo. Tuttavia, non essendo ciò possibile, annuncia per il momento l'intenzione di proporre almeno due soluzioni emendative. La prima, connessa al definanziamento del programma 13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, volta ad evitare la riduzione al contributo per l'attraversamento veloce dello stretto di Messina, prevista in un milione di euro per il 2017. La seconda concernente stanziamenti a favore della formazione dei macchinisti di treni, anche considerato il previsto incremento del traffico del trasporto merci ferroviario che dovrebbe verificarsi in un prossimo futuro anche in virtù dei recenti interventi nella legislazione di settore.

Paolo GANDOLFI (PD) dichiara di comprendere le ragioni relative all'accorpamento, operato con l'articolo 21, dei finanziamenti agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del Paese in un

unico e grande fondo, anche se ritiene questa operazione piuttosto singolare e meritevole di approfondimento e di interlocuzione con il Governo.

Segnala altresì di condividere lo spirito degli emendamenti annunciati negli interventi precedenti e annuncia l'intenzione di presentarne altri volti ad agevolare la defiscalizzazione del costo degli abbonamenti per gli utenti del trasporto pubblico locale, l'incremento degli stanziamenti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture di quanto già previsto nella legge di stabilità del 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, commi 640 e 644) per le ciclovie turistiche, nonché un intervento per il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale le cui risorse, nonostante i molti passi in avanti fatti di recente, ivi compreso quanto recato dall'articolo 77 del provvedimento in esame, meritano di essere stabilizzate per garantire maggiori certezze agli enti locali.

Anna Maria CARLONI (PD) condivide quanto precedentemente dichiarato in riferimento alla disciplina introdotta dall'articolo 21 sul Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in quanto la riconduzione dei diversi finanziamenti ad un unico fondo rischia non solo di non semplificarne la gestione ma anche di complicare, soprattutto, i lavori parlamentari.

Michele Pompeo META, *presidente*, riferendosi a quanto, in premessa al suo intervento, aveva segnalato la collega Bruno Bossio, ricorda di aver precisato quali siano i principi generali riferiti alla procedura di esame parlamentare della manovra di bilancio.

Per quanto attiene al testo in oggetto, intende soffermare, anch'egli, l'attenzione su quanto contenuto all'articolo 21. Sul punto teme che l'accorpamento di finanziamenti su così tante materie provochi un certo gigantismo con possibili effetti disfunzionali, che potrebbe essere evitato riportando le opportune responsabilità ai singoli ministeri competenti nei diversi settori coinvolti dalla norma in esame.

Nel rimarcare che l'assenza del Governo nella presente seduta non consente l'opportuna interlocuzione sulla natura di tale intervento normativo, ciò che emerge è come si porti nelle disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze la parte più cospicua degli investimenti infrastrutturali, nonostante la parte più rilevante della programmazione avvenga attraverso realtà vigilate da singoli e altri ministeri (Anas, Ferrovie dello Stato). Si riserva pertanto di assumere le opportune iniziative emendative su tale aspetto.

Emiliano MINNUCCI (PD), *relatore*, nel ringraziare i colleghi per gli spunti di riflessione, si dichiara disponibile a svolgere un comune lavoro di approfondimento funzionale alla predisposizione della relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio.

Roberta OLIARO (CI) osserva che proposte emendative approvate dalla Commissione garantiscono maggior efficacia nell'azione parlamentare volta al miglioramento della proposta del Governo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, formula una proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere (*vedi allegato 2*).

da parte del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene opportuno inserire nel parere formulato dal relatore alcune condizioni al fine di meglio dettagliare i finanziamenti relativi agli investimenti FS e agli interventi per far fronte ai debiti della regione Campania con l'EAV (Ente Autonomo Volturno) anche considerato che le suddette risorse sono attinte dal Fondo sviluppo e coesione in modo tale che sia difficile se non impossibile verificare da quali progetti, cui erano originariamente destinate, siano state prelevate, e che non è chiaro se si vi sia una contestuale riduzione delle risorse provenienti dall'Unione europea.

Segnala quindi l'opportunità di modificare la proposta al fine di evidenziare che le Commissioni, non essendo stata messa in condizione di conoscere dettagli necessari, non è in condizione analizzare con completezza le problematiche in oggetto.

Roberta OLIARO (CI) ritiene importante l'inserimento nel parere delle problematiche, da lei già segnalate nella precedente riunione, relative al *reverse charge* e agli effetti che potrebbero prodursi sulla competitività dei porti italiani e delle imprese che operano nel settore logistico portuale in mancanza di interventi opportuni. Segnala tuttavia che sarebbe prefe-

ribile intervenire, con alcune modifiche, nella parte introduttiva del parere, per più limitarsi, nella parte dispositiva, a chiedere approfondimenti sull'effettivo gettito atteso dalla disposizione.

Ivan CATALANO (CI), *relatore*, sottolineando che il parere presentato è destinato alle Commissioni riunite V e VI ritiene che non sarebbe ortodosso avanzare richieste come se fosse rivolto direttamente al Governo.

Ritiene tuttavia importante che sul contratto di programma ferroviario il Governo fornisca quanto prima informazioni più dettagliate e si dichiara disponibile a riformulare la premessa della sua proposta al fine di accogliere le richieste del collega De Lorenzis, nonché a modificare la parte dispositiva nel senso indicato dalla deputata Oliaro (*vedi allegato 3*).

Michele Pompeo META, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere, come riformulata dal relatore e avverte che dall'eventuale approvazione discenderà la preclusione del parere alternativo presentato da parte del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili » (C. 4110 Governo),

premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connesse all'imminente legge di bilancio;

esaminati in particolare gli articoli 4, 10 e 11;

rilevato che l'articolo 4, commi 7 e 8, cancellando il meccanismo del *reverse charge*, potrebbe incidere sulla competitività dei porti italiani e delle imprese che operano nel settore logistico portuale;

segnalato che l'articolo 10, rubricato Finanziamento investimenti FS, prevede al comma 1, l'assegnazione di ulteriori risorse nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e per l'esattezza di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018 e al comma 2, stabilisce che le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di programma con RFI siano destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento;

valutato favorevolmente l'intervento riferito al contratto di servizio di RFI, di cui si sollecita il tempestivo invio al Parlamento per il prescritto esame da parte

delle competenti Commissioni parlamentari;

richiamati inoltre i due interventi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 11 riferiti al contributo straordinario di importo massimo pari a 600 milioni di euro, per far fronte ai debiti della regione Campania con l'EAV (Ente Autonomo Volturno), e di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale in Molise;

preso altresì atto della ineludibilità della misura a sostegno del trasporto pubblico locale di alcune realtà territoriali problematiche, al quale non si ravvisa alcuna alternativa compatibile con la prosecuzione del servizio;

rilevato, sul piano formale, che l'articolo 10 comma 2 dovrebbe riferirsi al « contratto di programma, parte servizi » e non al « contratto di servizio con RFI »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, si abbia cura di introdurre una disciplina dei depositi IVA in cui la doverosa attività di contrasto ai fenomeni fraudolenti legati ad un indebito utilizzo di tale istituto si coniughi con la difesa dei settori e degli operatori economici nazionali attivi nel settore del tra-

sporto e della logistica portuale; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire gli effetti finanziari connessi alla misura introdotta dal presente decreto-legge – quantificati in 150 milioni per il 2017 e in 200 milioni per gli anni successivi – anche alla luce della possibile riduzione di gettito derivante dalla minore

riscossione di dazi doganali conseguente all'impatto negativo sui flussi di traffico;

b) all'articolo 10, comma 2, si verifichi l'esigenza di operare una correzione formale, sostituendo le parole « contratto di servizio » con « contratto di programma, parte servizi ».

ALLEGATO 2

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO
SINISTRA ITALIANA-SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata la proposta di legge C. 4110 « Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili », considerato che:

il decreto-legge in esame prevede disposizioni di carattere eterogeneo, comprendendo nello stesso contesto normativo misure in materia di riscossione, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; disposizioni di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili che spaziano dal Fondo sociale per l'occupazione a quello di garanzia delle PMI; a misure a favore dei comuni che accolgono immigrati; a misure per il trasporto regionale; allo stanziamento di nuove risorse finanziarie per il contratto RFI; a misure per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare; al potenziamento del *tax credit* per il cinema e l'audiovisivo; a disposizioni sulla partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia ed a quella delle Nazioni Unite denominata UNSMIL, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato a Governo e Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;

per quanto concerne le materie attinenti la Commissione IX, l'articolo 10 del provvedimento reca disposizioni di finanziamento per gli investimenti di Fer-

rovie dello Stato. Il comma 1 dell'articolo 10, nell'autorizzare lo stanziamento, stabilisce che l'aggiornamento 2016 del Contratto di programma – Parte investimenti, sia integrato con le suddette disponibilità, mentre il comma 2 specifica che le risorse stanziare per il 2016 sono destinate al « contratto di servizio » RFI 2016-2020 in corso di perfezionamento. Il Contratto di programma con RFI ha ricevuto il parere favorevole del CIPE il 10 agosto 2016, sia per l'aggiornamento 2016 della Parte investimenti, sia per la Parte servizi 2016-2021. Il Contratto 2012-2016 – Parte Investimenti è stato siglato tra MIT e RFI in data 8 agosto 2014. L'articolo 3, comma 2 del Contratto prevede che a decorrere dall'anno successivo alla sottoscrizione, su richiesta di ciascuna Parte ed a seguito di interventi legislativi che abbiano un impatto modificativo e/o integrativo sui contenuti sostanziali del Contratto, le Parti, d'intesa con il MEF, tengano conto opportunamente delle eventuali novità intervenute e provvedano alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento al Contratto. L'aggiornamento 2015 del Contratto di programma 2012-2016 – Parte investimenti è stato approvato con Delibera CIPE n. 112 del 23 dicembre 2015;

sul tema degli investimenti destinati al settore ferroviario, il gruppo parlamentare di Sinistra Italiana ha più volte chiesto al Governo di orientare gli sforzi verso una mobilità ferroviaria sostenibile, sia a carattere urbano che extraurbano, concentrando in particolare le risorse economiche per migliorare le condizioni delle

migliaia di pendolari che sono costretti a spostarsi ogni giorno su treni e linee non ammodernate. In particolare sarebbe prioritario per il Paese attuare il Programma per la mobilità sostenibile per oltre 2 miliardi e 150 milioni di euro annui per il rinnovo e l'integrazione dello stock di treni per i pendolari e di autobus urbani e extraurbani contenuto nel Social Compact presentato dal gruppo parlamentare di Sinistra Italiana, il Governo anche in questa occasione dimostra dunque una scarsa attenzione rispetto a questa priorità;

inoltre, sotto il generico titolo *Misure urgenti per il trasporto regionale*, l'articolo 11 reca in realtà misure specifiche rivolte al salvataggio finanziario dell'Ente Autonomo Volturno – EAV s.r.l, la società di trasporti ferroviari della Regione Campania. A Napoli, infatti, rimane gravissima la situazione che coinvolge la ferrovia Circumvesuviana, una delle ferrovie più colpite dai tagli degli ultimi anni, con treni vecchi e degradati, vagoni stracolmi di persone perché insufficienti a garantire un servizio adeguato per una tratta molto frequentata come quella che collega Napoli con i quartieri e i comuni ad Est. Si tratta di una delle linee pendolari più frequentate della Campania, con 142 chilometri di lunghezza e oltre 121 mila utenti ogni giorno; nell'ultimo anno, secondo l'ultimo rapporto «Pendolaria» di Legambiente, sono stati numerosi gli episodi di disagi e disservizi, con treni fermi anche un'ora alle fermate a causa di guasti e rotture dei mezzi. Proprio il materiale rotabile e la scarsa frequenza del servizio sono le cause maggiori dei problemi della Circumvesuviana. Come è emerso sulla stampa ancora di recente, l'Eav (Ente autonomo Volturno), l'azienda che gestisce il trasporto regionale della Campania tra cui la ferrovia Circumvesuviana, versa in condizioni finanziarie e industriali disastrose, avendo accumulato passività totali pari a 823 milioni di euro a fronte di un patrimonio netto di circa 10 milioni. L'azienda presenta, all'interno dei principali indicatori di bilancio riguardanti la redditività, un quadro preoccupante: il margine operativo lordo (Mol) calcolato sui

ricavi segna un -4,5 per cento, mentre il risultato operativo sugli investimenti (Roi) è altrettanto negativo (-2,7 per cento); in merito alla gestione finanziaria dell'azienda, la Corte dei Conti, che ha avviato un'indagine sull'Eav e sulle ferrovie di Napoli, ha accertato un danno erariale di 7,6 milioni di euro. Secondo il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, il problema del debito nascerebbe «per contenziosi con imprese che avevano aperto cantieri, poi chiusi improvvisamente nel 2011 dalla giunta Caldoro». Secondo il presidente dell'Eav, la fusione dei servizi era una cosa utile, ma «quella di aziende finanziariamente disastrose ha determinato un mostro con un debito enorme e ingestibile e con oltre 2700 contenziosi in corso». Il primo effetto della débacle finanziaria e industriale riguarda l'ammodernamento del parco mezzi. Sui treni che percorrono la Circumvesuviana – ma anche le altre ferrovie del comprensorio come la Cumana o la Circumflegrea – viaggiano treni che hanno più di vent'anni. Sempre a detta dello stesso presidente De Gregorio, «è come se stessimo portando i passeggeri in giro con le Cinquecento degli anni '60, che si fermano in continuazione». Nel caso della società Ente Autonomo Volturno (EAV), considerati i rilevanti disavanzi economici, l'articolo 16, comma 5 e successivi, del decreto-legge n. 83/2012 ha previsto la nomina di un Commissario ad acta per la ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti e per l'elaborazione di un piano di rientro dal disavanzo accertato, nonché un piano dei pagamenti da sottoporre all'approvazione del MIT e del MEF, approvazione intervenuta con successivo Accordo MIT-MEF del 24 dicembre 2013, ratificato con delibera di Giunta regionale n. 130 del 2014. Quanto ai servizi ferroviari, questi saranno oggetto di un processo di razionalizzazione e di efficientamento, sempre a cura del Commissario governativo, processo che sarà poi verificato dal MIT (articolo 16-bis, decreto-legge n. 95/2012, così come modificato e integrato dall'articolo 1, comma 301, legge di stabilità 2013). Al riguardo, devo evidenziare che il

tavolo tecnico composto da rappresentanti del MIT, del MEF e della regione Campania – istituito ai sensi dell’articolo 16, comma 8, del richiamato decreto-legge n.83 – ha più volte chiesto chiarimenti e aggiornamenti sia al Commissario che alla stessa regione. Purtroppo, come emerso anche nella seduta del 18 marzo scorso dello stesso tavolo, il disavanzo di EAV, inizialmente stimato in 712 milioni euro risulta oggi di oltre 850 milioni euro, di cui buona parte non ancora ripianati. Ovviamente, tale situazione di criticità finanziaria incide sulla qualità dei servizi ferroviari esercitati e presuppone che, nel più breve tempo possibile, le richiamate attività di risanamento ed efficientamento, compiute in modo coordinato dal Commissario, dalla regione Campania e dall’EAV, siano portate rapidamente a conclusione. In base al decreto legge n. 83 del 2012, il ruolo del commissario scade solo in data 31 dicembre 2017. Il predetto commissario è stato più volte rinnovato nell’incarico e l’ultimo incarico di rinnovo risulta scaduto il 9 marzo 2016. Essendo ormai trascorsi i 45 giorni di proroga legale, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 444 del 1994, la posizione in esame risulta vacante con potenziali responsabilità delle autorità preposte alla nomina (Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la regione Campania). Inoltre, il presidente della giunta regionale, nel mese di aprile 2016, ha inviato una lettera al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per richiedere il rientro nella gestione ordinaria in contrasto con la normativa nazionale vigente. Successivamente è stata presentata e approvata una delibera di giunta regionale il 14 giugno 2016 avente ad oggetto « presa d’atto della scadenza del commissario *ad acta ex* articolo 16, comma 5, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, e determinazioni conseguenti ». Il provvedimento in esame rappresenta l’ultimo atto di quella che sembra una gestione della vicenda EAV al di fuori di un quadro di legalità e correttezza

istituzionale. Inoltre, nulla viene previsto per quegli investimenti assolutamente prioritari riguardanti l’ammodernamento e al ripristino delle infrastrutture relative alle tratte di competenza della società. Come comunicato dalla stessa EAV si tratta delle seguenti opere volte al miglioramento della mobilità: Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei-Opere di completamento degli impianti vari e opere di restyling stazioni di Boscotrecase e Boscoreale (opere sostanzialmente completate); Raddoppio della tratta Torre Annunziata-Pompei e interrimento linea ferroviaria nel territorio di Pompei; Interventi finalizzati ad aumentare l’accessibilità alla stazione di Acerra; Accessibilità alla stazione di S. Giovanni a Teduccio; Riqualficazione architettonica stazioni di Madonnelle e Bartolo Longo; Raddoppio tratta Torre Annunziata-Castellammare compresa la riqualficazione delle stazioni di Madonna dei Flagelli e Via Nocera;

sulla base di dati appresi, rispetto al tema della sicurezza ferroviaria va posto in atto uno sforzo per poter reperire i necessari finanziamenti atti a implementare nuove e più moderne tecnologie nel campo del segnalamento ferroviario che possano garantire un più elevato livello di sicurezza. Tali interventi, per le linee flegrae, ammontano a un totale di 140 milioni di euro, mentre quelli sulle vesuviane ammontano a 586 milioni di euro. Si tratta di investimenti assolutamente indispensabili ai quali questo provvedimento non dà risposta;

allo stesso modo, appare stigmatizzabile l’utilizzo di risorse rinvenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale (Fsc), che dovrebbero essere utilizzate per interventi di sviluppo del territorio e delle sue infrastrutture all’interno dei cosiddetti « Patti per il Sud », per coprire debiti finanziari di una società partecipata,

alla luce di quanto precede esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

**DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale
e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili » (C. 4110 Governo),

premesso che il decreto-legge in questione si inquadra nell'ambito delle iniziative urgenti connesse alla stabilizzazione della finanza pubblica e prevede interventi di notevole importanza e strettamente connesse all'imminente legge di bilancio;

esaminati in particolare gli articoli 4, 10 e 11;

rilevato che l'articolo 4, commi 7 e 8, cancellando il meccanismo del *reverse charge*, potrebbe incidere sulla competitività dei porti italiani e delle imprese che operano nel settore logistico portuale;

segnalato che l'articolo 10, rubricato Finanziamento investimenti FS, prevede al comma 1, l'assegnazione di ulteriori risorse nell'ambito dell'aggiornamento 2016 del contratto di programma 2012-2016 e per l'esattezza di 320 milioni di euro per l'anno 2016 e 400 milioni di euro per l'anno 2018 e al comma 2, stabilisce che le risorse stanziare per il 2016 per il contratto di programma con RFI siano destinate al contratto 2016-2020, in corso di perfezionamento;

valutato favorevolmente l'intervento riferito al contratto di programma di RFI, di cui si sollecita il tempestivo invio al Parlamento per il prescritto esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari;

rilevato che solo a seguito dell'esame parlamentare del suddetto contratto sarà possibile comprendere la destinazione effettiva delle risorse impiegate;

richiamati inoltre i due interventi relativi al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 11 riferiti al contributo straordinario di importo massimo pari a 600 milioni di euro, per far fronte ai debiti della regione Campania con l'EAV (Ente Autonomo Volturno), e di 90 milioni di euro per l'anno 2016 a copertura dei debiti del servizio di trasporto pubblico regionale in Molise;

segnalato che le suddette risorse sono attinte dal Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014/2020, senza che si possa allo stato verificare né da quali progetti cui erano originariamente destinate siano state prelevate, né se ciò comporti una automatica riduzione di quota parte di risorse dell'Unione europea;

preso altresì atto della ineludibilità della misura a sostegno del trasporto pubblico locale di alcune realtà territoriali problematiche, al quale non si ravvisa alcuna alternativa compatibile con la prosecuzione del servizio;

rilevato, sul piano formale, che l'articolo 10 comma 2 dovrebbe riferirsi al « contratto di programma, parte servizi » e non al « contratto di servizio con RFI »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di approfondire gli effetti finanziari connessi alla misura introdotta dal presente decreto legge – quantificati in 150 milioni per il 2017 e in 200 milioni per gli anni successivi – anche alla luce della possibile riduzione di gettito derivante

dalla minore riscossione di dazi doganali conseguente all'impatto negativo sui flussi di traffico;

b) all'articolo 10, comma 2, si verifichi l'esigenza di operare una correzione formale, sostituendo le parole « contratto di servizio » con « contratto di programma, parte servizi ».

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	152
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	152

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	172
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.10

Variazione nella composizione della Commissione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che il deputato Filippo PICCONE del gruppo Area Popolare (NCD-UDC) ha cessato di far parte della Commissione.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale che potrebbero costituire un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In

particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile. Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda questa Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13) contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e

con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in ma-

teria, come recentemente modificata. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricordo infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, osserva che il contenuto del disegno di legge all'esame risulta differentemente articolato rispetto a quello degli anni scorsi in quanto, con la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la legge di bilancio e la legge di stabilità sono ora ricompresi in un unico provvedimento, che è suddiviso in due sezioni: la prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve, nella sostanza, a quelle del disegno di legge di bilancio.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata del contenuto del disegno di legge, darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della X Commissione iniziando da quelle contenute nella prima sezione.

Per ciò che attiene alla Sezione I del disegno di legge in esame, sotto il profilo degli interventi fiscali, segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 – cd. clausola di salvaguardia – con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da queste misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.

È introdotto un nuovo aumento dell'aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioè fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell'evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e *voluntary disclosure*, già contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all'evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate: tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti più stringenti per la gestione dei depositi fiscali (articolo 67); possibilità di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (articolo 71); quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla *voluntary disclosure* (articolo 86).

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica.

L'articolo 2, commi 1-2, interviene in maniera articolata sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. Il disegno di legge dispone, in particolare, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al

65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. *ecobonus*). Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). I condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Le detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. L'articolo 2 dispone, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2017 della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

L'articolo 2, commi 3-6, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014. L'agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.

Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo – utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi – con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.

Con riferimento al credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di

spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019. Il comma 3 riconosce il credito d'imposta previsto dal decreto-legge n. 83/2014 (c.d. *tax credit* riqualificazione strutture ricettive turistico alberghiere) anche per i periodi di imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 1, ovvero la ristrutturazione edilizia, la riqualificazione antisismica, la riqualificazione energetica e l'acquisto mobili. La norma include tra i beneficiari del credito di imposta anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle norme regionali vigenti. Il comma 4 prevede che il credito d'imposta prorogato e modificato dal comma 3 sia ripartito in due quote annuali di pari importo e possa essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di: 60 milioni di euro nel 2018; 120 milioni di euro nel 2019; 60 milioni di euro nel 2020. Il comma 5 dispone che, per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi 3 e 4, continuino a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, prevedendo, altresì, che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, si provveda all'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto (DM 7 maggio 2015). Il comma 6, infine, interviene sul comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83/2014, rideterminando il limite massimo di spesa per la concessione del credito di imposta ivi previsto relativo alle spese per riqualificazione delle imprese turistico alberghiere sostenute nei periodi di imposta dal 2014-2016. In particolare, si prevedono i seguenti nuovi limiti: 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 (in luogo dei 50 milioni previsti per ciascun anno dalla norma vigente); 16,7 milioni di euro per l'anno 2019 (in luogo dei 50 milioni previsti dalla disciplina vigente).

L'articolo 3 proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0). Il comma 1 proroga l'aumento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali introdotto dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 91-97) a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. L'agevolazione è prorogata con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento.

Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). Il comma 2 introduce un nuovo beneficio riconoscendo per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge) una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto. Il comma 3 dispone, nei confronti dei soggetti che beneficiano del ammortamento di cui al comma precedente e che investono in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge e riportato di seguito, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di questi beni con una maggiorazione del 40 per cento. Il comma 4

stabilisce che, ai fini dell'applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali (comma 2) e immateriali (comma 3) di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l'impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per gli acquisti di costo unitario superiori a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui ai predetti allegati ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In pratica il bene deve «entrare» attivamente nella catena del valore dell'impresa. La dichiarazione del legale rappresentante e l'eventuale perizia devono essere acquisite dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Va precisato che, in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione. Il comma 5 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni introdotte. Il comma 6 stabilisce che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge di stabilità 2016, pertanto, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge

di stabilità; inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, riguardante il credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, con le seguenti modifiche.

La lettera *a)* estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta. La misura del credito d'imposta è inoltre elevata dal 25 al 50 per cento delle spese incrementalmente sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.

La lettera *b)* stabilisce che il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (DM n. 220 del 1996).

La lettera *c)* eleva l'importo massimo annuale del credito d'imposta riconosciuto a ciascun beneficiario da 5 a 20 milioni di euro. Rimane la condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30 mila euro.

La lettera *d)* prevede tra le spese ammissibili ai fini della determinazione del credito d'imposta quelle relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

La lettera *e)* abroga la norma che prevedeva un incremento della misura al 50 per cento per determinate spese, dal

momento che con la norma in esame la misura del 50 per cento è prevista per tutte le spese ammissibili.

La lettera *f)* chiarisce che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti.

Il comma 2 stabilisce che le norme introdotte dal comma 1, ad eccezione di quanto previsto alla lettera *f)*, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso il 31 dicembre 2016.

L'articolo 13 (Sostegno agli investimenti delle piccole e medie imprese) proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente, sono stanziati 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti, rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi. Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, sono ammessi alla misura agevolativa della cosiddetta « Nuova Sabatini » gli investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio Frequency Identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti è maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente. A tali contributi statali in conto impianti « maggiorati » è riservato dunque il 20 per cento delle risorse statali stanziato dall'articolo in esame; quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrano nella disponibilità della misura.

Si consente infine un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul *plafond* costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti Spa, fino a 7 miliardi di euro, dagli attuali 5 miliardi. Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini). Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, il comma 2 stanziava l'importo di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti riportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 69/2013). Si tratta, in sostanza, di un rifinanziamento della dotazione già prevista a legislazione vigente per i contributi statali in conto impianti dall'articolo 2, commi 4 e 8 del decreto-legge n. 69/2013. Al fine di favorire per la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, il comma 4 ammette ai finanziamenti e ai contributi statali previsti dalla misura agevolativa della « Nuova Sabatini » gli investimenti realizzati dalle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in *big data*, *cloud computing*, banda ultralarga, *cybersecurity*, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio Frequency Identification* (RFID). Per tali tipologie di investimenti, il contributo statale in conto impianti di cui al citato articolo 2, comma 4 del decreto-legge n. 69/2013 è

concesso, ai sensi del comma 5, con una maggiorazione del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina della cd. Nuova Sabatini (articolo 2, commi 4 e 5 del decreto-legge n. 69/2013 e relative disposizioni attuative), fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa europea applicabile in materia di aiuti di Stato. Per far fronte ai contributi statali in conto impianti « maggiorati » di cui al comma 5 a favore degli investimenti per la manifattura digitale di cui al comma 4, il comma 3 riserva ad essi una quota pari al 20 per cento delle risorse statali stanziare dall'articolo in esame, disponendo che le risorse non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della predetta riserva, rientrano nella disponibilità della misura. Il comma 6 consente, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul *plafond* di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un incremento dell'importo massimo dei finanziamenti a valere sul suddetto *plafond* dagli attuali 5 miliardi fino a 7 miliardi di euro.

L'articolo 14 (Estensione e rafforzamento per investimenti sulle *start-up* e nelle piccole e medie imprese innovative) rafforza gli incentivi fiscali previsti per i soggetti che investono nel capitale sociale delle *start-up* innovative e delle PMI innovative. Si prevede, in primo luogo, che a decorrere dall'anno 2017 l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000, mentre il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è aumentato a tre anni. Inoltre, la percentuale dell'investimento considerata è aumentata al 30 per cento del totale. Il comma 1 prevede invece che, a decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile sia aumentato a euro 1.000.000 per le somme « di cui al comma 3 » (e quindi attinenti al predetto quadriennio). Il termine minimo di mantenimento dell'investimento detraibile è poi aumentato a tre anni. Si prevede poi che la percentuale dell'investimento considerata (sia ai fini delle detrazioni che per le dedu-

zioni) sia aumentata al 30 per cento del totale, a decorrere dal 2017: ciò vale anche per le *start-up* a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (che già godono di una disciplina speciale, per la quale la detrazione è pari al 25 per cento e la deduzione è pari al 27 per cento). Benché il comma 2 limiti l'efficacia condizionata ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE a due sole fattispecie agevolative introdotte al comma 1 (l'incremento del tetto della detrazione a 1.000.000 euro e l'aumento delle aliquote al 30 per cento del totale dell'investimento), il comma 1 è tutto innestato nell'articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 con la tecnica della novella: pertanto presumibilmente è tutto interessato dal comma 9 della norma citata, secondo cui «l'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico». Ai sensi del comma 3, viene meno la limitazione che consentiva alle piccole e medie imprese (PMI) innovative – che operavano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale – di valersi delle agevolazioni fiscali di cui al predetto articolo 29 solo qualora fossero «in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato. Il piano di sviluppo è valutato e approvato da un organismo indipendente di valutazione espressione dell'associazionismo imprenditoriale, ovvero da un organismo pubblico». Pertanto, all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, la novella introdotta fa sì che le agevolazioni di cui all'articolo 29 citato si applichino a tutte le PMI innovative.

L'articolo 15 reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le *start-up* innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON; si prevede il coinvolgimento di Invitalia, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni. Il comma 1 autorizza nel biennio la spesa di 130 milioni di euro (70 nel 2017 e 60 nel 2018) per il finanziamento delle iniziative relative all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I, Capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185). Nel conto infruttifero confluiranno anche un terzo delle disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004/17, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185/18. All'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi per le *start-up* innovative, ai sensi del comma 2, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile è incrementata della somma di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018: essa andrà destinata al sostegno alla nascita e allo sviluppo delle predette imprese, di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuoverà specifici accordi con le regioni.

L'articolo 19 istituisce una nuova Fondazione per la creazione di un'infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato «Human Technopole», all'interno dell'area Expo Milano 2015. Il comma 1 dispone l'istituzione di una Fondazione per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, volta altresì alla rea-

lizzazione di un progetto scientifico e di ricerca denominato « Human Technopole » (di seguito HT). La finalità specificamente prevista è quella di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca applicata alla prevenzione e alla salute. La norma precisa che, per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti ed organismi in Italia e all'estero. Si dispone, inoltre, che membri fondatori siano il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione (comma 2). Il comma 3 stabilisce la predisposizione, da parte del Comitato di coordinamento già previsto al DPCM del 16 settembre 2016, di uno schema di statuto della Fondazione, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR. A costituire il patrimonio della Fondazione (comma 4) saranno gli apporti dei Ministeri fondatori, oltre che risorse aggiuntive provenienti da ulteriori apporti dello Stato e da soggetti pubblici e privati. Si prevede in proposito che le attività previste possono essere finanziate, oltre che con mezzi propri della Fondazione, anche con i contributi di enti pubblici e di privati. La Fondazione potrà inoltre ricevere in comodato beni immobili rientranti nel demanio e nel patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Viene anche prevista la possibilità di affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione da parte dell'amministrazione competente, d'intesa con il MiBACT. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca (comma 5). Il comma 6 fissa l'autorizzazione di spesa per la costituzione della fondazione e per la realizzazione del progetto HT, da erogare in base allo stato di avanzamento del progetto, pari a 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni per il 2018, 136,5 milioni

per il 2019, 112,1 milioni per il 2020, 122,1 milioni per il 2021, 133,6 milioni per il 2022, 140,3 milioni a decorrere dal 2023. Viene inoltre prevista una clausola di neutralità fiscale per tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, che sono pertanto esclusi da ogni tributo e diritto (comma 7). Si stabilisce infine che i criteri e le modalità da prevedere in attuazione delle disposizioni in esame, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) riferiti al progetto HT, oltre che il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui al sopra richiamato articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 185/2015 sono stabiliti con DPCM, su proposta del MEF, di concerto con il MIUR (comma 8).

L'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica.

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'operatività del Fondo sarà disciplinata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Con tali decreti devono essere individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi.

La norma prevede, inoltre, che i predetti provvedimenti devono indicare le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammor-

tamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Il comma 2 dispone che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011. Con riferimento alle attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni si osserva come la disposizione fa generico riferimento ad interventi in attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni. Si ricorda che lo scorso 5 ottobre, nell'ambito dell'audizione del Ministro dello sviluppo economico sulle linee programmatiche del dicastero, svolta dinanzi alle Commissioni congiunte 10^a Senato – X Camera, sono stati esposti gli obiettivi di politica industriale, volti a dare attuazione al Piano nazionale Industria 4.0, presentato il 21 settembre 2016, che prevede investimenti innovativi per incentivare lo sviluppo e l'adozione di tecnologie abilitanti, attraverso investimenti privati su tecnologie e beni Industria 4.0, l'aumento della spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione e il rafforzamento della finanza a supporto di Industria 4.0, Venture Capital e *start-up*. Le politiche industriali maggiormente focalizzate su settori altamente tecnologici opereranno nel settore spaziale e in materia di *life sciences*. Con riguardo all'internazionalizzazione delle imprese, il Ministro Calenda ha altresì evidenziato gli obiettivi e le correlate iniziative da assumere a supporto del *Made in Italy*, delle esportazioni, incluse quelle nei settori ad alto potenziale, e dell'e-commerce. In ambito parlamentare, si evidenzia l'attività conoscitiva condotta dalla X Commissione Attività produttive della Camera sul tema «Industria 4.0», nell'ambito dell'indagine conoscitiva conclusa il 30 giugno 2016, i cui risultati (Doc. XVII, n. 16) rappresentano, sostanzialmente, la base

da cui sono state sviluppate le proposte contenute nel citato Piano governativo.

Gli articoli da 43 a 45 istituiscono, a decorrere dal 2018, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO), una sezione destinata a finanziare i dipartimenti universitari di eccellenza, sulla base dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR) effettuata dall'ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle università. La nuova sezione del FFO – che ha una dotazione annua di 271 milioni di euro, a decorrere dal 2018 – è volta ad incentivare, con un finanziamento quinquennale, l'attività dei dipartimenti universitari che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di Industria 4.0. Nelle istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale il riferimento compiuto ai dipartimenti, si intende sostituito con il riferimento alle classi. Le somme eventualmente non utilizzate confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel FFO. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si procede alla nomina della Commissione incaricata della valutazione delle domande presentate dalle università, che si compone di 7 membri. Il decreto di nomina della Commissione è emanato, per il quinquennio 2018-2022, entro il 30 aprile 2017 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del (precedente) finanziamento. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi relativi a spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie del MIUR disponibili a legislazione vigente. Anche le attività di supporto alla Commissione da parte della competente Direzione generale del MIUR si svolgono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Entro la stessa data indicata per il de-

creto di nomina della Commissione (dunque, entro il 30 aprile 2017 per il quinquennio 2018-2022 e, a regime, entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del precedente finanziamento) il MIUR richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti nell'ultima VQR dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento, la definizione di un apposito Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nell'ambito della distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifici disciplinari, nonché l'attribuzione ad ogni dipartimento del relativo indice. Successivamente, il MIUR compila la graduatoria per ISPD decrescente dei singoli dipartimenti, e la rende pubblica sul proprio sito internet. Per il primo quinquennio, tali operazioni devono concludersi entro la stessa data del 30 aprile 2017. La domanda per ottenere il finanziamento può essere presentata, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito del MIUR, dalle università statali cui afferiscono i dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria. Il numero massimo di domande ammissibili per dipartimenti appartenenti alla stessa università statale è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti in posizione utile di graduatoria siano più di 15, l'università procede ad una selezione, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito e di ulteriori criteri che possono essere stabiliti dal singolo ateneo.

L'articolo 66 (Interventi per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), commi 16-18, dispone che le regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014 (comma 16). Le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell'avvenuto pagamento dei debiti, nonché delle relative

registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017 ad apposito Tavolo tecnico, già istituito presso il Ministero dell'economia (comma 17). Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno (comma 18).

L'articolo 67 prevede il rafforzamento della tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa, allo scopo di contrastare l'evasione della predetta imposta. Si prevede l'introduzione di requisiti soggettivi ed oggettivi più stringenti per la gestione dei depositi fiscali, con particolare riferimento agli impianti commerciali gestiti in tale regime. La disposizione prevede, infine, l'indicazione del codice fiscale del cliente su scontrini e fatture, a richiesta, finalizzata all'istituzione dal 2018 di una lotteria nazionale sui medesimi documenti. La lettera *e*) sostituisce integralmente l'articolo 23 del TUA, relativo alla disciplina della gestione dei depositi fiscali. La nuova disposizione conferma il regime del deposito fiscale – *ope legis* – per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione di prodotti energetici. Resta fermo che l'esercizio degli impianti è subordinato al rilascio della licenza fiscale (novellato articolo 23, comma 2). Resta inoltre confermata la possibilità, per i depositi commerciali, di essere autorizzati ad operare in regime di deposito fiscale, con modalità più stringenti rispetto alle norme attuali. Il comma 2 reca la decorrenza delle modifiche apportate in tema di deposito fiscale. Esse hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (dunque dall'anno 2020). Il novellato comma 3 dell'articolo 23 tiene ferma la necessità che, per i predetti depositi, l'autorizzazione venga rilasciata ove sussistano necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto stesso. Viene differenziato il trattamento per gli impianti di capacità inferiore, per i quali l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è subordinata anche specifiche ed ulteriori condizioni oggettive

(novellato comma 4 dell'articolo 23). Il nuovo comma 5 conferma che anche l'esercizio in regime di deposito fiscale dei depositi a fini commerciali è subordinato al rilascio della licenza fiscale. Il novellato comma 6 disciplina le cause ostative di natura soggettiva che impediscono il rilascio dell'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale, per i depositi commerciali di prodotti energetici. Il novellato comma 7 disciplina i casi di sospensione dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione. Essa rimane sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso (articolo 424 c.p.p.) un decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel già menzionato comma 6. Il novellato comma 8 prevede i casi di sospensione dell'autorizzazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Il comma 9, come modificato, disciplina la revoca dell'autorizzazione all'esercizio in deposito fiscale degli impianti commerciali. Essa opera nel caso di sentenza irrevocabile di condanna o di sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione. Il comma 10 riguarda invece le ipotesi di negazione, sospensione o revoca della licenza all'esercente il deposito fiscale. Il comma 11 disciplina l'ipotesi in cui i gestori dei depositi sono persone giuridiche e società; in tal caso l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai già visti commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono ruoli apicali (funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo).

Ai sensi del novellato comma 12 dell'articolo 67, spetta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare la permanenza delle condizioni

previste per la gestione di impianti commerciali in regime di deposito fiscale. Nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza all'esercizio del deposito. Il novellato comma 13 conferma la facoltà dell'Agenzia di prescrivere nei depositi fiscali l'installazione di appositi strumenti di misura e di adottare sistemi di verifica e controllo utilizzando tecniche telematiche ed informatiche. Ai sensi del nuovo comma 14, l'Agenzia può procedere, negli stabilimenti di produzione o nei depositi dotati di un idoneo sistema di controllo informatizzato della produzione, detenzione o movimentazione dei prodotti, all'accertamento e alla liquidazione dell'imposta avvalendosi di dati rilevati dal predetto sistema. Il novellato comma 15 conferma il divieto di detenere, nei recinti dei depositi fiscali, prodotti energetici per i quali sono previste specifiche aliquote, ad accisa assolta. Si consente che i prodotti già immessi in consumo (comma 16) possano essere reintrodotti in deposito fiscale qualora debbano essere sottoposti a miscelazione. Infine, il comma 17 conferma la vigente esclusione dalle predette norme di alcuni prodotti energetici: gas naturale (codici NC 2711 00 e 2711 21 00), carbone (codice NC 2701), lignite (codice NC 2702) e coke (codice NC 2704).

L'articolo 68 reca la disciplina della nuova imposta sul reddito d'impresa (IRI) — da calcolare sugli utili trattenuti presso l'impresa — per gli imprenditori individuali e le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. L'opzione per l'applicazione dell'IRI si effettua in sede di dichiarazione dei redditi, ha durata di cinque periodi di imposta ed è rinnovabile. In tale ipotesi, su detti redditi opera la sostituzione delle aliquote progressive

IRPEF con l'aliquota unica IRI, pari all'aliquota IRES (24 per cento dal 2017). Contestualmente viene modificata la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) per razionalizzarne l'ambito applicativo. Tra le modifiche apportate dalle norme in esame si segnala, al fine di tener conto del corrente andamento dei tassi di interesse, la diminuzione dell'aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nominale del nuovo capitale proprio. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, detta aliquota viene stabilita nella misura del 2,7 per cento, mentre per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 è fissata al 2,3 per cento.

Si estende l'applicazione dell'ACE alle persone fisiche, alle società in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

L'articolo 69 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva. Si prevede poi, a favore delle società di capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del dodici per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del dieci per cento. I commi 7 e 8 dell'articolo 74 autorizzano la spesa di 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Inoltre, prevedono la possibilità di finanziare tali attività con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

L'articolo 75 prevede l'adozione, da parte dell'Agenzia nazionale, di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla cri-

minalità organizzata, con specifico incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, attraverso il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge di stabilità 2016.

La norma in commento attribuisce all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata il compito di predisporre, entro 120 giorni, la strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata (comma 1). È poi previsto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e il Fondo per la crescita sostenibile – già destinatari di risorse, ai sensi del comma 196 della citata L. n. 208/2015, specificamente finalizzate alle aziende confiscate – possano essere incrementati con ulteriori risorse previste dai Programmi Operativi Nazionali e Regionali (PON e POR) attuativi dei fondi di investimento europei cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 10/2015, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il Sud, previa verifica di coerenza con priorità e obiettivi riportati in tali strumenti. Per garantire il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, il comma 2 provvede poi a rifinanziare direttamente, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2019, l'autorizzazione di spesa già prevista dalla legge di stabilità 2016 nel sopra citato articolo 1, comma 195, disponendo che l'incremento confluisca nelle apposite sezioni dei Fondi sopra richiamati, con le modalità e i medesimi criteri di ripartizione indicati nel sopra citato articolo 1, comma 196, e dunque:

per 3 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di

qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate dal comma 195;

per 7 milioni di euro in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.

L'articolo 77 istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso. L'articolo istituisce un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il Piano è approvato entro il 30 giugno 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'ambiente la tutela del territorio e del mare (comma 3). Per il perseguimento degli obiettivi del Piano è incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione al-

ternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico si prevede un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 1, ultimo periodo). Tali interventi sono disciplinati con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017 (comma 3, ultimo periodo). Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Invitalia nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico e il programma di interventi sopra descritti avvalendosi delle risorse di cui all'ultimo periodo del comma 1 della presente disposizione (comma 2).

Prima di passare ai contenuti di sintesi della sezione II, relativa al disegno di legge di bilancio, segnala che tale parte del disegno di legge, rispetto al passato, ha un contenuto sostanziale, in quanto può incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima

sezione, ossia quelli della « vecchia » legge di stabilità. Pertanto, in tale sezione, le previsioni di spesa a legislazione vigente tengono conto dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno, delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) proposte dalle amministrazioni e disposte ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *a*), della legge di contabilità nonché dei rifinanziamenti, defianziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera *b*), della medesima legge. In quest'ultimo caso, si tratta delle variazioni di autorizzazioni legislative che prima erano operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità.

Il disegno di legge di bilancio 2017-2019 – integrato degli effetti della manovra contenuta nella Sezione I e nella Sezione II del disegno di legge in esame – espone, per il MiSE, rispetto alle previsioni assestate relative all'anno 2016, un andamento progressivamente decrescente delle spese per ciascun anno del triennio 2017-2019. In particolare, relativamente all'anno 2017, il disegno di legge integrato propone spese finali per 4.344,4 milioni di euro, in riduzione del 16,4 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016 (in termini assoluti, la riduzione è di 938,2 milioni di euro), mentre rispetto al bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017, il DLB integrato degli effetti della manovra contenuta nella Sezione I e nella Sezione II, propone per il MiSE spese finali in aumento del 7 per cento (in termini assoluti l'aumento proposto è di 283 milioni di euro). Più nello specifico, analizzando gli effetti della manovra, lo stato di previsione della spesa del MiSE (Tabella 3 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2017 di 4.331,2 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro, le spese finali del MiSE sono pari nel 2017

a 4.061,3 milioni di euro, in riduzione del 23,1 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016 (in termini assoluti, l'aumento è di 283 milioni di euro). Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale. Con le modifiche in aumento proposte alla legislazione vigente dalla Sezione II (+135 milioni di euro) le spese finali del MiSE, ammontano a 4.196,4 milioni di euro. Mentre, gli effetti contabili complessivi della manovra apportati dall'articolato della Sezione I consistono in un aumento di spesa pari a 148,0 milioni di euro. Il disegno di legge di bilancio – integrato degli effetti della I Sezione e delle modifiche della II Sezione sopra indicate – propone, dunque, stanziamenti per il MiSE pari a 4.344,4 per il 2017, in aumento di complessivi 283 milioni rispetto al BLV. Gli stanziamenti per il MiSE proposti dal disegno di legge di bilancio integrato si mantengono pari al 0,7 per cento della spesa finale del bilancio statale.

Per ciò che attiene alle previsioni di pagamento, la legislazione vigente (BLV), per lo stato di previsione della spesa del MiSE, espone una previsione complessiva per l'anno 2017 di 5.145,6 milioni di euro. In tale importo, vengono incluse le somme relative al rimborso delle passività finanziarie, pari nel 2017 a 269,8 milioni di euro. Al netto del rimborso delle passività finanziarie, le spese finali di cassa a legislazione vigente del MiSE sono pari nel 2017 a 4.875,8 milioni di euro, in riduzione del 15,2 per cento rispetto alle previsioni assestate 2016. L'incidenza della spesa finale del MiSE rispetto al totale delle spese finali dello Stato si mantiene, dunque, a legislazione vigente intorno allo 0,8 per cento (0,9 per cento nel 2016). Il disegno di legge integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della sezione II conferma per il 2017 la netta prevalenza delle spese in conto capitale, che assorbono l'87,6 per cento delle spese finali del Ministero. Le spese di conto capitale consistono in

prevalenza in spese per investimenti allocate nel programma 11. 5. Le spese correnti costituiscono – a legislazione vigente – il 12,4 per cento degli stanziamenti finali del MiSE.

Nella II Sezione del disegno di legge di bilancio 2017, le parti di interesse della X Commissione Attività produttive sono lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Tabella 13). In conseguenza del valore sostanziale e unitario del disegno di legge di bilancio, l'analisi per stato di previsione è comunque condotta dando conto nel testo anche degli effetti conseguenti alle misure di cui alla I sezione e, dunque, della proposta di legge integrata di bilancio nel suo complesso.

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (C. 4127-bis-Tab. 3) si articola in 7 missioni e 17 programmi. Ciascun programma è gestito da un unico centro di responsabilità amministrativa. I programmi rappresentano le unità di voto parlamentare, ai quali sono complessivamente riconducibili circa 125 obiettivi da conseguire (rispetto ai 120 dello scorso anno). Di essi, 24 obiettivi sono esplicitamente indicati come strategici (in luogo dei 19 del 2016 e dei 21 obiettivi del 2015). Il c.d. Piano degli obiettivi del Ministero – intesi come risultati che l'amministrazione intende conseguire – è riportato nella Sezione I della Nota Integrativa al disegno di legge di bilancio, in una apposita Tabella (C 4127-bis - Tabella 3), in cui sono indicati, per il triennio 2017-2019, le risorse attribuite – in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi totali (*budget*) – ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione e in ciascun programma, facenti capo ai diversi CDR. Sono inoltre riportate le singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell'obiettivo stesso – se strategico o meno – e dei corrispondenti indicatori di risultato. Nella parte preliminare della Nota integrativa al dise-

gno di legge di bilancio relativa allo stato di previsione del MiSE, ad illustrazione del Piano degli obiettivi, si afferma che gli assi portanti cui tenderanno le politiche del MiSE riguarderanno: il consolidamento del ciclo degli investimenti privati, per assicurare le necessarie risorse finanziarie, tese a rafforzare in via prioritaria gli investimenti in ricerca, sviluppo ed innovazione; la promozione della concorrenza e competitività, attraverso la semplificazione del quadro regolatorio ed il sostegno a percorsi di aggregazione delle imprese.

Le principali linee di attività sono così individuate:

definizione di *policy* principalmente nell'ambito di macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili ad «*Industry 4.0*», alle Bioeconomie e all'economia circolare, alla *space economy*, alle industrie energivore, alle industrie culturali e creative;

azioni mirate alla semplificazione amministrativa per le imprese e alla promozione della concorrenza;

interventi di difesa della proprietà industriale (nell'ambito della lotta alla contraffazione);

ulteriori interventi nell'ambito dell'accesso al credito ed implementazione dei quelli esistenti, quali il Fondo centrale di garanzia per le PMI e la cd. «Nuova Sabatini»;

implementazione delle misure volte alla riduzione dei costi energetici, anche favorendo una diversificazione delle fonti energetiche;

gestione delle vertenze delle aziende in crisi, per garantire appropriate politiche di sviluppo e di settore, e la messa a punto di piani di intervento aventi impatto su ambiente e occupazione;

promozione delle eccellenze produttive italiane sui mercati internazionali, ivi inclusa la completa attuazione del Piano straordinario per il *Made in Italy* e attrazione degli investimenti esteri in Italia;

stimolo alla realizzazione di interventi di infrastrutturazione legati all'attuazione del Piano strategico per la banda ultra larga;

avvio delle procedure per il recepimento del regolamento sulle radiocomunicazioni e monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico, con studio delle reti di ultima generazione;

riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nella PA.

Si rileva che una parte degli obiettivi strategici esposti per il MiSE nel disegno di legge di bilancio in esame, sono nuovi rispetto allo scorso anno, e, conseguentemente sono previsti per essi nuovi indicatori di risultato. Come sopra accennato, si tratta di 24 obiettivi strategici, dei quali la metà allocati sulla *Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese*.

Per quanto concerne l'analisi dei principali programmi e missioni si evidenzia che la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (n. 11 secondo classificazione generale del bilancio) condivisa con il Ministero dell'economia e finanze, è la Missione più consistente, dal punto di vista finanziario, iscritta sul bilancio del MiSE. A legislazione vigente 2017 tale Missione espone stanziamenti complessivi pari a 3.710,4 milioni di euro (pari a circa all'86 per cento della spesa complessiva del MiSE). Al netto del rimborso delle passività finanziarie le spese finali della Missione (11) ammontano a 3.440,6 milioni di euro. Le modifiche apportate dalla II Sezione del disegno di legge di bilancio 2017 (C. 4127-*bis*) incidono sulla Missione (11) per + 45 milioni di euro per il 2017, mentre le modifiche apportate dalle misure contenute nella I Sezione hanno effetti finanziari complessivi per + 148 milioni per il 2017. Con specifico riferimento al *Programma 11.5*, si osserva che esso contiene la maggior parte degli stanziamenti della Missione 11 (circa 3,4 miliardi per il 2017 rispetto ai circa 3,9 miliardi dell'intera Missione), in

prevalenza destinati all'obiettivo 133 « *Partecipazione al Patto atlantico e ai programmi europei aeronautici, navali, aerospaziali e di elettronica professionale* ». L'obiettivo reca un importo pari a 3,3 miliardi per il 2017, che però non risulta, dalle schede obiettivo, strategico per il MiSE (in quanto sostanzialmente gestito dal Ministero della difesa).

Nel programma (11.7) *Incentivazione al sistema produttivo*, il bilancio a legislazione vigente per l'anno 2017 espone una dotazione pari a 118,0 milioni di euro per il 2017, di 117,7 milioni per il 2018 e 90,2 milioni per il 2019. Si tratta, anche in questo caso, in via prevalente, di spese investimenti. Le modifiche proposte alla legislazione vigente dal disegno di legge integrato in esame sono pari a + 148 milioni di euro per il 2017, a + 194 milioni per il 2018, a + 122 milioni per il 2019, ed esse sono tutte ascrivibili agli interventi in Sez. I e tutti relativi a spese per investimenti. Pertanto a DLB integrato, gli stanziamenti iscritti sul programma (11.7) sono pari a 266,0 per il 2017 (di cui, per investimenti, il 93,2 per cento degli stanziamenti dell'intero programma), a 311,7 milioni per il 2018, ed a 212,2 milioni per il 2019. La missione (11), oltre agli interventi iscritti sui programmi 11.5 e 11.7, aventi gli importi più rilevanti sopra descritti, contiene altresì i seguenti programmi:

il programma (11.10) *Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale*, con circa 50,4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, non modificato dal disegno di legge in esame, contiene al suo interno, in prevalenza trasferimenti correnti a estero, relativi ai contributi obbligatori annuali che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte (OMPI, UPOV) e alla restituzione all'Organizzazione europea dei brevetti di un'aliquota delle tasse pagate dall'utenza sui brevetti europei. La gran parte di tali trasferimenti sono infatti relativi a tale ultima finalità (cap. 2333);

il programma (11.11) *Coordinamento azione amministrativa*, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico, con limitate risorse, pari a 0,6 milioni di euro circa per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le risorse sono per la quasi totalità correnti ed in particolare relative alle spese di personale (0,5 milioni di euro) per le attività di coordinamento gestite dal programma in questione. Tale programma non subisce variazioni dal disegno di legge in esame.

Nella Missione (16) « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo » si segnala il programma (16.5) *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy*, il quale espone a BLV una dotazione di competenza di 153,7 milioni per il 2017, di 112 milioni per il 2018 e di 113,2 milioni per il 2019. Il disegno di legge di bilancio 2017 incide sul programma in questione, ed in particolare sull'autorizzazione di spesa per il Piano straordinario del *Made in Italy* di cui all'articolo 1, comma 202, punto b), della legge di stabilità 2015 ora iscritta sul capitolo 7482 concernente il Fondo per la promozione del *Piano Made in Italy*, il quale che a BLV espone 39,0 milioni per il 2017. La Sezione II dispone, in particolare, un rifinanziamento di 110 milioni di euro nel 2017 dell'autorizzazione di spesa sopra citata. Dunque, a DLB integrato, il capitolo 7482 in questione espone uno stanziamento pari a 149 milioni per il solo anno 2017.

Nella Missione (10) « Energia e diversificazione delle fonti energetiche » il principale programma di spesa in essa contenuto è il programma (10.7) *Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile*, il quale al suo interno vede iscritti stanziamenti per circa il 72,1 per cento della Missione. Le variazioni determinate dalla II Sezione che hanno inciso sulla

legislazione vigente 2017 relativa al MiSE ammontano complessivamente a +135 milioni per il 2017, e sono ascrivibili a modifiche da variazioni (rifinanziamenti/definanziamenti/rimodulazioni) ex articolo 23, comma 3, lett. b) della legge n. 196/2009). In particolare, la Sezione II dispone una riprogrammazione degli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico di cui all'articolo 3, lettera a), della legge n. 808/1985. La riprogrammazione consta dell'anticipo di un importo pari a 25 milioni di euro nell'anno 2017 e di una conseguente riduzione di pari importo dello stanziamento previsto per gli anni 2020 e seguenti (l'anno terminale è il 2032). La Sezione II dispone il rifinanziamento di una delle autorizzazioni di spesa relative a contributi pluriennali previsti dall'articolo 5 del decreto legge n. 321 del 1996 finalizzati ad assicurare la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale e la realizzazione di taluni programmi della Difesa da definire attraverso apposite convenzioni interministeriali. Il rifinanziamento è in misura pari a 10 milioni per il 2018, di 15 milioni per il 2019 e di 275 milioni per il periodo 2020 e ss. (anno terminale 2022). La Sez. II dispone il rifinanziamento delle autorizzazioni pluriennali di spesa per taluni programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico di cui al co. 180 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 disponendo un incremento complessivo delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e ss. pari a 900 milioni.

La Sezione II dispone altresì una riprogrammazione ed un rifinanziamento di una delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM di cui all'articolo 1, comma 95, punto 3), della legge n. 266 del 2005, e in particolare:

un'anticipazione di 20 milioni all'anno 2017, di 20 milioni all'anno 2018 e di 18,3 milioni di euro all'anno 2019 delle risorse programmate per il 2020 e se-

guenti, che dunque subiscono una corrispondente decurtazione di 58,3 milioni;

un rifinanziamento per complessivi 1.350 milioni delle dotazioni finanziarie per il periodo 2020 e seguenti.

La Sezione II dispone un rifinanziamento di 110 milioni di euro nel 2017 dell'autorizzazione di spesa relativa al programma straordinario di promozione del *Made in Italy*, contenuta nell'articolo 1, comma 202, lett. b), della legge di stabilità 2015.

La Sezione II dispone un rifinanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 e di complessivi 1.600 milioni per il periodo 2020 e seguenti dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1, comma 162 della legge di stabilità 2016.

Per quanto concerne gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione della Missione (28) Sviluppo e riequilibrio territoriale, prima iscritta nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 2015 è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. La Missione è costituita da un solo programma *Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica* (28.4). Le risorse del programma sono sostanzialmente tutte iscritte sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000), che espone a BLV una dotazione di competenza per il 2017 di 2.818,0 milioni di euro, di 3.118,0 milioni di euro per il 2018 e di 3.099,0 milioni di euro per il 2019. La II Sezione del disegno di legge di bilancio interviene operando una riprogrammazione e un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, concernente il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. L'effetto complessivo di tali riprogrammazioni fa sì che vengano anticipati nel triennio 2017-2019 importi invece iscritti a legislazione vigente per gli anni 2020 e successivi (si tratta di 650 milioni di euro

anticipati al 2017, di 800 milioni anticipati al 2018 e di 1.000 milioni anticipati al 2019). Contestualmente, si prevede un rifinanziamento per 10.962 milioni per il periodo 2020 e seguenti.

Il capitolo 8000, con le variazioni della II Sezione espone dunque a DLB integrato uno stanziamento di 3.468,0 milioni per il 2017, di 3.918 milioni per il 2018 e di 3.429 milioni per il 2019 e di 35.158,6 milioni per il periodo 2020 e seguenti. Infine, si segnala che le residue risorse del programma afferiscono alle spese dell'Agenzia per la coesione territoriale (cap. 2500). Inoltre, la Missione « Competitività e sviluppo delle imprese » (11) condivisa come già accennato tra MiSE e MEF, vede all'interno dello stato di previsione del Ministro dell'economia, due programmi, interamente gestiti dallo stesso MEF. Si tratta del programma *Incentivi alle imprese per interventi di sostegno* (11.8) e del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9).

Nell'ambito del programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità* (11.9), si segnala il capitolo di nuova istituzione, cap. 7787 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti d'imposta correlati all'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. Il nuovo capitolo viene istituito a bilancio 2017-2019, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 193 del 2016, attualmente all'esame della Camera, che riconosce un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature utilizzate per le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Gli effetti finanziari di cui all'articolo 4, comma 2 del citato decreto-legge, n. 193, sono contabilizzati nella Sez. II del DDL in esame (+ 244,5 milioni di euro per il 2018). Sempre nell'ambito del programma (11.9), si segnala il capitolo 7801 relativo alle somme da accreditare alla contabilità speciale

1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti al credito d'imposta fruito dalle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Tale capitolo espone a BLV una previsione di competenza di 519,7 milioni di euro per il 2017, di 547,0 per ciascun anno del biennio 2018-2019.

La Sezione I, articolo 4, interviene sul credito di imposta in esame, potenziandolo ed estendendo di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo in cui sono effettuati gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese per poter beneficiare del medesimo credito. Dunque, il DLB integrato con gli effetti della manovra, espone uno stanziamento di 519,7 milioni per il 2017, di 1.274,1 milioni per il 2018 e per il 2019.

Nell'ambito della Missione « Ricerca e innovazione », programma *Ricerca di base e applicata* (17.15), il capitolo 7380 è relativo alle somme da assegnare per la valorizzazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ed è dotato a BLV di 98,6 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 (previsioni annuali invariate rispetto all'esercizio 2016).

Nella Missione « Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica » (29), programma *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (29.5) il capitolo 3822 è relativo alle somme occorrenti per la compensazione a favore delle regioni degli oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate di energia elettrica e gas per le famiglie svantaggiate (ai sensi del decreto-legge 185/2008, articolo 3, comma 9). Tale capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone per uno stanziamento di 57,3 milioni per il 2017, di 57,4 milioni per il 2018 e di 57,3 milioni per il 2019.

Capitoli di spesa relativi alla ricerca scientifica e tecnologica, di competenza della X Commissione Attività produttive, sono allocati nella Missione « Ricerca e Innovazione » (17) *Programma Ricerca*

scientifica e tecnologica di base (17.22). Si segnalano in particolare i seguenti stanziamenti:

il capitolo 1678, « Contributo dello Stato per la ricerca scientifica ». Una parte dello stanziamento di tale capitolo (quella iscritta nel piano gestionale 1) riguarda il contributo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), istituito in applicazione della legge n. 46/1991 e successivamente rifinanziato da una serie di autorizzazioni legislative di spesa. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone una dotazione di 21,9 milioni per il 2017, di 21,7 milioni per il 2018 e di 21,9 milioni per il 2019;

il capitolo 7236, relativo al Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, la cui dotazione di competenza risulta di 1.679,0 milioni nel 2017, a 1.676,9 milioni per il 2017 e a 1.675,0 milioni per il 2018. Con gli effetti integrati della manovra (Sez. I e Sez. II) il disegno di legge integrato espone una dotazione di 1.677,5 milioni per il 2017, di 1.700,3 milioni per il 2018 e di 1.698,5 milioni per il 2018;

il capitolo 7238 che attiene alle spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica. Il capitolo – che non viene modificato dal DLB in esame – espone a BLV 2017-2019 uno stanziamento di 230 milioni per il 2017, di 180 milioni per il 2018 e di 290 per il 2019.

Come conseguenza dell'emanazione della legge 24 giugno 2013, n. 71, con la quale, all'articolo 1, comma 2, le competenze in materia di turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, la missione 31 « Turismo » e il collegato programma « Sviluppo e competitività del turismo » sono stati trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero che ha assunto la denominazione di Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo. La missione (31) «Turismo» è rappresentata dall'unico programma «*Sviluppo e competitività del turismo*» (31.1). Le dotazioni di spesa del programma non sono variate dalla manovra in esame, e dunque sono pari a 46,3 milioni per il 2017, di 43,1 milioni per il 2018 e di 43,7 milioni per il 2019.

Adriana GALGANO (CI) chiede un chiarimento circa la presenza nel disegno di legge di bilancio di eventuali misure nell'ambito del pacchetto di interventi relativi a Industria 4.0 in materia di condivisione e standardizzazione delle informazioni tra le imprese produttrici.

Lorenzo BASSO (PD), *relatore*, precisa che in materia di misure relative al Piano del Governo su Industria 4.0 nel disegno di legge di bilancio in esame vi sono incentivi per l'adozione di software che favoriscano l'interconnessione delle informazioni fra le imprese, ma non misure specifiche volte all'adozione di standard omogenei che ritiene saranno inserite in un altro provvedimento del Governo che affronti tali specifiche tematiche.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che la scadenza del termine per l'eventuale presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori.

COM(2016) 283.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 ottobre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un breve e selezionato ciclo di audizioni di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, dell'Autorità Antitrust e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, invita i rappresentanti dei gruppi a proporre eventuali altri soggetti, concordando con la relatrice Scuvera sulla proposta di effettuare un breve e qualificato ciclo di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (*per le parti di competenza*) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e rinvio*)

173

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 14.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo (*per le parti di competenza*).
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative presso la Commissione è stato fissato alle ore 15 della giornata odierna, al fine di consentire alla Commissione medesima di concludere l'esame del disegno di legge nella giornata di domani.

Fa presente, quindi, che nella presente seduta potranno svolgersi gli interventi nell'ambito dell'esame preliminare del disegno di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 14.15.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (*per le parti di competenza*) (Relazione alla V Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 174

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute, Vito De Filippo, e per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.25.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo (*per le parti di competenza*).
(Relazione alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Donata LENZI (PD), intervenendo sul merito dei contenuti della manovra di bilancio in esame, manifesta innanzitutto apprezzamento per il significativo aumento dell'ammontare complessivo del Fondo sanitario nazionale, e per il fatto l'entità di quest'ultimo sia previsto direttamente dalla legge anziché essere de-

mandato a successivi accordi con le regioni.

Segnala, comunque, il sussistere di talune difficoltà che permangono, soprattutto in relazione alle risorse a disposizione per le nuove assunzioni di personale, al fine di fare fronte alle esigenze di *turn-over*. Osserva, quindi, come la manovra in esame, pur concedendo fondi aggiuntivi per la spesa farmaceutica, non affronta la necessità – lungamente attesa – di revisione del prontuario farmaceutico.

Evidenzia, inoltre, come le novità introdotte al meccanismo delle gare non creino le condizioni per conseguire consistenti risparmi di spesa per i farmaci, preannunciando la presentazione di proposte emendative al riguardo.

Esprime, quindi, apprezzamento per l'incremento del Fondo per le non autosufficienze, pur sottolineando l'esigenza di prevedere, in termini assoluti risorse più ampie per le politiche sociali, nonché per la conferma degli impegni nella lotta contro la povertà.

Manifesta, inoltre, alcuni dubbi sul cosiddetto « pacchetto famiglia », ritenendo che, pur trattandosi di misure positive e condivisibili, soprattutto se saranno confermate anche in futuro, esse non appaiono tuttavia in grado di invertire l'an-

damento tendenziale della natalità in Italia, che attualmente è in drastica diminuzione.

Vega COLONNESE (M5S), nel condividere le considerazioni testé svolte dalla collega Lenzi in materia di sostegno alla natalità, reputa necessaria l'adozione di misure più corpose e di carattere strutturale e duraturo, che creino condizioni di stabilità e serenità nelle famiglie che desiderano affrontare la nascita di un figlio. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative da parte del suo gruppo su questi temi.

Si sofferma, poi, sul tema delle vaccinazioni, rispetto al quale reputa opportuno l'avvio di un'offerta sensata e razionale, in particolare rendendo disponibili vaccini tetravalenti per le malattie a vaccinazione obbligatoria e prevedendo altresì la possibilità di effettuare singole vaccinazioni, al fine di incrementare la percentuale di persone vaccinate, grazie anche ad una corretta ed adeguata informazione da parte dei centri di vaccinazione.

Dalila NESCI (M5S) chiede chiarimenti circa la modifica dei parametri per i piani di rientro dai disavanzi di enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, come previsto dal comma 9 dell'articolo 58 del provvedimento in esame, reputando contestabile la predetta scelta, che rischia di ampliare notevolmente il numero di enti ed aziende assoggettabili ai piani e quindi esposti al rischio di commissariamento. Ritiene, inoltre, che sarebbe senz'altro più efficace se tali misure fossero accompagnate da norme anticorruzione e di contrasto ai conflitti di interesse.

Evidenzia, quindi, l'inadeguatezza delle risorse stanziare per l'assunzione e la stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, che non appaiono in grado di garantire la copertura dei posti attualmente scoperti.

Paola BINETTI (AP) rileva che le condivisibili politiche per la natalità, che rientrano in un pacchetto di misure di sostegno che accompagna i nuovi nati fino al

compimento del terzo anno di vita, appaiono destinate a tutti, senza alcun vincolo. Invita, quindi, il Governo a chiarire meglio l'interpretazione di tali norme e ad avviare campagne di informazione circa tali apprezzabili misure.

Auspica, inoltre, che la platea dei soggetti aventi diritto sia la più ampia possibile affinché le stesse misure risultino efficaci ed incisive.

Reputa particolarmente interessanti, in materia di sostegno alla famiglia, sia i fondi stanziati per la non autosufficienza sia la misura dei congedi obbligatori per i padri dei nuovi nati.

Avrebbe preferito, invece, che nell'ambito delle misure per i farmaci innovativi avessero trovato spazio anche i farmaci per le malattie rare, ritenendo doveroso investire maggiormente nella ricerca sulle malattie per le quali ancora non esiste una cura; preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti in tal senso.

Raffaele CALABRÒ (AP) si dichiara soddisfatto per l'impianto complessivo della legge di bilancio in esame, che introduce misure strutturali innovative, quali ad esempio l'istituzione di una specifica Fondazione che si occupi di razionalizzare e coordinare i numerosi progetti di ricerca esistenti.

Ricorda le positive misure di sostegno alla natalità, quali ad esempio il premio alla nascita ed il contributo per il *baby-sitting*, ed evidenzia il carattere fortemente innovativo della disciplina del fascicolo sanitario elettronico, che consentirà un miglior flusso di dati ed una più agevole attività di monitoraggio dell'andamento delle spese e della diffusione di determinate patologie, facendo presente che l'introduzione di un automatismo di attivazione – in determinate circostanze – della gestione commissariale consentirà una maggiore responsabilizzazione degli amministratori delle aziende sanitarie.

Osserva altresì che l'ipotesi di introdurre una quota premiale per le regioni consente finalmente di riconoscere adeguatamente i comportamenti positivi anche per quelle amministrazioni regionali

che hanno intrapreso un percorso virtuoso, pur partendo da situazioni di difficoltà. Valuta quindi positivamente la chiarezza con la quale il Governo ha stabilito tetti distinti per la spesa farmaceutica in regime di convenzione e per quella a livello ospedaliero, richiamando altresì l'attenzione della Commissione sulle risorse stanziati per i farmaci innovativi.

Sottolinea infine che, unitamente agli stanziamenti previsti, appare opportuno avviare anche un'adeguata campagna informativa sulle vaccinazioni obbligatorie, al fine di ampliare la platea dei soggetti vaccinati. In conclusione, ribadisce una valutazione complessivamente positiva della legge di bilancio in esame.

Elena CARNEVALI (PD) formula un giudizio positivo in merito sia alla previsione specifica di finanziamenti da destinare al Fondo sanitario nazionale sia alla rimodulazione del tetto della spesa farmaceutica, precedentemente prevista con modalità a suo avviso non congrue.

Ricorda quindi che le disposizioni in materia di piani di rientro per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, che perseguono l'obiettivo dell'efficientamento della spesa, andrebbero accompagnate da opportune misure di monitoraggio e verifica dell'andamento di tali piani, auspicando che di ciò si tenga conto in sede di espressione del prescritto parere da parte della Commissione.

Reputa altresì opportuno specificare meglio le misure sulla premialità, al fine di evitare comportamenti non trasparenti.

In materia di politiche sociali, ritiene che vadano riconosciuti gli sforzi, pur limitati, per incrementare il Fondo per le non autosufficienze. Precisa, in particolare, che i fondi per l'assistenza scolastica, destinati al trasporto di studenti disabili, sono confermati anche per il prossimo anno, pur se con una diversa collocazione, essendo previsti nello stato di previsione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente alla scuola primaria. Preannuncia la presentazione di emendamenti al riguardo.

Si associa, inoltre, ad alcune delle considerazioni svolte sulle misure a sostegno della natalità, osservando come, se appare senz'altro condivisibile l'obiettivo invertire la tendenza all'invecchiamento della popolazione in atto nel nostro Paese, alquanto discutibili sembrano, invece, alcune parti delle norme recate dagli articoli 48 e 49 del disegno di legge di bilancio.

Silvia GIORDANO (M5S) evidenzia in premessa che la posizione del suo gruppo è molto critica nei confronti delle misure che istituiscono la Fondazione *Human technopole*, preannunciando la presentazione di proposte emendative migliorative riferite all'articolo 19.

Richiamando le osservazioni formulate dalla collega Colonnese, si dichiara favorevole allo svolgimento di un'adeguata campagna informativa tra la popolazione, avente l'obiettivo di diffondere una cultura della vaccinazione in linea con le esigenze di una maggior consapevolezza.

Chiede quindi chiarimenti al Governo circa l'utilizzo degli stanziamenti destinati al Fondo per la cura dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico per l'anno 2016, auspicando che per il 2017 possano essere incrementati.

Anna Margherita MIOTTO (PD) evidenzia preliminarmente che nella legge di bilancio in esame per la prima volta è previsto uno stanziamento specifico per il terzo settore, che raccoglie gli stanziamenti precedentemente ripartiti in diversi capitoli di spesa.

Preannuncia, quindi, la presentazione di emendamenti volti a reintegrare il Fondo per gli interventi del servizio civile nazionale, che risulta ridotto di circa la metà.

In materia di sostegno alla natalità, solleva alcuni dubbi sulla monetizzazione degli interventi previsti, atteso che in passato tali misure non hanno riscontrato grande successo, reputando quindi preferibile introdurre una formula di salvaguardia in base alla quale le risorse non utilizzate siano destinate ad altre forme di incentivazione nella stessa materia.

Richiama, inoltre, la necessità di rifinanziare in maniera più adeguata il Fondo in favore dei soggetti danneggiati da trasfusioni di sangue infetto, che ora gravano sui bilanci delle regioni.

Infine, per quanto concerne i piani di rientro per enti e aziende del Servizio sanitario nazionale, osserva che i parametri sono stati resi più stringenti, al punto che nel prossimo futuro l'obbligatorietà del piano di rientro potrebbe riguardare la maggioranza delle strutture interessate. Nell'auspicare un approfondimento al riguardo, paventa i rischi che potrebbero derivare dalla previsione di parametri così rigidi, che costringerebbero le strutture al raggiungimento del pareggio di bilancio, a discapito dei servizi e dell'offerta sanitaria erogati.

Propone, quindi, di valutare l'ipotesi di rinviare al 2019 l'estensione a tutte le strutture dell'adozione dei piani di rientro e di compiere nel frattempo un monitoraggio sull'andamento delle spese nel 2016.

Ileana Cathia PIAZZONI (PD), rinviando, per quanto riguarda le misure di sostegno alla natalità e alla genitorialità, alle considerazioni critiche svolte da alcuni deputati del suo gruppo, preannuncia la presentazione di emendamenti volti a condizionare l'erogazione del premio alla nascita e del buono per gli asili nido al possesso dei determinate condizioni reddituali.

Marialucia LOREFICE (M5S), con riferimento ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Carnevali, chiede chiarimenti sulle motivazioni che hanno portato ad escludere le regioni a statuto speciale dagli stanziamenti per l'assistenza ed il trasporto degli studenti disabili, con la conseguente limitazione dei loro diritti.

Evidenzia quindi la necessità di predisporre interventi adeguati in materia di indennizzi ed eque riparazioni nei confronti degli emotrasfusi, preannunciando al riguardo la presentazione di emendamenti sul tema degli eredi *jure proprio*.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda alla Commissione che l'esigenza di intervenire con misure a sostegno della famiglia necessita di scelte coraggiose.

Evidenzia quindi, con riferimento alla riorganizzazione della spesa farmaceutica, che reputa nel complesso positiva, la necessità di attribuire l'opportuna attenzione alla spesa per l'acquisto dei dispositivi tecnologici.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nel rimarcare l'evidente cambiamento di strategia e di attenzione attribuiti dal Governo alla sanità, ricorda le scelte più qualificanti compiute con il provvedimento in esame, a partire dalle modalità di finanziamento del Fondo sanitario nazionale.

Si sofferma sul fascicolo sanitario elettronico, che consentirà a suo avviso una miglior gestione complessiva dei servizi sanitari nel nostro Paese, nonché sulle positive scelte compiute in materia di farmaci innovativi.

Per quanto concerne le questioni sollevate in materia di personale, ricorda che il Governo ha deciso di stanziare delle cifre specifiche per le nuove assunzioni e per le stabilizzazioni del personale nonostante molte regioni non abbiano completato l'attività di verifica dei loro fabbisogni. Richiama quindi l'assoluta novità di tale impostazione rispetto al *trend* precedente in materia di assunzioni, stabilite sulla base di fabbisogni reali, osservando come la nuova impostazione potrebbe evitare distorsioni.

Nel replicare all'onorevole Colonnese sulla questione dei vaccini, ricorda che il Governo a tal proposito ha una visione differente e che in Italia vi è una preoccupante diminuzione della copertura vaccinale, con conseguenze molto negative. Evidenzia inoltre che per una più completa valutazione delle iniziative dell'Esecutivo in materia di vaccini è necessario prendere in considerazione, oltre alla legge di bilancio in esame, anche il piano nazionale sulla copertura vaccinale ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il cui schema sarà trasmesso in tempi brevi alle competenti Commissioni parlamentari per il parere, che renderà gratuiti molti dei vaccini di-

sponibili. Si riserva, quindi, di valutare opportunamente le proposte della collega Colonnese volte a rendere disponibile un vaccino tetravalente per le vaccinazioni obbligatorie nonché i singoli vaccini.

In materia di piani di rientro per alcuni enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ritiene che il numero degli organismi interessati da tali misure potrebbe aumentare del 20 per cento. Ricorda quindi all'onorevole Miotto che è interesse del Paese che le regioni presentino bilanci finanziari in ordine e che il Governo, sulla base degli eventi degli ultimi anni, è stato obbligato ad adottare misure più rigorose.

Replica, poi, alle osservazioni svolte dal relatore, deputato Monchiero, nella precedente seduta, facendo presente che, per quanto riguarda i « soggetti » e i « dati » presenti nel fascicolo sanitario elettronico (FSE), con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 178 del 2015, è stato emanato il Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico che disciplina sia i contenuti del FSE sia gli accessi al FSE.

Ricorda, inoltre, che l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico è, a normativa vigente, un adempimento al cui rispetto sono tenute le regioni per accedere alla quota premiale del finanziamento sanitario (articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191 del 2009, poi resa permanente dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge n. 95 del 2012). La verifica di tale adempimento è effettuata, sempre a normativa vigente, dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA, ai sensi dell'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005). La proposta normativa in esame rafforza tale previsione, prevedendo che la verifica sia effettuata dal predetto Comitato congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti regionali, di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Il procedimento di verifica degli adempimenti, secondo quanto stabilito dalla citata Intesa Stato-Regioni, prevede la fissazione di regole annuali di verifica (articolo 12, comma 3) che vengono annualmente definite anche in relazione

alle singole tematiche trattate e alla progressiva implementazione dell'adempimento oggetto di verifica. Tale modalità di aggiornamento progressivo delle modalità di verifica è stata, da ultimo, confermata dal Patto per la salute 2014-2016 di cui all'Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (articolo 10, comma 4. e articolo 11, comma 2).

Pertanto, il mancato rispetto cui fa riferimento la proposta normativa non è definibile a priori, ma dovrà essere riportato alla modalità di verifica che è stata definita per l'anno di riferimento. La proposta normativa, quindi, si limita a prevedere che, in caso di mancato rispetto di quanto convenuto, si attivi il potere sostitutivo statale

In materia di forme premiali, ricorda che la disciplina di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009, individua forme premiali legate a due specifici aspetti: istituzione di una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con decreto; introduzione di misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di del principio della remunerazione a prestazione.

La disposizione recata dal disegno di legge di bilancio, viceversa, ha carattere più generale e comunque diversificato per ogni regione. In tali termini, è stato più opportunamente richiamata la normativa di cui all'articolo 2, comma 68 (che contiene al suo interno la lettera c), che disciplina la quota premiale).

Circa il necessario coordinamento con la disciplina relativa all'accesso alle forme premiali già prevista dalla vigente normativa al comma 67-bis dell'articolo 2 della legge di stabilità 2010, osserva che in concreto la premialità di cui all'articolo 2, comma 67-bis non è mai stata erogata secondo i criteri previsti dalla norma, in quanto annualmente sono intervenute norme di deroga che di fatto hanno previsto una distribuzione delle

risorse sulla base di criteri di riequilibrio individuati dalle regioni. Lo schema di decreto interministeriale che avrebbe dovuto definire puntualmente i criteri di premialità è fermo da anni in Conferenza Stato-regioni in quanto le regioni, pur preannunciando emendamenti allo stesso, non hanno mai esplicitato le richieste di modifica.

In merito al carattere « permanente » della perdita del diritto di accesso alle forme premiali previste, evidenzia che il termine « permanente » ovviamente è riferito al solo anno 2017 (unico anno di attuazione della disposizione) e si rende necessario per chiarire inequivocabilmente le somme non assegnate ad una regione debbano essere rimesse in gioco per essere corrisposte alle altre regioni e quindi non più recuperabili. Ciò in generale non accade con la premialità di cui al richiamato

articolo 2, comma 68, che prevede, in caso di inadempienze, percorsi di recupero anche graduale degli importi, per esempio mediante la sottoscrizione di un piano di rientro.

Nel ribadire la disponibilità a fornire ulteriori chiarimenti, sottolinea che, relativamente alla questione sollevate circa il finanziamento del Fondo per la cura dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, il relativo decreto attuativo è attualmente all'esame della Conferenza Stato-regioni.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per domani, mercoledì 9 novembre, alle ore 14.

La seduta termina alle 14.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
SEDE CONSULTIVA:	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti</i>)	181
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	186
ALLEGATO 2 (Ordine del giorno)	204
ALLEGATO 3 (Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione)	205
ALLEGATO 4 (Proposta di relazione alternativa del gruppo M5S)	210

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2016.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda quindi che nella seduta del 3 novembre scorso il relatore, onorevole Oliverio, ha introdotto il provvedimento. Ricorda altresì che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame scade alle ore 17 della giornata odierna.

Rammenta inoltre che, nella giornata di ieri, ha provveduto ad inserire in convocazione per la serata odierna – su

specifica richiesta del relatore, on. Oliverio – una ulteriore riunione della Commissione al termine dei lavori pomeridiani dell'Assemblea.

Come concordato dai gruppi in Ufficio di presidenza, se il numero degli emendamenti che saranno presentati dovesse consentirli, i lavori della Commissione sul disegno di legge di bilancio si potranno concludere già questa sera con la votazione degli emendamenti che saranno presentati e con l'approvazione della relazione di competenza.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, nel condividere l'organizzazione dei lavori delineata dal presidente, al fine di agevolare il lavoro dei colleghi, s'impegna a inviare loro nel più breve tempo possibile la bozza di relazione da trasmettere alla V Commissione che sta predisponendo. Rinnova l'invito a tutti i gruppi a fargli pervenire tempestivamente i contributi che riterranno opportuni, liberi dai condizionamenti che possono derivare dall'appartenenza all'uno o all'altro schieramento politico, nella piena consapevolezza che il settore agricolo rappresenta un patrimonio di tutti. Ribadisce, da parte sua, il massimo impegno ad accogliere, a prescindere dall'orientamento di voto di ciascuno, le proposte dei colleghi che vadano nel senso di migliorare i contenuti e le misure del disegno di legge all'esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 19.45.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, alle ore 17 è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in esame. Avverte che sono stati presentati circa 50 emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) ed un ordine del giorno di istruzione al Governo (*vedi allegato 2*).

Al riguardo, fa presente che, come avvenuto gli scorsi anni, in considerazione della necessità di operare sulla base di criteri omogenei ed obiettivi, la valutazione puntuale di ammissibilità sarà compiuta nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. I giudizi di ammissibilità svolti in sede consultiva non avranno quindi carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità di materia e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall'emendamento. Avverte pertanto che nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio sarà perciò ulteriormente valutata l'ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione Bilancio. Ciò premesso, alcuni degli emendamenti presentati presentano profili critici, dal punto di vista della conformità alle regole in materia di emendabilità stabilite dalla legge di contabilità e finanza pubblica e dal regolamento della Camera. In particolare, risultano inammiss-

sibili per estraneità di materia, in quanto non conformi al contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi, che rivestono carattere ordinamentale: Catanoso 4127-bis/XIII/13.01, Capozzolo 4127-bis/XIII/61.3 e Catanoso 4127-bis/XIII/68.01, 4127-bis/XIII/68.02 e 4127-bis/XIII/68.03. Fa quindi presente che risulta altresì inammissibile l'emendamento Cova 4127-bis/XIII/74.3 in quanto incidente su norma di delega.

Chiede quindi al relatore ed al Governo di esprimere il parere sugli emendamenti.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Lavagno 4127-bis/XIII/2.1, Oliverio 4127-bis/XIII/2.2, Zanin 4127-bis/XIII/2.3, Sani 4127-bis/XIII/3.1 e 4127-bis/XIII/3.3, Romanini 4127-bis/XIII/3.2 e sugli identici emendamenti Sani * 4127-bis/XIII/11.2, Catanoso * 4127-bis/XIII/11.5 e Ciracì * 4127-bis/XIII/11.4. Invita quindi il presentatore dell'emendamento Catanoso 4127-bis/XIII/11.10 a ritirarlo, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime poi parere favorevole sull'emendamento Carra 4127-bis/XIII/11.3 e sugli identici articoli aggiuntivi Antezza * 4127-bis/XIII/11.01, Catanoso * 4127-bis/XIII/11.013, e Ciracì * 4127-bis/XIII/11.09. Esprime quindi parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ciracì 4127-bis/XIII/11.010 e Catanoso 4127-bis/XIII/11.015 purché riformulati al fine di risultare identici all'articolo aggiuntivo Capozzolo 4127-bis/XIII/11.02 sul quale si pronuncia favorevolmente.

Esprime poi parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Ciracì 4127-bis/XIII/11.011 e Catanoso 4127-bis/XIII/11.012 purché riformulati al fine di risultare identici all'articolo aggiuntivo Fiorio 4127-bis/XIII/11.04, sul quale si pronuncia favorevolmente. Si esprime quindi in senso favorevole sugli articoli aggiuntivi Taricco 4127-bis/XIII/11.05, Oliverio 4127-bis/XIII/11.06, Fiorio 4127-bis/XIII/11.08, e Russo 4127-bis/XIII/11.020.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Falcone 4127-bis/XIII/14.1, sull'articolo aggiuntivo Venittelli 4127-bis/XIII/

23.01, sull'emendamento Oliverio 4127-bis/XIII/46.1, e sull'articolo aggiuntivo Terrosi 4127-bis/XIII/46.01, sugli identici articoli aggiuntivi Oliverio * 4127-bis/XIII/46.02, Catanoso * 4127-bis/XIII/46.010 e Ciracì * 4127-bis/XIII/46.07. Si esprime quindi favorevolmente sull'articolo aggiuntivo Taricco 4127-bis/XIII/46.03 purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Si esprime quindi in senso favorevole sugli articoli aggiuntivi Sani 4127-bis/XIII/46.04, Terrosi 4127-bis/XIII/46.05 e Fiorio 4127-bis/XIII/46.06. Formula quindi parere favorevole sul suo emendamento 4127-bis/XIII/61.1, nonché sull'emendamento Lavagno 4127-bis/XIII/63.1 e sull'articolo aggiuntivo Sani 4127-bis/XIII/67.01.

Si esprime infine favorevolmente sugli emendamenti Romanini 4127-bis/XIII/Tab.12.1, Mongiello 4127-bis/XIII/Tab.12.2 e Oliverio 4127-bis/XIII/Tab.12.3.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE si rimette alla Commissione sugli emendamenti Lavagno 4127-bis/XIII/2.1 e Zanin 4127-bis/XIII/2.3, mentre si esprime favorevolmente sugli emendamenti Oliverio 4127-bis/XIII/2.2, Sani 4127-bis/XIII/3.1 e 4127-bis/XIII/3.3. Si rimette alla Commissione sull'emendamento Romanini 4127-bis/XIII/3.2 e si esprime favorevolmente sugli identici emendamenti Sani * 4127-bis/XIII/11.2, Catanoso * 4127-bis/XIII/11.5 e Ciracì * 4127-bis/XIII/11.4.

Esprime poi parere contrario sull'emendamento Catanoso 4127-bis/XIII/11.10 e favorevole sull'emendamento Carra 4127-bis/XIII/11.3, mentre si rimette alla Commissione, rientrandosi nelle competenze del MEF, sugli identici articoli aggiuntivi Antezza * 4127-bis/XIII/11.01, Catanoso * 4127-bis/XIII/11.013, e Ciracì * 4127-bis/XIII/11.09.

Esprime quindi parere favorevole (salva diversa valutazione del MEF) sugli articoli aggiuntivi Ciracì 4127-bis/XIII/11.010, Catanoso 4127-bis/XIII/11.015 e Capozzolo 4127-bis/XIII/11.02, nonché sugli articoli aggiuntivi Ciracì 4127-bis/XIII/11.011, Catanoso 4127-bis/XIII/11.012 e Fiorio 4127-bis/XIII/11.04.

Si esprime quindi in senso favorevole sugli articoli aggiuntivi Taricco 4127-*bis*/XIII/11.05 e Oliverio 4127-*bis*/XIII/11.06 e in senso favorevole sugli articoli aggiuntivi Fiorio 4127-*bis*/XIII/11.08, e Russo 4127-*bis*/XIII/11.020.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Falcone 4127-*bis*/XIII/14.1, sull'articolo aggiuntivo Venittelli 4127-*bis*/XIII/23.01, salva diversa valutazione degli altri dicasteri competenti, sull'emendamento Oliverio 4127-*bis*/XIII/46.1, e sugli articoli aggiuntivi Terrosi 4127-*bis*/XIII/46.01, sugli identici Oliverio * 4127-*bis*/XIII/46.02, Catanoso * 4127-*bis*/XIII/46.010 e Ciracì * 4127-*bis*/XIII/46.07. Si esprime quindi favorevolmente sull'articolo aggiuntivo Taricco 4127-*bis*/XIII/46.03 purché riformulato nei termini indicati dal relatore (*vedi allegato 1*).

Si esprime quindi in senso favorevole sugli articoli aggiuntivi Sani 4127-*bis*/XIII/46.04, Terrosi 4127-*bis*/XIII/46.05 e Fiorio 4127-*bis*/XIII/46.06. Formula quindi parere favorevole sull'emendamento Oliverio 4127-*bis*/XIII/61.1, nonché sull'emendamento Lavagno 4127-*bis*/XIII/63.1 e sull'articolo aggiuntivo Sani 4127-*bis*/XIII/67.01.

Si esprime infine favorevolmente sugli emendamenti Romanini 4127-*bis*/XIII/Tab.12. 1, Mongiello 4127-*bis*/XIII/Tab.12.2 e sull'emendamento Oliverio 4127-*bis*/XIII/Tab.12.3.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) ritira il suo emendamento 4127-*bis*/XIII/11.10. Dopo aver sottoscritto l'articolo aggiuntivo Ciracì 4127-*bis*/XIII/11.010, lo riformula, unitamente al suo 4127-*bis*/XIII/11.015, al fine di renderli entrambi identici all'articolo aggiuntivo Capozzolo 4127-*bis*/XIII/11.02

Sottoscrive altresì l'articolo aggiuntivo Ciracì 4127-*bis*/XIII/11.011 che riformula, unitamente al suo 4127-*bis*/XIII/11.012, al fine di renderli entrambi identici all'articolo aggiuntivo Fiorio 4127-*bis*/XIII/11.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Lavagno 4127-*bis*/XIII/2.1, Oliverio 4127-*bis*/XIII/2.2, Za-

nin 4127-*bis*/XIII/2.3, Sani 4127-*bis*/XIII/3.1 e 4127-*bis*/XIII/3.3, Romanini 4127-*bis*/XIII/3.2 e gli identici emendamenti Sani * 4127-*bis*/XIII/11.2, Catanoso * 4127-*bis*/XIII/11.5 e Ciracì * 4127-*bis*/XIII/11.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva poi l'emendamento Carra 4127-*bis*/XIII/11. 3 e gli identici articoli aggiuntivi Antezza * 4127-*bis*/XIII/11.01, Catanoso * 4127-*bis*/XIII/11.013, e Ciracì * 4127-*bis*/XIII/11.09.

Approva poi, con distinte votazioni, gli identici articoli aggiuntivi Ciracì ** 4127-*bis*/XIII/11.010 (*nuova formulazione*), Catanoso ** 4127-*bis*/XIII/11.015 (*nuova formulazione*) e Capozzolo ** 4127-*bis*/XIII/11.02, nonché gli identici articoli aggiuntivi Ciracì *** 4127-*bis*/XIII/11.011 (*nuova formulazione*), Catanoso *** 4127-*bis*/XIII/11.012 (*nuova formulazione*) e Fiorio *** 4127-*bis*/XIII/11.04.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Taricco 4127-*bis*/XIII/11.05, Oliverio 4127-*bis*/XIII/11.06, Fiorio 4127-*bis*/XIII/11.08 e Russo 4127-*bis*/XIII/11.020. Con distinte votazioni, approva poi l'emendamento Falcone 4127-*bis*/XIII/14.1, l'articolo aggiuntivo Venittelli 4127-*bis*/XIII/23.01, l'emendamento Oliverio 4127-*bis*/XIII/46.1, l'articolo aggiuntivo Terrosi 4127-*bis*/XIII/46.01, e gli identici articoli aggiuntivi Oliverio * 4127-*bis*/XIII/46.02, Catanoso * 4127-*bis*/XIII/46.010 e Ciracì * 4127-*bis*/XIII/46.07.

Luca SANI, *presidente*, chiede al presentatore se accetta la riformulazione, proposta dal relatore, dell'articolo aggiuntivo Taricco 4127-*bis*/XIII/46.03.

Dopo che Mino TARICCO (PD) ha accettato la proposta di riformulazione, la Commissione lo approva nella sua nuova formulazione.

La Commissione approva quindi l'articolo aggiuntivo Sani 4127-*bis*/XIII/46.04.

Alessandra TERROSI (PD) dichiara la propria intenzione di ritirare il suo articolo aggiuntivo 4127-bis/XIII/46.05 volto ad istituire un Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica nonostante su di esso si sia registrato il parere favorevole sia del relatore sia del rappresentante del Governo, a condizione che quest'ultimo si impegni a approfondire tutti gli sforzi necessari affinché l'esame delle proposte di legge Fiorio C302 e abbinata in materia di produzione agricola con il metodo biologico possa essere portato rapidamente a conclusione. Al riguardo, sottolinea infatti che le previsioni contenute nell'articolo aggiuntivo a sua prima firma, pur potendo viaggiare autonomamente, meriterebbero di essere inserite in un contesto più organico di disciplina del settore biologico, rappresentato, appunto, dalle proposte all'esame della Commissione.

Dopo che il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ha fornito le rassicurazioni richieste, Alessandra TERROSI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 4127-bis/XIII/46.05.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo aggiuntivo Fiorio 4127-bis/XIII/46.06, gli emendamenti Oliverio 4127-bis/XIII/61.1 e Lavagno 4127-bis/XIII/63.1 e l'articolo aggiuntivo Sani 4127-bis/XIII/67.01. Approva infine, sempre con distinte votazioni, gli emendamenti Romanini 4127-bis/XIII/Tab.12.1, Mongiello 4127-bis/XIII/Tab.12.2 e Oliverio 4127-bis/XIII/Tab.12.3.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti.

Avverte quindi che è stato presentato un ordine del giorno. Si tratta dell'ordine del giorno Ciraci 0/4127-bis/XIII/1 (*vedi allegato 2*) e che, considerata l'assenza del presentatore si intende vi abbia rinunciato.

Luca SANI, *presidente*, avverte che sono state presentate una proposta di relazione favorevole con condizioni del relatore (*vedi*

allegato 3) e una proposta di relazione alternativa del gruppo M5S (*vedi allegato 4*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, illustra la proposta di relazione facendo presente che essa prende le mosse dal percorso portato avanti dal Governo nell'ultimo anno e, più in generale, nel corso di tutta la legislatura, al fine rendere il settore primario sempre più centrale per il Paese. La relazione dà poi conto dell'impegno profuso dal Governo con il disegno di legge di bilancio in discussione verso i giovani, con la decontribuzione del lavoro agricolo prestato e al fine di portare avanti il percorso di riduzione del carico fiscale gravante sul settore primario che ha potuto beneficiare, negli ultimi anni, di importantissimi interventi, e da ultimo, della soppressione dell'IRPEF agricola.

La relazione che ha presentato contiene poi alcune condizioni, che illustra puntualmente, il cui recepimento nell'ambito del testo del disegno di legge di bilancio potrà certamente contribuire al conseguimento di grandi risultati da parte del comparto agricolo, a far crescere l'economia del nostro Paese e a consentire a un numero maggiore di giovani di dedicarsi all'agricoltura.

Massimo FIORIO (PD) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore, dando atto al collega Oliverio del buon lavoro condotto in Commissione che ha consentito di approvare un consistente numero di emendamenti di grande rilevanza. Tra di essi non figura l'intervento ipotizzato dalla collega Terrosi in favore del biologico: in proposito, tuttavia, non può che prendere atto più che favorevolmente dell'impegno preso in questa sede dal Governo nel senso di approfondire tutti i suoi sforzi per riprendere e condurre a termine l'esame della proposta di legge C302 a sua prima firma.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di relazione presentata dal relatore, sia in considerazione delle misure a sostegno dell'agricoltura contenute nel testo, di

quelle ulteriori richieste nella relazione e, più in generale, in considerazione dei contenuti della manovra di bilancio di cui non può non apprezzare la natura espansiva e orientata alla crescita.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE esprime parere favorevole sulla proposta di relazione del relatore che ringrazia per il lavoro svolto dando altresì atto ai gruppi di opposizione dell'atteggiamento costruttivo seguito nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La Commissione approva la proposta di relazione del relatore, alla quale saranno allegati gli emendamenti approvati dalla Commissione, deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Oliverio quale relatore presso la Commissione Bilancio.

Luca SANI, *presidente*, avverte che è pertanto preclusa la votazione della relazione alternativa.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).

EMENDAMENTI

ART. 2.

Al comma 1, lettera c), numero 3) dopo il comma 1-sexies inserire il seguente:

1-septies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Conseguentemente:

dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis Le detrazioni di cui all'art. 16, comma 1-septies sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 15 milioni di euro per l'anno 2019;

all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 5.000.000;
2018: – 10.000.000;
2019: – 15.000.000.

4127-bis/XIII/2. 1. Lavagno, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fal-

cone, Fiorio, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis – All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:

« m) relativi alla sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo; alla riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione nonché a lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

4127-bis/XIII/2. 2. Oliverio, Falcone, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al fine di promuovere la regolarizzazione fiscale del mercato dei biocombustibili legnosi, per le spese documentate relative all'acquisto di legna da ardere per l'alimentazione di generatori di calore finalizzati alla climatizzazione invernale degli edifici ad uso residenziale, spetta in via sperimentale e nel limite massimo di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, una detrazione dall'imposta lorda, in un'unica quota annuale, per una quota pari al 14 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per contribuente. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche titolari di diritti reali di godimento sugli immobili ad uso residenziale in grado di comprovare l'effettivo acquisto tramite i documenti fiscali previsti dalla vigente legislazione. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » *con le seguenti:* « è incrementato di 297 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

4127-bis/XIII/2. 3. Zanin, Ginato, Cenni, Oliverio, Falcone.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla sezione: « Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti », dopo la voce: « macchine, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessi-

bili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione), », inserire la seguente: « Sistemi meccatronici e dispositivi per macchine motrici e operatrici, »;

b) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », dopo la voce: « sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale, », inserire la seguente: « Sistemi sensoristici avanzati per applicazioni finalizzate alla qualità e sostenibilità delle produzioni, »;

c) alla sezione: « Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità », sostituire la voce: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici, », con la seguente: « componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per l'efficientamento energetico, idrico e la riduzione delle emissioni, ».

4127-bis/XIII/3. 1. Sani, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Il limite del coefficiente di ammortamento pari al 6,5 per cento necessario per l'applicazione della maggiorazione del costo di acquisizione di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 22

dicembre 2015 n. 208, non si applica alle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro » con le seguenti: « 280 milioni di euro ».

4127-bis/XIII/3. 3. Sani, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 93, è inserito il seguente: "93-bis. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la maggiorazione del 40 per cento, di cui al comma 91, si applica anche alle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, sempre che la quota imputabile ad ogni esercizio sia pari o superiore al 7 per cento del costo di realizzazione degli impianti" ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro. ».

4127-bis/XIII/3. 2. Romanini, Fiorio, Terrosi.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al D. M. 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. ».

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 270 milioni ».

*** 4127-bis/XIII/11. 2.** Sani, Dallai, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli

investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni », con le seguenti: « 270 milioni ».

*** 4127-bis/XIII/11. 5.** Catanoso, Russo.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I,II e III, moltiplicato per 0,4 , ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni », con le seguenti: « 270 milioni ».

*** 4127-bis/XIII/11. 4.** Ciracì.

(Approvato)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

2) al comma 908 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo le parole: « sono innalzate », sopprimere le parole: « , per l'anno 2016, ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui », con le seguenti: « 280 milioni di euro annui ».

4127-bis/XIII/11. 10. Catanoso, Russo.

(Ritirato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 908, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per l'anno 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2016 e 2017 ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 20.000.000 euro.

4127-bis/XIII/11. 3. Carra, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Fabbricati ad uso abitativo).

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: « e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali ».

*** 4127-bis/XIII/11. 01.** Antezza, Romanini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Fabbricati rurali di lusso).

11-bis. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

* **4127-bis/XIII/11. 013.** Catanoso, Russo.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente: « *e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali. ».

* **4127-bis/XIII/11. 09.** Ciraci.
(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in

affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro » con le seguenti: « 280 milioni di euro ».

4127-bis/XIII/11. 010. Ciraci.

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro ».

** **4127-bis/XIII/11. 010.** *(nuova formulazione)* Ciraci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75. ».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: « 1 miliardo di euro all'anno », con le seguenti: « 970 milioni di euro all'anno. ».

4127-bis/XIII/11. 015. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro. ».

**** 4127-bis/XIII/11. 015.** (nuova formulazione) Catanoso, Russo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni

di euro », con le seguenti: « 280 milioni di euro. ».

**** 4127-bis/XIII/11. 02.** Capozzolo, Oliverio, Antezza, Romanini, Carra, Falcone.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. ».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro », con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro. ».

4127-bis/XIII/11. 011. Ciracì.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

*** **4127-bis/XIII/11. 011.** (nuova formulazione) Ciraci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto).

All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. ».

Conseguentemente, all'articolo 83, comma 1, sostituire le parole: « 1 miliardo di euro all'anno », con le seguenti: « 970 milioni di euro all'anno. ».

4127-bis/XIII/11. 012. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali

iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

*** **4127-bis/XIII/11. 012.** (nuova formulazione) Catanoso, Russo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Agevolazioni IMU sui terreni agricoli concessi in affitto).

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: « Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

*** **4127-bis/XIII/11. 04.** Fiorio, Carra, Romanini, Antezza.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

1. All'articolo 7 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, dopo le parole: « di fondi precedentemente affittati singolarmente. »,

sono aggiunte le seguenti: « Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. ».

2. Per i contratti di affitto a coltivatori diretti ed a soggetti equiparati ai sensi dell'articolo 7, della legge 3 maggio 1982, n. 203, ferma restando comunque l'esenzione ai fini IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, punto 8) del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e l'esclusione dall'imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dal punto 25 della TABELLA allegato B decreto del Presidente della Repubblica 642/72, l'imposta di registro minima è ridotta del 20 per cento.

Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 6.000.000;

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000.

4127-bis/XIII/11. 05. Taricco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Regime IRAP cooperative agricole).

1. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni

di euro », con le seguenti: « 295 milioni di euro. ».

4127-bis/XIII/11. 06. Oliverio, Antezza, Mongiello, Agostini Luciano, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. I produttori di vino titolari di deposito fiscale, sono esentati dalla predisposizione delle tabelle di taratura e dalla predisposizione e invio dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico, fermo restando l'assolvimento dei diritti annuali di licenza.

2. I produttori di bevande aromatizzate a base di vino, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di mosto cotto fermentato, con esclusione di quelli alcolizzati, che producono in media meno di 1.000 ettolitri all'anno e che utilizzano prevalentemente prodotti di produzione aziendale, sono assimilati ai produttori di vino di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n.504 e pertanto sono dispensati, dagli obblighi previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e a quelli connessi alla circolazione ed al controllo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate procedure semplificate che consentano di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA, ai produttori di vino che effettuano operazioni all'interno dell'Unione

europea, titolari di deposito fiscale o piccoli produttori di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 26 ottobre 2005, n. 504.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui *con le seguenti:* è incrementato di 299 milioni annui.

4127-bis/XIII/11. 08. Fiorio, Sani, Oliverio, Taricco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

A partire dal 1° gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l'imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

4127-bis/XIII/11. 020. Russo.

(Approvato)

ART. 13.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ARTICOLO 13-bis.

Dopo l'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 aggiungere l'articolo 10-bis:

1. Il debitore può presentare la proposta di cui all'articolo 10 senza l'attestazione sulla fattibilità del piano di cui

l'articolo 9 comma 2, se la proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista, da lui designato, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 che attesti la veridicità dei dati patrimoniali e la fattibilità della proposta. In tal caso il giudice sospende con decreto per un termine massimo di centoventi giorni le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. In tale periodo i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice ai sensi dell'articolo 9 comma 6. Il termine di sospensione può essere prorogato di sessanta giorni per gravi motivi.

2. Col decreto di cui al comma 1 il giudice, ove non vi abbia già provveduto, nomina l'organismo di composizione delle crisi il quale deve depositare l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2 od indicare le ragioni per le quali essa non può essere depositata.

3. La sospensione perde efficacia se entro il termine di cui al comma 1 non viene depositata l'attestazione prevista dall'articolo 9 comma 2.

4. Durante il periodo di sospensione di cui al comma 1 non può essere dichiarato il fallimento del debitore. Quando pende la dichiarazione di fallimento il termine di cui al comma 1 non può essere prorogato.

4127-bis/XIII/13. 01. Catanoso, Russo.

(Inammissibile)

ART. 14.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. ».

4127-bis/XIII/14. 1. Falcone, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

ART. 23.

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Cassa Integrazione in deroga per il settore della pesca).

1. Ai fini del finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 41 milioni di euro per l'anno 2017.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2017: – 41.000.000 euro.

4127-bis/XIII/23. 01. Venittelli, Agostini Luciano, Mongiello.

(Approvato)

ART. 46.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « L'esonero di cui al presente comma spetta altresì ai coltivatori

diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare gli importi come segue:

2017: – 1.419.000;

2018: – 5.115.000;

2019: – 5.214.000.

4127-bis/XIII/46. 1. Oliverio, Falcone, Antezza.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:

« ART. 46-bis.

(Misure per le imprese agricole, colpite da crisi di mercato).

1. Al fine di favorire la ripresa economica delle aziende agricole condotte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli con evidenti squilibri in termini di prezzi e di redditi percepiti dagli stessi imprenditori, possono essere concessi mutui ad ammortamento decennale da erogare al tasso pari a quello di riferimento per il credito agevolato determinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il mese di settembre 2016 (1,68 per cento).

2. I mutui sono assistiti dalle garanzie rilasciate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ovvero da altre garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dal-

l'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, anche nella forma della controgaranzia.

3. La presenza degli squilibri di cui al comma 1 si verifica nel caso di riduzione di almeno il 30 per cento del reddito medio annuo dei suddetti imprenditori rispetto al reddito medio dell'anno precedente.

4. Alla domanda di finanziamento presentata alla banca deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la riduzione del reddito.»

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 295 milioni di euro per l'anno 2017, di 290 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

4127-bis/XIII/46. 01. Terrosi, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

« 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale. ».

*** 4127-bis/XIII/46. 02.** Oliverio, Capozzolo, Fiorio, Terrosi, Falcone.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

« 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale. ».

*** 4127-bis/XIII/46.010.** Catanoso, Russo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

« 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale. ».

*** 4127-bis/XIII/46. 07.** Ciraci.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

« ART. 46-bis.

“1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Nazionale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzati anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia per le emergenze fitosanitarie di cui al comma 3, con procedure semplificate, definite dal Decreto di cui al precedente capoverso.

2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.”

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole ed Agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con i corrispondenti Servizi a livello regionale per affrontare le emergenze fitosanitarie e per prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi e per contrastare la diffusione dei medesimi organismi nocivi per evitare danni all'agricoltura.

4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

4127-bis/XIII/46. 03. Taricco.

Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

« ART. 46-bis.

“1. È istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale un fondo di emergenza, per le attività di prevenzione e contrasto ai parassiti e alle fitopatie, realizzate anche in collaborazione con Regioni, Crea, Università ed altri soggetti pubblici con finalità analoghe, nonché con il coinvolgimento delle aziende agricole del territorio, attivabile dalla Cabina di regia, con procedure semplificate, definite dal Decreto di cui al comma 4.

2. Per le attività connesse alla attuazione del presente articolo la dotazione del fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 è incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.”

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è istituita presso il Ministero delle Politiche Agricole ed Agroalimentari una Cabina di regia con il compito di coordinare le attività del Servizio Fitosanitario Nazionale con tutti i soggetti istituzionali coinvolti per affrontare le emergenze fitosanitarie prevenire l'introduzione e la diffusione di nuovi organismi nocivi, al fine di evitare danni economici all'agricoltura.

4. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare, di concerto la Conferenza Stato Regioni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 87, alla Tabella A ivi richiamata apportare le seguenti modifiche:

Ministero dell'economia e delle finanze

2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

4127-bis/XIII/46. 03. (nuova formulazione) Taricco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:

« 3-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354

del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:

< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;

< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;

< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;

< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento.

b) dopo il comma 7 inserire il seguente:

« 7-bis. Per i microbirrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della Legge 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente.

Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: « 300 milioni » con le seguenti: « 299 milioni ».

4127-bis/XIII/46. 04. Sani, Dallai, Pagan, Taricco, Falcone, Mongiello.

(Approvato)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica).

1. I commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n.488, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. È istituito il Fondo per l'agricoltura biologica e di qualità, di seguito denominato Fondo, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2000/C 28/02 della Commissione europea sugli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 28 del 1° febbraio 2000 con un limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Il Fondo è destinato in particolare al finanziamento di:

a) programmi di ricerca e innovazione in materia di agricoltura biologica;

b) strumenti di informazione per gli operatori dell'agricoltura biologica;

c) strumenti per l'educazione al consumo dei prodotti biologici.

2-bis. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di cui ai punti a), b) e c) di cui sopra. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese ammissibili a valere sulla quota della dotazione del Fondo.

2. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dai seguenti:

«3. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le modalità stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

3-bis. L'accertata omissione del versamento del contributo di cui al comma 1 è punita con una sanzione pari al doppio del contributo dovuto; il versamento in misura inferiore del contributo dovuto, con una sanzione pari la doppio della differenza dovuta rispetto a quanto prescritto; il versamento effettuato dopo la scadenza prescritta dal comma 3 è punito con una sanzione pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo rispetto al termine prescritto dal comma 3. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni di cui al presente comma. ».

3. All'elenco n. 1 di cui all'articolo 2, comma 615 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla rubrica 13, *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*, è soppressa la seguente voce: « Legge 23 dicembre 1999, n.488, articolo 59, comma 2 ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » *con le seguenti:* « è incrementato di 295 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 ».

4127-bis/XIII/46. 05. Terrosi, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Venittelli, Zanin.

(Ritirato)

Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

« ART. 46-bis.

(Rifinanziamento del fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti).

1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato con 10 milioni di euro per l'anno 2017. ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » *con le seguenti:* « è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 ».

4127-bis/XIII/46. 06. Fiorio, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Gadda.

(Approvato)

ART. 61.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

« 5-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2017. ».

4127-bis/XIII/61. 1. Oliverio, Fiorio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro ».

5-ter. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.

5-quater. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, effettua una ricognizione, al 31 dicembre 2016, delle economie derivanti dai finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica e irrigazione per la realizzazione di opere irrigue, ivi compresi quelli concessi dall'ex Commissario Agensud e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno, previa verifica delle esigenze necessarie al completamento delle opere medesime. La ricognizione di cui al primo periodo riguarda anche i mutui assentiti e i relativi oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, nonché gli interessi attivi maturati dai mutui medesimi.

5-quinquies. Le somme accertate come economie ai sensi del comma 5-quater sono versate in conto entrata dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al fine di concorrere, come quota nazionale, al finanziamento del Programma nazionale di sviluppo rurale.

5-sexies. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni concesse alla data della ricognizione di cui al comma 5-quater.

4127-bis/XIII/61. 3. Capozzolo, Cova, Palma, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

ART. 63.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di scongiurare l'ulteriore diffusione delle zanzare e di eventi patologici conseguenti all'introduzione sul territorio nazionale di agenti microbici derivanti dall'aumento della mobilità di merci e persone e per limitare il conseguente impatto negativo sui piani di sviluppo socio-economici locali e sui costi del SSN, nell'ambito del fondo di cui al comma 3, una quota parte pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, è riservata alla realizzazione di progetti degli Enti territoriali finalizzati ad integrare in una unica strategia la lotta alle zanzare.

4127-bis/XIII/63. 1. Lavagno.

(Approvato)

ART. 67.

Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

« ART. 67-bis.

(Misure antielusive e di contrasto all'evasione nel settore della cessione di tartufi).

1. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « I produttori agricoli » sono aggiunte le seguenti: « e i raccoglitori di tartufo ».

2. All'articolo 25-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « La ritenuta di cui al primo periodo si applica ai raccoglitori occasionali che hanno superato, nell'anno solare in corso, un volume d'affari derivante dalla cessione di tartufi superiore a 7.000 euro. ».

3. Ai proventi derivanti dalla cessione di tartufi da parte di raccoglitori professionali di tartufo non si applicano, nel limite di 7.000 euro, le imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » con le seguenti: « è incrementato di 297 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

4127-bis/XIII/67. 01. Sani, Carra, Fiorio, Taricco, Agostini, Terrosi, Falcone, Lavagno.

(Approvato)

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.

« All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, comma 4:

dopo le parole: « potrà intervenire » sono aggiunte le seguenti parole: « in via prioritaria »;

alla fine del comma 4 aggiungere: « La controgaranzia dovrà avere efficacia diretta per la banca in caso di insolvenza del beneficiario del finanziamento. ».

4127-bis/XIII/68. 01. Catanoso, Russo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

« All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 4-bis aggiungere:

4-*ter*. La garanzia mutualistica è prestata su richiesta dall'impresa agricola, per il tramite della banca finanziatrice, qualora la stessa favorisca l'accesso al credito ed agisca direttamente nel contenimento del costo del danaro che la medesima impresa deve sostenere ».

4127-bis/XIII/68. 02. Catanoso, Russo.

(Inammissibile)

ART. 68.

Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.

« All'articolo 17, del decreto legislativo 29 marzo 2004 n.102 comma 4-bis:

dopo: « n. 385 », sostituire la parola « devono » con la parola « possono »;

alla fine del comma, dopo le parole « di cui ai commi 2 e 4 », sono inserite le seguenti parole: « o per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie, cogaranzie controgaranzie prestate dai confidi. ».

4127-bis/XIII/68. 03. Catanoso, Russo.

(Inammissibile)

ART. 74.

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

« 36-bis. All'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « la stabilità degli attuali livelli di gettito da

destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse » sono sostituite dalle seguenti: « prevedendo che le risorse da destinare al finanziamento della filiera ippica debbano essere commisurate ai livelli di gettito derivanti dalle scommesse ippiche, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario in caso di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse »;

b) alla lettera d), dopo le parole « siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b) », sono aggiunte le seguenti: « tenuto conto delle funzioni a esso trasferite »;

c) alla lettera e), le parole: « e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite » sono soppresse;

d) alla lettera e), le parole: « e all'80 per cento nel quarto anno » sono sostituite dalle seguenti: « e all'80 per cento dal quarto anno ».

Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 » *con le seguenti:* « è incrementato di 290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

4127-bis/XIII/74. 1. Cova, Palma, Oliverio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venitelli, Zanin.

(Inammissibile)

TABELLA N. 12

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e

pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:

legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1 comma 1063

2017: + 5.000.000;
2018: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000;
2018: – 5.000.000.

4127-bis/XIII/Tab. 12. 1. Romanini, Venitelli.

(Approvato)

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, in fine, aggiungere la seguente Autorizzazione:

DL n. 113 del 2016, articolo 23-bis

MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO

2017: + 25.000.000;
2017: + 10.000.000;
2018: + 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 25.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

4127-bis/XIII/Tab. 12. 2. Mongiello, Antezza, Oliverio, Agostini Luciano, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Di Gioia, Ginefra, Bordo Michele, Grassi, Losacco, Massa, Vico, Capone, Mariano, Ventricelli, Burtone.

(Approvato)

Alla Tabella n. 12, Sezione Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (articolo 23, c. 3, lett. b), Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della

pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, *aggiungere, in fine:*

DL n. 225 del 2010, articolo 2

2017: 5 milioni;

2018: 5 milioni;

2019: 5 milioni.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5 milioni;

2018: – 5 milioni;

2019: – 5 milioni.

4127-bis/XIII/Tab. 12. 3. Oliverio, Fiorio, Agostini Luciano, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**ORDINE DEL GIORNO**

La XIII Commissione,
premessò che:

è in corso di esame il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;

secondo le disposizioni non risulta prorogato il regime di esenzione dal pagamento dell'IVA per quegli agricoltori che abbiano un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro annui, che sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella Tabella A Parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972;

in virtù di quanto in premessa anche per questa categoria di piccoli imprenditori scatterà quindi l'obbligo di emissione fattura e di tenuta dei registri contabili come denunciato in un articolo di Confagricoltura Vicenza pubblicato in data 8 novembre 2016;

fino ad oggi, l'imprenditore agricolo poteva scegliere sempre se optare per l'applicazione dell'Iva in maniera ordinaria, avendo la possibilità di attingere ai fondi comunitari destinati al comparato agricolo, incompatibili con il regime di esonero;

chi avesse scelto di optare per il regime di esonero aveva come unico obbligo quello di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, ivi comprese le fatture emesse dai suoi clienti sulle quali è autorizzato a trattenere l'imposta;

allo scopo di incentivare anche i piccoli imprenditori agricoli,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare anche per i prossimi anni il regime di esonero dal pagamento dell'IVA attualmente in vigore.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE APPROVATA
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per le parti di competenza, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e il bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo);

premessi che:

la priorità per l'Italia è tornare a crescere almeno ai ritmi precedenti alla crisi, per questo il disegno di legge di bilancio per il 2017 propone un atto di fiducia al Paese spostando pesantemente i finanziamenti sulla leva fiscale attraverso un sistema di incentivi destinato esclusivamente alle imprese che investono e sul supporto alla famiglia e alla fragilità sociale;

in attesa che l'Europa volti pagina passando dall'economia delle restrizioni a un new deal fondato sull'innovazione, sull'economia circolare e sul miglioramento della vita dei propri cittadini, il disegno di legge di bilancio per il 2017 individua tre pilastri per rilanciare lo sviluppo: il riconoscimento del merito, il riconoscimento del bisogno e una visione del futuro fondata sull'innovazione sociale, morale e tecnologica del nostro Paese;

in tale contesto il settore agricolo è la cartina di tornasole di un profondo mutamento del Paese, un settore cresciuto grazie alle politiche lungimiranti volute negli scorsi anni dal Governo e dal Parlamento, che hanno sostenuto non solo i settori in crisi, ma anche il ricambio generazionale e il sostegno all'innovazione,

in questo modo il mondo agricolo è diventato centrale nell'economia del nostro Paese e nel rafforzamento del *Made in Italy*;

il settore è, tuttavia, destinato a diventare sempre più protagonista dello sviluppo tecnologico e sostenibile del nostro Paese, per questo è molto importante che all'interno del Piano Industria 4.0 siano previsti investimenti mirati nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare e in particolare l'accesso all'iperammortamento al 250 per cento e al superammortamento per acquisto di tecnologie avanzate; l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, il rilancio e l'estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; il potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare;

a queste misure innovative si unisce il taglio dell'Irpef sui redditi dominicali e agrari per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti, una delle operazioni più corpose di sgravio fiscale che l'agricoltura italiana abbia mai conosciuto, un forte incentivo alla crescita e all'investimento che ha l'obiettivo di ridare valore alla terra e al comparto agricolo italiano nel mondo;

considerato che:

il disegno di legge di bilancio per il 2017, ai fini degli obiettivi di sostegno della crescita perseguiti con la manovra finanziata, reca un saldo negativo per circa 12 miliardi di euro (0,7 punti per-

centuali di Pil) reperendo risorse per circa 21,3 miliardi, a fronte di impieghi di ammontare pari a 33,3 miliardi;

quanto alla composizione della manovra, sul piano delle entrate, il disegno di legge prevede, per il 2017, una riduzione per circa 4,7 miliardi, imputabile sostanzialmente alla disattivazione dei previsti aumenti Iva ed accise (c.d. clausola di salvaguardia), mentre, per le spese, pur in presenza di diverse misure di contenimento delle stesse, i numerosi interventi espansivi determinano un aumento netto delle stesse pari a circa 7,2 miliardi;

ricordato che la misura complessiva della manovra incorpora anche gli effetti del decreto-legge fiscale n.193 del 2016, che produce per il 2017 risorse per circa 4,2 miliardi, destinate per un quasi pari importo (mediante versamento ad un apposito fondo) a copertura degli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio;

preso dunque atto favorevolmente che, coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita, così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di bilancio per il 2017 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi e mediante politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

osservato che:

la manovra agisce oltre che sul piano della produttività, anche su quello della sostenibilità e della solidarietà, attraverso misure per la tutela delle fasce più deboli della popolazione e in favore delle famiglie;

importanti misure sono specificamente adottate per la promozione del patrimonio culturale del paese, che viene

tutelato e valorizzato come motore del suo sviluppo, oltre che per il finanziamento di interventi in materia di difesa del suolo e di dissesto idrogeologico;

rilevanti interventi sono configurati anche in relazione all'emergenza sismica, per la quale sono stanziati risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite e per la ripresa economica nei territori interessati, che si vanno ad aggiungere a quelle contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016) ed a quelle contenute nel decreto-legge, in via di pubblicazione, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016, che contiene specifiche misure destinate a sostenere la continuità produttiva delle attività zootecniche ed, in particolare, i settori del latte, della carne bovina, dei settori ovicaprino e suinicolo;

rilevato che, per i profili di competenza della XIII Commissione:

il settore agricolo – cui il disegno di legge di bilancio affida un ruolo di primo piano – beneficia ampiamente dell'indirizzo di politica economica perseguito dal Governo e ad esso il testo dedica una serie di interventi di natura fiscale ed economica particolarmente favorevoli per le imprese del settore e che dovrebbero permettere di liberare nuove risorse finanziarie da utilizzare per la crescita economica;

a tale riguardo, il disegno di legge prevede due misure interamente destinate al mondo agricolo e molto attese dagli operatori del settore: l'esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – disposta all'articolo 11, che non a caso è inserito nel Capo I del Titolo II, recante *Interventi fiscali per la crescita* – e il riconoscimento di un esonero contributivo triennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti

de minimis) oltre ad uno sgravio contributivo per un ulteriore biennio (nel limite del 66 per cento per i successivi 12 mesi e nel limite del 50 per cento per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017 (articolo 46);

ricordato, in relazione alla misura contenuta all'articolo 11 e a testimonianza del ruolo di primo piano giocato dal comparto primario nell'ambito delle politiche legislative poste in essere nella presente legislatura, che esso ha beneficiato dell'indirizzo orientato alla riduzione della pressione fiscale, ribadito dal Governo con la disposizione in esame, già nel corrente anno finanziario con la soppressione dell'IMU sui terreni agricoli, con l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca, con la riforma della tassazione locale sui così detti imbullonati e che, già a legislazione vigente, nel 2017 è prevista una riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24 per cento;

valutate inoltre con estremo favore ulteriori misure che producono i loro effetti anche sul comparto agricolo, ed in particolare:

il riconoscimento per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal decreto-legge n. 83/2014 ed esteso anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (articolo 2, commi da 3 a 6);

la proroga delle misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e l'istituzione di una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0) (articolo 3);

la proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, del termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e

attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini) (articolo 13);

le nuove destinazioni di risorse in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative (articolo 15);

l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (articolo 21);

la proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l'aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva (articolo 69);

il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilità 2015 (clausola di salvaguardia) e la soppressione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilità 2014, con una disposizione di portata generale della quale beneficino tutti i comparti (articolo 85);

valutate con estremo favore le misure contenute nel disegno di legge in favore degli investimenti e apprezzata, in particolare la grande attenzione riservata dal Governo rispetto al fenomeno delle start-up innovative, ma rilevata l'opportunità che si introducano disposizioni specificamente destinate alle start-up innovative agricole;

altro settore in particolare difficoltà è il settore della pesca, chiamato a misurarsi con le limitazioni previste a livello europeo per una gestione sostenibile dello sforzo di pesca e con la concorrenza dei Paesi non soggetti a tali restrizioni. A tal fine risulta fondamentale assicurare adeguate risorse al Programma nazionale triennale della pesca affinché possa essere assicurata una politica a favore dell'incre-

mento della redditività delle attività d'impresa, con la salvaguardia dell'occupazione e della coesione territoriale delle realtà costiere;

considerato, in un momento particolarmente delicato per la zootecnia italiana, che occorre prestare particolare attenzione al settore, anche attraverso la riproposizione della misura – inserita nel corso dell'esame in sede parlamentare – già contenuta all'articolo 1, comma 908 della legge di stabilità per il 2016, che ha consentito di aumentare la compensazione IVA sulle carni bovine e suine (passando rispettivamente a 7,7 per cento e all'8 per cento);

ritenuto, altresì, che il fenomeno della povertà ha assunto negli ultimi anni dimensioni sempre più preoccupanti e che occorre garantire adeguate forniture di alimenti ai più bisognosi;

preso atto degli sforzi posti in essere dal Governo nell'attuazione di un intervento complessivo sul settore cerealicolo nazionale e considerata la crisi nella quale la filiera versa anche in considerazione del crollo del prezzo del grano registratosi negli ultimi tempi;

considerata altresì la necessità che, nell'ambito della nuova disciplina delineata dall'articolo 3, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, siano ricompresi espressamente anche i beni materiali strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta;

preso atto delle modifiche intervenute nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per effetto della riforma delle legge di contabilità (legge n. 163 del 2016),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) al fine di agevolare le nuove forme di impresa che favoriscono l'economia circolare, per le start-up innovative agricole e per quelle il cui oggetto principale di attività riguarda lo sviluppo di biotecnologie o la produzione di bioenergie, provveda la Commissione di merito a prevedere che il requisito di cui all'articolo 25, comma 2, lettera h), numero 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si intende assolto qualora le spese in ricerca e sviluppo siano uguali o superiori al 10 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa;

2) sia rifinanziato e prorogato al 31 dicembre 2017 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura al fine di consentire la realizzazione delle azioni a sostegno del settore;

3) provveda la Commissione di merito a prevedere, anche per l'anno 2017, l'aumento della compensazione IVA sulle carni bovine e suine, già previsto, per l'anno in corso, dall'articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016;

4) siano previste risorse aggiuntive, in misura pari ad almeno 10 milioni per l'anno 2017, sul Fondo nazionale per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

5) allo scopo di assicurare una maggiore competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli si preveda un apposito stanziamento a favore del settore cerealicolo nazionale;

6) si provveda ad integrare l'elenco contenuto all'allegato A di cui all'articolo 3, comma 2, al fine di ricomprendere, tra i beni materiali strumentali nuovi ad alto

contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0, per i quali è previsto il rafforzamento della disciplina relativa alla maggiorazione della deduzione degli ammortamenti, anche i beni materiali

strumentali nuovi atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in agricoltura e a prevedere che alle imprese agricole che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi sia attribuito un credito di imposta.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis Governo).**PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA DEL GRUPPO M5S**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4127-*bis*, Governo, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 », per le parti di competenza;

esaminato il provvedimento in titolo,

valutate con favore le misure introdotte a sostegno del comparto primario con particolare riferimento alla eliminazione dell'Irpef sui redditi dominicali e agrari per gli imprenditori agricoli professionali e i coltivatori diretti e agli interventi previsti nel piano 4.0, ovvero gli investimenti per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie per agricoltura e agroalimentare e in particolare l'accesso all'iperammortamento al 250 per cento e al superammortamento per acquisto di tecnologie avanzate; l'accesso delle imprese alla banda ultralarga, il rilancio e l'estensione dei contratti di sviluppo anche per le imprese agricole e la filiera agroalimentare; il potenziamento della ricerca agricola e agroalimentare;

considerato tuttavia che alcuni comparti quali segnatamente il settore olivicolo e quello cerealicolo necessitano di ulteriori stanziamenti rispetto a quelli previsti nel disegno di legge in parola soprattutto con riferimento agli anni 2018 e 2019;

considerato che la crisi che colpisce da tempo il comparto ippico richiede interventi urgenti atti a supportare e rilanciare un settore che rappresenta una ri-

levante risorsa per l'intero Paese, volano di sviluppo economico ed elemento rappresentativo delle identità dei territori;

considerato che la riduzione dei benefici previsti dall'articolo 6 del decreto legge n. 457 del 1997 è estesa anche alle imprese che esercitano la pesca costiera e che il comparto pesca necessita invece di essere sostenuto anche con queste significative misure;

preso atto che l'esenzione dall'IMU non opera nel caso dei terreni agricoli concessi in affitto a imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti e posseduti da soggetti che non hanno tale qualifica con la conseguenza che il costo dell'imposta può venir caricato sul canone di affitto;

atteso che gli adempimenti burocratici per gli agricoltori sono ancora numerosi e lunghi dal semplificare molte norme comportano aggravio di costi e di oneri come nel caso dell'obbligo delle comunicazioni rilevanti ai fini Iva per i piccoli produttori che ricadono in regime di esonerato Iva,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito a:

disporre la soppressione del comma 8-*bis* dell'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di eliminare l'obbligo,

per i produttori che ricadono in regime di esonero IVA, di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA;

disporre la riduzione dell'aliquota di accisa per la birra prodotta dai piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero la sua modulazione in considerazione dei quantitativi prodotti e a valutare la necessità di procedere alla determinazione del valore di accisa dopo la fase di ammostamento;

prevedere adeguate ulteriori risorse per gli interventi atti a sostenere la ripresa del comparto ippico anche al fine di aumentare la dotazione del monte premi;

prevedere incentivi adeguati per la promozione, da parte delle aziende agricole, dell'uso di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura;

incentivare l'acquisto di dispositivi che consentano la riduzione delle catture accessorie anche attraverso l'istituzione di un credito di imposta;

prevedere adeguate risorse per la ripresa del settore castanicolo al fine di attivare azioni volte a incentivare la lotta biologica contro il cinipide e a introdurre misure di sostegno al reddito dei coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali conduttori di castagneti.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	212

SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del Presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.

C. 4110 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 novembre 2016.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, prima di procedere alla formulazione di una proposta di parere intende precisare – con riferimento alle questioni sollevate dall'onorevole Albini nella seduta dello scorso 2 novembre – che gli effetti finanziari delle disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione ricadono sulla finanza locale. Segnala inoltre, con riguardo ai comuni che hanno affidato il servizio di riscos-

sione dei tributi ad un soggetto diverso da Equitalia, che sul punto sono stati presentati presso le Commissioni di merito diversi emendamenti, volti ad estendere la possibilità di definizione agevolata anche per i carichi la cui riscossione è stata affidata dagli enti locali ad altri soggetti.

Non rilevandosi specifici rilievi con riguardo alle competenze della XIV Commissione, formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), nella quale ha voluto richiamare in premessa, le disposizioni recate dall'articolo 12 in favore dei Comuni per l'accoglienza di immigrati richiedenti protezione internazionale di stranieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

C. 4127-bis Governo.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda preliminarmente che la recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla vigente disciplina contabile, che troveranno per la prima volta attuazione nel corso della presente sessione di bilancio.

In questo quadro, la Presidente della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti un documento, adottato all'unanimità dall'Ufficio di presidenza della V Commissione, in cui si individuano alcune linee guida di carattere procedurale per l'esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile.

In particolare, come emerge dal citato documento, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono ora accolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Sulla base di questa nuova articolazione della manovra, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio dovranno pertanto intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.

Ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse dovranno pertanto essere

individuare, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda la XIV Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche, per quanto di competenza, la Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze contenuta nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore presso la V Commissione.

Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza sono trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) possono partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà esaminare inoltre gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento in precedenza citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non subirà sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni potranno essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola sarà peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione, posto che la regola della previa presentazione presso la Commissione competente per materia è stata nel corso del tempo superata in via di prassi a causa della difficoltà di individuare, in modo inequivoco, le parti di

competenza con riferimento al disegno di legge di bilancio e, soprattutto, al disegno di legge di stabilità.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, come recentemente modificata.

In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione sono allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio sia fissato alle ore 17 del pomeriggio odierno.

Nella seduta già prevista per la giornata di domani, che propone di fissare prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea, si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti eventualmente presentati e all'approvazione della relazione, che saranno trasmessi alla V Commissione.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, evidenzia, come già ricordato dal Presidente Bordo, la struttura dei documenti di bilancio ha subito rilevanti modifiche a seguito della recente riforma operata dalla legge n. 163 del 2016: i contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità vengono ora ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni.

La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

Sottolinea che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente – attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Per ciò che attiene in particolare alla prima sezione, essa contiene le dispo-

zioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.

Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all'ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l'articolo 11, comma 3, lettera *i*), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

Sotto il profilo degli interventi riguardanti le politiche dell'Unione europea, segnala nella sezione I l'articolo 83, che modifica l'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, incrementando da 500 milioni a un miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali.

Tali anticipazioni riguardano le quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR (Fondo europeo per lo sviluppo rurale) e il FEAMP (Fondo europeo per la pesca), nonché dei programmi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali, inseriti nell'ambito della programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato 2014-2020 siglato con le autorità dell'Unione europea.

Le risorse così anticipate (come recita il citato comma 243) «sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso

programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa».

Intende anche segnalare, benché non di diretta competenza della XIV Commissione, che il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.

Per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziare nella sezione II del bilancio (articolo 84).

La sezione II del disegno di legge di bilancio – che mi accingo ad illustrare – opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8). Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

Passando quindi ad illustrare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento, ricorda preliminarmente che essa è costituita:

dallo stato di previsione dell'entrata;

dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;

dal quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

Le previsioni di spesa di competenza della XIV Commissione Politiche dell'Unione europea sono espone nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze (Tabella 2) e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo (4).

All'interno della missione, che si articola in numerosi programmi, di competenza di vari Ministeri, è ricompreso il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10), che viene realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze e fa capo al Centro di responsabilità amministrativa (CDR) – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Segnala che la Missione 3 della Tabella 2 del disegno di legge di bilancio corrisponde al numero 4 della numerazione generale che le Missioni hanno all'interno dei documenti di bilancio.

Per l'anno finanziario 2017 il disegno di legge di bilancio prevede per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE uno stanziamento pari a 22.833,8 milioni di euro, con una riduzione di 715 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016.

Nella legge di bilancio 2016 per la medesima spesa era previsto uno stanziamento di 23.803,9 milioni di euro, che le previsioni assestate hanno ridotto a 23.548,8.

Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, lo stanziamento è pari a 23.784,5 milioni di euro per il 2018 e pari a 22.534,3 milioni di euro per il 2019.

I principali capitoli direttamente interessati al Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano i seguenti stanziamenti:

Capitolo 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie basate sul RNL (Reddito Nazionale Lordo) e sull'IVA: 15.200 milioni di euro, con una riduzione di 1.400 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2016. Nel 2018 si prevede un lieve incremento dello stanziamento il cui importo previsto è pari a 16.300 milioni di euro, successivamente aumentato a 16.900 milioni di euro nel 2019;

Lo stanziamento del capitolo tiene conto della riduzione di euro

1.300.000.000 nel 2017, di euro 800.000.000 nel 2018 e di euro 300.000.000 nel 2019 in relazione all'andamento del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020 e in relazione alla proposta di bilancio UE, che si riflettono sulla contribuzione in chiave RNL a carico dell'Italia. La variazione in aumento di euro 100.000.000 per il 2019 sul piano gestionale 2 tiene conto delle ultime previsioni macroeconomiche.

Capitolo 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali: 2.600 milioni di euro, rimanendo identico a quello indicato nelle previsioni assestate 2016. Anche per il 2018 lo stanziamento rimane invariato mentre per il 2019 è incrementato a 2.700 milioni di euro.

Lo stanziamento del capitolo tiene conto della variazione di euro 100.000.000 nel 2017 e di euro 100.000.000 nel 2019 per tenere conto del prevedibile andamento dei dazi doganali.

Capitolo 2815 – Fondo per il recepimento della normativa europea da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE: 83,7 milioni di euro, con una riduzione di 15 milioni di euro rispetto allo stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo 2018-2019 è prevista una ulteriore riduzione con una previsione rispettivamente di 34,4 e 34,2 milioni di euro.

Capitolo 2816 – Somma da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea: 200 milioni di euro per il 2017. Il medesimo stanziamento è previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Come già ricordato, lo stanziamento del capitolo è effettuato in relazione al trasporto di fondi dal capitolo n. 2815 per una pertinente collocazione della spesa.

Capitolo 7493 – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: 4.750 milioni di euro con una riduzione di 400 milioni di euro rispetto allo

stanziamento indicato nelle previsioni assestate 2016. Per il biennio successivo, 2018 e 2019, sono previste ulteriori riduzioni, con uno stanziamento pari a 4.650 milioni di euro per il 2018 e a 2.700 milioni di euro per il 2019.

Sul capitolo grava una riduzione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, disposta dalla Tabella E

della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**PARERE APPROVATO**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il decreto legge n. 193 del 2013, recante Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo);

rilevato che il provvedimento interviene con finalità di riassetto e potenziamento della riscossione locale e detta misure per il recupero dell'evasione fiscale, anche mediante disposizioni in materia di procedure di collaborazione volontaria;

osservato che il decreto legge reca ulteriori misure di finanziamento;

richiamate in particolare, tra queste, le norme di cui all'articolo 12, disposte in favore dei Comuni coinvolti in materia di accoglienza di stranieri; in particolare, al fine di garantire la permanenza dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza, si provvede ad incrementare di 600 milioni di euro per

l'anno 2016 le risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

considerato che il medesimo articolo autorizza, mediante l'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale, nel limite massimo di 500 euro per ciascun richiedente protezione ospitato;

apprezzate le finalità di tale intervento normativo, volto a sostenere un sistema di accoglienza basato sulla leale collaborazione tra i diversi livelli di governo interessati e che incentiva forme di accoglienza diffusa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale forense (CNF) (*Svolgimento e conclusione*) 219

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:

Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale forense (CNF).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Carlo ORLANDO, *Consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense (CNF)* e

Giuseppe COLAVITTI, *Responsabile dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, dopo aver ringraziato l'avvocato Orlando e il professor Colavitti per il loro contributo e la memoria che hanno depositato agli atti della Commissione, si sofferma su alcune delle questioni emerse nel corso dell'audizione e, più in generale, dell'indagine conoscitiva, con una breve interlocuzione di Carlo ORLANDO, *Consigliere nazionale del Consiglio Nazionale Forense (CNF)*.

Giuseppe COLAVITTI, *Responsabile dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense (CNF)*, svolge un breve intervento di replica.

Bruno TABACCI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	220
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni genitori oncematologia pediatrica onlus (Fiagop), e della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	220

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Sandra ZAMPA.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni genitori oncematologia pediatrica onlus (Fiagop), e della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Sandra ZAMPA, *presidente*, comunica che sono presenti il presidente della Federazione italiana associazioni genitori on-

coematologia pediatrica onlus (Fiagop), dottor Angelo Ricci e il coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus, professor Marcello Orzalesi. Avverte poi che l'Associazione Peter Pan onlus – che era stata inizialmente convocata – ha comunicato l'impossibilità dei propri rappresentanti a partecipare all'odierna audizione.

Introduce quindi i temi oggetto di audizione.

Angelo RICCI, *Presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncematologia pediatrica onlus (Fiagop)*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Marcello ORZALESI, *Coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus*, svolge una relazione sulla materia all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Sandra ZAMPA, *presidente*, le senatrici Mara VALDINOSI (PD) e Donella MATTESINI (PD).

Angelo RICCI, *Presidente della Federazione italiana associazioni genitori oncoe-*

matologia pediatrica onlus (Fiagop), e Marcello ORZALESÌ, *Coordinatore scientifico della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, *presidente*, nel ringraziare i partecipanti all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubbli-

cata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle
pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi
riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 8 novembre 2016. – Presidenza
del presidente Paolo COPPOLA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 12 alle 12.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti dei Relatori 1.135 e relativi subemendamenti, 1.134, 8.13, 11.29 e 15.4 ed emendamenti del Governo 9.5, 15.2 e 15.3</i>)	255
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati nel corso delle sedute odierne</i>)	258

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	240
---	-----

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando ed il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.20.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il Governo ha presentato le proposte emendative 9.5, 15.2 e 15.3 e che i relatori hanno presentato l'emendamento 15.4 (*vedi allegato 1*). Fissa, quindi, il termine per la presentazione dei subemendamenti alle proposte emendative testé richiamate per le ore 11.30 della giornata odierna.

Comunica, inoltre, che, in merito alle proposte emendative rispetto alle quali è stato richiesto, nella seduta pomeridiana del 7 novembre 2016, un ulteriore esame, le presidenze hanno ritenuto di confermare, a seguito di un ulteriore supplemento di istruttoria, il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia sulle seguenti proposte emendative: Villarosa 7.063, in quanto interviene sulla disciplina sanzionatoria penale in materia di falso in bilancio, materia che non è oggetto del decreto – legge; Palese 11.05, in quanto modifica, con una disposizione di carattere ordinamentale, le disposizioni concer-

nenti l'autorizzazione a svolgere servizi di linea per le imprese che esercitano servizi automobilistici interregionali di competenza statale, laddove il provvedimento reca invece, agli articoli 10 e 11, specifici contributi per il settore del trasporto ferroviario.

Con riferimento alle seguenti proposte emendative dichiarate inammissibili per carenza di compensazione e di cui è stato chiesto un ulteriore supplemento di istruttoria, fa presente, invece, quanto segue.

L'emendamento Garofalo 4.140 reca norme suscettibili di ampliare il beneficio fiscale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 per il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, cui sono stati ascritti effetti onerosi. Analoghi effetti onerosi sono stati poi imputati ad alcune norme che, nel tempo, hanno esteso i predetti benefici a individuate categorie di contribuenti. Inoltre, l'emendamento è formulato quale norma di interpretazione autentica e dunque dotato di efficacia retroattiva; pertanto la proposta sarebbe applicabile anche a rapporti tributari non conclusi o oggetto di contenzioso. L'emendamento non reca una copertura finanziaria.

L'emendamento Pisano 5.14 consente di scomputare, tra le ritenute in acconto indicate in dichiarazione, quelle subite fino alla data di presentazione della dichiarazione (ossia fino a settembre dell'anno di presentazione). La proposta emendativa appare quindi suscettibile di determinare effetti negativi di cassa, anche in considerazione del carattere facoltativo della stessa, che potrebbe comportarne l'applicazione soltanto nei casi in cui ciò risulti più favorevole al contribuente. Non è prevista una compensazione finanziaria.

L'emendamento Cariello 5.17 esclude dalla procedura di dichiarazione integrativa (relativa all'IRAP) di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame l'applicazione di sanzioni, espressamente prevista dal testo del medesimo articolo. Poiché rispetto a tale testo, comprensivo di sanzioni, la relazione tecnica assume la neutralità dei relativi effetti finanziari, il venir

meno delle sanzioni medesime appare suscettibile di determinare effetti onerosi.

L'emendamento Cariello 5.18 interviene sui termini per l'utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalla dichiarazione integrativa, che è consentito dalla norma per il periodo di imposta successivo alla presentazione della medesima dichiarazione. La proposta emendativa, consentendo l'anticipazione di tale termine al 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa, non coperti.

L'emendamento Cariello 5.19 esclude dalla procedura di dichiarazione integrativa (relativa all'IVA) di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame l'applicazione di sanzioni, espressamente prevista dal testo del medesimo articolo. Poiché rispetto a tale testo, comprensivo di sanzioni, la relazione tecnica assume la neutralità dei relativi effetti finanziari, il venir meno delle sanzioni medesime appare suscettibile di determinare effetti onerosi.

L'emendamento Cariello 6.30 esclude talune somme (sanzioni e interessi) dai versamenti dovuti dai soggetti che aderiscono alla definizione agevolata e che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione. La proposta appare pertanto suscettibile di ridurre gli effetti di maggiore entrata scontati ai fini dei saldi in relazione all'articolo 6.

Alla luce delle suindicate considerazioni e sulla base degli elementi disponibili, comunica che le presidenze ritengono di confermare le valutazioni di inammissibilità già pronunciate nella seduta di ieri.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alle proposte emendative a sua firma 5.17, 5.18 e 5.19, sulle quali le presidenze hanno confermato le valutazioni di inammissibilità già pronunciate nella seduta di ieri, chiede che le stesse presidenze meglio chiariscano le motivazioni poste alla base di tale valutazioni, stigmatizzando, tra l'altro, l'utilizzo della locuzione « appare suscettibile di determinare effetti onerosi ». In proposito, ritiene

che al termine della valutazione delle proposte emendative, le presidenze debbano essere in grado di affermare con certezza se una disposizione determini o meno effetti onerosi. Con riferimento alla proposta emendativa a sua firma 6.30, rammenta come, nel corso delle audizioni, l'aspetto dell'esclusione di talune somme dai versamenti dovuti dai soggetti che aderiscono alla definizione agevolata e che abbiano già pagato parzialmente sia stato ampiamente dibattuto e che il Governo si era reso disponibile ad affrontare tale tematica nel corso dell'esame del provvedimento.

Rocco PALESE (Misto-CR) stigmatizza, considerandolo un grave precedente, la decisione delle presidenze di non ritenere ammissibile per estraneità di materia la proposta emendativa a sua firma 11.05 in quanto, a suo avviso, la materia dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale può essere agevolmente ricompresa all'interno dell'articolo 11 del provvedimento che reca misure urgenti per il trasporto regionale. Esprime, inoltre, netta contrarietà in ordine alla dichiarazione di inammissibilità per carenza o inidoneità di compensazione dell'emendamento Latronico 10.1 che prevedeva un finanziamento per il tratto ferroviario Ferrandina-Matera. Ritiene, infatti, che tale proposta emendativa rechi una adeguata copertura finanziaria.

Daniele PESCO (M5S) chiede che il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte emendative del Governo e dei relatori, già fissato per le ore 11.30 della giornata odierna, possa essere differito di almeno trenta minuti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, pur ritenendo che le proposte emendative 9.5, 15.2 e 15.3 del Governo e 15.4 del relatori costituiscano esclusivamente delle mere correzioni di formulazione o comunque di carattere tecnico, differisce il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 12 della giornata odierna.

Nel replicare all'onorevole Palese, ribadisce che mentre il provvedimento reca, agli articoli 10 e 11, specifici contributi per il settore del trasporto ferroviario, la proposta emendativa Palese 11.05 reca disposizioni di carattere ordinamentale concernenti i servizi di linea automobilistici.

Nel replicare all'onorevole Cariello, fa presente che le proposte emendative 5.17, 5.18 e 5.19 sono carenti dal punto di vista della compensazione e che, pertanto, sulla base degli elementi al momento a disposizione, è impossibile per le presidenze fare valutazioni diverse da quelle già espresse.

Francesco CARIELLO (M5S), con riferimento alla sua proposta emendativa 6.30, ribadisce che la medesima abbia il pregio di sollevare una questione sulla quale il Governo aveva espresso la volontà di affrontare un costruttivo dibattito.

Il Viceministro Enrico ZANETTI osserva che nel corso dell'esame dell'articolo 6 del provvedimento sarà possibile affrontare la tematica alla quale si riferisce il deputato Cariello.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'esame degli emendamenti inizierà da quelli riferiti agli articoli da 9 a 15.

Paolo TANCREDI, *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sulle identiche proposte emendative Frusone 9.1, Artini 9.2 e Duranti 9.3, riferite all'articolo 9.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, propone di accantonare gli emendamenti Fragomeli 10.12 e Antezza 10.3 ed esprime parere contrario sulle proposte emendative De Lorenzis 10.8, Dell'Orco 10.7, De Lorenzis 10.6 e 10.4, Dell'Orco 10.5, Occhiuto 10.9 e Cristian Iannuzzi 10.11. Propone inoltre di accantonare l'emendamento Antezza 10.10 ed esprime parere contrario sull'emendamento Brandolin 10.2.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 11, esprime parere

contrario sulle identiche proposte emendative Civati 11.15, Pratavia 11.16, Guidesi 11.22 e Palese 11.26, nonché sugli emendamenti Guidesi 11.21, Franco Bordo 11.27, Guidesi 11.23, Dell'Orco 11.6, Pratavia 11.18, 11.19 e 11.17. Invita al ritiro della proposta emendativa Liuzzi 11.4, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Russo 11.8, 11.9, 11.7, 11.10, 11.12 e 11.11, Pisicchio 11.28 e Castricone 11.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzis 11.5, mentre esprime parere contrario sulle proposte emendative Russo 11.13, Palese 11.25 e Russo 11.14.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, le proposte emendative Fragomeli 10.12, Antezza 10.3 e 10.10 sono accantonate.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive gli emendamenti Fragomeli 10.12, Antezza 10.3 e 10.10.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive gli emendamenti Fragomeli 10.12, Antezza 10.3 e 10.10.

Le Commissioni respingono le identiche proposte emendative Frusone 9.1, Artini 9.2 e Duranti 9.3.

Rocco PALESE (Misto-CR) non comprende le motivazioni per le quali i relatori e il Governo abbiano espresso parere contrario nei confronti dell'emendamento De Lorenzis 10.8, con il quale si mira a finanziare la sicurezza e l'efficientamento delle linee complementari.

Maino MARCHI (PD) osserva che con l'approvazione dell'emendamento De Lorenzis 10.8 si ridurrebbe l'ambito di intervento previsto nel contratto di programma.

Daniele PESCO (M5S), nell'illustrare l'emendamento De Lorenzis 10.8, del quale è cofirmatario, osserva come non sia condivisibile la scelta del Governo e della maggioranza di prevedere ulteriori stanziamenti a favore di linee ferroviarie già potenzialmente coperte, in particolare per l'alta velocità, senza provvedere a tutelare preventivamente la sicurezza di tutti i viaggiatori. Chiede, pertanto, che il Governo e i relatori rivedano il parere espresso su tale proposta emendativa o che, almeno, la medesima possa essere accantonata per poterne consentire una riformulazione condivisa.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, nel ritenere che le finalità illustrate dal collega Pesco siano apprezzabili, ricorda che sul tema si è già svolta una riflessione approfondita da parte dei relatori. Aggiunge inoltre che varie sono le proposte emendative presentate dai colleghi per dettagliare la destinazione delle risorse relative al contratto di programma e che ciascuna di esse individua una finalità diversa. In merito all'emendamento 10.5, segnala che il contratto di programma viene già sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del parere. Si dichiara infine d'accordo con quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, vale a dire che il tema della sicurezza della rete ferroviaria è già contenuto nel contratto di programma di RFI.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva che, sulla base di quanto affermato dal rappresentante del Governo e dal relatore e contenendo il contratto di programma « di tutto e di più », sembra quasi che le parti firmatarie non possano in alcun modo modificarne il contenuto. Prende quindi atto dell'indisponibilità del Governo a destinare risorse alla sicurezza ferroviaria e invita a dichiararlo esplicitamente ai cittadini. Rileva che, in occasione di ogni nuovo incidente ferroviario, ci si dichiara pronti intervenire in materia davanti alle telecamere, mentre al contrario, non si adottano misure concrete quando – come

in questo caso — se ne presenta l'occasione. Sottolinea da ultimo che il contratto di programma di RFI destina risorse anche all'alta velocità e che occorre renderne consapevoli i cittadini.

Rocco PALESE (Misto-CR) si chiede, anche in relazione all'incidente ferroviario occorso pochi mesi fa in Puglia, che fine facciano concretamente le misure previste nei contratti di servizi. Con riferimento all'emendamento Occhiuto 10.9, ricorda che il fondo per lo sviluppo e la coesione è stato istituito sulla base dell'articolo 119 della Costituzione, per ridurre il divario tra le diverse regioni ed in particolare tra il Nord e il Sud del nostro Paese. Per quanto riguarda la destinazione delle risorse, ricorda altresì che dal 100 per cento destinato al Mezzogiorno, si è progressivamente passati all'85 per cento prima e all'80 per cento poi. La proposta emendativa del collega è dunque volta almeno a ripristinare la destinazione dell'80 per cento delle risorse di cui all'articolo 10 alle regioni del Mezzogiorno. In caso contrario, ritiene che il Governo stia infliggendo un colpo mortale al Sud e stia praticando, nei fatti, una secessione economico-sociale del Paese, destinando le risorse al Nord, non soltanto in questa occasione ma anche in sede di esame del disegno di legge di bilancio e in occasione dei patti con le regioni. Ribadisce inoltre quanto già dichiarato da altri colleghi, vale a dire che si parla di sicurezza ferroviaria in occasione degli incidenti che causano la morte delle persone e non si interviene su tale tema quando si potrebbe. In replica all'obiezione del collega Marchi, secondo cui si sarebbe già in fase di conclusione del contratto di programma, rileva che vi sono comunque gli spazi per una modifica e una riprogrammazione delle risorse.

Guido GUIDESI (LNA) condivide le proposte dei colleghi che si prefiggono di incrementare la sicurezza ferroviaria e preannuncia il voto contrario del suo gruppo sull'articolo 10.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), nel ritenere che l'intervento operato dall'arti-

colo 10 non vada minimizzato, ricorda che si sta discutendo di risorse aggiuntive e che il divario in termini di sicurezza ferroviaria tra Nord e Sud dell'Italia è questione aperta. Rileva che il Mezzogiorno da tempo manifesta la necessità di reperire risorse finanziarie per operare investimenti sulla rete ferroviaria, migliorandone la sicurezza, e per tale motivo sottoscrive le proposte dei colleghi. Manifesta quindi alle presidenze l'esigenza di una maggiore flessibilità, dal momento che il lavoro di predisposizione delle proposte emendative è complesso e talvolta incerto quanto alla copertura finanziaria.

Il Viceministro Enrico ZANETTI segnala che, come ribadito anche nella documentazione messa a disposizione dagli uffici, il CIPE — nella seduta del 10 agosto scorso — nell'esprimere parere favorevole all'aggiornamento del Contratto di Programma RFI — Parte investimenti, ha stanziato 1 miliardo di euro per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria. Con tale precisazione e per una finalità di maggiore chiarezza, si esprime in senso favorevole ad un'integrazione del testo dell'emendamento De Lorenzis 10.8, premettendo « anche » alle parole « per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria ».

Michele DELL'ORCO (M5S), rispetto alla proposta avanzata dal rappresentante del Governo, ritiene che sia comunque necessario vincolare una quota delle risorse per il 2017 e il 2018 a interventi per la sicurezza ferroviaria; in caso contrario, sottolinea che si firmerebbe una sorta di cambiale in bianco per RFI. Rileva inoltre che non sono state mantenute le promesse fatte dal ministro Delrio, dal momento che dei 700 milioni di euro previsti come risorse aggiuntive, neanche uno va alla sicurezza ferroviaria. Ribadisce che, in assenza di chiare indicazioni, le risorse potrebbero essere destinate al Nord.

Rocco PALESE (Misto-CR), in relazione alla possibile nuova formulazione dell'emendamento 10.8, propone che dopo le

parole « per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria », dovrebbero essere aggiunte le parole « impegnando una cifra non inferiore al 10 per cento della somma stanziata ».

Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce che nel contratto di programma sono già previste misure puntuali, oltre che ingenti investimenti, sul versante della sicurezza ferroviaria. Nel ricordare che si sta discutendo di risorse aggiuntive, rileva che, in questa occasione, non è possibile riscrivere il contratto. Segnala altresì che con l'articolo 11 del provvedimento in esame vengono destinati quasi 700 milioni alle regioni Campania e Molise, con ciò garantendo l'equilibrio territoriale, se si considera l'intervento governativo nel suo complesso.

Maino MARCHI (PD) ricorda in premessa che il Parlamento non è estraneo al tema, dal momento che le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il parere sul contratto di programma. Suggerisce che la riformulazione del testo proposta dal rappresentante del Governo vada più opportunamente inserita nel testo dell'emendamento De Lorenzis 10.6, che è di carattere più generale.

Daniele PESCO (M5S) condivide la proposta del collega Palese di introdurre il riferimento ad una percentuale minima di risorse da destinare alla sicurezza ferroviaria. Nel comprendere che i colleghi della maggioranza devono comunque appoggiare l'azione del Governo, rileva come da parte dell'opposizione vi sia, al contrario, l'esigenza di destinare risorse certe alla sicurezza ferroviaria. Da ultimo rileva come, di norma, nelle Commissioni di merito non si entri nel merito della destinazione delle risorse.

Bruno TABACCI (DeS-CD), nel ritenere corretta la proposta avanzata dal Viceministro, deplora il fatto che si sia sviluppata una pletorica discussione sul tema in oggetto. Si esprime dunque in senso favorevole ad una sollecitazione di carattere

generale per destinare le risorse alla sicurezza ferroviaria, ritenendo al contrario che non sia il caso di prevedere un vincolo esplicito in questa sede.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta avanzata dall'onorevole Marchi di riformulare l'emendamento De Lorenzis 10.6 in luogo dell'emendamento De Lorenzis 10.8.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare l'emendamento De Lorenzis 10.6 come suggerito dal Viceministro Zanetti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori dell'emendamento De Lorenzis 10.6 accettano la riformulazione proposta dal relatore. Prende atto altresì che i deputati Palese, Latronico e Tabacci sottoscrivono l'emendamento in questione, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti De Lorenzis 10.8 e Dell'Orco 10.7 e approvano l'emendamento De Lorenzis 10.6, come riformulato (*vedi allegato 2*). Con distinte votazioni, respingono quindi gli emendamenti De Lorenzis 10.4, Dell'Orco 10.5, Occhiuto 10.9 e Cristian Iannuzzi 10.11.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Antezza 10.10 è stato accantonato. Prende atto che è stato ritirato l'emendamento Brandolin 10.2.

Rocco PALESE (Misto-CR) segnala che il suo emendamento 11.15 è volto a sopprimere l'articolo 11, ritenendo che con tale intervento il Governo intervenga a danno e non a favore della regione interessata, dal momento che in casi come quello della Campania, dovrebbe intervenire piuttosto la magistratura. Rileva inoltre che il Governo, per ripianare il debito della regione Campania, ha deciso di utilizzare fondi che sarebbero destinati a favorire la crescita e gli investimenti e a superare il divario tra Nord e Sud, in linea con quanto previsto dalla stessa Costitu-

zione, all'articolo 119. Ribadisce che, destinando 600 milioni di euro a ripianare i debiti della regione Campania, il Governo non sta facendo un favore al Sud dell'Italia, che non ha bisogno di assistenzialismo. Sottolinea inoltre che l'intervento governativo va a danno di tutte le regioni italiane, perché le risorse utilizzate sono a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione, che — pur con la ripartizione dell'80 per cento al Sud e il 20 per cento al Centro-nord — è destinato a tutte le regioni. Sulla base di tali premesse, dichiara di non comprendere il motivo per cui non sia stato espresso parere favorevole sul suo emendamento 11.15 e invita i relatori ed i rappresentanti del Governo a rivedere le loro posizioni, considerando vergognoso l'articolo in questione. Ritieni, da ultimo, che su tali basi il Governo non possa pretendere di rivendicare affidabilità e rispettabilità in Europa.

Filippo BUSIN (LNA) reputa necessario sopprimere l'articolo 11, atteso che le irricevibili misure da esso recate appaiono di carattere meramente elettorale, e che il loro contenuto appare in palese contrasto con il principio di responsabilità degli amministratori locali, creando di fatto le condizioni per futuri ulteriori sprechi di risorse pubbliche.

Michele DELL'ORCO (M5S), nel sottolineare come, a suo avviso, i finanziamenti disposti dall'articolo 11 ora in esame si configurano come un vero e proprio regalo da parte del Governo in favore del Presidente della Campania De Luca, evidenzia che lo stanziamento di 600 milioni di euro destinato alla predetta regione, di fatto destinato alla società di trasporti EAV, servirà esclusivamente a colmare un buco di bilancio causato dalle pessime gestioni precedenti. Lamenta quindi come tali misure lascino emergere un atteggiamento del Governo completamente opposto a quello assunto nei confronti di altre aziende come ad esempio ATAC, per la quale è stato invece chiesto il commissariamento. Ricorda quindi che il Movimento 5 Stelle non chiede aiuti specifici in

favore dell'ATAC e delle altre aziende di molte regioni italiane che versano in condizioni analoghe, ma sostiene piuttosto la necessità di destinare i 600 milioni ad un fondo nazionale in materia di trasporto pubblico che si occupi di intervenire in tali situazioni.

Bruno TABACCI (DeS-CD) ritiene in premessa che le misure recate dall'articolo 11 sollevino delicate questioni di natura istituzionale. Osservato quindi che la figura del commissario ad acta era stata introdotta in Campania già a partire dal 2010, lamenta il fatto che il meccanismo adottato dall'articolo 11 — in assenza di precise regole istituzionali — introduce delle procedure che potrebbero dare adito a molte situazioni equivoche e creare inoltre i presupposti per perpetuare la cattiva gestione di tali aziende pubbliche locali.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) evidenzia con forza come l'articolo 11 in esame rechi norme a suo avviso sostanzialmente non ammissibili, le quali, a fronte di una situazione drammatica delle infrastrutture nel Meridione, introducono un iniquo meccanismo premiale per chi si è reso responsabile di gestioni non virtuose di aziende pubbliche locali, creando al contempo le condizioni affinché tali comportamenti si ripetano nel tempo. Chiede quindi che il suddetto articolo sia stralciato dal provvedimento.

Giovanni PAGLIA (SEL), nell'ignorare le ragioni che hanno portato all'attuale situazione debitoria della società di trasporti campana EAV, ricorda ai colleghi come tutto il sistema del trasporto pubblico locale negli ultimi anni abbia pesantemente sofferto dei tagli generalizzati apportati ai trasferimenti di risorse da parte dello Stato. Alla luce di ciò, non ritiene accettabile che si intervenga con misure finalizzate solo a favorire alcuni soggetti e sollecita quindi il Governo a chiarire al Parlamento le motivazioni per le quali ha deciso di intervenire solo in relazione ad alcune realtà, come ad esempio l'EAV.

Maino MARCHI (PD) reputa inopportune alcune considerazioni testé svolte dai colleghi in riferimento ad un presunto atteggiamento di favore nei confronti del Presidente della Campania De Luca, atteso che la situazione debitoria della società di trasporti campana EAV risulta essere conseguenza delle gestioni precedenti all'attuale. Ritiene quindi che, per far fronte a tali situazioni, le uniche modalità di intervento siano quelle individuate dall'articolo 11, mediante il ricorso ad un fondo unico nazionale che, attraverso specifici patti con i territori, possa erogare fondi alle realtà in difficoltà.

Ludovico VICO (PD) giudica incomprensibili sia il dibattito in corso sull'articolo 11 sia la richiesta di soppressione del medesimo, in particolare alla luce della necessità nel nostro Paese di intervenire urgentemente in favore del trasporto pubblico locale. Ricorda quindi che il Fondo per lo sviluppo e la coesione è strutturato in maniera diversa rispetto a quanto fin ora evidenziato. Osserva in conclusione che le risorse di tale fondo sono destinate prevalentemente alle regioni Obiettivo 1.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel ritenere non appassionante il dibattito sulle responsabilità della situazione di talune aziende di trasporto pubblico locale, reputa opportuno ricordare che gli emendamenti presentati dalla sua parte politica sono finalizzati a individuare risposte al problema evidenziato, creando un meccanismo di livello nazionale che tenga conto del fatto che tale tipologia di servizio pubblico non possa essere sospesa, ma debba essere razionalizzata e resa più efficiente. Sollecita quindi il Governo a chiarire le motivazioni che hanno portato al varo delle misure recate dall'articolo 11 – nei confronti del quale preannuncia un voto contrario – e ad indicare altresì ulteriori elementi utili ad approfondire e chiarire quale sia la programmazione sino al 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Lamenta quindi come le politiche adottate dal Governo in questa, come in altre circostanze, evidenziano un atteggiamento

contraddittorio nei confronti della decisione di adottare i cosiddetti costi standard, auspicando che gli emendamenti in tal senso presentati dalla sua parte politica possano essere valutati positivamente.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) osserva che l'erogazione di 600 milioni alla regione Campania, senza peraltro porre alcun vincolo sul risanamento dell'EAV, oltre a configurarsi come un vero e proprio favore per alcuni soggetti, crea i presupposti per il ripetersi di una tale situazione di crisi. Denuncia quindi un atteggiamento ambiguo e ipocrita del Governo, che ha chiesto il commissariamento di un'azienda come l'ATAC, per la quale era stato presentato un piano di risanamento. Ritiene quindi necessario adottare misure di carattere generale, che siano applicabili a tutte le regioni che presentano aziende in situazioni debitorie analoghe.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) sollecita il Governo a fornire i chiarimenti emersi nel corso del dibattito odierno, soprattutto nei condivisibili interventi dei colleghi Tabacci e Alberto Giorgetti, in particolare alla luce dei molti profili di criticità presenti nel testo dell'articolo 11.

Guido GUIDESI (LNA) lamenta preliminarmente il fatto che il metodo adottato per erogare i finanziamenti in oggetto alla regione Campania – cioè l'intervento dello Stato – farà sì che non sarà possibile accertare le responsabilità politiche e amministrative della situazione debitoria dell'azienda EAV, in contraddizione con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio. Osserva quindi che risulta del tutto assente un piano riorganizzativo del trasporto pubblico locale in Campania.

Carla RUOCCO (M5S) stigmatizza il cattivo esempio che il Governo fornisce erogando fondi a chi si è reso responsabile di una cattiva gestione di un'azienda di trasporto pubblico locale senza vincolare tale stanziamento ad un piano di risanamento. Giudica quindi vergognoso che tali

fondi non siano stati utilizzati per creare sviluppo e occupazione.

Domenico MENORELLO (CI), nell'associarsi alle considerazioni svolte dall'onorevole Tabacci, chiede chiarimenti sulla destinazione delle cifre stanziati in favore della regione Campania, in particolare auspicando che venga esplicitata la quota parte del debito che viene coperta dal contributo in oggetto ed in che misura la Regione Campania partecipa al ripianamento del debito dell'azienda EAV.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, rileva innanzitutto come dalla discussione siano emersi spunti di riflessione in larga parte condivisibili. Ritiene tuttavia vada in primo luogo puntualizzato che le misure previste dall'articolo 11 sono assolutamente coerenti con il decreto-legge, il cui oggetto concerne anche le disposizioni per il finanziamento di esigenze indifferibili, tra le quali rientrano certamente quelle relative al trasporto regionale.

In merito alla questione affrontata dall'articolo 11 sottolinea, in particolare, come il problema del risanamento dei debiti del sistema di trasporto regionale ferroviario della regione Campania sia molto risalente nel tempo. Rammenta infatti che la Regione Campania, per ragioni tecnico-giuridiche, non ha potuto utilizzare risorse pari a 600 milioni di euro, già stanziati in suo favore dal decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e che si rende quindi necessario sanare tale *vulnus* attraverso l'assegnazione di risorse per un importo pari a quelle a cui aveva già diritto da tempo.

Sulla questione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione, ricorda come esso sia di spettanza della *governance* nazionale e debba quindi essere utilizzato secondo una logica rispondente ad esigenze di equilibrio del Paese.

In tale contesto, nel ribadire la legittimità e, al contempo, il carattere straordinario dell'intervento recato dall'articolo 11 del provvedimento, finalizzato all'adozione

di misure emergenziali, ritiene che il problema di tale tipo di interventi sia piuttosto relativo alla dequalificazione della spesa, posto che le risorse stanziati dovranno essere utilizzate a copertura di debiti pregressi di parte corrente anziché essere utilizzate per promuovere spese in conto capitale.

Rocco PALESE (Misto-CR) evidenzia come, attraverso le misure contenute all'articolo 11 del decreto-legge in esame, il Governo tenti ancora una volta, analogamente a quanto avvenuto nel corso dell'esame di precedenti provvedimenti, di attribuire ingenti risorse statali a favore di regioni nelle quali si sono verificati casi molto gravi di cattiva gestione delle risorse finanziarie pubbliche. Nel sottolineare come tale genere di provvedimenti non sia solo a carico dello Stato, ma determini altresì un grave danno per le altre regioni, sottolinea come le conseguenze della *mala gestio* debbano essere poste esclusivamente a carico dei soggetti responsabili, non potendosi farle ricadere sul resto del Paese. A tale proposito sottolinea come si tratti di comportamenti gravi e lesivi di quanto previsto dall'articolo 81 della Costituzione, posto che i soggetti responsabili hanno sperperato risorse pubbliche.

Nel ricordare come la stessa Regione Campania abbia già beneficiato del contributo di 800 milioni di euro per il ripianamento dei propri debiti del comparto sanitario, ritiene che il Governo, continuando ad adottare interventi straordinari in tal senso, danneggi l'intero gravemente l'intero Paese, non applicando il principio di responsabilità nella gestione dei finanziamenti pubblici. Reputa quindi indispensabile procedere in modo diametralmente diverso, prevedendo che i 600 milioni attribuiti alla Regione Campania siano, parallelamente, decurtati dalle risorse già assegnate alla regione stessa nell'ambito del patto con la Campania recentemente stipulato con il Governo.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Civati 11.15, Prativiera 11.16, Guidesi 11.22 e Palese 11.26.

Rocco PALESE (Misto-CR), illustra le finalità dell'emendamento Guidesi 11.21, anch'esso volto a specificare che le risorse da assegnare alle regioni, a valere sul Fondo istituito a copertura dei debiti di trasporto regionale, debbano essere rese disponibili previa rimodulazione degli interventi già programmati, attraverso la definizione dei criteri e delle modalità per l'accesso al Fondo da parte delle regioni stesse.

Ribadisce quindi la sua richiesta al Governo affinché tenga conto delle esigenze chiare e di buon senso sottese agli emendamenti proposti.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 11.21.

Il Viceministro Enrico MORANDO, intervenendo con riferimento all'emendamento Franco Bordo 11.27, sottolinea innanzitutto come esso abbia il pregio di riconoscere l'esistenza di una situazione emergenziale sulla quale si ha bisogno di intervenire e rispetto alla quale propone modalità differenti di realizzazione.

Nel richiamare le ragioni poste alla base delle misure urgenti recate dall'articolo 11 per il trasporto regionale campano, connesse alla mancata possibilità, per la Regione Campania, di usufruire delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 35 del 2013 per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, ribadisce l'esigenza di intervenire per risolvere il problema dei debiti pregressi della regione nei confronti della società EAV, attraverso la corresponsione di un contributo straordinario.

Nel condividere le considerazioni del deputato Tabacci, rileva inoltre come le misure previste possano determinare una grave dequalificazione del bilancio, posto che ingenti risorse vengono utilizzate per il ripianamento di debiti di parte corrente e non possono quindi essere destinate alla promozione di spese in conto capitale.

Alla luce di tali considerazioni ritiene quindi che la validità dell'intervento debba essere valutata a lungo termine, tenendo conto della loro efficacia nel

garantire che in futuro non debbano ripresentarsi analoghe necessità di intervento. A tale proposito esprime la disponibilità del Governo a prendere in considerazione eventuali proposte emendative volte a rafforzare il sistema di criteri e condizioni indicate al comma 2 dell'articolo 11, in relazione al piano di accordo generale che la società EAV sarà chiamata ad adottare per la definizione delle partite debitorie.

Con riferimento alle modalità di utilizzo al Fondo sviluppo e coesione, ritiene essenziale ribadire la straordinarietà ed eccezionalità delle modalità di utilizzo di tale Fondo previste dall'articolo 11, posta la natura pattizia del Fondo stesso.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) chiede al Governo di chiarire le ragioni poste alla base dell'intervento recato dall'articolo 11 del provvedimento. In particolare critica l'impostazione secondo cui il Governo attribuisce alla Regione Campania un contributo straordinario senza che vi sia una cesura evidente rispetto alla gestione del passato e inserendo tale intervento all'interno di una logica di ordinaria amministrazione. Nel condividere, in linea generale, l'intenzione di preservare le società pubbliche che gestiscono servizi essenziali, ritiene infatti che ciò non debba costituire un alibi per operare un colpo di spugna sulle responsabilità degli amministratori coinvolti nella gestione delle predette società.

Rocco PALESE (Misto-CR) ribadisce l'opportunità, anche per una ragione di equità e per scongiurare possibili contestazioni da parte di altre regioni, che dal fondo generale non si sottraggano 600 milioni di euro che in quota parte devono essere assegnati anche ad altre regioni.

Michele DELL'ORCO (M5S) osserva che, con l'articolo 11 del provvedimento, si vada a saldare il debito della società EAV. Si domanda, quindi, per quali ragioni il Governo non intervenga con provvedimenti analoghi anche per risanare le sorti di altre società, quali, ad esempio, ATAC.

Sottopone all'attenzione delle Commissioni l'emendamento a sua prima firma 11.6, che, nel sostituire i primi 3 commi dell'articolo 11 del provvedimento in esame, destina il complesso delle risorse previste da tali disposizioni, pari a complessivi 690 milioni di euro per il 2016, all'incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Invita quindi i deputati delle regioni del Meridione a votare per tale proposta emendativa, che distribuisce tra tutti i comuni e le regioni a statuto ordinario tale importo. Invita, altresì, a votare favorevolmente sull'emendamento Liuzzi 11.4, di cui è cofirmatario, volto a prevedere che il contributo straordinario previsto dall'articolo 11 sia attribuito alla Regione Campania solo previa presentazione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione sulle criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale di competenza della medesima regione.

Bruno TABACCI (DeS-CD) suggerisce di riformulare la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 11, prevedendo la vigilanza anche del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Franco Bordo 11.27.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che la formulazione proposta dall'emendamento Guidesi 11.23 sia preferibile all'attuale formulazione dell'articolo 11 del provvedimento.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) sottolinea come, seppure il Viceministro Morando abbia nel suo intervento chiarito gli aspetti tecnici posti alla base della formulazione dell'articolo 11 del provvedimento, l'emendamento Guidesi 11.23 ponga una problematica da affrontare. Fa presente come, sebbene la forma pattizia sia da ritenersi interessante per quello che riguarda gli accordi tra lo Stato e le regioni, resti comunque il problema dell'equità, e

del metodo con cui utilizzare e ripartire le risorse tra le regioni. Ritiene che su tale questione di debba effettuare un'ulteriore riflessione, magari anche in sede di esame della legge di bilancio, al fine di poter addivenire alla definizione di un metodo condiviso. Osserva, in particolare, che sul tema dei criteri il Governo debba fare uno sforzo per trovare delle formulazioni idonee.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) ritiene che la discussione stia offrendo ai relatori e al Governo dei suggerimenti degni di attenzione. Sottolinea, da un lato, l'esigenza straordinaria, che viene ripresentata, di mettere fine a una situazione pregressa di debiti accumulati a causa di una gestione discutibile, e, d'altro lato, l'opportunità che le risorse del fondo di sviluppo e coesione non siano escluse dall'utilizzo per investimenti a servizio di altre regioni.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, ritiene che la discussione sul punto sia stata positiva e che abbia fornito utili riflessioni alla maggioranza e al Governo. Accogliendo il suggerimento dell'onorevole Tabacci, propone quindi di inserire, attraverso un emendamento dei relatori, al comma 2 dell'articolo 11 del provvedimento, dopo le parole « Regione Campania » le parole « e del Ministero dell'economia e delle finanze ».

Rocco PALESE (Misto-CR), pur condividendo la proposta testé avanzata dal relatore e preannunciando il suo voto favorevole ad un eventuale emendamento in tal senso, ribadisce le perplessità già esposte in merito all'articolo 11 del provvedimento.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, nel confermare la positiva valutazione della proposta avanzata in precedenza dal deputato Tabacci, presenta l'emendamento 11.29 (*vedi allegato 1*), volto a prevedere, al comma 2 dell'articolo 11, che l'attuazione delle mi-

sure di cui al medesimo articolo 11 avvenga sotto la vigilanza non solo della Regione Campania ma anche del Ministero dell'economia e delle finanze. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.29 dei relatori.

Rocco PALESE (Misto-CR) auspica che una soluzione positiva possa essere individuata anche in relazione al successivo emendamento 11.25 a sua prima firma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 11.23, Dell'Orco 11.6 e Prativiera 11.18.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento Prativiera 11.19, ritiene che l'assegnazione dei fondi stabiliti dall'Unione europea in favore di quegli Stati membri che abbiano registrato livelli particolarmente bassi nel caso di crescita economica ed occupazionale dovrebbe prioritariamente privilegiare le regioni italiane ricadenti nell'ambito dell'Obiettivo 1, tutte ricomprese nel Meridione, al fine di sostenere specifici interventi a sostegno dell'occupazione, dell'innovazione e dell'inclusione sociale, anche nell'ottica di promuovere un effettivo riequilibrio territoriale. A tale proposito, preannuncia l'intenzione di affrontare con particolare attenzione in occasione dell'esame del prossimo disegno di legge di bilancio il tema della decontribuzione per nuove assunzioni da parte dei datori di lavoro operanti nelle regioni dell'Italia del sud. Pur apprezzando l'introduzione di un meccanismo di vigilanza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, recato dall'emendamento 11.29 dei relatori, ritiene peraltro che il debito accumulato dalla regione Campania nei confronti della società EAV sia in realtà di gran lunga superiore all'importo di 600 milioni di euro riportato nel testo del provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prativiera 11.19 e 11.17.

Michele DELL'ORCO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento Liuzzi 11.4, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico MORANDO, pur condividendo l'esigenza posta dall'emendamento in questione, ribadisce tuttavia l'invito al ritiro formulata sull'emendamento medesimo, in considerazione del fatto che la citata esigenza risulterebbe comunque assorbita dalla eventuale approvazione dell'emendamento De Lorenzis 11.5, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole e sul quale pertanto sarebbe auspicabile potesse registrarsi una ampia convergenza da parte di tutti i gruppi parlamentari.

Michele DELL'ORCO (M5S) ritira l'emendamento Liuzzi 11.4, di cui è cofirmatario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 11.8 e 11.9 e approvano l'emendamento 11.29 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'emendamento Russo 11.7, ne condivide le finalità invitando il Governo a compiere su di esso un supplemento di istruttoria.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, fa presente che le previsioni recate dall'emendamento Russo 11.17 risultano di fatto già contenute nel testo del provvedimento e, come tali, appaiono sostanzialmente ultronee.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Russo 11.7, 11.10, 11.12 e 11.11, nonché l'emendamento Pisicchio 11.28.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento dell'emendamento Castricone 11.1.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Castricone 11.1 deve considerarsi accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento De Lorenzis 11.5 (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Russo 11.13.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), intervenendo sull'emendamento Palese 11.25, invita il Governo a compiere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad un'eventuale riformulazione dello stesso che tenga nella debita considerazione, nell'ambito della individuazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione delle quali si prevede l'utilizzo, i criteri della responsabilità amministrativa e della equità territoriale.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, propone di riformulare l'emendamento Palese 11.25 nel senso di inserire, al comma 4 dell'articolo 11, dopo le parole: « ove necessario » le seguenti: « e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3 », in ciò sostanzialmente recependo anche gli auspici formulata dal deputato Alberto Giorgetti.

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide con la proposta di riformulazione dell'emendamento Palese 11.25 testé formulata dal relatore Tancredi.

Rocco PALESE (Misto-CR) accetta la riformulazione del suo emendamento 11.25, nei termini dianzi illustrati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Palese 11.25, come riformulato (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Russo 11.14.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, passando alle proposte emendative riferite all'articolo 12, esprime parere contrario sugli emendamenti Guidesi 12.16, 12.15, 12.14 e 12.11, Maietta 12.23, 12.20 e 12.22, Guidesi 12.12 e 12.13, Pratavia 12.10, Maietta 12.21, Duranti 12.19, Taricco 12.4, Gregorio Fontana 12.8, invita al ritiro degli emendamenti Giuseppe Guerini 12.17 e 12.3 ed esprime

parere contrario sull'emendamento Fabrizio Di Stefano 12.9. Propone di accantonare l'emendamento Tartaglione 12.2, esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 12.6, a condizione che venga riformulato espungendo il capoverso comma 2-*bis*, ed invita al ritiro degli emendamenti Misiani 12.7 e 12.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Tartaglione 12.2 deve considerarsi accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Guidesi 12.16, 12.15 e 12.14.

Guido GUIDESI (LNA), nell'illustrare l'emendamento 12.11 a sua prima firma, dubita della reale volontà del Governo di consentire modifiche all'attuale formulazione dell'articolo 12 del provvedimento. Nel ribadire l'assoluta legittimità della scelta compiuta dai comuni che hanno deciso di non aderire alle misure in materia di accoglienza degli stranieri immigrati richiedenti protezione internazionale, osserva come gli enti locali del nostro Paese versano attualmente in una situazione economica di particolare difficoltà e ritiene che la loro priorità dovrebbe piuttosto essere quella di rispondere alle reali esigenze delle rispettive cittadinanze. Contesta pertanto la scelta compiuta dal Governo in tale specifica materia con le misure di cui all'articolo 12, anche alla luce delle vicende che più volte hanno accompagnato la discutibile gestione dei centri di accoglienza, come testimoniato dalle recenti cronache pubbliche.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) rileva che si tratta di una questione di grande delicatezza, in considerazione del fatto che, pur in una logica di solidarietà, non si può non sottolineare che i comuni vivono situazioni di grande difficoltà dal punto di vista finanziario. Nel rilevare

che a suo parere l'intervento proposto con l'articolo 12 configura sostanzialmente l'apertura di un negoziato tra Governo e comuni, sottolinea che, come sanno coloro che operano sul territorio, non si può fare accoglienza senza politiche per l'integrazione, pena tra l'altro gravi situazioni di tensione a livello locale. Ribadisce da ultimo che la delicatezza della questione non può essere affrontata con una compensazione economica.

Paolo TANCREDI, *relatore per la V Commissione*, interviene per chiarire il contenuto dell'articolo 12, specificando che i due commi che lo compongono sono relativi a temi diversi. Il primo comma è volto ad incrementare le risorse del Ministero dello sviluppo economico destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza, come peraltro richiesto dai comuni interessati. Il secondo comma non configura un intervento futuro di politica dell'accoglienza, trattandosi esclusivamente di una premialità rivolta ai comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. Con riferimento alle proposte emendative presentate dai colleghi Misiani, Guerini e altri, volte ad introdurre una premialità differenziata, rileva che – pur essendo apprezzabile il tentativo – si è ritenuto di non procedere in tal senso per non complicare il meccanismo di erogazione delle risorse. Si è ritenuto invece di accogliere almeno parzialmente la proposta di introdurre una forma di premialità aggiuntiva, prevista dall'emendamento 12.6 del collega Misiani.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! – Pri) sottoscrive l'emendamento Guidesi 12.11.

Le Commissioni respingono l'emendamento Guidesi 12.11.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR), con riferimento al comma 1 dell'articolo 12 e come previsto dall'emendamento Maietta 12.23, ritiene che sarebbe stato più op-

portuno finalizzare le risorse ad interventi di interesse della comunità, quali interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strutture ospedaliere.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! – Pri), nel sottoscrivere l'emendamento Maietta 12.23, condivide l'esigenza di stabilire una destinazione delle risorse, che dovrebbero essere spese a favore della comunità.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Maietta 12.23, 12.20 e 12.22, Guidesi 12.12 e 12.13.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE! – Pri) rileva che il sistema dell'accoglienza in Italia non funziona, essendosi trasformato in un *business* per molti, che dunque hanno interesse a che il Governo accolga tutti e dia il più tardi possibile una risposta alle richieste di protezione internazionale. Segnala che ha acquisito un'esperienza diretta di tale situazione, avendo visitato un gran numero di centri, dai più grandi a quelli come la caserma di Connetta. Nel sottolineare che la scelta del Governo non è condivisa da diversi colleghi, invita ad un supplemento di riflessione, almeno su alcune delle proposte emendative presentate, deplorando la mancanza della volontà politica di affrontare il problema, anche con riferimento al fallimento della politica di riallocazione dell'Unione europea. Su tali premesse, l'emendamento a sua firma è volto a destinare le risorse anche al rimpatrio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prataviera 12.10, Maietta 12.21 e Duranti 12.19.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Taricco 12.4 e Giuseppe Guerini 12.17 e 12.3 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Gregorio Fontana 12.8 e Fabrizio Di Stefano 12.9.

Antonio MISIANI (PD), nell'accettare la riformulazione proposta dai relatori del suo emendamento 12.6, ricorda che l'articolo 65 del disegno di legge di bilancio dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, concernente il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Chiede di conseguenza al Governo l'impegno a coordinare la misura che le Commissioni si stanno apprestando ad approvare con l'esame del disegno di legge di bilancio.

Le Commissioni approvano l'emendamento Misiani 12.6, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Misiani 12.7 e 12.5 sono stati ritirati.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Scotto 13.49, sugli identici emendamenti Piccone 13.37 e Fregolent 13.17.

Propone l'accantonamento degli emendamenti Sammarco 13.41 e degli identici Piccone 13.33, Giampaolo Galli 13.15, Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31.

Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Abrignani 13.51 e Alberto Giorgetti 13.28, sugli identici emendamenti Piccone 13.34 e Giampaolo Galli 13.14, sugli identici emendamenti Fregolent 13.18, Piccone 13.35, Alberto Giorgetti 13.30 e Abrignani 13.53, sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.32 e Abrignani 13.55, sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.29 e Abrignani 13.52, sugli identici emendamenti Piccone 13.36 e Fregolent 13.22, sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.27 e Abrignani 13.50 nonché sugli emendamenti Fiorio 13.47, 13.45 e 13.46. Esprime parere favorevole sull'emendamento Mongiello 13.19. Propone l'accantonamento de-

gli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8 ed esprime parere contrario sull'emendamento Antezza 13.6. Propone inoltre l'accantonamento dell'emendamento Oliverio 13.10. Formula un invito al ritiro dell'emendamento Venittelli 13.25, invitando a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012 e Garofalo 13.024 ed esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Terrosi 13.027.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Sammarco 13.41 e degli identici Piccone 13.33, Giampaolo Galli 13.15, Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31, Fiorio 13.7 e 13.8, Oliverio 13.10, Fregolent 13.012 e Garofalo 13.024.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive gli emendamenti Mongiello 13.19, Fiorio 13.7 e 13.8, Antezza 13.6 e Oliverio 13.10, nonché gli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012, Garofalo 13.024 e Terrosi 13.027.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrive a sua volta gli emendamenti Mongiello 13.19, Fiorio 13.7 e 13.8, Antezza 13.6 e Oliverio 13.10, nonché gli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012, Garofalo 13.024 e Terrosi 13.027.

Le Commissioni respingono l'emendamento Scotto 13.49.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Fregolent 13.17 è stato ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Piccone 13.37.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), con riferimento alle diverse proposte emendative a sua firma, segnala che con tali interventi ha inteso sottoporre all'attenzione del Go-

verno una questione rilevante, già sollevata in diverse occasioni, vale a dire il potenziamento del sistema delle garanzie per l'accesso al credito, rispetto al quale il Governo si era impegnato ad intervenire. Nel ribadire l'urgenza e la necessità di un simile intervento, soprattutto in un momento di difficoltà come quello attuale, rileva che le proposte avanzate sono funzionali sia alle imprese, per favorirne l'accesso al credito, sia al sistema del credito stesso, per consentirgli di continuare ad erogare risorse. Auspicando che già in questa sede si possa provvedere ad un potenziamento dei meccanismi previsti, nel caso ciò non dovesse verificarsi preannuncia che presenterà ulteriori emendamenti sul tema in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio.

Maino MARCHI (PD), nel rilevare l'importanza dell'incremento della dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, operato con l'articolo 13, ritiene che ulteriori interventi debbano avvenire più propriamente in sede di esame del disegno di legge di bilancio.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, sottolinea che il tema posto dal collega Alberto Giorgetti – che risponde ad un'esigenza reale – è stato oggetto di un'approfondita riflessione da parte dei relatori e del Governo, che hanno condiviso l'opinione, espressa anche dal collega Marchi, che la questione vada affrontata in sede di esame del disegno di legge di bilancio. Rileva peraltro il rischio che un intervento sulla ripartizione del fondo di garanzia inneschi quella che si potrebbe definire una guerra tra poveri. Con riferimento agli identici emendamenti Abrignani 13.54 e Alberto Giorgetti 13.31, accantonati in attesa di un'ipotesi di riformulazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, ritiene si tratti di un intervento di natura tecnica, volto a sanare un problema nel meccanismo di funzionamento del fondo. Nel ribadire che la questione andrà più opportunamente affrontata nella sede più idonea, ricorda comunque che l'articolo 13 interviene ad

incrementare la dotazione del fondo di garanzia, che ha dimostrato di funzionare bene.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Abrignani 13.51 e Alberto Giorgetti 13.28.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto che gli identici emendamenti Piccone 13.34 e Giampaolo Galli 13.14 sono stati ritirati.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE), nel concordare con la proposta del relatore Tancredi di affrontare la questione in sede di esame del disegno di legge di bilancio, accoglie favorevolmente l'ipotesi di una riformulazione del suo emendamento Abrignani 13.54, volto a risolvere un problema di ordine tecnico. Con riferimento al suo emendamento 13.53, rileva che si tratta di un intervento volto a favorire in maniera particolare l'accesso al credito delle imprese del settore alberghiero, rafforzando il sistema delle garanzie, dal momento che esse versano in una situazione di grande difficoltà. Invita pertanto i relatori e il Governo ad approfondire la questione, accantonando per il momento il suo emendamento.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non comprende la *ratio* sottesa agli identici emendamenti Fregolent 13.18, Piccone 13.35, Alberto Giorgetti 13.30 e Abrignani 13.53, posto che essi sembrerebbero introdurre delle garanzie su prestiti già garantiti.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, si rimette al rappresentante del Governo sugli identici emendamenti Fregolent 13.18, Piccone 13.35, Alberto Giorgetti 13.30 e Abrignani 13.53, in quanto, pur essendo apprezzabili le motivazioni a essi sottostanti, ritiene tuttavia che le misure che incidono sul merito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese potrebbero trovare più adeguata collocazione nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio relativo al triennio 2017-2019.

Il Viceministro Enrico MORANDO precisa che la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto – legge è volta essenzialmente ad incrementare la dotazione del Fondo per le piccole e medie imprese in relazione alla sola annualità 2016. In tale quadro, conviene circa l'opportunità espressa dal relatore Tancredi di rinviare all'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 l'eventuale introduzione di misure volte a modificare a vario titolo i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e la ripartizione tra quote dello stesso, non risultando viceversa appropriata la sede del presente decreto-legge, per le ragioni già esposte.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori ritirano gli identici emendamenti Fregolent 13.18, Piccone 13.35, Alberto Giorgetti 13.30 e Abrignani 13.53. Prende altresì atto che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.32 e Abrignani 13.55, gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.29 e Abrignani 13.52, gli identici emendamenti Piccone 13.36 e Fregolent 13.22 e gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 13.27 e Abrignani 13.50 sono ritirati dai presentatori.

Maino MARCHI (PD) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti Fiorio 13.47, 13.46 e 13.45 e li ritira.

Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Mongiello 13.19 (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Fiorio 13.7 e 13.8 e Oliverio 13.10 sono da intendersi accantonati.

Prende altresì atto che gli emendamenti Antezza 13.6 e Venittelli 13.25 sono ritirati dai presentatori. Ricorda, inoltre, che gli articoli aggiuntivi Fregolent 13.012 e Garofalo 13.024 sono da intendersi accantonati e prende atto che l'articolo aggiuntivo Terrosi 13.027 è stato ritirato.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pelillo 14.6 e Fanucci 14.1. Rileva come l'emendamento Parrini 14.2 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento Fanucci 14.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 14.5.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Pelillo 14.6, Fanucci 14.1, risultando pertanto assorbito l'emendamento Parini 14.2 e approvano l'emendamento Fregolent 14.5 (*vedi allegato 2*).

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 15.1.

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di accantonamento dell'emendamento Fragomeli 15.1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fragomeli 15.1. Avverte quindi che non sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 9.5, 15.2, 15.3 del Governo e 15.4 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 9.5, 15.2 e 15.3 del Governo, nonché l'emendamento 15.4 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Girolamo PISANO (M5S) chiede ai relatori e al Governo un riesame del suo emendamento 5.14, dichiarato inammissibile per inidoneità della compensazione, sulla base dei nuovi elementi forniti in relazione ai profili di copertura finanziaria.

Rocco PALESE (Misto-CR) chiede al Governo e ai relatori una nuova valutazione del suo articolo aggiuntivo 11.05,

dichiarato inammissibile per estraneità di materia.

Dario PARRINI (PD) chiede che siano nuovamente esaminate le sue proposte emendative 13.1 e 13.4, anch'esse dichiarati inammissibili per estraneità di materia.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea della giornata odierna.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 novembre 2016. — Presidenza del presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO, indi del vicepresidente della V Commissione Edoardo FANUCCI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando ed il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 19.35.

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che il deputato Vico sottoscrive gli emendamenti Tartaglione 12.2, Misiani 12.6, 12.7 e 12.5; il deputato Menorello sottoscrive gli emendamenti presentati dal deputato Prataviera; i deputati Latronico e Palese sottoscrivono gli emendamenti De Lorenzis 11.5, Antezza 13.6, Fiorio 13.7 e 13.8, Oliverio 13.10, Mongiello 13.19 e gli

articoli aggiuntivi 1.01 Causi, 13.012 Fregolent, 13.024 Garofalo e Terrosi 13.027; la deputata Malisani sottoscrive gli emendamenti Misiani 12.6 e Causi 1.01 e 6.17; la deputata Piccione sottoscrive l'emendamento Causi 1.16. Comunica altresì che l'emendamento 6.22 si intende a prima firma del deputato Villarosa.

Avverte che, a seguito del riesame svolto, le presidenze delle Commissioni riunite hanno ritenuto di riammettere gli emendamenti Pisano 5.14, Parrini 13.1, Binetti 13.57 e Parrini 13.4. Avverte, inoltre, che deve considerarsi ammissibile anche l'emendamento Oliverio 13.20, originariamente indicato come inammissibile per mero errore materiale.

Comunica, quindi, che sono stati presentati gli emendamenti dei relatori 1.134, 1.135 e 8.13 (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione. Se le Commissioni concordano, propone di non fissare un termine per la presentazione di subemendamenti.

Le Commissioni convengono.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che le Commissioni passano adesso all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Airaudo 8.8 e 8.7, Fassina 8.9, Occhiuto 8.6 e Venittelli 8.1, proponendo di accantonare gli emendamenti Marchi 8.3 e Patrizia Maestri 8.11 e 8.12. Raccomanda, inoltre, l'approvazione dell'emendamento 8.13 dei relatori ed esprime un parere contrario sull'articolo aggiuntivo 8.08 Burtone.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sull'emendamento 8.13 dei relatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Marchi 8.3 e Patrizia Maestri 8.11 e 8.12.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Airaudo 8.8 e 8.7, Fassina 8.9 e Occhiuto 8.6.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Venittelli 8.1 è stato ritirato.

Le Commissioni approvano l'emendamento 8.13 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 8.08 Burtone è stato ritirato.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 3.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Alberto Giorgetti 1.64, Capezzone 1.102, Maietta 1.119 e Ribaudò 1.92. Propone l'accantonamento dell'emendamento Causi 1.16 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.135 dei relatori. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 1.3 e parere contrario sull'emendamento Capezzone 1.112. Propone l'accantonamento dell'emendamento Sottanelli 1.45 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 1.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.40 e 1.41 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.134 dei relatori. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Causi 1.17, Capezzone 1.103, Gelmini 1.55, Corda 1.38, Capezzone 1.104 e 1.93, Paglia 1.75, Sibilìa 1.27, Palese 1.127, Pesco 1.28 e Capezzone 1.94. Propone l'accantonamento dell'emendamento Sottanelli 1.53 ed esprime parere contrario sull'emendamento Capezzone 1.95. Propone quindi l'accantonamento degli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Cancelleri 1.29 e Marco Di Maio 1.22 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Fanucci 1.11, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto

Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87, Capezzone 1.96 e propone l'accantonamento degli emendamenti Peluffo 1.8 e 1.12 e degli identici emendamenti Binetti 1.63 e Lenzi 1.123. Esprime parere favorevole sull'emendamento Pelillo 1.2, ove riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che con tale riformulazione risulterebbero assorbiti anche gli emendamenti Sottanelli 1.44, Peluffo 1.13, Galati 1.43, Paglia 1.78, Cinzia Maria Fontana 1.116, gli identici emendamenti Paglia 1.81, Zoggia 1.105 e Dell'Aringa 1.121, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.117, gli identici emendamenti Palese 1.125 e De Girolamo 1.126, l'emendamento Dell'Aringa 1.120, gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.62, Pastorino 1.70, Paglia 1.83 e Zoggia 1.106, gli emendamenti Chiarelli 1.90, Gelmini 1.56, Capezzone 1.115, Cancelleri 1.31 e Corda 1.39, Chiarelli 1.89 e Paglia 1.77, nonché gli identici emendamenti Ribaudò 1.24, Paglia 1.76 e Zoggia 1.107, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.118 e gli identici emendamenti Ribaudò 1.23, Zoggia 1.108 e Dell'Aringa 1.122. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Cappelì 1.91. Esprime parere favorevole sull'emendamento Peluffo 1.9 e sugli identici emendamenti Chiarelli 1.86 e Capezzone 1.97, soppressivi del comma 10. Invita pertanto al ritiro degli emendamenti Peluffo 1.14, Chiarelli 1.88, Capezzone 1.98, Francesco Saverio Romano 1.47, Fassina 1.82, Fragomeli 1.124, che recano modifiche a tale comma. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 1.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Causi 1.18. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Zoggia 1.109 e Ribaudò 1.132, nonché sugli identici emendamenti Paglia 1.74, Palese 1.128 e Alberto Giorgetti 1.129 e sugli emendamenti Paglia 1.73, Ruocco 1.33, Capezzone 1.99 e Civati 1.111. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fregolent 1.15 e parere contrario sugli emen-

damenti Capezzone 1.100 e 1.101. Esprime parere favorevole sull'emendamento Sottanelli 1.52, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che con tale riformulazione risulterebbe assorbito il successivo emendamento Marti 1.133. Esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 1.35 e parere favorevole sull'emendamento Pesco 1.32, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento dell'emendamento Paglia 1.84. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ruocco 1.34, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 1.36 e propone l'accantonamento degli emendamenti Capezzone 1.113 e 1.114. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 1.26 e Paglia 1.79 e propone l'accantonamento dell'emendamento Currò 1.10. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Bergamini 1.03 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Causi 1.01 e Sottanelli 1.02.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori e parere favorevole sugli emendamenti 1.134 e 1.135 dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Causi 1.16, Sottanelli 1.45 e 1.53, Lupi 1.1, Fregolent 1.5, Peluffo 1.6, degli identici emendamenti Fanucci 1.11, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130, degli emendamenti Peluffo 1.8 e 1.12, degli identici emendamenti Binetti 1.63 e Lenzi 1.123, degli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91, degli emendamenti Fregolent 1.7, Capezzone 1.113 e 1.114 e Currò 1.10, nonché degli articoli aggiuntivi Causi 1.01 e Sottanelli 1.02.

Rocco PALESE (FI-PdL) richiede una breve sospensione dei lavori per poter valutare le riformulazioni proposte dai relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.45, riprende alle 19.55.

Rocco PALESE (FI-PdL), sulla base dell'esame delle proposte di riformulazione, ritiene necessario che tali proposte siano accompagnate da una apposita relazione tecnica alla luce della delicatezza delle materie oggetto delle stesse. Ricorda la complessità del provvedimento in discussione, come è apparso evidente anche durante il ciclo di audizioni svolte. Segnala inoltre che il testo originario degli emendamenti di cui è stata proposta la riformulazione a suo avviso appariva più chiaro.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, osserva che le proposte emendative alle quali si riferisce l'onorevole Palese non sono nuove, ma semplici riformulazioni e ritiene pertanto eccessiva la richiesta di relazione tecnica avanzata dal collega.

Ferdinando ALBERTI (M5S) ricorda che il MoVimento 5 Stelle già due anni e mezzo fa aveva proposto la soppressione di Equitalia e che all'epoca l'onorevole Causi si era dichiarato apertamente contrario alla proposta, giudicandola irragionevole e pericolosa, e tacciando di populismo e demagogia i proponenti della stessa. Chiede ora al collega Causi come giustifichi il favore espresso nei confronti del presente provvedimento. Osserva al riguardo che probabilmente il cambiamento di opinione della maggioranza sia da attribuire al prossimo *referendum* costituzionale e alla necessità di conquistare i consensi di una parte dell'elettorato.

Evidenzia poi come il presente intervento si limiti a modificare la natura giuridica di Equitalia, senza intervenire in alcun modo sulle modalità di svolgimento sull'attività di riscossione. In particolare segnala che nulla viene innovato in merito alla riscossione delle entrate degli enti

locali, nonostante l'evidente fallimento dell'attività sinora svolta da Equitalia in questo settore.

Sottolinea infine come la vera natura della proposta in esame sia quella di condono fiscale.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.64, volto a sopprimere l'articolo 1, evidenziando le perplessità del suo gruppo sull'operazione proposta dal Governo. Ricorda di essersi già pronunciato in merito all'attività di riscossione e alle sue innegabili problematiche, che avrebbero potuto anche giustificare la soppressione di Equitalia; ritiene però che a questo fine sarebbe stato più opportuno utilizzare lo strumento della proposta di legge, in modo tale da consentire un più ampio dibattito parlamentare. Anche per quanto riguarda la rottamazione delle cartelle esattoriali riconosce l'esistenza di un problema effettivo, ricordando in proposito l'intervento sulla rateizzazione adottato la scorsa estate.

Evidenzia però come il provvedimento in esame presenti notevoli aspetti problematici sia dal punto di vista interpretativo sia da quello applicativo, come dimostrato anche dai ripensamenti del Governo in merito al destino del personale della società Equitalia. Esprime poi dubbi per quanto riguarda la previsione dell'articolo 1, comma 13, in base alla quale le strategie per la riscossione e le priorità dovranno essere decise annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, senza possibilità di intervento da parte del Parlamento.

Ulteriore problema interpretativo riguarda la riscossione delle entrate degli enti locali, per i quali si registra un doppio regime: da una parte le gare, a cui partecipano le società iscritte nel registro dei soggetti abilitati alla riscossione, e dall'altra il nuovo soggetto, Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale sembrerebbe poter ottenere l'assegnazione diretta nonostante

si sia sempre sostenuto che l'attribuzione mediante gara sia più efficiente e dia maggiori risparmi.

Esprime infine forti dubbi sulle prospettive future della riscossione, sottolineandone l'importanza per lo sviluppo del Paese e lamentando la scarsa attenzione del Governo per questo importante aspetto.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea la scarsa portata della proposta in esame, che si limita a cambiare nome e natura giuridica al soggetto incaricato della riscossione, attraverso un percorso inverso a quello svolto abitualmente con le privatizzazioni: in questo caso infatti una società per azioni viene trasformata in ente pubblico. Il tutto senza affrontare il problema dello svolgimento dell'attività di riscossione, le cui modalità sono demandate a un atto stipulato annualmente tra Ministero dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dichiara inoltre contrario al condono che viene concesso con il provvedimento in esame a evidenti fini elettoralistici.

Chiede poi chiarimenti sul problema segnalato dalla direttrice dell'Agenzia delle entrate Orlandi relativamente alle modalità di passaggio delle azioni della società Equitalia S.p.A. all'Agenzia delle entrate, la quale deve acquistarle a titolo oneroso e poi azzerare il relativo valore nel proprio bilancio. Altro aspetto da approfondire riguarda la posizione dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate, che è ancora in attesa di una concreta soluzione, in rapporto alla posizione dei dirigenti provenienti dalla disciolta società Equitalia. Come si può rilevare molti sono gli aspetti poco chiari e troppo poco il tempo a disposizione per affrontarli.

Concludendo esprime comunque soddisfazione per la soluzione ragionevolmente garantista adottata nei confronti del personale di Equitalia.

Michele PELILLO (PD) critica in primo luogo l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle, ritenendo sbagliato personalizzare il legittimo dissenso tra diverse posizioni

politiche. Al riguardo, ricorda come la posizione dell'onorevole Causi in occasione dell'esame della proposta di legge sulla soppressione di Equitalia presentata dal MoVimento 5 Stelle fosse espressione dell'intero gruppo PD.

Con riferimento alla richiamata proposta di legge, rileva inoltre come vi fossero numerosi aspetti che la rendevano assolutamente non convincente e inadeguata. Rammenta infatti come essa intervenisse nel periodo in cui si stava concludendo l'approvazione della legge delega per la riforma del sistema fiscale, la cui gestazione aveva richiesto un lavoro lungo e complesso da parte della Commissione finanze. In tale quadro, rileva come la maggioranza fosse, in quel momento, convintamente orientata a disegnare un nuovo rapporto tra cittadino e fisco utilizzando attraverso lo strumento dei decreti legislativi di attuazione della predetta legge delega, anziché mediante altri strumenti normativi.

Con riguardo al merito della proposta di legge allora presentata dal MoVimento 5 Stelle, ne richiama taluni aspetti problematici, tra i quali la configurazione giuridica data all'ente di nuova creazione, il fatto che si intendesse mantenere Equitalia sotto il controllo dell'Agenzia delle entrate e, soprattutto, che non fossero tutelati in alcun modo i dipendenti di Equitalia. In particolare, rammenta che, in base alla proposta di legge, circa 4 mila dipendenti non sarebbero stati ricollocati, risultando quindi abbandonati a se stessi. Sottolinea come ciò fosse particolarmente grave in quanto elemento rivelatore di un accanimento ideologico contro il personale dipendente di Equitalia, al quale implicitamente si attribuivano le responsabilità per il cattivo rapporto tra Equitalia stessa e i cittadini.

Con riferimento alle critiche sollevate sul presunto condono operato dal provvedimento in esame, evidenzia inoltre come la proposta del MoVimento 5 Stelle prevedesse anch'essa, all'articolo 2, un alleggerimento delle cartelle esattoriali, attraverso l'abolizione di interessi, aggio e sanzioni.

Rispetto alle considerazioni dei deputati Giorgetti e Paglia, condivide l'esigenza di completare il quadro definito dal decreto-legge, anche utilizzando l'Atto aggiuntivo annuale, previsto dal comma 13 dell'articolo 1, a cui viene demandata la definizione delle risorse disponibili, nonché delle strategie per la riscossione e del sistema sanzionatorio, aspetti questi che saranno definiti attraverso la collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.

Nel ribadire quindi l'intenzione della maggioranza di proseguire il proprio lavoro su tali temi, ritiene che il provvedimento in esame costituisca un avvio importante del processo di riforma del sistema della riscossione.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce in primo luogo la richiesta alle presidenze affinché sollecitino i relatori e il Governo a presentare un'adeguata istruttoria e, in particolare, una relazione tecnica sugli effetti finanziari delle riformulazioni agli emendamenti da esse presentati. Preannuncia quindi la richiesta di una sospensione della seduta al fine di consentire ai relatori e al Governo di predisporre le predette relazioni.

Con riferimento alle misure recate dall'articolo 1 del provvedimento, critica innanzitutto l'impianto della riforma, la quale, lungi dal condurre alla soppressione di Equitalia, ne opera una trasformazione di facciata. Al riguardo, ricorda la proposta del deputato Capezone, il quale, già in occasione dell'avvio della discussione sul tema della riforma della riscossione, aveva individuato una soluzione organica la quale non fu tuttavia presa in considerazione da Governo e maggioranza.

Dal punto di vista del metodo, critica la scelta del ricorso al decreto-legge, posto che risultano assolutamente insussistenti i requisiti dell'urgenza e della necessità e che sarebbe quindi stato più opportuno, in continuità con il lavoro svolto ai fini dell'approvazione della legge delega per la riforma del fisco, intervenire attraverso un

disegno di legge, per affrontare compiutamente tutti gli aspetti del complesso rapporto tra cittadini e fisco.

Con riguardo al contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, ritiene non siano stati affrontati numerosi aspetti di grande rilevanza, tra i quali cita la destinazione del patrimonio di Equitalia, che, qualora azzerato, determinerebbe un grave danno per l'erario. Reputa inoltre assolutamente inadeguato il complessivo impianto della riforma, la quale intende risolvere le difficoltà insite nel rapporto tra i cittadini e il fisco, certamente aggravate dalla crisi economica, senza trovare un'adeguata soluzione alla vera causa dell'impopolarità di Equitalia, la quale non è addebitabile all'operato dei dipendenti ma alle norme vigenti in materia di riscossione.

Sottolinea inoltre l'incoerenza del Governo, ricordando come nel corso dell'audizione svolta in occasione dell'esame parlamentare della Nota di aggiornamento al DEF, il Ministro Padoan avesse escluso che il decreto-legge ora all'esame del Parlamento potesse includere misure di tipo condonistico, risultando poi smentito dal contenuto del provvedimento in esame.

Sottolinea inoltre come sia particolarmente grave il fatto che il decreto-legge non regola in alcun modo i rapporti giuridici tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia, sia con riferimento agli aspetti relativi al procedimento di fusione, sia con riguardo alla futura collocazione del personale proveniente da Equitalia. Al riguardo, evidenzia come sarebbe stato invece indispensabile accompagnare tale riforma con la definizione della dotazione organica complessiva del nuovo ente pubblico economico, così da consentire un'idonea collocazione del personale al suo interno. Reputa infatti di tutta evidenza che le modalità con cui si intende procedere al trasferimento del personale determineranno la proposizione di numerosissimi ricorsi da parte del personale interessato, con conseguente grave danno per le finanze pubbliche.

Nel rammentare i numerosi dubbi sollevati con riferimento alle previsioni dell'articolo 1 anche dal Procuratore della

Repubblica di Milano, Francesco Greco, nonché dall'ANCI, sottolinea infine come tale intervento potrebbe determinare l'apertura di un procedimento di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia, posto che l'affidamento della funzione delle attività di riscossione all'ente pubblico economico di nuova creazione appare non conforme alle regole previste per l'affidamento degli appalti pubblici.

Nel ribadire le critiche espresse, chiede al Governo di ritirare il decreto-legge in esame ai fini di una nuova e più approfondita valutazione in materia di riforma del sistema della riscossione.

Filippo BUSIN (LNA) esprime perplessità in merito alla scelta del Governo di procedere all'adozione di un decreto-legge su una materia tanto articolata e complessa, soprattutto in considerazione del fatto che la costituzione della nuova Agenzia delle entrate-Riscossione rappresenta una operazione fittizia e di carattere elettorale, laddove a suo giudizio sarebbe stato piuttosto necessario affrontare il tema con maggiore dovizia di approfondimenti e disponibilità di tempo. Ciò premesso, esprime pertanto la contrarietà di fondo del suo gruppo parlamentare rispetto all'impianto complessivo del provvedimento in esame.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) richiama l'attenzione sul carattere fittizio dell'unificazione tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia in un solo ente, che a suo giudizio non sarà in grado di determinare un rapporto più efficace, equo e meno vessatorio tra il fisco ed i contribuenti. Osserva come la finalità esclusiva del Governo con il presente provvedimento sia piuttosto quella di ottenere un beneficio immediato in termini di cassa. Evidenzia, altresì, come i notevoli poteri di accesso alle banche dati informative riconosciuti in capo al nuovo ente rischia di pregiudicare ulteriormente il rapporto tra il fisco ed i singoli contribuenti. In tale contesto, auspica perlomeno possa giungere a soluzione la questione concernente il trattamento da riservare all'attuale personale di Equitalia. In conclusione, per le ragioni

sopra esposte ritiene che la scelta operata dal Governo con il presente decreto potrà determinare, a danno dello stesso, una significativa perdita di consensi anche in vista del *referendum* costituzionale del prossimo dicembre.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alberto Giorgetti 1.64.

Ferdinando ALBERTI (M5S) sottolinea il carattere fittizio della unificazione tra l'Agenzia delle entrate ed Equitalia in un unico ente, posto che a mutare è solo la denominazione e la veste giuridica ma non certo la sostanza della situazione attuale. Condivide inoltre le valutazioni espresse dal deputato Laffranco circa il rischio di una eccessiva concentrazione di poteri in capo all'istituendo soggetto, con particolare riguardo alla capacità da parte del medesimo di effettuare controlli assai invasivi sulle posizioni fiscali dei singoli contribuenti. Esprime infine perplessità in merito al cambio di opinione compiuto dal Viceministro Zanetti rispetto alla valutazione dallo stesso resa in passato con riferimento alla proposta di legge di iniziativa del gruppo parlamentare M5S di contenuto affatto analogo, per certi versi, alle norme recate dal presente decreto-legge.

Il Viceministro Enrico ZANETTI rileva la sostanziale differenza di contenuti intercorrente tra il provvedimento in esame e la citata proposta di legge di iniziativa del gruppo parlamentare M5S, considerato che il decreto-legge ora in discussione consente di realizzare un'effettiva unificazione funzionale tra le strutture oggi esistenti, garantendo al contempo la necessaria tutela del personale coinvolto, rispetto al quale viene peraltro previsto lo svolgimento di una apposita procedura di selezione pubblica in vista del trasferimento al nuovo ente. Sottolinea, altresì, la portata positiva riferibile alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, che consentirà al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la stipula annuale di un apposito atto aggiuntivo alla Convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo

n. 300 del 1999, di svolgere l'indispensabile ruolo di indirizzo in tale delicata materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel replicare agli interventi in precedenza svolti dal deputato Pelillo e dal Viceministro Zanetti, contesta il mancato esercizio della delega da parte del Governo, che ha invece preferito, per ragioni di mera convenienza politica, procedere all'adozione di uno specifico decreto-legge, rispetto al quale non ravvisa francamente la sussistenza dei necessari presupposti di urgenza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 22.

Guido GUIDESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni in ordine alle modalità di prosecuzione dei lavori, auspicando un rinvio alla prossima seduta nel caso in cui il Governo e la maggioranza intendessero continuare a porre in essere un atteggiamento volto a rinviare la risoluzione delle questioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, fa presente che i lavori possono proseguire proficuamente nella seduta corrente, secondo quanto concordato in precedenza, votando le proposte emendative riferite ai primi articoli del provvedimento.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in relazione all'emendamento 11.29 dei relatori, approvato nella precedente seduta, precisa che il Ministero dell'economia e delle finanze concorre, assieme alla Regione Campania, alla mera attività di vigilanza, attraverso un suo contributo tecnico. Sottolinea che il MEF, dunque, non è responsabile dell'equilibrio economico-patrimoniale di EAV, di cui resta unica responsabile la Regione Campania.

Bruno TABACCI (Misto-CD) ritiene che le precisazioni del Viceministro confer-

mino che la preoccupazione manifestata in mattinata non era infondata e meritasse un approfondimento.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel condividere quanto testé dichiarato dal deputato Tabacci, fa notare che sarebbe stato comunque preferibile realizzare una piattaforma di controllo alla stregua di quanto previsto per le regioni sottoposte a piano di rientro. Intervenendo quindi sull'emendamento Capezzone 1.102, ne condivide l'impostazione, auspicandone l'approvazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 1.102 e Maietta 1.119.

Francesco RIBAUDO (PD) dichiara di ritirare il suo emendamento 1.92, a fronte delle rassicurazioni precedentemente fornite dai relatori.

Marco CAUSI (PD) illustra i subemendamenti 0.1.135.1 e 0.1.135.2 (*vedi allegato 1*), a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione. Pur facendo presente che l'emendamento dei relatori offre adeguate garanzie per i livelli occupazionali interessati, sottolinea come il mantenimento di un legame di Equitalia Giustizia s.p.a. con l'Agenzia delle entrate possa comportare un sensibile beneficio economico.

Giovanni PAGLIA (SEL) condivide la finalità dei subemendamenti Causi 0.1.135.1 e 0.1.135.2, ritenendo opportuno mantenere un collegamento funzionale tra gli organismi interessati in vista di una maggiore efficienza dei processi. Ritiene, in ogni caso, che non siano chiari i motivi che hanno portato alla separazione di funzioni di Equitalia Giustizia s.p.a.

Il Viceministro Enrico ZANETTI conferma il parere contrario sul subemendamento Causi 0.1.153.1. Invita al ritiro del subemendamento Causi 0.1.135.2, auspicando che sul punto sia presentato piuttosto un ordine del giorno.

Marco CAUSI (PD), alla luce delle precisazioni del rappresentante del Governo, dichiara di ritirare il suo subemendamento 0.1.135.1, chiedendo, tuttavia, una riflessione ulteriore sul suo subemendamento 0.1.135.2. Sottolinea, in proposito, come il ricorso ad appositi atti convenzionali possa condurre ad un sensibile risparmio economico.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara di condividere lo spirito dei subemendamenti Causi 0.1.135.1 e 0.1.135.2, facendo notare che sono a rischio i contratti in essere con i terzi.

Il Viceministro Enrico ZANETTI rileva che il subemendamento Causi 0.1.135.2 prospetta in termini troppo rigidi e vincolanti una soluzione sulla quale, in ogni caso, sarà possibile ragionare in futuro.

Marco CAUSI (PD) ritira il suo subemendamento 0.1.135.2, auspicando che il Ministero dell'economia e delle finanze mantenga elevata l'attenzione sulla situazione di Equitalia Giustizia s.p.a.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 1.135 dei relatori e Peluffo 1.3 (*vedi allegato 2*), respingono l'emendamento Capezzone 1.112 e approvano l'emendamento Peluffo 1.4 (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.40, a sua prima firma, raccomandandone l'approvazione, considerato che sul tema del contrasto ai grandi evasori fiscali il provvedimento in esame, a suo avviso, avrebbe dovuto contenere interventi più incisivi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.40 e 1.41, ed approvano l'emendamento 1.134 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) ritira il suo emendamento 1.17.

Rocco PALESE (MISTO – CR) segnala di aver sottoscritto l'emendamento Causi 1.17.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Causi 1.17 in attesa di un riscontro sull'effettiva sottoscrizione dell'emendamento Causi 1.17.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 1.103 e Gelmini 1.55.

Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Corda 1.38, di cui è cofirmatario, sottolineando l'importanza di svolgere una discussione sull'organico del personale di Equitalia. Al riguardo fa presente che la posizione del proprio gruppo è favorevole ad una selezione dei migliori attraverso lo svolgimento di concorsi pubblici e si domanda come mai la maggioranza ed il Governo non si siano interrogati sulle ragioni che hanno portato questa società a non riscuotere così tante risorse mentre si è accanita nei confronti dei piccoli contribuenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Corda 1.38 e Capezzone 1.104.

Rocco PALESE (MISTO – CR) illustra l'emendamento Capezzone 1.93, da lui sottoscritto, evidenziando come questo sia nettamente migliorativo del testo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 1.93, Paglia 1.75 e Sibia 1.27.

Rocco PALESE (MISTO – CR) illustra il suo emendamento 1.127, sottolineando come la proposta emendativa stabilisca chiaramente l'eliminazione dell'aggio.

Il Viceministro Enrico ZANETTI manifesta la disponibilità del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sull'emendamento Palese 1.127.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Palese 1.127.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 1.28.

Rocco PALESE (MISTO – CR) illustra l'emendamento Capezzone 1.94, da lui sottoscritto, raccomandandone l'approvazione, poiché ritiene che si tratti di una proposta emendativa di assoluto buon senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Capezzone 1.94.

Ferdinando ALBERTI (M5S) osserva che la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Sottanelli 1.53 muta profondamente la finalità dell'emendamento riproponendo una disposizione molto simile a quella attualmente presente nel testo. Per tale ragione, qualora la riformulazione dovesse essere accettata, preannuncia un voto contrario del proprio gruppo.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) ricorda che nel corso dell'attività conoscitiva svolta dalle commissioni riunite la direttrice dell'Agenzia delle entrate ha chiaramente affermato che la percentuale del 6 per cento è appena sufficiente a coprire le spese. Da ciò si può facilmente dedurre come l'eliminazione dell'aggio comporterà necessariamente un aggravio per la fiscalità generale.

Alessio VILLAROSA (M5S) si dichiara nettamente contrario ad una riformulazione dell'emendamento Sottanelli 1.53, sottolineando come il proprio gruppo ritenga che la soluzione da preferire sarebbe quella di cercare di riscuotere le tasse e non quella di incentivare il personale di Equitalia attraverso la corresponsione di premi di produttività.

Daniele PESCO (M5S) dichiara la sua intenzione di sottoscrivere la formulazione originaria dell'emendamento Sottanelli

1.53, rilevando tuttavia come tale sottoscrizione sarebbe ritirata qualora il presentatore accedesse alla proposta di riformulazione avanzata dai relatori.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-MAIE) accetta la riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Sottanelli 1.53, come riformulato (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Capezzone 1.95.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che gli emendamenti Lupi 1.1, Fregolent 1.5 e Peluffo 1.6 sono accantonati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Cancellieri 1.29.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'emendamento Marco Di Maio 1.22 è stato ritirato. Ricorda inoltre che sono accantonati gli identici emendamenti Fanucci 1.11, Marchetti 1.20, Lodolini 1.21, Moretto 1.51, Alberto Giorgetti 1.57, Vignali 1.65, Pastorino 1.69, Guidesi 1.85 e Pagano 1.130.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gelmini 1.54, Chiarelli 1.87 e Capezzone 1.96.

Venicio PELUFFO (PD) accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento 1.8 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Peluffo 1.8, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Peluffo 1.12 è accantonato. Avverte quindi che i relatori hanno proposto una riformulazione degli identici emendamenti Binetti 1.63 e Lenzi 1.123, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Prende quindi atto che i rispettivi presentatori accettano tale proposta di riformulazione.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Binetti 1.63 e Lenzi 1.123, come riformulati (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, prende atto che la proposta di riformulazione dell'emendamento Pelillo 1.2 è stata accettata dai presentatori.

Ferdinando ALBERTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Pelillo 1.2, sottolinea come la riformulazione proposta dai relatori, pur cambiando le espressioni letterali del testo, non modifichi nella sostanza i contenuti dell'emendamento e, pertanto, rimangono inalterati i dubbi del gruppo M5S in relazione al ricollocamento dei dipendenti di Equitalia nella nuova Agenzia.

Daniele PESCO (M5S) manifesta contrarietà per la riformulazione proposta dell'emendamento Pelillo 1.2.

Rocco PALESE (MISTO – CR) sottolinea come il problema del personale di Equitalia sia un problema reale e serio. Non comprende dunque l'atteggiamento della maggioranza e del Governo di completa chiusura nei confronti dei contributi migliorativi proposti dalle opposizioni.

Maino MARCHI (PD) manifesta sconcerto per le dichiarazioni di alcuni colleghi che mettono in discussione una questione del tutto normale e pacifica. Infatti è del tutto evidente che se il legislatore decide di mettere in discussione un determinato assetto del servizio di riscossione dei tributi ciò non può tradursi in un danno per il personale assunto dalle società che hanno garantito tale servizio.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pelillo 1.2, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Pelillo 1.2, risultano assorbiti gli emendamenti Sottanelli 1.44, Peluffo 1.13, Galati

1.43, Paglia 1.78, Cinzia Maria Fontana 1.116, gli identici emendamenti Paglia 1.81, Zoggia 1.105 e Dell'Aringa 1.121, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.117, gli identici emendamenti Palese 1.125 e De Girolamo 1.126, l'emendamento Dell'Aringa 1.120, gli identici emendamenti Fabrizio Di Stefano 1.62, Pastorino 1.70, Paglia 1.83 e Zoggia 1.106, gli emendamenti Chiarelli 1.90, Gelmini 1.56, Capezzone 1.115, Cancelleri 1.31, Corda 1.39, Chiarelli 1.89, Paglia 1.77, nonché gli identici emendamenti Ribaudò 1.24, Paglia 1.76 e Zoggia 1.107, l'emendamento Cinzia Maria Fontana 1.118 e gli identici emendamenti Ribaudò 1.23, Zoggia 1.108 e Dell'Aringa 1.122. Ricorda inoltre che gli identici emendamenti Piccone 1.68, Latronico 1.72 e Capelli 1.91 sono stati accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Peluffo 1.9 (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (MISTO-CR) e Filippo BUSIN (LNA) sottoscrivono l'emendamento Capezzone 1.97.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Chiarelli 1.86 e Capezzone 1.97 (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Chiarelli 1.86 e Capezzone 1.97, risultano assorbiti gli emendamenti Peluffo 1.14, Chiarelli 1.88, Capezzone 1.98, Francesco Saverio Romano 1.47, Fassina 1.82, Fragomeli 1.124. Ricorda inoltre che l'emendamento Fregolent 1.7 è stato accantonato.

Rocco PALESE (MISTO-CR) sottoscrive l'emendamento Causi 1.18.

Le Commissioni approvano l'emendamento Causi 1.18 (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Zoggia 1.109 e Ribaudò 1.132 sono stati ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Paglia 1.74, Palese 1.128 e Alberto Giorgetti 1.129, nonché gli emendamenti Paglia 1.73, Ruocco 1.33, Capezzone 1.99 e Civati 1.111.

Rocco PALESE (MISTO-CR) richiama l'attenzione sul contenuto dell'emendamento Fregolent 1.15, sul quale è stato espresso parere favorevole, rilevando alcune incongruenze.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si associa alle considerazioni del collega Palese, ribadendo l'illogicità di prevedere che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli un atto aggiuntivo per effettuare esso stesso un'azione di vigilanza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Fregolent 1.15.

Ferdinando ALBERTI (M5S), in relazione all'emendamento Fregolent 1.15, segnala la possibilità di affidare alle competenti Commissioni parlamentari una funzione di vigilanza.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Sottanelli 1.52 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 1.100 e 1.101, ed approvano l'emendamento Sottanelli 1.52, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione della nuova formulazione dell'emendamento Sottanelli 1.52 risulta assorbito l'emendamento Marti 1.133.

Daniele PESCO (M5S) segnala che, se venisse approvato l'emendamento 1.35 a sua prima firma, verrebbe migliorata l'ef-

ficacia delle procedure di riscossione nei confronti dei grandi evasori. Invita pertanto a riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Pesco 1.35 ed approvano l'emendamento Pesco 1.32 (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) segnala che l'emendamento a sua prima firma 1.84, sul quale è stato espresso un parere contrario, risulta in realtà assorbito dall'emendamento Pesco 1.32.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, concorda con quanto segnalato dal collega Paglia.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la proposta di riformulazione dell'emendamento Ruocco 1.34 è stata accettata dai presentatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Ruocco 1.34, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Daniele PESCO (M5S) sottolinea che con l'emendamento a sua prima firma 1.36 si vuole assicurare maggiore trasparenza nelle procedure di riscossione tracciando i procedimenti riguardanti i grandi evasori, eventualmente anche oscurando i dati sensibili. Richiamando i dati emersi in passato circa l'insabbiamento di molte cartelle esattoriali, invita a ripensare sul parere espresso, manifestando la disponibilità ad un'eventuale riformulazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pesco 1.36.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Capezzone 1.113 e 1.114 precedentemente accantonati.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 1.113 e 1.114.

Daniele PESCO (M5S) prende atto con rammarico che non vi è nessuna volontà di migliorare le procedure esistenti, come testimoniato dal parere contrario espresso in relazione all'emendamento a sua prima firma 1.26, con il quale ci si limita ad istituire a costo zero uno specifico osservatorio.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Pesco 1.26 e Paglia 1.79.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Currò 1.10 è accantonato.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bergamini 1.03.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che gli articoli aggiuntivi Causi 1.01 e Sottanelli 1.02 sono accantonati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere contrario sugli emendamenti Cariello 2.26 e 2.5, Artini 2.17 e 2.18 e sugli identici emendamenti De Girolamo 2.27 e Alberto Giorgetti 2.29. Propone l'accantonamento degli emendamenti Palese 2.28 e Peluffo 2.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Baldassarre 2.19 e propone l'accantonamento dell'emendamento Gebhard 2.24. Esprime parere contrario sull'emendamento Corda 2.3 e sugli identici emendamenti Capezzone 2.23, Ragosta 2.21, Alberto Giorgetti 2.15 e Gelmini 2.14. Propone l'accantonamento degli emendamenti Alberto Giorgetti 2.13 e Pelillo 2.4. Invita al ritiro degli emendamenti Sottanelli 2.10, Giulietti 2.2, Sottanelli 2.11, Cariello 2.7 e 2.8, Villarosa 2.9. Propone

l'accantonamento dell'emendamento Preziosi 2.25 e degli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20 e Capelli 2.22. Esprime parere contrario sull'emendamento Corda 2.6. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Paglia 2.05, Fragomeli 2.011 e Palese 2.010, sull'articolo aggiuntivo Guidesi 2.04 nonché sugli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 2.06, Pastorino 2.012 e Plangger 2.013, purché riformulati come riportato in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime invece parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 2.01, Plangger 2.02 e Alberto Giorgetti 2.03, nonché sugli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 2.07 e 2.08.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Palese 2.28, Pelluffo 2.1, Gebhard 2.24, Alberto Giorgetti 2.13, Pelillo 2.4, Preziosi 2.25 e degli identici emendamenti Piccone 2.16, Alberto Giorgetti 2.12, Latronico 2.20 e Capelli 2.22.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Cariello 2.26 e 2.5, Artini 2.17 e 2.18, gli identici emendamenti De Girolamo 2.27 e Alberto Giorgetti 2.29, gli emendamenti Baldassarre 2.19 e Corda 2.3 e gli identici emendamenti Capezzone 2.23, Ragosta 2.21, Alberto Giorgetti 2.15 e Gelmini 2.14.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che gli emendamenti Sottanelli 2.10, Giulietti 2.2, Sottanelli 2.11, Cariello 2.7 e 2.8 e Villarosa 2.9 sono stati ritirati. Prende atto quindi che la proposta di riformulazione in un identico testo degli articoli aggiuntivi Paglia 2.05, Fragomeli 2.011, Palese 2.010, Pastorino 2.01, Plangger 2.02, Alberto Giorgetti 2.03, Alberto Giorgetti 2.06, Pastorino 2.012 e Plangger

2.013 è stata accettata dai rispettivi presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Corda 2.6 e approvano l'identica nuova formulazione degli identici articoli aggiuntivi Paglia 2.05, Fragomeli 2.011 e Palese 2.010, dell'articolo aggiuntivo Guidesi 2.04 nonché degli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 2.06, Pastorino 2.012 e Plangger 2.013 (*vedi allegato 2*). Le Commissioni respingono quindi gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 2.01 e Alberto Giorgetti 2.03.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, comunica che gli articoli aggiuntivi Plangger 2.02 e Alberto Giorgetti 2.07 sono stati ritirati.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) chiede di accantonare l'emendamento Alberto Giorgetti 2.08, di cui è cofirmatario, per un supplemento di analisi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, acconsente all'accantonamento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Alberto Giorgetti 2.08.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli emendamenti Capezzone 3.3, Alberto Giorgetti 3.4 e 3.5, Gebhard 3.51, Marti 3.45, Capezzone 3.50. Propone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 3.37, Piccone 3.41, Latronico 3.43 e Capelli 3.46. Esprime parere contrario sull'emendamento Gebhard 3.52. Esprime parere favorevole sull'emendamento Galati 3.35, parere contrario sugli emendamenti Gebhard 3.53, Sibia 3.34, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22, Corda 3.23 e Sibia 3.24, 3.25, 3.15, 3.16, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.31 e 3.33, Artini 3.40, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Pastorino 3.01, Plangger 3.02 e Alberto Giorgetti 3.03.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gebhard 3.51, 3.52 e 3.53 sono stati ritirati dai presentatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Capezzone 3.3, Alberto Giorgetti 3.4 e 3.5, Marti 3.45, Capezzone 3.50, approvano l'emendamento Galati 3.35 (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Sibia 3.34, 3.18, 3.19 e 3.20.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sibia 3.21, precisa che tale proposta emendativa è volta al reinserimento della lettera *f*) al comma 538 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in modo da consentire ai contribuenti di agire in autotutela e ottenere giustizia.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, acconsente all'accantonamento dell'emendamento Sibia 3.21.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sibia 3.21.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sibia 3.22, Corda 3.23 e Sibia 3.24, 3.25, 3.15, 3.16, 3.26 e 3.27.

Daniele PESCO (M5S) interviene sull'emendamento Sibia 3.28 e, premettendo che spesso la rateizzazione delle cartelle viene accettata dai contribuenti per motivazioni legate al timore di incorrere in un sequestro o per l'esiguità dei tempi, precisa che la proposta emendativa è volta ad impedire che l'accettazione della rateizzazione venga interpretata come tacito riconoscimento del debito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sibia 3.28, 3.29 e 3.31.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Sibia 3.33, chiede l'estensione dei limiti di pignorabilità anche alle somme percepite dai lavoratori autonomi.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, acconsente all'accantonamento dell'emendamento Sibia 3.33 ed esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 3.37, Piccone 3.41, Latronico 3.43 e Capelli 3.46, che risultavano accantonati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sibia 3.33.

Le Commissioni respingono, con distinte votazioni, gli emendamenti Artini 3.40, nonché gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 3.01, Plangger 3.02 e Alberto Giorgetti 3.03.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alberto Giorgetti 3.37, Piccone 3.41, Latronico 3.43 e Capelli 3.46.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 3.37, Piccone 3.41, Latronico 3.43 e Capelli 3.46 sono stati ritirati.

Giovanni SANGA (PD), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Fragomeli 10.12, purché riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Precisa che la riformulazione del predetto emendamento riprende il contenuto dell'emendamento De Lorenzis 10.6, precedentemente approvato, in una nuova formulazione, dalle Commissioni.

Le Commissioni approvano l'emendamento Fragomeli 10.12, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che alla ripresa dei lavori di domani saranno presentati ulteriori emendamenti dei relatori o del Governo, per i quali preannuncia fin d'ora che il termine di presentazione dei relativi subemendamenti

è stabilito in un'ora. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 10 di domani.

La seduta termina alle 23.50.

ALLEGATO 1

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).**EMENDAMENTI DEI RELATORI 1.135 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI, 1.134, 8.13, 11.29 E 15.4 ED EMENDAMENTI DEL GOVERNO 9.5, 15.2 E 15.3**

ART. 1.

Sostituire la lettera b) con la seguente: b) al comma 11, sostituire la lettera b), con la seguente: b) le azioni di Equitalia Giustizia Spa detenute da Equitalia Spa sono cedute a titolo gratuito all'ente pubblico economico « Agenzia delle entrate – Riscossione ».

0. 1. 135. 1. Causi.

Alla lettera b) inserire, in fine, il seguente periodo:

« Per lo svolgimento di tali attività continua ad avvalersi dai servizi offerti da “Agenzia delle entrate – Riscossione” attraverso appositi atti convenzionali e contrattuali ».

0. 1. 135. 2. Causi.

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole: , ad esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione;

b) al comma 11, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: La predetta società

Equitalia Giustizia S.p.a. continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 135. I Relatori.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: « L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate, tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate. ».

1. 134. I Relatori.

ART. 8.

All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utiliz-

zate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

8. 13. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: È autorizzata, inserire le seguenti: a decorrere dal 14 settembre 2016 e.

9. 5. Il Governo.

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: sotto la vigilanza della Regione Campania inserire le seguenti: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 29. I Relatori.

ART. 15.

Al comma 2, lettera a):

nell'elenco allegato all'articolo 15, comma 2, lettera a), denominato « Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri », alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in corrispondenza della colonna « di cui predeterminate per legge » sostituire l'importo di euro: 99.954 con l'importo di euro: 94.238;

inoltre, sostituire l'elenco relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicato nell'articolo 15, comma 2, lettera a), con il seguente:

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	94.238
Infrastrutture pubbliche e logistica	24.514	22.664
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	500	0
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	24.014	22.664
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	80.929	71.574
Autotrasporto ed intermodalità	68.400	65.400
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.275	0
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.000	3.000
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	1.400	0
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.854	3.174
Casa e assetto urbanistico	6.701	0
Politiche abitative, urbane e territoriali	6.701	0

15. 2. Il Governo.

Sostituire l'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), per la parte riguardante il Ministero della salute, con il seguente:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE SALUTE	4.100	2.400
1 Tutela della salute (20)	3.900	2.200
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.000	2.000
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	0
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	0
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200

15. 4. I Relatori.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8 con le seguenti: , a 3.270 milioni di euro per

l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

15. 3. Il Governo.

ALLEGATO 2

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 Governo).

**EMENDAMENTI APPROVATI NEL CORSO
DELLE SEDUTE ODIERNE**

ART. 1.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le parole: , ad esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse dalla riscossione;

b) al comma 11, lettera b), inserire, in fine, le seguenti parole: La predetta società Equitalia Giustizia S.p.a. continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

1. 135. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: contrattuale con le seguenti: di contratto di lavoro subordinato.

1. 3. Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: istituito inserire le seguenti: , a far data dal 1° luglio 2017,

Conseguentemente:

al medesimo comma 3 inserire, in fine, le parole: , il cui presidente è scelto tra i magistrati della Corte dei conti;

al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adozione a: modalità con le seguenti: gli adempimenti propedeutici all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini.

1. 4. Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.

1. 134. I Relatori.

(Approvato)

Al comma 5, secondo periodo, inserire, in fine, le parole: , anche nell'ottica di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione

1. 53. *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. L'Ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso Ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'Ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

1. 8. (Nuova formulazione) Peluffo.

(Approvato)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).

*** 1. 63.** (Nuova formulazione) Binetti.

(Approvato)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi

del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato).

*** 1. 123.** (Nuova formulazione) Lenzi.

(Approvato)

Al comma 9, sostituire le parole da: con contratto fino alla fine del comma con le seguenti: « con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codice civile.

1. 2. (Nuova riformulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Morretto, Petrini, Ragosta, Ribauda, Zoggia.

(Approvato)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377.

1. 9. Peluffo, Fregolent.

(Approvato)

Sopprimere il comma 10.

*** 1. 86.** Chiarelli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 10.

* **1. 97.** Capezzone.

(Approvato)

Al comma 11, lettera a), sopprimere le parole da: a seguito di tale acquisto fino alla fine della lettera.

1. 18. Causi, Palese.

(Approvato)

Al comma 13, lettera h), inserire, in fine, le parole: , anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi.

1. 52. *(Nuova formulazione)* Sottanelli, Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. La convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, la convenzione può essere comunque adottata.

1. 32. Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

(Approvato)

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti in materia di riscossione, distinguendo tra i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene anche una nota illustrativa delle procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo alla convenzione di cui al comma 13, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.

1. 34. *(Nuova formulazione)* Ruocco, Pesco, Cancelleri, Sibilia, Corda, Alberti, Villarosa, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Pisano.

(Approvato)

ART. 2.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto

corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 05.** *(Nuova formulazione)* Paglia, Fasina, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Melilla.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 011.** *(Nuova formulazione)* Fragomeli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti

locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2.010.** *(Nuova formulazione)* Palese.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 04.** *(Nuova formulazione)* Guidesi, Busin, Borghesi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il

pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 06.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Milanato, Prestigiacomo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 012.** (Nuova formulazione) Pastorino, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell'ingiunzione di pagamento ai fini dell'avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore, ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

*** 2. 013.** (Nuova formulazione) Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, sostituire le parole: può acquisire con la seguente: acquisisce.

3. 35. Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Agostino, D'Alessandro, Faenzi, Lainati, Marcolin, Mottola, Parisi, Rabino, Vezzali.

(Approvato)

ART. 8.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le risorse relative all'anno 2016 di cui al comma 1 del medesimo articolo 25 del citato decreto, non utiliz-

zate al termine dell'esercizio finanziario 2016, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate negli esercizi successivi nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto nella misura di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

8. 13. I Relatori.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, dopo le parole: È autorizzata, inserire le seguenti: a decorrere dal 14 settembre 2016 e.

9. 5. Il Governo.

(Approvato)

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Finanziamento Investimenti FS).

1. È autorizzata la spesa di 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria, e di 400 milioni per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla « Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge », ivi inclusi quelli previsti nella parte programmatica del contratto di programma aggiornamento 2016 – Parte investimenti tra il Ministero delle infra-

strutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A., sul quale il CIPE nella seduta del 10 agosto 2016 si è espresso favorevolmente e che è contestualmente approvato. L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è immediatamente efficace per l'ulteriore corso dei relativi interventi che vengono recepiti nel successivo contratto di programma Parte investimenti 2017-2021.

2. Le risorse stanziare per l'anno 2016 per il contratto di programma Parte servizi con RFI sono destinate al contratto 2016-2021 in corso di perfezionamento con il parere favorevole del CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

10. 12. *(Nuova formulazione)* Fragomeli, Petrini, Lodolini, Palese.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: anno 2016 inserire le seguenti: anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria.

10. 6. *(Nuova formulazione)* De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Liuzzi, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti, Palese, Latronico, Tabacci.

(Approvato)

ART. 11.

Al comma 2, dopo le parole: sotto la vigilanza della Regione Campania inserire le seguenti: e del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. 29. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Entro il 1° settembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su indicazione delle regioni, presenta alle Camere una relazione sulle

criticità finanziarie in cui versano le società esercenti servizi di trasporto pubblico locale.

11. 5. De Lorenzis, Liuzzi, Dell'Orco, Spessotto, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Carinelli, Pesco, Alberti, Latronico, Palese.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: ove necessario inserire le seguenti: e tenendo conto della localizzazione territoriale delle misure di cui ai commi 1 e 3.

11. 25. (Nuova formulazione) Palese.

(Approvato)

ART. 12.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 729, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole « e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « , dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011, nonché dai comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale ».

12. 6. (Nuova formulazione) Misiani, Giuseppe Guerini, Carnevali, Malisani.

(Approvato)

ART. 13.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Al fine di favorire la copertura dei rischi climatici e di mercato da parte delle imprese agricole, a valere sulle risorse finanziarie previste per i contributi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e con le modalità ivi previste, una quota fino a 10 milioni di euro per l'anno 2017 è destinata ai contributi sui premi assicurativi per polizze

innovative a copertura del rischio inerente la variabilità del ricavo aziendale nel settore del grano.

13. 19. Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese, Latronico.

(Approvato)

ART. 14.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente:

all'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 417,83 milioni con le seguenti: 447,83 milioni;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 80.000;

nell'elenco allegato, nella tabella riepilogativa: Riduzione delle dotazioni finanziarie e delle spese dei Ministeri relativa al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alla voce relativa al medesimo Ministero sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 80.000 e alle voci: 4. Fondi da ripartire e 4.1. Fondi da assegnare sostituire la parola: 45.000 con la seguente: 75.000.

14. 6. Pelillo, Fregolent.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: « ART. 21. – 1. Le risorse econo-

niche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti, di cui all'articolo 3, comma 1, sono ripartite, previa deduzione delle quote di cui all'articolo 22, tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione, secondo i criteri indicati negli articoli 25 e 26. Le risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali ai sensi degli articoli 4, comma 3, e 11, comma 3, spettano agli organizzatori degli eventi »;

b) l'articolo 22 è sostituito dal seguente: « ART. 22. – 1. L'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega di Serie A destina una quota del dieci per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati a: 6 per cento alla Lega di Serie B; 2 per cento alla Lega Pro; 1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; 1 per cento alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio presenta annualmente, entro il 31

gennaio, al Ministro con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.

c) gli articoli 23 e 24 sono abrogati.

14. 1. Fanucci.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di potenziare l'offerta culturale dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, anche attraverso il più efficace utilizzo delle risorse derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, all'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, le parole: « al funzionamento » sono sostituite dalle seguenti: « al funzionamento e alla valorizzazione ».

14. 5. Fregolent.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 2, lettera a):

nell'elenco allegato all'articolo 15, comma 2, lettera a), denominato « Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri », alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in corrispondenza della colonna « di cui predefinite per legge » sostituire l'importo di euro: 99.954 con l'importo di euro: 94.238;

inoltre, sostituire l'elenco relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti indicato nell'articolo 15, comma 2, lettera a), con il seguente:

(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	112.144	94.238
Infrastrutture pubbliche e logistica	24.514	22.664
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	500	0
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	24.014	22.664
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	80.929	71.574
Autotrasporto ed intermodalità	68.400	65.400
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2.275	0
Sviluppo e sicurezza della mobilità locale	3.000	3.000
Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale	1.400	0
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	5.854	3.174
Casa e assetto urbanistico	6.701	0
Politiche abitative, urbane e territoriali	6.701	0

15. 2. Il Governo.*(Approvato)*

Sostituire l'elenco previsto dall'articolo 15, comma 2, lettera a), per la parte riguardante il Ministero della salute, con il seguente:

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
(migliaia di euro)

Ministero Missione Programma	2016	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE SALUTE	4.100	2.400
1 Tutela della salute (20)	3.900	2.200
1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1)	2.000	2.000
1.3. Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (3)	400	200
1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	500	0
1.8. Sicurezza degli alimenti e nutrizione (8)	1.000	0
2. Ricerca e innovazione (17)	200	200
2.1. Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	200	200

15. 4. I Relatori.*(Approvato)*

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e a 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 8 con le seguenti: , a 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.970 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste dagli articoli 3, 4, 6 e 9.

15. 3. Il Governo.

(Approvato)

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	223
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti dei Relatori 1.135 e relativi subemendamenti, 1.134, 8.13, 11.29 e 15.4 ed emendamenti del Governo 9.5, 15.2 e 15.3)</i>	255
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati nel corso delle sedute odierne)</i>	258

SEDE REFERENTE:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	240
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	3
Sulla pubblicità dei lavori	3
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	3

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	21
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	21
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i>	23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 193/2016 Recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	22
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	31

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione</i>)	33
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	42
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	34

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	40
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	44
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere alternativa del Gruppo SI-SEL</i>)	47
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	41
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	50
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	41
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	52

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Parere alle Commissioni V e VI (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	54
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari esteri della Grande Assemblea Nazionale Turca, guidata dal presidente Taha Özhan	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>Relazione alla V Commissione (Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>)	55
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	58
ALLEGATO 3 (<i>Ordine del giorno approvato dalla Commissione</i>)	65
ALLEGATO 4 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	66

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	69
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 351 (<i>Esame e rinvio</i>)	69
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>Parere alla V Commissione (Seguito dell'esame e rinvio)</i>)	72
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (<i>Parere alle Commissioni riunite V e VI (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	75

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	76
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99
ALLEGATO (<i>Emendamenti presentati</i>)	107

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	129
Decreto-legge 193/2016 – Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	130
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	132
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ERRATA CORRIGE	131

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	133
DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	145
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana-Sinistra Ecologica Libertà</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	150

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	152
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127- <i>bis</i> Governo (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	152

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori. COM(2016) 283 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	172
--	-----

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, e rinvio</i>)	173
--	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (<i>per le parti di competenza</i>) (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	174
--	-----

XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	180
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e rinvio</i>)	180
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, e conclusione – Relazione favorevole con condizioni e con approvazione di emendamenti</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	186
ALLEGATO 2 (<i>Ordine del giorno</i>)	204
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di relazione del relatore approvata dalla Commissione</i>)	205
ALLEGATO 4 (<i>Proposta di relazione alternativa del gruppo M5S</i>)	210

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 193/2016: Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. C. 4110 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	218
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. C. 4127-bis Governo (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale forense (CNF) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	219

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	220
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana associazioni genitori oncematologia
pediatrica onlus (Fiagop), e della Fondazione Maruzza Lefebvre D'Ovidio onlus (*Svolgi-
mento e conclusione*) 220

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITA-
LIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E
SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 222

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



17SMC0007350